BOLLETTINO UFFICIALE

n. 43
DEL 22 OTTOBRE 2014

Anno LI n. 43

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 65 LR n. 7/2000, come modificato dall'art. 14, c. 18 della LR n. 24/2009 - legge finanziaria 2010 e art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

14_43_1_LRE_17

Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17
Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

TITOLO I -OGGETTO, FINALITÀ E OBIETTIVI
CAPO I - OGGETTO, FINALITÀ E OBIETTIVI

Art. 1 oggetto

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, n. 16, dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), dà attuazione alla legge regionale 11 novembre 2013, n. 17 (Finalità e principi per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).
2. La presente legge, in attuazione del comma 1, nonché degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi di cui al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo

sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ridetermina l'assetto organizzativo dei servizi ospedalieri e distrettuali del Servizio sanitario regionale.

Art. 2 finalità e obiettivi

1. La presente legge, al fine di realizzare i principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 17/2013 e di superare le diseguaglianze, riconosce e valorizza come fondamentali risorse del Servizio sanitario regionale le professionalità impegnate nella salvaguardia della salute delle persone e provvede al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale, attraverso i seguenti obiettivi:
a) potenziare l'assistenza primaria, rendendola il più possibile vicina alle esigenze e ai bisogni dei cittadini, nonché facilmente accessibile e fruibile dai medesimi;
b) determinare un riequilibrio delle risorse tra i settori nei quali viene espletata l'attività del Servizio sanitario regionale;
c) valorizzare il ruolo e la partecipazione dell'Università alle attività assistenziali e le connesse funzioni di didattica e ricerca;
d) rafforzare la collaborazione con le comunità e gli enti locali;
e) valorizzare il ruolo e il coinvolgimento dei cittadini e dei loro rappresentanti;
f) mantenere una pianificazione calibrata sui bisogni delle persone senza soluzione di continuità tra i diversi luoghi della prevenzione, della tutela e della cura, in relazione al diritto del cittadino di manifestare il proprio consenso sulle procedure diagnostiche e sugli interventi terapeutici scientificamente consolidati;
g) migliorare l'attrattività e la competitività del Servizio sanitario regionale.
2. La presente legge assicura principi, criteri e standard per la programmazione sanitaria e sociosanitaria dei seguenti livelli essenziali di assistenza (LEA):
a) assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
b) assistenza distrettuale;
c) assistenza ospedaliera.

TITOLO II ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
CAPO I - ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 3 enti del Servizio sanitario regionale

1. Per assicurare una piena e completa presa in carico della salute del cittadino e garantire la continuità dell'assistenza, nonché una maggiore efficienza, efficacia e uniformità nella gestione dei fattori produttivi, a decorrere dall'1 gennaio 2015 sono enti del Servizio sanitario regionale:
a) le Aziende per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 5;
b) l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e l'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine;
c) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano;
d) l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi.
2. Le aziende di cui al comma 1, lettera b), assicurano un approccio integrato per una gestione sinergica della propria attività istituzionale con l'attività istituzionale rispettivamente dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" di cui all'articolo 5.

Art. 4 integrazione tra Servizio sanitario regionale e Università

1. Ai fini di cui all'articolo 3, comma 2, a decorrere dall'1 gennaio 2015 e per il periodo massimo di due anni:
a) l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" di cui all'articolo 5 sono rette da un unico commissario straordinario;
b) l'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine e l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" di cui all'articolo 5 sono rette da un unico commissario straordinario.
2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" e l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" incorporano, rispettivamente, l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e l'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine subentrando nelle relative funzioni, secondo modalità definite con protocolli d'intesa tra la Regione e le Università interessate, da stipularsi ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), e successive modifiche. La Regione addiviene alla stipula definitiva dei suddetti protocolli sentita la

Commissione consiliare competente. All'esito dell'incorporazione, le aziende assumono il nome, rispettivamente, di "Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste" e di "Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine" e, sulla base di quanto previsto dai citati protocolli d'intesa, esercitano, in modo unitario, coordinato e inscindibile, sia negli ospedali ad alta specializzazione che nelle attività distrettuali, dipartimentali e territoriali, le funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché quelle di didattica e di ricerca, garantendo in particolare la continuità delle cure. Ciò al fine di migliorare il servizio pubblico di tutela della salute, accrescere la qualità dei processi formativi, sviluppare le conoscenze biomediche e l'innovazione tecnologica, nonché valorizzare in modo paritario, nel rispetto dei rispettivi ruoli e mandati, le funzioni e le attività del personale ospedaliero, del distretto e dell'Università.
3. I protocolli d'intesa di cui al comma 2 devono avere la finalità di integrazione delle funzioni, evitando la duplicazione di reparti ospedaliero-universitari lì dove non sia necessitata da documentate esigenze epidemiologiche e/o organizzative.

Art. 5 Aziende per l'assistenza sanitaria

1. Sono Aziende per l'assistenza sanitaria:
a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina", con sede legale a Trieste;
b) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", con sede legale a Gorizia, istituita mediante accorpamento delle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana";
c) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", istituita mediante accorpamento delle Aziende per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e di parte dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", con sede legale a Gemona del Friuli;
d) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", con sede legale a Udine;
e) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", istituita mediante accorpamento dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone, con sede legale a Pordenone.
2. A decorrere dall'1 gennaio 2015:
a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" succede nell'intero patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", che viene contestualmente soppressa, e in parte del patrimonio dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste;
b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", e parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste;
c) tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" e parte delle funzioni svolte dall'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste, come indicato al comma 3, sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina".
3. Sono compresi nel patrimonio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, inerenti alle attività del servizio punto prelievo svolte presso l'ospedale Maggiore di Trieste. Sono comprese nelle funzioni dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" le funzioni relative alle attività del servizio punto prelievo svolte presso l'ospedale Maggiore di Trieste.
4. A decorrere dall'1 gennaio 2015:
a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" succede nell'intero patrimonio delle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana", che vengono contestualmente soppresse;
b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo alle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana";
c) tutte le funzioni svolte dalle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana" sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina".
5. A decorrere dall'1 gennaio 2015:
a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" succede nel patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli", che viene contestualmente soppressa, e in parte del patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";
b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";
c) tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e parte delle funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli".

6. Sono compresi nel territorio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", oltre al territorio dei comuni attualmente già compresi nell'ambito territoriale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli", anche il territorio dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di San Daniele del Friuli, ivi compreso il relativo presidio ospedaliero, e di Codroipo. Sono compresi nel patrimonio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, inerenti alle attività delle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di San Daniele del Friuli e di Codroipo. Sono comprese nelle funzioni dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" le funzioni relative alle attività delle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni attualmente compreso negli Ambiti di San Daniele del Friuli e di Codroipo.
7. A decorrere dall'1 gennaio 2015:
a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", succede in parte del patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", che viene contestualmente soppressa;
b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" sono trasferiti parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";
c) parte delle funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale".
8. Non sono compresi nel territorio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" i territori dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di Codroipo e di San Daniele del Friuli, nonché il presidio ospedaliero ivi insistente. Non sono compresi nel patrimonio della medesima azienda i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, inerenti alle attività svolte nelle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di Codroipo e di San Daniele del Friuli. Non sono comprese nelle funzioni della medesima azienda quelle relative alle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni degli Ambiti di San Daniele del Friuli e di Codroipo.
9. A decorrere dall'1 gennaio 2015:
a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" succede nel patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone, che vengono contestualmente soppresse;
b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e all'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone;
c) tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dall'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale".
10. Alle Aziende per l'assistenza sanitaria si applica la disciplina delle aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 502/1992.
11. La costituzione dei nuovi enti del Servizio sanitario regionale è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
12. Le Aziende per l'assistenza sanitaria che comprendono nei propri ambiti territoriali i comuni o le frazioni di essi indicati nella tabella di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), devono garantire i diritti previsti dall'articolo 8 della stessa legge.

Art. 6 ambiti territoriali delle Aziende per l'assistenza sanitaria

1. Gli ambiti territoriali delle Aziende per l'assistenza sanitaria sono definiti come di seguito indicato:
a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" comprende i seguenti comuni: Duino-Aurisina/Devin Nabrežina, Monrupino/Repentabor, Muggia, San Dorligo della Valle-Dolina, Sgonico/Zgonik, Trieste;
b) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" comprende i seguenti comuni: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago/Doberdob, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio/Števerjan, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo/Sovodnje ob Soči, Staranzano, Turriaco, Villesse, Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cervignano, Chiopris-Viscone, Fiumicello, Gonars, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria La Longa, San Vito al Torre, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco;
c) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" comprende i seguenti co-

muni: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Basiliano, Bertiolo, Bordano, Buja, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Coseano, Dignano, Dogna, Enemonzo, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona, Lauco, Lestizza, Ligosullo, Majano, Malborghetto, Mereto di Tomba, Moggio, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Sauris, Sedegliano, Socchieve, Sutrio, Talmassons, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Treppo Grande, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;
d) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" comprende i seguenti comuni: Attimis, Buttrio, Campoformido, Cassacco, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Manzano, Martignacco, Moimacco, Nimis, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Reana del Rojale, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Tavagnacco, Torreano, Tricesimo, Udine;
e) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" comprende i seguenti comuni: Andreis, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Valvasone, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola.
2. Le perimetrazioni degli ambiti territoriali delle Aziende per l'assistenza sanitaria potranno essere ridefinite in relazione al riordino del sistema delle autonomie locali, all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni da parte delle unioni dei Comuni, nonché a seguito della verifica, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore, dello stato di attuazione della presente legge.

Art. 7 Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi

1. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del Servizio sanitario regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2015 è istituito l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, con sede legale a Udine.
2. L'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi è dotato di personalità giuridica pubblica ed è disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge concernenti le aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 502/1992.
3. L'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi svolge, per conto degli enti del Servizio sanitario regionale, anche su indicazione della Regione, funzioni di aggregazione della domanda e centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi, nonché funzioni accentrate di supporto tecnico, amministrative e gestionali.
4. Le funzioni accentrate amministrative consistono nelle attività finalizzate agli acquisti di beni e servizi, allo svolgimento di funzioni di stazione appaltante dei lavori pubblici e all'attività amministrativa standardizzata inerente al personale, ivi compresa la formazione.
5. Le funzioni accentrate gestionali riguardano la logistica del servizio di magazzino e le altre attività individuate con le modalità indicate al comma 7.
6. Le funzioni accentrate di supporto tecnico sono svolte in favore degli enti del Servizio sanitario regionale e della funzione di programmazione della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.
7. La Giunta regionale individua in dettaglio le funzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, nonché le date a decorrere dalle quali le funzioni stesse sono svolte in via esclusiva dall'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi e riferisce annualmente alla Commissione consiliare competente sull'attività dell'ente.
8. Il direttore generale dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi svolge le proprie funzioni coadiuvato dai direttori amministrativo e sanitario di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 502/1992. Ai fini della programmazione strategica delle relative attività, il direttore generale è affiancato da un comitato di indirizzo che, con regolamento interno, definisce le proprie modalità operative. Il comitato di indirizzo è composto dal direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che lo presiede, e dai direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, o loro delegati. Le decisioni del comitato di indirizzo sono recepite dagli enti del Servizio sanitario regionale.
9. L'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi è dotato di personale proprio, cui viene applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del Servizio sanitario nazionale.
10. Il direttore generale dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi definisce l'organizzazione aziendale, mediante l'adozione della proposta di atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 502/1992.
11. Le funzioni svolte dall'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine

tramite il Dipartimento Servizi Condivisi sono trasferite all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, in continuità e neutralità con le funzioni precedentemente svolte.

CAPO II - DISPOSIZIONE ATTUATIVE

Art. 8 incarichi e assetti organizzativi

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 4 e 11, gli incarichi e gli assetti organizzativi in essere alla data del 31 dicembre 2014 negli enti del Servizio sanitario regionale oggetto di variazione di configurazione giuridica per effetto della presente legge proseguono fino all'approvazione dell'atto aziendale dei nuovi enti, salvo che siano incompatibili con le modifiche strutturali, organizzative e gestionali necessarie per concretizzare il valore aggiunto derivante dall'istituzione degli stessi.
2. Con il cessare delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 7, il personale degli enti di cui all'articolo 3 adibiti precedentemente alle medesime funzioni, viene posto in disponibilità per essere trasferito all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento e dalla normativa vigente.

Art. 9 definizione degli atti aziendali

1. Nel rispetto dei principi e criteri adottati con deliberazione della Giunta regionale, gli organi di vertice dei nuovi enti definiscono l'organizzazione aziendale mediante l'adozione delle proposte di atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 502/1992, sulla base della programmazione e delle direttive regionali.
2. Le proposte di atto aziendale sono approvate con decreto del direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. L'atto aziendale è adottato in via definitiva dall'organo di vertice dell'ente.

Art. 10 trasferimento dei beni mobili e immobili

1. Per effetto del riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale di cui alla presente legge, il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili, nonché di ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo, avviene a titolo gratuito.
2. Gli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale provvedono a redigere un atto ricognitivo dei beni mobili e immobili oggetto del trasferimento.
3. Per l'attuazione di quanto stabilito all'articolo 5, commi 2 e 3, al direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste sono affidate le funzioni preparatorie relative agli atti di ricognizione, con il coordinamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che sono successivamente sottoposti alla Giunta regionale per il recepimento.
4. Per l'attuazione di quanto stabilito all'articolo 5, commi 5, 6, 7 e 8, al direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" sono affidate le funzioni preparatorie relative agli atti di ricognizione, con il coordinamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che sono successivamente sottoposti alla Giunta regionale per il recepimento.
5. Per l'attuazione di quanto stabilito all'articolo 7, comma 11, al direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine sono affidate le funzioni preparatorie relative agli atti di ricognizione, con il coordinamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che sono successivamente sottoposti alla Giunta regionale per il recepimento.
6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 502/1992, costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri mobiliari e immobiliari il decreto del Presidente della Regione, da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, di recepimento dell'atto ricognitivo di cui al comma 2.
7. L'utilizzo in qualsiasi forma, da parte dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, dei beni mobili e immobili degli altri enti del Servizio sanitario regionale per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, avviene a titolo gratuito.

Art. 11 incarichi di direzione degli enti del Servizio sanitario regionale

1. A decorrere dall'1 gennaio 2015 decadono gli incarichi di direttore generale delle Aziende per i servizi sanitari n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nonché dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste, dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine e dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone. Decadono inoltre gli incarichi di direttore sanitario, di direttore amministrativo, tutti gli organi e organismi dei predetti enti, ivi incluso il coordinatore sociosanitario. Al fine di garantire il processo di integrazione tra Servizio sanitario regionale e Università, gli organi di indirizzo delle Aziende ospedaliero-universitarie decadono alla data di costituzione delle nuove aziende di cui all'articolo 4, comma 2, e sono successivamente individuati secondo la normativa vigente.
2. Con effetto a decorrere dall'1 gennaio 2015 sono nominati gli organi di vertice delle aziende di cui

all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
3. Con effetto a decorrere dall'1 gennaio 2015 viene nominato l'organo di vertice dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, secondo le medesime modalità previste per le aziende di cui al comma 2.
4. Con effetto a decorrere dall'1 gennaio 2015 viene nominato un unico commissario straordinario per l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste e per l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina", con le modalità previste dalla legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), per le finalità di cui all'articolo 4 della presente legge.
5. Con effetto a decorrere dall'1 gennaio 2015 viene nominato un unico commissario straordinario per l'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine e per l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", con le modalità previste dalla legge regionale 20/2004, per le finalità di cui all'articolo 4 della presente legge.

TITOLO III - ASSETTO ORGANIZZATIVO DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
CAPO I - ASSETTO ORGANIZZATIVO

Art. 12 direzione strategica

1. Presso le Aziende per l'assistenza sanitaria n. 1, 2, 3, 4 e 5 operano, quali organi, il direttore generale, il collegio sindacale e il collegio di direzione.
2. Presso le Aziende ospedaliero-universitarie di Trieste e di Udine, oltre al direttore generale, nominato d'intesa con l'Università, il collegio sindacale e il collegio di direzione, opera, quale organo, anche l'organo di indirizzo.
3. Per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico si applica la legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano).
4. Presso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi operano, quali organi, il direttore generale, il collegio sindacale e il collegio di direzione.
5. La direzione strategica, quale articolazione delle aziende di cui al comma 1, è composta, oltre che dal direttore generale, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo, di cui al decreto legislativo 502/1992, nonché dal coordinatore sociosanitario.
6. Il coordinatore sociosanitario coadiuva il direttore generale nel governo dell'azienda svolgendo attività di supporto per la programmazione e l'indirizzo delle attività sociosanitarie ed esercitando funzioni di promozione, raccordo e relazione interdistrettuale nelle medesime materie.
7. Il coordinatore sociosanitario è nominato dal direttore generale, previo parere della Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 13, da esprimersi entro dieci giorni dalla formale richiesta, ed è individuato preferibilmente tra il personale appartenente alla dirigenza degli enti del Servizio sanitario regionale o a quella dei servizi sociali dei Comuni, che abbia acquisito competenze o maturato esperienze per almeno cinque anni nei settori sociale o sociosanitario. Il coordinatore sociosanitario può essere altresì individuato tra personale laureato diverso da quello indicato al primo periodo del presente comma, purché in possesso delle medesime competenze ed esperienze. Nei suoi riguardi valgono le norme previste, anche con riferimento al trattamento giuridico, economico e previdenziale, per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo, in quanto applicabili.
8. Nei casi in cui l'Azienda per l'assistenza sanitaria assuma la gestione di attività e servizi socio-assistenziali, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 502/1992, il coordinatore sociosanitario svolge anche le funzioni di direzione dei suddetti servizi e attività; in tale caso, il coordinatore è nominato d'intesa con la Conferenza dei sindaci, da esprimersi entro dieci giorni dalla formale richiesta.
9. Per la quota di attività rapportabile alle funzioni di cui al comma 8, l'onere relativo agli emolumenti spettanti al coordinatore sociosanitario è a carico degli enti locali.
10. Il direttore generale risponde, per la propria Azienda per l'assistenza sanitaria, dei risultati conseguenti all'attuazione della finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), coerentemente con gli obiettivi della programmazione annuale.

Art. 13 Conferenza dei sindaci

1. La Conferenza dei sindaci è l'organismo attraverso il quale i Comuni svolgono le seguenti funzioni:
a) esprimono i bisogni di salute delle rispettive comunità locali e li rappresentano alla Regione e alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali);
b) esprimono parere obbligatorio ed eventuali osservazioni sul Piano attuativo locale nei termini e con

le modalità stabiliti dagli articoli 16 e 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);
c) esercitano, con riguardo ai procedimenti riferiti ai direttori generali le funzioni di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 502/1992;
d) verificano l'andamento generale dell'attività delle Aziende per l'assistenza sanitaria;
e) esprimono parere o intesa sulla nomina del coordinatore sociosanitario, con le modalità indicate all'articolo 12;
f) designano uno dei componenti il collegio sindacale delle Aziende per l'assistenza sanitaria n. 1, 2, 3, 4 e 5, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).
2. Le modalità di funzionamento della Conferenza dei sindaci sono stabilite dalla conferenza stessa con regolamento approvato a maggioranza assoluta.

TITOLO IV - LIVELLI ORGANIZZATIVI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
CAPO I - PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Art. 14 principi organizzativi

1. Le Aziende per l'assistenza sanitaria sono articolate su tre livelli organizzativi, corrispondenti ai tre livelli erogativi dei livelli essenziali di assistenza:
a) assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
b) assistenza distrettuale;
c) assistenza ospedaliera.
2. Le risorse finanziarie previste a livello regionale per i tre livelli organizzativi sono ripartite secondo il seguente vincolante obiettivo il cui mancato raggiungimento deve essere dettagliatamente motivato dalla Giunta regionale in fase di adozione delle linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale:
a) per almeno il 5 per cento all'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
b) per almeno il 50 per cento all'assistenza distrettuale.
3. Comunque il limite previsto dal comma 2, lettera a), non può essere in nessun caso inferiore al 5 per cento.

Art. 15 ruolo dell'Università

1. La Regione individua le Università di Trieste e di Udine quali risorse e partner per garantire un miglioramento continuo dello stato di salute della popolazione regionale.
2. Le Università, in particolare attraverso le attività di didattica, ricerca e assistenza del settore biomedico, e la Regione operano in stretto raccordo perseguendo l'eccellenza in tutte le attività e definendo su base annuale obiettivi misurabili e risorse adeguate rispetto:
a) alla formazione di base, specialistica e continua post-lauream del personale del Servizio sanitario regionale;
b) alla ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, anche individuando tematiche e risorse per lo sviluppo di settori di comune interesse;
c) alle attività assistenziali da garantire e sviluppare nel rispetto delle esigenze del Servizio sanitario regionale e delle funzioni universitarie di didattica e ricerca, anche adottando specifici modelli organizzativi innovativi;
d) alla promozione dell'innovazione in una prospettiva internazionale finalizzata a favorire il miglioramento della salute e la crescita sociale ed economica dell'intera comunità regionale.
3. Per l'implementazione degli obiettivi previsti dai commi 1 e 2, la Regione promuove altresì una collaborazione costante con la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste e gli enti e istituti scientifici di ricerca presenti nel territorio regionale.
4. La Regione e le Università monitorano con una apposita commissione paritetica su base annuale l'impatto socio sanitario, scientifico, formativo ed economico dei programmi condivisi e definiscono ulteriori eventuali piani di sviluppo.
5. La Regione e le Università disciplinano quanto previsto al comma 2, lettere a), b) e d), con apposito protocollo d'intesa, e quanto previsto al comma 2, lettera c), con il protocollo d'intesa di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 16 cooperazione sanitaria transfrontaliera

1. La Regione incentiva lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera in ambito sanitario come parte integrante della propria programmazione sanitaria.
2. In particolare nelle aziende che insistono sui territori di confine, la cooperazione sanitaria con la Slovenia e l'Austria è individuata come indirizzo strategico della programmazione sanitaria ai fini di una integrazione dei relativi sistemi sanitari. A questo scopo la Regione promuove, attraverso l'adozione di

un progetto obiettivo sulla sanità transfrontaliera da adottarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale, l'integrazione tra la programmazione sanitaria e i documenti di programmazione della cooperazione territoriale tra Italia, Slovenia e Austria. Verrà sviluppata anche una collaborazione con la Croazia.
3. Il progetto obiettivo di cui al comma 2 si coordina con le attività regionali aventi a oggetto la sanità transfrontaliera e in particolare con i programmi operativi interregionali.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è predisposto un piano di integrazione socio sanitaria che individua priorità e tempi per la progressiva integrazione dei sistemi socio sanitari italiani e sloveni.

CAPO II - ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO

Art. 17 dipartimento di prevenzione

1. Il dipartimento di prevenzione è la struttura operativa delle Aziende per l'assistenza sanitaria preposta a svolgere le funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica a livello aziendale o sovra aziendale. Persegue gli obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità e miglioramento della qualità della vita secondo criteri di equità e sostenibilità. Il dipartimento di prevenzione concorre alla promozione e tutela della salute, anche attraverso la valutazione e il controllo dei fattori di rischio, tenendo conto costantemente del contesto in cui opera e dei mutamenti in corso, in particolare abitudini di vita, invecchiamento della popolazione, modifiche dell'ambiente e del contesto sociale e produttivo, e loro impatto sulla salute. Il dipartimento di prevenzione attua programmi di sanità pubblica supportati da dimostrate evidenze di efficacia, secondo criteri di priorità, nonché sulla base del principio di precauzione, anche mediante la promozione di corretti comportamenti che garantiscano la salute del cittadino e della collettività.
2. Il dipartimento di prevenzione ha autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile, è organizzato in centri di costo e di responsabilità e svolge le seguenti funzioni:
a) igiene e sanità pubblica;
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
d) collabora con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per la tutela della salute con riferimento ai fattori ambientali;
e) medicina legale;
f) medicina dello sport;
g) sanità animale;
h) igiene degli alimenti di origine animale;
i) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, l'Azienda per l'assistenza sanitaria individua con l'atto aziendale le strutture complesse o semplici.
4. I dipartimenti di prevenzione sono organizzati in modo da garantire:
a) l'analisi dei fattori di rischio per la salute pubblica e delle loro ricadute sulla popolazione di riferimento;
b) interventi unitari in rapporto alle esigenze e alle caratteristiche del territorio per contrastare i fattori di rischio, con particolare attenzione ai gruppi di popolazione più esposti;
c) decentramento nell'erogazione delle prestazioni;
d) utilizzo flessibile e condiviso delle risorse economiche, professionali e strumentali;
e) organizzazione e differenziazione di gruppi tecnici per competenza che tengano conto di un bacino di utenza regionale.
5. Il dipartimento di prevenzione collabora con il livello distrettuale allo sviluppo della continuità assistenziale e dei percorsi assistenziali per le malattie croniche degenerative.
6. Il direttore del dipartimento di prevenzione è scelto dal direttore generale tra i direttori di struttura complessa del dipartimento e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate.
7. L'attività delle professioni sanitarie nel dipartimento di prevenzione è svolta in equipe multiprofessionale con la finalità di privilegiare la centralità del cittadino, nel rispetto dell'autonomia prevista dalla legge 251/2000 e dalla legge regionale 10/2007, in coordinamento con le altre professioni sanitarie.

CAPO III - ASSISTENZA DISTRETTUALE
SEZIONE I - PRINCIPI DELL'ASSISTENZA PRIMARIA E STANDARD ORGANIZZATIVI

Art. 18 principi dell'assistenza primaria e standard organizzativi

1. La rete dei servizi di assistenza sanitaria primaria garantisce l'erogazione del livello essenziale di assistenza distrettuale e opera secondo i seguenti principi, modalità operative e strumenti:
a) promozione della salute della comunità assistita;

b) assistenza integrata delle patologie prevalenti;
c) presa in carico dei problemi di salute della popolazione mediante percorsi assistenziali integrati;
d) valutazione multidimensionale dei problemi di salute e definizione di percorsi assistenziali personalizzati;
e) coinvolgimento degli assistiti e dei famigliari nella definizione dei percorsi assistenziali personalizzati;
f) alta qualificazione professionale e organizzativa per ottenere l'efficacia dei trattamenti;
g) alto livello di appropriatezza clinico assistenziale dei trattamenti;
h) efficienza nell'uso delle risorse professionali, strumentali e di beni di consumo;
i) riferimento a standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi nazionali;
j) organizzazione di prossimità nell'erogazione dei servizi;
k) integrazione dei servizi sanitari con il sociale;
l) continuità assistenziale e delle cure.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati il fabbisogno delle strutture e gli standard organizzativi della rete dei servizi di assistenza sanitaria primaria.
3. La deliberazione di cui al comma 2 è adottata previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

SEZIONE II - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA PRIMARIA

Art. 19 distretto

1. Il distretto costituisce il livello privilegiato per coinvolgere in modo strutturato i cittadini, anche mediante le organizzazioni dei rappresentati, con la finalità di aumentare la consapevolezza, la responsabilità e il controllo della salute individuale e della comunità, mediante:
a) la condivisione del profilo epidemiologico di salute della comunità;
b) la partecipazione alla programmazione e al monitoraggio dei percorsi assistenziali delle patologie prevalenti;
c) la valutazione dei risultati in tema di esito e di processo dei percorsi assistenziali.
2. Il distretto è l'articolazione dell'Azienda per l'assistenza sanitaria preposto ad assicurare una risposta unitaria, coordinata e continua ai bisogni della comunità. A tal fine persegue l'integrazione tra i diversi servizi sanitari, sociosanitari nonché con i Servizi sociali dei Comuni, così come disciplinati dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
3. Il distretto coordina le attività aziendali svolte per la popolazione di riferimento. Tale funzione viene esercitata attraverso l'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali cui partecipano tutti i servizi aziendali di riferimento. L'ufficio fa capo al direttore di distretto.
4. L'integrazione è riferita, in particolare, all'ambito istituzionale, professionale, sociale e sanitario, con particolare riferimento alle seguenti aree di intervento:
a) anziani;
b) persone con disabilità;
c) salute mentale;
d) dipendenze;
e) materno-infantile.
5. Con riferimento ai compiti e settori di intervento il distretto svolge le seguenti funzioni:
a) di committenza;
b) di produzione;
c) di integrazione.
6. La funzione di committenza del distretto consiste nella definizione, congiuntamente con il livello ospedaliero e degli enti locali, dei servizi necessari per rispondere ai bisogni dei cittadini utenti e viene svolta attraverso un processo programmatorio che prevede:
a) una fase di valutazione dei bisogni della popolazione di riferimento;
b) una fase di individuazione delle modalità di risposta in termini di offerta integrata dei servizi;
c) una fase attuativa di monitoraggio del livello di efficacia e di efficienza dei servizi;
d) una fase di valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione, nonché di controllo quali-quantitativo degli erogatori interni ed esterni.
7. La funzione di produzione consiste nelle seguenti attività:
a) assistenza medica primaria, comprensiva della continuità assistenziale e implicante lo sviluppo dell'integrazione tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizio di continuità assistenziale, specialistica ambulatoriale, riabilitazione;
b) erogazione delle prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria, se delegate, in particolare nei settori materno-infantile, della disabilità, degli anziani fragili, delle dipendenze, della salute mentale, della non autosufficienza.

8. La funzione di integrazione del distretto viene espletata:
a) tra strutture sanitarie e servizi sociali dei Comuni;
b) nei settori operativo e organizzativo, con l'individuazione di obiettivi comuni, progettazioni, percorsi e processi;
c) nel settore diagnostico-assistenziale e tra i diversi livelli di cura;
d) a livello logistico, con condivisione di spazi, sistemi di supporto, tecnologie e strumenti operativi;
e) nei sistemi informativi.
9. Allo scopo di garantire una maggiore uniformità di offerta agli assistiti e, nel contempo, conseguire una maggiore efficienza, il distretto coincide con uno o più ambiti dei Servizi sociali dei Comuni. L'articolazione dei distretti viene determinata tenendo conto di un bacino di utenza compreso tra 50.000 e 100.000 residenti, fermo restando che condizioni geomorfologiche o la bassa densità della popolazione possono consentire eventuali deroghe.
10. L'effettiva articolazione del territorio in distretti deve essere coincidente, multiplo o frazione del territorio di uno o più ambiti del Servizio sociale dei Comuni e deve comunque garantire una capillare organizzazione dei servizi sul territorio e la vicinanza ai bisogni del cittadino.
11. Il distretto è una struttura aziendale dotata di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità. L'attività delle professioni sanitarie nel distretto è svolta in equipe multiprofessionale con la finalità di privilegiare la centralità della persona, nel rispetto dell'autonomia prevista dalla legge 251/2000 e dalla legge regionale 10/2007, in coordinamento con le altre professioni sanitarie.
12. L'incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale, ai sensi dell'articolo 3 sexies, comma 3, del decreto legislativo 502/1992, a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi distrettuali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 502/1992, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria. L'incarico può essere affidato anche a personale esterno alle aziende nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
13. Il direttore del distretto è responsabile dell'elaborazione del Programma delle attività territoriali di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), e rappresenta l'azienda, unitamente al coordinatore sociosanitario di cui all'articolo 12, nel procedimento di elaborazione del Piano di zona di cui all'articolo 24 della legge regionale 6/2006.
14. In ogni distretto sono assicurate almeno le seguenti funzioni organizzate con riferimento alle seguenti aree:
a) assistenza medica primaria, relativamente alla medicina convenzionata (medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale, medici dell'emergenza territoriale), alla pediatria convenzionata, alla specialistica ambulatoriale, alla riabilitazione ambulatoriale e protesica, alle cure palliative e terapia del dolore negli adulti e nell'età evolutiva;
b) assistenza domiciliare integrata, relativamente all'assistenza infermieristica domiciliare, all'assistenza riabilitativa domiciliare e all'assistenza programmata dei medici di medicina generale;
c) assistenza farmaceutica tramite le farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, assistenza farmaceutica integrativa regionale, relativamente alla distribuzione di farmaci e di presidi sanitari, funzione di farmacia dei servizi, con particolare riferimento alla promozione della salute, anche mediante l'educazione della popolazione ai corretti stili di vita e la gestione attiva e integrata delle patologie croniche prevalenti. Le farmacie svolgono le attività previste dalla normativa sulla farmacia dei servizi. Il Servizio sanitario regionale può stipulare con i rappresentanti delle farmacie pubbliche e private accordi convenzionali che provvedono alla identificazione e alla codifica dei servizi;
d) assistenza materno-infantile tramite l'area distrettuale materno-infantile e del consultorio familiare relativamente all'assistenza ostetrico-ginecologica, all'assistenza pediatrica, all'assistenza psicosociale ed educativa, alla tutela e al sostegno psicologico e sociale alle famiglie e alle persone nelle diverse fasi del ciclo di vita, agli interventi sociosanitari integrati;
e) neurologia dello sviluppo relativamente alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi dello sviluppo e dei disturbi neurologici e neuropsicologici in età evolutiva, nonché salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza (0-17 anni) relativamente alla diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi psichici dei bambini e degli adolescenti. Tali funzioni, integrate con l'area materno-infantile dei distretti e degli ospedali di riferimento, sono espressione della struttura operativa complessa aziendale multidisciplinare di neurologia dello sviluppo e salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza, che garantisce la presa in carico nei diversi contesti distrettuale, sovra distrettuale e ospedaliero all'interno dell'organizzazione dipartimentale aziendale;
f) i dipartimenti aziendali o sovra aziendali per le dipendenze garantiscono la promozione e la tutela

della salute in tema di dipendenza patologica nella popolazione di riferimento. Governano tale funzione mediante la gestione dei fattori produttivi. Sono dotati di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile e sono organizzati in centri di costo e di responsabilità. I dipartimenti per le dipendenze assicurano ai cittadini gli interventi specialistici di competenza, a livello di assistenza distrettuale e sovra distrettuale, con prestazioni ambulatoriali, territoriali, domiciliari, semiresidenziali e residenziali. L'integrazione delle funzioni con le altre strutture distrettuali nonché la sinergia con l'ospedale è assicurata dal distretto;
g) sanità penitenziaria, relativamente al coordinamento delle attività di prevenzione e alla diagnosi, cura e riabilitazione rivolte ai detenuti e internati;
h) strutture intermedie (strutture semiresidenziali e residenziali delle residenze sanitarie assistenziali, hospice, strutture di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ospedale di comunità, moduli ad alta intensità assistenziale), relativamente all'assistenza sanitaria, all'assistenza tutelare, alla riabilitazione residenziale, ai moduli respiro, alle cure palliative residenziali, alla post acuzie, alle unità di assistenza protratta;
i) servizio di coordinamento della rete delle cure palliative, relativamente all'aggregazione funzionale e integrata delle attività di cure palliative erogate nei diversi setting assistenziali, domiciliare e residenziale anche a valenza sovra distrettuale;
j) centro di salute mentale (articolazione complessa strutturata nel dipartimento di salute mentale), relativamente alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rivolta a persone con problemi di salute mentale, alla continuità assistenziale e terapeutica, agli interventi psicosociali, all'attività di inserimento lavorativo, all'accoglienza residenziale e semiresidenziale temporanea, dell'abitare assistito, alle attività per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, agli interventi sociosanitari integrati (unità di valutazione distrettuale);
k) coordinamento della rete per le persone adulte con disabilità per gli interventi diagnostico-terapeutico-riabilitativi nei diversi setting assistenziali, domiciliare, ambulatoriale e residenziale, garantendo inoltre la continuità dell'assistenza sanitaria nel passaggio tra l'età evolutiva e l'età adulta;
l) centrale unica operativa aziendale, con funzione di identificazione dei bisogni di salute e assistenziali e di integrazione tra i servizi distrettuali, di prevenzione, ospedalieri e i Servizi sociali dei Comuni, con lo scopo di assicurare la presa in carico e la continuità assistenziale della popolazione servita. La centrale operativa è attiva nell'arco delle ventiquattro ore e sette giorni su sette;
m) anziani, relativamente al coordinamento degli interventi e all'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie (screening sociosanitario, raccordo operativo, attuazione e verifica programmi assistenziali, formazione e informazione utenti e famiglie e care giver), con particolare riguardo a tutte le misure utili a ridurre il ricorso al ricovero ospedaliero e all'istituzionalizzazione di lunga durata.
15. L'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale è organo rappresentativo dei Comuni e svolge le funzioni previste dall'articolo 20 della legge regionale 6/2006.
16. Almeno due volte all'anno è convocata un'assemblea aperta alle associazioni e alla cittadinanza per l'espressione di un parere consultivo sulle principali azioni del distretto e sui servizi.

Art. 20 organizzazione dell'assistenza medica primaria

1. L'assistenza medica primaria, a regime, è assicurata dai medici con rapporto di convenzione con il Servizio sanitario regionale, è organizzativamente incardinata nel distretto sanitario, partecipando alle attività del medesimo tramite l'ufficio distrettuale per la medicina generale, e opera in stretto collegamento funzionale con i livelli assistenziali della prevenzione e ospedaliero. Le forme organizzative dell'assistenza medica primaria sono:
a) le aggregazioni funzionali territoriali (AFT);
b) la medicina di gruppo;
c) i centri di assistenza primaria che svolgono le funzioni delle unità complesse di cure primarie;
d) i presidi ospedalieri per la salute.
2. Durante la fase transitoria mantengono la loro operatività le forme associative finora operanti denominate medicina di gruppo e medicina in rete, che confluiscono progressivamente nelle nuove forme organizzative secondo appositi accordi.
3. Le AFT hanno lo scopo di coordinare la risposta appropriata ai bisogni assistenziali dei pazienti. Con le AFT si realizzano le condizioni per l'integrazione professionale delle attività dei medici e per il conseguimento degli obiettivi di assistenza. Ogni centro di assistenza primaria è funzionalmente collegato a una AFT della medicina generale e della pediatria. Le aziende individuano le AFT in relazione ai seguenti criteri:
a) riferimento al distretto;
b) popolazione assistita con un numero di abitanti compreso tra 20.000 e 30.000;
c) caratteristiche del territorio (urbano, rurale, montano).
4. La medicina di gruppo ha la finalità di ampliare l'orario di accesso all'attività ambulatoriale, di assicura-

re una migliore continuità assistenziale, di attuare iniziative di promozione della salute e di prevenzione, di perseguire l'integrazione assistenziale con l'ospedale e gli altri servizi coinvolti nei processi di cura e di attuare interventi di razionalizzazione della spesa, nonché di promuovere un miglioramento degli standard tecnici, al fine di garantire un facile accesso ai locali adibiti a sale d'aspetto e ambulatori, in particolare alle persone con limitata capacità motoria o sensoriale. La medicina di gruppo si realizza gradualmente attraverso l'attivazione di una sede unica oppure attraverso il coordinamento degli orari di apertura dei singoli studi, in modo da garantire da otto a dodici ore giornaliere, determinate sulla base delle esigenze della popolazione, da integrarsi con la continuità assistenziale per una copertura di sette giorni su sette alla settimana, per l'effettuazione di visite ambulatoriali, di visite domiciliari, per gli accessi di assistenza programmata domiciliare e integrata, per la gestione del fascicolo sanitario elettronico e l'adozione di percorsi assistenziali personalizzati. La medicina di gruppo è costituita da almeno sei medici, salvo deroghe decise in considerazione di variabili organizzative e/o orogeografiche individuate in ogni Azienda per l'assistenza sanitaria dal comitato di azienda. Tale modello organizzativo può avvalersi, secondo la normativa vigente, delle prestazioni di collaboratori di studio e di personale infermieristico.
5. Il centro di assistenza primaria è costituito dall'aggregazione di medici di medicina generale, di pediatri di libera scelta, di medici di continuità assistenziale, di specialisti, di personale dipendente dei medici di medicina generale, e di altro personale proveniente sia dal distretto che dall'ospedale che operano nella stessa sede, preferibilmente nelle strutture distrettuali dell'azienda. Sulla base della programmazione regionale, può avere una sede unica o in alternativa una sede di riferimento collegata con altre sedi dislocate nel territorio del distretto. Il centro di assistenza primaria:
a) assicura l'erogazione delle prestazioni di assistenza primaria (di medicina generale, infermieristiche, ambulatoriali, domiciliari e specialistiche);
b) garantisce la continuità dell'assistenza, mediante l'uso della prescrizione dematerializzata nonché mediante l'utilizzo e l'aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico;
c) ha un bacino di utenza di norma compreso tra 20.000 e 30.000 abitanti;
d) ospita, oltre agli ambulatori medici, punti prelievo, diagnostica strumentale di primo livello, ambulatori specialistici, servizi di salute mentale, servizi distrettuali di prenotazione e amministrativi;
e) garantisce l'attività assistenziale nell'arco delle ventiquattro ore per tutti giorni della settimana, tramite il coordinamento delle varie figure professionali che lo compongono;
f) è centro di riferimento dell'assistenza domiciliare e di integrazione con i Servizi sociali dei Comuni.
6. Presso le strutture di Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Maniago, Sacile e l'ospedale Maggiore di Trieste sono garantite, oltre alle attività assicurate dai centri di assistenza primaria, le attività residenziali di assistenza primaria realizzate in residenze sanitarie assistenziali ovvero presso gli ospedali di comunità, organizzate come indicato all'articolo 34.
7. Le forme organizzative della medicina generale sono proposte dalle Aziende per l'assistenza sanitaria e approvate dal direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. Con l'attivazione delle AFT le forme di partecipazione dei medici di medicina generale alla direzione del distretto sono assunte dai coordinatori delle AFT. Le modalità di individuazione dei coordinatori di AFT sono definite dall'accordo integrativo regionale.

Art. 21 assistenza domiciliare

1. La cronicità e la non autosufficienza hanno, quale modalità prioritaria di intervento sociosanitario, l'assistenza domiciliare.
2. L'assistenza domiciliare si poggia sulla valutazione multiprofessionale e multidisciplinare, sulla presa in carico della persona e sulla redazione di un piano assistenziale individuale. Comprende prestazioni professionali mediche, infermieristiche e riabilitative, assistenza farmaceutica e accertamenti diagnostici per persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale e interventi programmati. Il responsabile clinico dell'assistenza domiciliare è il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta. Il distretto assicura e coordina tramite propria articolazione organizzativa l'attuazione dei piani assistenziali.
3. L'assistenza domiciliare si basa:
a) sull'infermiere di famiglia e di comunità, che opera in collaborazione con il medico di famiglia, con il medico distrettuale e altre figure professionali;
b) sull'attività domiciliare riabilitativa;
c) sulla formazione e il sostegno organizzativo dei familiari;
d) sulla telemedicina, che costituisce uno strumento indispensabile per garantire la continuità informativa nonché il monitoraggio assistenziale domiciliare.
4. Le tipologie di assistenza domiciliare sono le seguenti:
a) cure domiciliari prestazionali, prestazioni sanitarie occasionali o a ciclo programmato, comprese le visite programmate del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta;
b) cure domiciliari integrate, con presa in carico dei problemi di salute complessivi;

c) cure domiciliari di elevata intensità e palliative per malati terminali, caratterizzate da una risposta intensiva a bisogni di elevata complessità, erogata da un'equipe in possesso di specifiche competenze, di cui fa parte il medico di medicina generale e il medico distrettuale;
d) assistenza domiciliare integrata con i servizi sociali.

Art. 22 dipartimento di salute mentale

1. Il dipartimento strutturale di salute mentale garantisce la promozione e la tutela della salute mentale e la presa in carico nella popolazione di riferimento a livello aziendale o sovra aziendale. Governa tale funzione mediante la gestione dei fattori produttivi. È dotato di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità.
2. Le strutture organizzative complesse del dipartimento strutturale di salute mentale che afferiscono al livello di assistenza distrettuale sono i centri di salute mentale. I servizi psichiatrici di diagnosi e cura, che trovano ubicazione nelle strutture ospedaliere deputate, costituiscono le articolazioni ospedaliere del dipartimento. L'integrazione delle funzioni con le altre strutture distrettuali, nonché la sinergia con l'ospedale, sono assicurate dal distretto.
3. Il dipartimento strutturale di salute mentale svolge le sue funzioni attraverso:
a) l'integrazione, a livello aziendale o interaziendale, delle discipline che si occupano della salute mentale della popolazione adulta e dell'anziano;
b) la predisposizione delle linee di indirizzo assistenziale per specifici programmi di intervento relativi ad aree critiche della popolazione, al fine di dare omogeneità ai percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei centri di salute mentale distrettualizzati;
c) la promozione di programmi atti a garantire l'offerta di appropriato e competente trattamento psicologico, anche presso i presidi ospedalieri, ai portatori di gravi patologie organiche e/o all'interno di programmi neuroriabilitativi;
d) la promozione di processi di inserimento, sociale, lavorativo, di sostegno abitativo e domiciliare, al fine di evitare l'istituzionalizzazione e il ricorso al ricovero;
e) il coordinamento delle attività di tutela della salute mentale rivolta ai detenuti e internati nell'istituto penitenziario di competenza territoriale e ai minori sottoposti a provvedimenti giudiziari;
f) la promozione delle azioni di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
g) la promozione dell'integrazione tra il sanitario e il sociale, tra il pubblico e il privato sociale nonché l'associazionismo;
h) l'incentivazione delle iniziative orientate a contrastare la marginalità sociale e a promuovere l'inclusione sociale;
i) la promozione dei programmi di valorizzazione degli operatori e lo sviluppo delle competenze professionali;
j) il monitoraggio delle risposte ai bisogni di salute mentale;
k) la garanzia dei flussi informativi definiti a livello regionale e statale.
4. Il responsabile del dipartimento strutturale di salute mentale si raccorda, per lo svolgimento delle funzioni di programmazione e pianificazione strategica, coordinamento e monitoraggio dei risultati raggiunti, con i responsabili del distretto e per quanto di competenza con i responsabili dei servizi di assistenza ospedaliera.

Art. 23 strutture intermedie

1. Le strutture intermedie costituiscono articolazioni operative del sistema sanitario dell'assistenza primaria integrate nella rete dei servizi distrettuali. Svolgono una funzione intermedia fra l'ospedale, riservato alle patologie acute e complesse, e i servizi domiciliari e ambulatoriali, destinata alla presa in carico del paziente affetto prevalentemente da malattie croniche, che necessita di assistenza o monitoraggio continui al di fuori dell'ospedale, al fine di assicurare la continuità delle cure qualora non si sia verificato il completo recupero dell'autonomia o non vi siano le condizioni per il trattamento ambulatoriale o domiciliare. L'accesso alle strutture intermedie, al fine di una uniforme applicazione sul territorio regionale, avviene previa verifica dell'idoneità dell'intervento medesimo mediante strumenti di valutazione multiprofessionale e multidisciplinare.
2. Nell'ambito del Servizio sanitario regionale operano le seguenti tipologie di strutture intermedie:
a) le residenze sanitarie assistenziali (RSA), destinate a fornire assistenza continuativa a elevato contenuto sanitario e a prevalente indirizzo riabilitativo a soggetti anziani non autosufficienti, a soggetti temporaneamente non autosufficienti, a soggetti affetti da disabilità di carattere fisico e psichico, esclusi i minori;
b) gli hospice, strutture della rete delle cure palliative deputate ad assicurare il livello di assistenza residenziale e a ciclo diurno, ossia l'insieme degli interventi sanitari, sociosanitari e assistenziali nelle cure palliative erogate ininterrottamente da equipe multidisciplinari;
c) le strutture di riabilitazione funzionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 833/1978, eroganti pre-

stazioni finalizzate a prevenire, ritardare e ridurre le conseguenze di esiti disabilitanti, che richiedono, in riferimento ai bisogni clinico-funzionali e socio-assistenziali, una presa in carico multiprofessionale che si qualifica con la formulazione di un progetto abilitativo/riabilitativo individuale;
d) gli ospedali di comunità, per rispondere alla necessità di affrontare nel modo più appropriato ed efficace quei problemi di salute di solito risolvibili a domicilio ma che, per particolari pazienti, in condizioni di particolare fragilità sociale e sanitaria, richiedono l'assistenza in un ambiente sanitario protetto; la responsabilità clinica e la gestione complessiva del paziente spettano al medico di medicina generale.
3. Le strutture a più elevato livello assistenziale sono le speciali unità di assistenza protratta (SUAP) e i nuclei di residenze sanitarie assistenziali per pazienti non autosufficienti richiedenti trattamenti assistenziali intensivi, caratterizzate da standard qualificanti il servizio coerenti con i bisogni assistenziali delle persone accolte.
4. L'integrazione e il coordinamento delle strutture intermedie viene attuata a livello distrettuale. L'unità di valutazione distrettuale (UVD) di cui all'articolo 25 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), dotata di competenze multiprofessionali e multidisciplinari, legge e condivide le esigenze dei cittadini con bisogni complessi sanitari e sociali e garantisce la tempestiva presa in carico e la risposta assistenziale terapeutica, riabilitativa più appropriata.

Art. 24 strutture e interventi a rilevanza sociosanitaria

1. Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle Aziende per l'assistenza sanitaria e sono comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria. In particolare vengono garantite le prestazioni sanitarie di assistenza medica primaria, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica presso le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti, per i disabili, per i minori, per le persone con disturbi della salute mentale e per le persone con dipendenze.
2. La Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla revisione dei servizi e degli interventi attualmente erogati e determina:
a) gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni sociosanitarie nonché il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti, per disabili, per i minori, per le persone con disturbi della salute mentale e per le persone con dipendenze;
b) gli indirizzi volti a omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare come punto unico per indirizzare il cittadino al percorso sociosanitario e socio-assistenziale e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), e successive modifiche.

CAPO IV - ASSISTENZA OSPEDALIERA
SEZIONE I - PRINCIPI DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA

Art. 25 principi dell'assistenza ospedaliera

1. L'assistenza ospedaliera si basa sui seguenti principi, modalità e strumenti operativi:
a) sicurezza del paziente;
b) appropriatezza organizzativa;
c) alta qualificazione professionale ed efficacia dei trattamenti;
d) alto livello di appropriatezza clinico assistenziale dei trattamenti;
e) separazione organizzativa fra attività urgente e programmata;
f) concentrazione dell'urgenza in pochi centri adeguatamente strutturati;
g) efficienza nell'uso delle risorse professionali, strumentali e dei beni di consumo;
h) riferimento a standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi nazionali;
i) continuità assistenziale e delle cure.

SEZIONE II - PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA

Art. 26 programmazione ospedaliera

1. Il Servizio sanitario regionale adotta, quale standard per la definizione del numero dei posti letto ospedalieri accreditati, il valore di 3 posti letto per mille abitanti per acuti, e di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione, di cui 0,3 nelle strutture ospedaliere e 0,4 nelle aree delle residenze intermedie, di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a). Tali valori sono raggiunti secondo la gradualità stabilita dagli atti regionali di pianificazione, garantendo la contestualità degli interventi di riduzione dei posti letto per acuti con l'implementazione delle aree di residenza intermedia.
2. I valori di cui al comma 1 sono comprensivi anche dei posti letto presso strutture private.

SEZIONE III - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA

Art. 27 tipologia di presidi ospedalieri

1. L'ospedale è la struttura operativa dell'ente deputata all'assistenza dei soggetti affetti da una patologia a insorgenza acuta e con rilevante compromissione funzionale, nonché alla gestione di attività programmabili richiedenti un setting tecnologicamente e organizzativamente complesso. L'ospedale risponde alla domanda tramite un modello organizzato in rete in base a tre livelli di complessità crescente.
2. Le tipologie dei presidi ospedalieri sono le seguenti:
a) presidi ospedalieri di base "spoke";
b) presidi ospedalieri "hub" di primo livello;
c) presidi ospedalieri "hub" di secondo livello;
d) presidi ospedalieri specializzati.
3. Per ogni presidio ospedaliero pubblico sono definiti, in attuazione della presente legge, per ciascuna funzione ospedaliera:
a) l'elenco delle funzioni assistenziali per le aree funzionali mediche, chirurgiche, materno-infantile, di riabilitazione;
b) il numero dei posti letto ordinari e di day hospital per le aree funzionali mediche, chirurgiche, materno-infantile, di riabilitazione;
c) il relativo modulo organizzativo inerente all'articolazione dirigenziale, con riferimento alla tipologia e alla quantità.
4. Per ogni presidio ospedaliero privato sono definiti, per ciascuna funzione ospedaliera, gli elementi di cui al comma 3, lettere a) e b).
5. Quanto previsto ai commi 3 e 4 viene definito con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

Art. 28 la rete dei presidi ospedalieri

1. La rete ospedaliera regionale viene rideterminata facendo riferimento alla classificazione delle strutture ospedaliere di cui all'articolo 27.
2. La rete regionale dei presidi ospedalieri pubblici è organizzata secondo il modello "hub and spoke" e si compone di quattro presidi ospedalieri "spoke", di tre presidi ospedalieri "hub" e di tre presidi ospedalieri specializzati.
3. I presidi ospedalieri di base "spoke", con bacino di utenza tra 80.000 e 150.000 abitanti, sono i seguenti:
a) Gorizia e Monfalcone;
b) Latisana e Palmanova;
c) San Daniele del Friuli e Tolmezzo;
d) San Vito al Tagliamento e Spilimbergo.
4. I presidi ospedalieri "hub", di primo o secondo livello, con bacino di utenza maggiore di 300.000 abitanti, sono:
a) "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone, presidio ospedaliero di primo livello;
b) "Santa Maria della Misericordia" di Udine, presidio ospedaliero di secondo livello;
c) "Cattinara e Maggiore" di Trieste, presidio ospedaliero di secondo livello.
5. I presidi ospedalieri specializzati sono i seguenti:
a) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste, specializzato nell'area materno-infantile;
b) Istituto di medicina fisica e riabilitazione "Gervasutta" di Udine, specializzato nell'area della riabilitazione;
c) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano, specializzato nell'area oncologica.
6. La rete ospedaliera pubblica è integrata con i posti letto delle case di cura private accreditate.
7. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati si integrano con la rete ospedaliera pubblica.

Art. 29 presidi ospedalieri di base

1. I presidi ospedalieri di base svolgono di norma le seguenti funzioni, articolate in unità operative di degenza: pronto soccorso e medicina d'urgenza con posti di osservazione breve e semi-intensivi, anestesia e rianimazione con posti intensivi che possono essere organizzati in area comune di emergenza, medicina interna, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, ginecologia e ostetricia con punto nascita, riabilitazione. I posti letto intensivi e semi-intensivi sono organizzati in un'area comune di degenza e sono gestiti dai medici dei reparti di pronto soccorso, medicina d'urgenza, cardiologia, anestesia e rianimazione sulla base delle problematiche cliniche specifiche del paziente accolto.
2. I presidi ospedalieri di base svolgono di norma le seguenti attività, articolate in servizi: oncologia, emodialisi, farmacia e, attivabili sulle ventiquattro ore, radiologia, cardiologia, gastroenterologia, labora-

torio d'urgenza ed emoteca e garantiscono, tramite la telemedicina, le attività di laboratorio di analisi, di microbiologia, di medicina trasfusionale e di anatomia patologica.

Art. 30 presidi ospedalieri di primo livello

1. I presidi ospedalieri di primo livello sono strutture sede di dipartimento di emergenza urgenza e accettazione di primo livello e svolgono, oltre alle funzioni che caratterizzano i presidi ospedalieri di base, di norma, le seguenti ulteriori funzioni, articolate in unità operative di degenza: medicina d'urgenza, pediatria, cardiologia con unità coronarica ed emodinamica-elettrofisiologia, gastroenterologia, neurologia con "stroke-unit", oncologia, pneumologia, servizio psichiatrico di diagnosi e cura, oculistica, otorinolaringoiatria, urologia, servizio di medicina trasfusionale, odontostomatologia/maxillo-facciale.
2. I presidi ospedalieri di primo livello svolgono, oltre alle attività che caratterizzano i presidi ospedalieri di base, di norma, le seguenti ulteriori attività, articolate in servizi: pronto soccorso con posti di osservazione temporanea o breve, anatomia patologica, laboratorio di analisi, microbiologia e virologia.

Art. 31 presidi ospedalieri di secondo livello

1. I presidi ospedalieri di secondo livello sono strutture sede di dipartimento di emergenza urgenza e accettazione di secondo livello e svolgono, di norma, oltre alle funzioni che caratterizzano i presidi ospedalieri di primo livello, le seguenti ulteriori funzioni: ematologia, neurochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia maxillo-facciale, chirurgia plastica, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, neonatologia, terapia intensiva pediatrica, radioterapia e neuroradiologia. Nella sede di Trieste le funzioni dell'area pediatrica sono assicurate dall'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo". Nella sede di Udine le funzioni dell'area riabilitativa sono assicurate dall'Istituto di medicina fisica e riabilitazione "Gervasutta".

Art. 32 criteri operativi e organizzativi

1. I presidi ospedalieri possono svolgere le funzioni in più sedi operative e con mandati differenziati per stabilimento ancorché integrati funzionalmente.
2. I presidi ospedalieri possono svolgere anche funzioni caratterizzanti, di norma, i presidi ospedalieri di più elevato livello. Tali funzioni sono confermate dove già attivate alla data di entrata in vigore della presente legge e possono essere mantenute laddove la pianificazione sanitaria ne individui esigenze, requisiti e adeguato bacino di utenza.
3. Non vengono attivate le funzioni dei presidi ospedalieri svolte, nel medesimo bacino di utenza, dai presidi ospedalieri specializzati.
4. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, per la specialità di afferenza, svolgono funzione unica di riferimento per i presidi ospedalieri di primo e secondo livello nell'area territoriale di riferimento, coordinandosi con le aziende di cui all'articolo 4, comma 2, al fine di garantire il miglior servizio pubblico di tutela della salute e l'alta specializzazione delle cure, lo sviluppo delle conoscenze biomediche e l'innovazione tecnologica, secondo modalità coerenti con il raggiungimento della sostenibilità economica del sistema sanitario regionale.
5. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati svolgono attività specialistica coordinandosi con gli altri enti del Servizio sanitario regionale.

Art. 33 case di cura private e poliambulatori privati accreditati

1. Le case di cura private e i poliambulatori privati accreditati svolgono funzioni complementari o integrative del Servizio sanitario regionale, relativamente al territorio di appartenenza o all'intero territorio regionale, secondo i fabbisogni del Servizio sanitario regionale medesimo e in base a specifici accordi contrattuali di cui all'articolo 50.
2. I posti letto delle case di cura private accreditate concorrono alla dotazione complessiva dei posti letto del territorio di appartenenza.
3. Le funzioni assistenziali delle case di cura private accreditate sono definite ai sensi dell'articolo 27, comma 4.

Art. 34 riconversione di strutture ospedaliere

1. I presidi ospedalieri di Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Maniago e Sacile, nonché parte del presidio ospedaliero "Maggiore" di Trieste, sono riconvertiti per lo svolgimento di attività distrettuali sanitarie e sociosanitarie. Tali presidi si rapportano, per l'erogazione dell'attività, con l'ospedale di riferimento e supportano, se necessario, le attività del medesimo.
2. Le strutture di cui al comma 1 sono denominate "Presidi ospedalieri per la salute".
3. Presso le strutture di cui al comma 1 sono mantenuti, sotto la responsabilità organizzativa distrettuale, come specificato all'articolo 20, comma 6, tutti i servizi ambulatoriali presenti, comprese la dialisi e la radiologia tradizionale; inoltre viene assicurata la presenza di un punto di primo intervento sulle dodici/ventiquattro ore e la postazione di un mezzo di soccorso sulle ventiquattro ore.
4. Presso le strutture di cui al comma 1, oltre ai servizi distrettuali già attivi, devono essere gradualmente

realizzate in collaborazione con l'ospedale di riferimento tutte le forme avanzate di assistenza primaria e di gestione della cronicità, di riabilitazione, nonché la residenzialità, in particolare riabilitativa e di lungo termine, compresi gli ospedali di comunità; tali strutture diventano anche luoghi di integrazione sociosanitaria con spazi destinati alle associazioni dei malati.

Art. 35 modello organizzativo del presidio ospedaliero

1. L'organizzazione dei presidi ospedalieri è realizzata mediante la collaborazione in equipe multiprofessionali con la finalità di privilegiare la centralità del paziente nel rispetto e nella valorizzazione delle competenze e responsabilità delle professioni mediche e delle altre professioni sanitarie.
2. L'attività clinico assistenziale è organizzata in strutture operative complesse o semplici, dove prestano servizio medici appartenenti a una determinata disciplina, altri dirigenti e operatori sanitari, organizzate in dipartimenti strutturali e funzionali. I dipartimenti hanno lo scopo di condividere le competenze per organizzare percorsi clinico assistenziali secondo criteri di evidenza clinica.
3. L'attività delle professioni sanitarie è organizzata in aree assistenziali o tecnico sanitarie, di norma raggruppate in piastre, composte da professionisti delle professioni sanitarie e da altri operatori dell'assistenza, ed è caratterizzata dalle professioni infermieristica, tecnico sanitaria e tecnica della riabilitazione. Le aree assistenziali o tecnico assistenziali hanno anche lo scopo di condividere risorse professionali, posti letto, ambulatori, beni di consumo e tecnologie. Esse sono svolte in autonomia gestionale. Le direzioni generali delle aziende individuano all'interno dei presidi ospedalieri le aree d'intervento e le strutture in cui applicare con gradualità il modello operativo sopracitato.
4. Costituiscono specifiche indicazioni organizzative e requisiti di qualità dei presidi ospedalieri:
a) il coinvolgimento della famiglia nel percorso assistenziale;
b) il rispetto dei diritti del paziente;
c) la sicurezza del paziente;
d) la continuità dell'assistenza con dimissioni protette e programmate;
e) l'organizzazione dell'assistenza per intensità di cure secondo le modalità previste dal comma 3;
f) l'utilizzo flessibile dei posti letto ordinari e di day hospital;
g) week surgery;
h) day service;
i) l'utilizzo condiviso degli ambulatori;
j) l'utilizzo condiviso delle sale operatorie, allocate in uno o più blocchi operatori in base alle dimensioni del presidio ospedaliero, e il loro pieno utilizzo nell'arco della settimana;
k) il funzionamento dei servizi diagnostici e delle grandi attrezzature diagnostiche e terapeutiche su doppio turno per almeno sei giorni la settimana;
l) la centralizzazione della gestione delle risorse che assicurano l'assistenza;
m) l'informatizzazione della documentazione sanitaria;
n) la gestione informatizzata e centralizzata delle agende di prenotazione delle prestazioni sanitarie, comprese quelle di libera professione;
o) l'accreditamento internazionale volontario.

Art. 36 gestione economico-finanziaria dei presidi ospedalieri

1. I presidi ospedalieri sono dotati di autonomia economico-finanziaria e gestionale mediante l'attribuzione, da parte del direttore generale, di uno specifico budget.
2. Il direttore generale individua il responsabile di budget del presidio ospedaliero che risponde dei risultati affidati.

TITOLO V - PIANIFICAZIONE E ORGANISMI REGIONALI
CAPO I - PIANIFICAZIONE REGIONALE

Art. 37 pianificazione regionale

1. Fermo restando quanto previsto al Capo III della legge regionale 23/2004, i piani settoriali regionali, nel rispetto della sicurezza e della sostenibilità economica, definiscono l'organizzazione e la distribuzione delle strutture e dei servizi sanitari con riferimento a determinate funzioni con il fine di assicurare equità di accesso e omogeneità di trattamento a tutta la popolazione.
2. I piani regionali di cui al comma 1 vengono emanati nei seguenti settori:
a) prevenzione;
b) assistenza primaria;
c) dipendenze;
d) emergenza-urgenza;
e) materno-infantile;
f) riabilitazione;
g) salute mentale;

h) sangue;
i) cronicità;
j) eventuali altri individuati dalla Giunta regionale.
3. I piani regionali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere; essi mantengono efficacia fino all'approvazione del piano successivo.

Art. 38 rete dell'emergenza-urgenza

1. La riorganizzazione della rete di offerta dei servizi sanitari e sociosanitari richiede un efficace sistema dell'emergenza-urgenza garantito attraverso la centrale operativa 118, la rete territoriale di soccorso e la rete ospedaliera.
2. Il piano dell'emergenza-urgenza di cui all'articolo 37 ridefinisce ruoli e compiti della centrale operativa e della rete territoriale di soccorso, ivi compresi le postazioni territoriali, l'elisoccorso sanitario, le elisuperfici a servizio delle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali e i punti di primo intervento, nonché la rete ospedaliera dell'emergenza.

CAPO II - ORGANISMI REGIONALI

Art. 39 reti di patologia

1. Le reti di patologia sono reti professionali che integrano l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività distrettuale e/o integrano le diverse attività territoriali distrettuali, sovra distrettuali o sovra aziendali, con l'obiettivo di assicurare la continuità assistenziale e definire modalità di presa in carico e trattamento dei pazienti su tutto il territorio regionale, facendo partecipare attivamente anche i rappresentanti di cittadini o pazienti, per favorire una umanizzazione dei percorsi dell'assistenza e una modalità organizzativa dei servizi coerente con i loro bisogni di assistenza.
2. Le reti di patologia assicurano il costante confronto tra i professionisti che operano nel Servizio sanitario regionale e svolgono i seguenti compiti:
a) definiscono le modalità di trattamento appropriate per le diverse tipologie di casistica, secondo le migliori evidenze scientifiche;
b) facilitano la diffusione delle competenze anche attraverso iniziative di formazione;
c) partecipano alle iniziative di valutazione delle tecnologie d'interesse;
d) assicurano la continuità assistenziale tramite raccordi professionali fra le strutture presenti nel territorio della regione;
e) implementano strumenti informativi comuni per consentire il lavoro in rete delle strutture regionali;
f) assicurano i flussi informativi regionali e nazionali;
g) monitorano la sostenibilità professionale delle strutture regionali per determinate attività;
h) valutano, anche attraverso azioni di benchmark, i livelli di qualità erogati dalle strutture regionali, compresi gli esiti previsti dal programma nazionale;
i) valutano, anche attraverso azioni di benchmark, la congruità dei costi sostenuti dalle singole strutture regionali, in rapporto all'attività espletata.
3. Le principali reti di patologia sono le seguenti:
a) emergenze cardiologiche;
b) ictus ed emorragia cerebrale;
c) trauma;
d) bronco-pneumopatia cronico ostruttiva;
e) cure palliative e terapia del dolore;
f) demenze;
g) diabete e nutrizione clinica;
h) insufficienze d'organo e trapianti;
i) malattia oncologica;
j) malattia reumatica;
k) malattie rare e patologie connatali o ad esordio in età evolutiva che determinano disabilità persistente;
l) esordi psichiatrici e disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva ed età adulta;
m) comorbilità tra disturbi psichiatrici e dipendenze;
n) stati vegetativi e di minima coscienza;
o) altre di interesse epidemiologico-organizzativo.
4. L'organizzazione delle reti di patologia viene definita con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 40 attività del personale sanitario

1. In considerazione dell'evoluzione tecnologica, delle conoscenze del personale e delle nuove modalità erogative dei servizi, anche in conseguenza dei percorsi formativi del personale delle professioni sanita-

rie, è necessario adeguare al nuovo contesto assistenziale le attività operative, svolte dai medici e dalle professioni sanitarie secondo criteri dettati della evidence based medicine e dalle linee guida internazionali, nel rispetto dei livelli qualitativi e di sicurezza, nonché della normativa vigente.
2. Presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia sono costituiti dei gruppi di lavoro composti da dirigenti medici e/o sanitari delle discipline specialistiche e personale delle professioni sanitarie, con il compito di procedere alla disamina degli specifici settori di attività all'interno dei percorsi clinico assistenziali per le diverse patologie.
3. La Regione promuove iniziative formative, anche con l'apporto dell'Università, per la definizione dei nuovi settori di attività professionale e la formazione continua delle diverse professioni nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 41 centri di riferimento e di specializzazione regionale

1. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate, sulla base di criteri predeterminati, strutture funzionali al Servizio sanitario regionale cui viene affidato il compito di:
a) riferimento clinico;
b) supporto alla programmazione regionale;
c) supporto nell'elaborazione di linee guida o di percorsi assistenziali;
d) osservatorio regionale.
2. Le strutture di cui al comma 1 svolgono i relativi compiti nell'ambito delle attività cui sono istituzionalmente e funzionalmente preposti, senza la corresponsione di compensi o maggiorazioni retributive.
3. La deliberazione di cui al comma 1 determina anche la durata dei compiti assegnati.

CAPO III - PRINCIPI GESTIONALI

Art. 42 modalità gestionali

1. Nella gestione del Servizio sanitario regionale si devono perseguire principi e metodi di efficacia ed efficienza, ricorrendo a:
a) strumenti operativi che consentano le misurazioni di alti livelli di assistenza, sia dal punto di vista qualitativo che di esito assistenziale;
b) metodi e strumenti operativi che perseguano un uso efficiente delle risorse, riducendo gli sprechi, adottando metodologie di analisi dei costi e analisi delle organizzazioni;
c) indicatori appropriati per valutare la bontà delle relazioni intra aziendali anche ai fini della valutazione dei direttori generali.
2. La Regione sostiene specifiche iniziative di formazione permanente per il personale del Servizio sanitario regionale al fine di promuovere le nuove modalità e approcci gestionali.

Art. 43 informatizzazione del Servizio sanitario regionale

1. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia sviluppa e realizza il programma di informatizzazione completa del Servizio sanitario regionale, anche attraverso la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), riguardante tutte le attività sanitarie e sociosanitarie, quale strumento indispensabile per perseguire:
a) l'elevata sicurezza dell'assistenza, fornendo ai professionisti le necessarie informazioni in ogni momento per percorso assistenziale;
b) l'uniformità qualitativa dei servizi, garantendo l'integrazione dei processi assistenziali e socio-assistenziali;
c) la riduzione dei costi gestionali, favorendo la concentrazione e l'uniformità organizzativa;
d) la trasparenza, favorendo il cittadino nell'accesso ai servizi sanitari e sociosanitari.

Art. 44 comunicazione al cittadino

1. La Regione attua una apposita operatività per promuovere e sostenere la comunicazione al cittadino sulla propria salute:
a) informando il cittadino, tramite la messa a disposizione di dati e di altri supporti informativi;
b) coinvolgendo il cittadino con accesso ai suoi dati FSE, alle modalità amministrative per curarsi, riducendo il ricorso inutile agli uffici;
c) dando autonomia al cittadino di comunicare con i servizi ed erogatori pubblici e privati;
d) diventando partner con i servizi e l'assistenza, partecipando alla cogestione della malattia utilizzando gli stessi dati e formati del personale sanitario;
e) supportando la comunità fornendo le informazioni dell'assistenza erogata, centrata sul paziente a domicilio, mettendo a disposizione una struttura operativa e strumenti tecnologici per comunicare e gestire il paziente a domicilio.
2. Nel rispetto dei principi e del disposto della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e della legge 38/2001, nonché della legge regionale 16

novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), della legge regionale 18 dicembre 2007 n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), e della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), di tutela e valorizzazione delle comunità linguistiche e nazionali, la Regione promuove le attività di cui al comma 1 anche nelle lingue minoritarie ufficialmente riconosciute.
3. La Regione attua quanto disposto dal presente articolo con gli strumenti di cui all'articolo 43.

Art. 45 formazione del personale

1. La Regione riconosce e promuove la formazione permanente del personale quale strumento fondamentale per mantenere elevati e crescenti i livelli di qualità nella erogazione di prestazione dei servizi sanitari e sociosanitari a tutela della salute pubblica.
2. La Regione direttamente o tramite gli enti del Servizio sanitario regionale e l'Università promuove e sostiene iniziative formative per accompagnare la realizzazione della presente legge, per sostenere programmi di umanizzazione delle cure, per valorizzare e qualificare le competenze manageriali della dirigenza sanitaria, amministrativa e professionale, per sostenere e favorire lo sviluppo dei quadri intermedi.
3. La Regione sostiene l'attività di formazione dei medici di medicina generale per il corso triennale di formazione specifica e quella dei farmacisti operanti nelle farmacie convenzionate del territorio, inerente alle attività della farmacia dei servizi.
4. La Regione promuove lo sviluppo dei rapporti con le farmacie convenzionate, sviluppando con esse azioni integrate e affidando compiti di servizio. Nell'ambito degli accordi di convenzione con le farmacie possono essere previsti momenti formativi dei farmacisti operanti nelle farmacie convenzionate del territorio.

Art. 46 valorizzazione delle professioni sanitarie

1. La Regione, in attuazione della normativa vigente, promuove a livello locale e regionale nell'ambito del Servizio sanitario regionale, la valorizzazione, lo sviluppo e la responsabilizzazione delle professioni sanitarie per contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di cambiamento in atto dell'assetto sanitario regionale, all'integrazione e continuità sociosanitaria e al miglioramento dell'organizzazione multiprofessionale del lavoro.
2. A livello locale, in ogni Azienda per l'assistenza sanitaria e negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, sono istituiti i servizi delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), e alla legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Art. 47 benchmarking

1. L'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia è delegato ad attuare un sistema di benchmarking nei confronti del personale di comparto, della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa e dirigenza medica e veterinaria di tutte le professioni sanitarie e non, al fine di rendere omogeneo il numero degli operatori dedicati ai medesimi servizi sul territorio regionale.

TITOLO VI - AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
CAPO I - AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI

Art. 48 autorizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie

1. In attuazione dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche, nonché dell'atto di intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, con regolamento regionale, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) i requisiti, i criteri e le evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie e per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie specifici per le diverse tipologie di struttura;
b) la procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione delle strutture e all'esercizio dell'attività.
2. L'autorizzazione per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie e l'autorizzazione per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie necessitano di preventiva verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione in rapporto con il fabbisogno complessivo regionale e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale. Nelle more della riclassificazione delle strutture residenziali per anziani e delle strutture di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), il parere sul fabbisogno è vincolante. L'autorizzazione per la realizzazione delle strutture è rilasciata dal Comune. L'autorizzazione per l'esercizio delle attività è rilasciata dalle Aziende per l'assistenza sanitaria sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti con il regolamento di cui al comma 1. Il rilascio delle autorizzazioni per la rea-

lizzazione delle strutture e per l'esercizio delle attività non determina, in alcun modo, l'accreditamento delle strutture e la sussistenza degli accordi contrattuali di cui agli articoli 49 e 50.
3. Quanto disposto ai commi 1 e 2 si applica alla costruzione di nuove strutture e a qualsiasi intervento sulle strutture esistenti, ivi compreso il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, trovano applicazione i requisiti e le procedure, in quanto compatibili, stabiliti con il regolamento adottato sulla base della previgente normativa. Quanto disposto al comma 2 viene applicato anche per le strutture il cui procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività è avviato o concluso entro la data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 31 ottobre 2014 sulla base della previgente normativa.

Art. 49 accreditamento di strutture sanitarie e sociosanitarie

1. In attuazione dell'articolo 8 quater del decreto legislativo 502/1992 con regolamento regionale sono stabiliti:
a) i requisiti ulteriori di qualificazione rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 48, nonché ai sensi dell'atto di intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012;
b) la procedura per il rilascio e il mantenimento dell'accreditamento istituzionale.
2. L'accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie è rilasciato dalla Regione, Direzione centrale competente in materia, subordinatamente alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, trovano applicazione i requisiti e le procedure, in quanto compatibili, stabiliti con il regolamento adottato sulla base della previgente normativa.

Art. 50 accordi contrattuali

1. Gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 502/1992 sono definiti in coerenza con la programmazione regionale, che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi.
2. Con apposite deliberazioni la Giunta regionale stabilisce le procedure attuative di cui al comma 1.
3. I rapporti economici con gli erogatori privati di servizi sanitari si regolano tramite repertori prestazionali o nomenclatori tariffari per singola prestazione o, in alternativa, per specifici percorsi assistenziali omnicomprensivi. Le strutture sociosanitarie si remunerano per giornata di ospitalità connessa con l'intensità assistenziale dell'ospite tenendo anche conto della situazione reddituale.
4. I documenti di cui al comma 3 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 51 controlli sulle prestazioni erogate

1. Ai fini della appropriatezza e della qualità delle prestazioni la Giunta regionale adotta con deliberazione i criteri e le modalità di controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate sia dalle strutture pubbliche che dalle strutture private di cui all'articolo 50.

Art. 52 sanzioni amministrative

1. In caso di violazione della normativa vigente in materia di esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria trovano applicazione, per la parte compatibile con le disposizioni di cui al presente Capo, gli articoli 4 bis e 4 ter della legge regionale 8/2001.

TITOLO VII - FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
CAPO I - FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 53 finanziamento degli enti del Servizio sanitario regionale

1. La quantificazione delle risorse da destinare agli enti del Servizio sanitario regionale è effettuata in coerenza con le risorse finanziarie programmate dalla Regione nel rispetto dei parametri fissati dallo Stato per i livelli essenziali di assistenza. La quantificazione delle risorse viene effettuata, anno per anno, con gli atti di pianificazione e programmazione, secondo il principio della gradualità.
2. La ripartizione delle risorse agli enti in parte corrente viene effettuata sulla base di criteri standard per livello essenziale di assistenza, tenendo conto della popolazione degli ambiti territoriali di riferimento, corretta per età, indice di morbosità, esito assistenziale e indice di dipendenza socio-assistenziale e, per l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, in coerenza con i costi relativi alle funzioni allo stesso affidate.
3. Gli enti possono essere ulteriormente finanziati per specifiche funzioni assistenziali individuate dalla programmazione nonché per specifici obiettivi o progetti.
4. La Regione finanzia gli investimenti in conto capitale per le strutture sanitarie e sociosanitarie.

Art. 54 norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge sono posti a carico del fondo sanitario regionale.

TITOLO VIII - NORME FINALI
CAPO I - NORME FINALI

Art. 55 norme transitorie

1. Tenuto conto del nuovo assetto istituzionale previsto dal Titolo II, in prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 della legge regionale 49/1996, i termini per l'adozione del programma annuale e del bilancio preventivo degli enti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2015 sono prorogati al 31 marzo.
2. Per il periodo massimo di un anno a decorrere dall'1 gennaio 2015, per l'espletamento delle funzioni amministrative e contabili, ivi compresa la gestione del personale, l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi si avvale a titolo gratuito dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine.

Art. 56 abrogazioni

1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con quanto previsto dalla presente legge e, in particolare:
a) la legge regionale 15 giugno 1993, n. 41 (Norme propedeutiche e principi per il riordino della disciplina in materia sanitaria in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);
b) l'articolo 124 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 (modificativo della legge regionale 41/1993);
c) la legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale);
d) l'articolo 69 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14 (modificativo della legge regionale 12/1994);
e) l'articolo 10 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (modificativo della legge regionale 12/1994);
f) l'articolo 56 della legge regionale 49/1996 (modificativo della legge regionale 12/1994);
g) gli articoli 6 e 17 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32 (modificativi della legge regionale 12/1994);
h) il comma 1 dell'articolo 131 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (modificativo della legge regionale 12/1994);
i) il comma 1 dell'articolo 5 e i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 17 della legge regionale 23/2004 (modificativi della legge regionale 12/1994);
j) l'articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (modificativo della legge regionale 12/1994);
k) la lettera b) del comma 17 dell'articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (modificativa della legge regionale 12/1994);
l) l'articolo 262 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (modificativo della legge regionale 12/1994);
m) il comma 8 dell'articolo 8 della legge regionale 6/2013 (modificativo della legge regionale 12/1994);
n) la legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13 (Revisione della rete ospedaliera regionale);
o) l'articolo 12 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (modificativo della legge regionale 13/1995);
p) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 8/2001;
q) la lettera d) del comma 13 dell'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativa della legge regionale 8/2001);
r) il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 23/2004 (modificativo della legge regionale 8/2001).
2. Le abrogazioni di cui al comma 1, lettere da a) a o), decorrono dall'1 gennaio 2015.

Art. 57 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano il decreto legislativo 502/1992, il decreto legislativo 517/1999, nonché le altre norme statali e regionali vigenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 16 ottobre 2014

SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 17, è il seguente:

Art. 2 finalità

1. L'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale viene ridefinito per:
a) porre la persona al centro del percorso di assistenza e di coinvolgimento nella tutela e promozione della salute;
b) perseguire l'erogazione delle prestazioni essenziali tramite un Servizio sanitario regionale ad accesso universale;
c) favorire, sia nell'area sociosanitaria che in quella socioassistenziale, l'attivazione di percorsi socioassistenziali e diagnostico-terapeutico-riabilitativi, anche attraverso un approccio multi professionale e personalizzato, che assicurino, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'integrazione e la continuità della presa in carico del problema di salute del paziente cittadino;
d) favorire il superamento della frammentazione e della duplicazione delle strutture organizzative esistenti, anche attraverso processi di aggregazione in dipartimenti e di integrazione operativa e funzionale;
e) garantire appropriate politiche di prevenzione e promozione della salute che coinvolgano fattivamente le comunità;
f) perseguire l'appropriata integrazione tra l'ospedale, l'assistenza primaria e quella territoriale;
g) favorire l'omogenea offerta di servizi sul territorio regionale nonché l'uniformità dei livelli di assistenza, anche perseguendo l'omogeneità organizzativa;
h) semplificare il sistema istituzionale e organizzativo;
i) garantire la sostenibilità economica del Servizio sanitario regionale attraverso la riorganizzazione e l'impiego efficiente delle risorse strutturali e delle competenze professionali, nonché l'idonea assegnazione delle risorse finanziarie;
j) riorganizzare le linee amministrative delle aziende per i servizi sanitari, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici secondo un modello di gestione unitario;
k) sviluppare e attuare un sistema che garantisca la trasparenza dei sistemi organizzativi e delle attività, nonché la partecipazione dei cittadini;
l) promuovere l'innovazione clinica, gestionale e organizzativa sviluppando la ricerca biomedica e sanitaria e la formazione del personale sanitario.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è il seguente:

Art. 4 ambito territoriale di applicazione della legge

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati inclusi i comuni o le frazioni di essi indicati in una tabella predisposta, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati, dal Comitato entro diciotto mesi dalla sua costituzione, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica.
2. Qualora il Comitato non sia in grado di predisporre nel termine previsto la tabella di cui al comma 1, la tabella stessa è predisposta nei successivi sei mesi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e tenendo conto del lavoro svolto dal Comitato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 della presente legge.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è il seguente:

Art. 3 organizzazione delle unità sanitarie locali

1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4.
1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei princìpi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.
1-ter. [Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1-bis].
1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-bis; è responsabile della gestione complessiva e nomina i respon-

sabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle attività socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 per le attività ivi indicate.
1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.
2. [L'unità sanitaria locale provvede ad assicurare i livelli di assistenza di cui all'articolo 1 nel proprio ambito territoriale].
3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie.
4. [Sono organi dell'unità sanitaria locale il direttore generale ed il collegio dei revisori. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei sanitari nonché dal coordinatore dei servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 in conformità alla normativa regionale e con oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma].
5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro:
a) [la riduzione, sentite le province interessate, delle unità sanitarie locali, prevedendo per ciascuna un ambito territoriale coincidente di norma con quello della provincia. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane, ed alla densità e distribuzione della popolazione, la regione prevede ambiti territoriali di estensione diversa];
b) [l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti];
c) [i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali e unità socio-sanitarie locali];
d) [il finanziamento delle unità sanitarie locali che tenga conto della natura aziendale delle stesse nonché del bacino d'utenza da servire e delle prestazioni da erogare];
e) [le modalità di vigilanza e controllo sulle unità sanitarie locali];
f) [il divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'art. 4 di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve:
1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro;
2) la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione];
g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1 del D.L. 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessità di valutazioni comparative. [Il direttore generale è nominato, previo specifico avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dalla regione, tra gli iscritti nell'apposito elenco nazionale istituito presso il Ministero della sanità di cui al comma 10] (32). [La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, dalla data di istituzione dell'unità sanitaria locale e comunque non oltre il 30 aprile 1994]. [Scaduto tale termine, qualora la regione non vi abbia provveduto, la nomina del direttore generale è effettuata previa diffida, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità]. L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. [Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età]. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più

anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. [Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di princìpi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale]. [In caso di inerzia da parte delle regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure adeguate, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità]. [Le regioni determinano in via generale i parametri di valutazione dell'attività dei direttori generali delle aziende, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi assegnati nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari].
7. [Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale]. [Al rapporto di lavoro si applica la disciplina di cui al comma 6]. [Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati]. [Per gravi motivi, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato]. Il direttore sanitario è un medico [in possesso della idoneità nazionale di cui all'art. 17] che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale [e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza]. [Le regioni disciplinano le funzioni del coordinatore dei servizi sociali in analogia alle disposizioni previste per i direttori sanitario e amministrativo]. Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione.
8. [Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dall'interessato. Qualora il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto].
9. [Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni].
10. [Il Ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale. L'elenco è predisposto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di presidente di sezione, che la presiede, dal direttore generale della Direzione generale del Ministero della sanità che cura la tenuta dell'elenco e da altri cinque membri, individuati tra soggetti estranei all'amministrazione statale e regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, rispettivamente uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal CNEL, uno dal Ministro della sanità e due dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta i direttori generali sono individuati tra gli iscritti in apposito elenco, rispettivamente provinciale e regionale, predisposto da una commissione nominata dal presidente della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta ed i cui membri sono nominati con le stesse modalità previste per la commissione nazionale. Gli elenchi sono predisposti nel rispetto delle vigenti dispo-

sizioni in materia di bilinguismo e, per la provincia autonoma di Bolzano, di riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego. I predetti elenchi provinciale e regionale sono costituiti con l'osservanza dei princìpi e dei criteri fissati per gli elenchi nazionali ed hanno validità limitata ai territori provinciale e regionale. La commissione provvede alla costituzione ed all'aggiornamento dell'elenco secondo princìpi direttivi resi pubblici ed improntati a criteri di verifica dei requisiti. All'elenco possono accedere, a domanda, i candidati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello dell'iscrizione. Il predetto elenco deve essere altresì integrato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270].
11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.
12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero - nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio.
13. [Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ed uno designato dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci o dai presidenti dei consigli circoscrizionali]. [Il predetto collegio è integrato da altri due membri, dei quali uno designato dalla regione ed uno designato dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, per le unità sanitarie locali il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore a duecento miliardi]. [I revisori, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88]. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. [Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento]. [Il collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'unità sanitaria locale]. [I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo].
14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale.

Nota all'articolo 9
- Per il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 502/1992, vedi nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 10
- Il testo dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 502/1992, è il seguente:
Art. 5 patrimonio e contabilità

- omissis -

2. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 830, secondo comma, del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile.

- omissis -

Nota all'articolo 12
- Per il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 502/1992, vedi nota all'articolo 7.

Note all'articolo 13
- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, è il seguente:
Art. 1 Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale
1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di seguito denominata Conferenza, ha la seguente composizione:
a) i Presidenti delle Conferenze dei sindaci, di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), e successive modifiche, o loro delegati;
b) (ABROGATA)
c) i Presidenti delle Assemblee dei sindaci di ambito distrettuale di cui all'articolo 20 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e successive modifiche, qualora non già Presidenti delle Conferenze suddette, o loro delegati.
2. Ai lavori della Conferenza partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante dell'ANCI, uno dell'UPI e uno di Federsanità-ANCI.
3. Ai medesimi lavori partecipano inoltre, senza diritto di voto e limitatamente alla trattazione di argomenti afferenti alla materia sociale, tre rappresentanti del terzo settore, individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale nell'ambito dei nominativi segnalati dalle associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore presenti a livello regionale; la predetta individuazione tiene conto, di preferenza, delle indicazioni effettuate congiuntamente. Trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta dei nominativi avanzata dall'Amministrazione regionale, si procede alla nomina sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva la possibilità di successive integrazioni entro il suddetto limite di tre unità.
4. La mancata attuazione di quanto previsto al comma 3 non incide sulla validità dei lavori della Conferenza.
5. I componenti di cui al comma 1 sono componenti di diritto e sono segnalati al presidente della Conferenza al fine della loro convocazione. La Conferenza elegge al suo interno il presidente. Qualora la carica di presidente sia vacante, sino alla nuova nomina le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano per età.
6. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono stabilite dalla Conferenza stessa, entro novanta giorni dall'insediamento, con regolamento approvato a maggioranza assoluta. In mancanza, provvede la Giunta regionale entro i novanta giorni successivi.
7. La Conferenza svolge i seguenti compiti:
a) esprime parere sulla proposta di Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
b) esprime parere sulla proposta di Piano sanitario e sociosanitario regionale;
c) esprime parere sui progetti obiettivo regionali di carattere sociosanitario;
d) esprime parere sulle linee annuali di gestione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 49/1996;
d bis) esprime parere su schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti e di programmazione della Giunta regionale riguardanti le funzioni attribuite dalla legge al Servizio sociale dei Comuni di cui all' articolo 17 della legge regionale 6/2006, qualora non di competenza del Consiglio delle autonomie locali;
e) (ABROGATA)
f) esprime parere obbligatorio ed eventuali osservazioni sul Piano attuativo ospedaliero (PAO) nei termini e con le modalità stabiliti dagli articoli 16 e 20 della legge regionale 49/1996 e successive modifiche;
g) partecipa alla verifica della realizzazione dei PAO delle Aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliero- universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del Policlinico universitario di Udine, i quali, a tal fine, trasmettono alla Conferenza, entro quindici giorni dalla loro adozione, il bilancio di esercizio e il rendiconto finanziario annuale corredati della relazione del Collegio sindacale; sui predetti atti la Conferenza formula le proprie osservazioni e le invia, entro i successivi trenta giorni, alla Giunta regionale per il tramite dell'Agenzia regionale della sanità;
h) (ABROGATA)
i) esercita, con riguardo ai restanti procedimenti riferiti ai Direttori generali di cui alla lettera h), le funzioni di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999;
l) designa uno dei componenti il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliere e uno dei componenti il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliero-universitarie.

8. Al fine di garantire il necessario coordinamento con il settore delle autonomie locali nelle materie di comune interesse, la Conferenza si raccorda con il Consiglio delle autonomie locali di cui al Capo I, Titolo III, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), secondo modalità stabilite di concerto tra i rispettivi presidenti.
9. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta i pareri di cui ai commi che precedono si hanno per resi.
9 bis. La Conferenza ha sede presso il Consiglio delle autonomie locali e si avvale della medesima struttura di supporto per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.
9 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento della Conferenza. Gli oneri fanno carico al medesimo capitolo relativo al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.
10.(ABROGATO)
11.(ABROGATO)
12.(ABROGATO)

- Il testo degli articoli 16 e 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, è il seguente:
Art. 16 adozione, consolidamento e verifica degli atti di programmazione triennale
1. Il programma e il bilancio di previsione pluriennali sono adottati dal Direttore generale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di validità, al termine della negoziazione con l'Agenzia regionale della sanità. Sugli atti suddetti, prima della negoziazione, interviene, entro quindici giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dei suoi componenti, il parere della Conferenza dei sindaci ovvero della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale.
1 bis. Entro tre giorni dall'adozione, il programma e il bilancio di previsione pluriennali sono trasmessi all'Agenzia regionale della sanità, alla Conferenza dei sindaci ovvero alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e al Collegio sindacale.
2. La Conferenza dei sindaci e il Collegio dei revisori esaminano entro quindici giorni dal ricevimento il programma ed il bilancio pluriennale e trasmettono le proprie osservazioni al Direttore generale ed alla Giunta regionale per il tramite dell'Agenzia regionale della sanità.
3. L'Agenzia regionale della sanità adotta, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il periodo di validità della programmazione triennale, il bilancio pluriennale consolidato di previsione ed il programma pluriennale consolidato e li trasmette alla Giunta regionale, corredati dei singoli atti delle Aziende e dell'Agenzia stessa.
4. Il programma pluriennale consolidato rappresenta la sintesi dei programmi pluriennali delle singole Aziende, evidenziando in modo esplicito per ciascuna di esse:
a) gli obiettivi strategici a livello aziendale;
b) il programma pluriennale degli investimenti.
5. La Giunta regionale verifica, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento, la coerenza degli atti trasmessi dall'Agenzia regionale della sanità con gli indirizzi della pianificazione regionale. Nel caso in cui gli atti o parti di essi siano ravvisati incongruenti, la Giunta regionale stabilisce le variazioni da apportare con atto motivato. Decorso il termine di quaranta giorni gli atti si intendono giudicati coerenti.
6. Il programma ed il bilancio di previsione pluriennali hanno la stessa durata e sono aggiornati annualmente in relazione ai risultati ottenuti ed alle evoluzioni della normativa nazionale e regionale.

Art. 20 Adozione, consolidamento e verifica degli atti di programmazione annuale
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i Direttori generali trasmettono, previa acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci ovvero della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, da rendersi entro quindici giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dei rispettivi componenti, le proposte di programma annuale e di bilancio preventivo, nonché l'eventuale revisione del programma e del bilancio pluriennale di cui all'articolo 13, comma 2, all'Agenzia regionale della sanità per la negoziazione.
2. Il programma annuale ed il bilancio preventivo, nonché l'eventuale revisione del programma e il bilancio pluriennale, sono adottati dal Direttore generale al termine della negoziazione entro il 30 novembre di ogni anno e sono trasmessi entro tre giorni dall'adozione all'Agenzia regionale della sanità, alla Conferenza dei sindaci e al Collegio dei revisori.
3. La Conferenza dei sindaci e il Collegio dei revisori esaminano entro quindici giorni dal ricevimento gli atti di cui al comma 2 e trasmettono le proprie osservazioni al Direttore generale e alla Giunta regionale per il tramite dell'Agenzia regionale della sanità.
4. L'Agenzia regionale della sanità adotta e trasmette alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma ed il bilancio preventivo annuale consolidato, nonché l'eventuale atto di revisione del programma e del bilancio pluriennale di previsione consolidato, corredandoli dei singoli atti delle Aziende e dell'Agenzia stessa.
5. Il programma preventivo annuale consolidato rappresenta la sintesi dei programmi annuali delle singole Aziende, evidenziando in modo esplicito per ciascuna di esse:
a) gli obiettivi annuali a livello aziendale;
b) gli investimenti da effettuare nell' anno, la loro valutazione e le modalità di finanziamento.
6. La Giunta regionale verifica, entro quaranta giorni dal ricevimento, la coerenza degli atti trasmessi dall'Agenzia regionale della sanità con i contenuti della pianificazione regionale e con il quadro degli obiettivi, delle risorse e dei criteri di finanziamento di cui all'articolo 12. Nel caso in cui gli atti o parti di essi siano ravvisati incongruenti, la Giunta regionale stabilisce le variazioni da apportare con provvedimento motivato. Decorso il termine di quaranta

giorni gli atti si intendono giudicati coerenti.

- Il testo dell'articolo 3 bis del decreto legislativo 502/1992, è il seguente:

Art. 3-bis Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario

1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.
2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma 2-octies.
3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l'intesa con il rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale data.
5. Al fine di assicurare una omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali, le regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attività, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis è integrata con il Sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.
9. La regione può stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.

10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, è versata dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dell'interessato.
13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del presente articolo.
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale è regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la proroga dei contratti con i direttori generali in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di dodici mesi

- Il testo dell'articolo 8, comma, 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6, è il seguente:
Art. 8 finalità 7 - Sanità pubblica
- omissis -
4. I componenti del collegio sindacale delle aziende per i servizi sanitari sono designati due dall'Amministrazione regionale, che individua anche il componente cui attribuire le funzioni di presidente, e uno dalla Conferenza dei sindaci, di cui all' articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale).
- omissis -

Note all'articolo 19
- Il testo dell'articolo 3 sexies del decreto legislativo 502/1992, è il seguente:
Art. 3-sexies Direttore di distretto
1. Il direttore del distretto realizza le indicazioni della direzione aziendale, gestisce le risorse assegnate al distretto, in modo da garantire l'accesso della popolazione alle strutture e ai servizi, l'integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. Il direttore del distretto supporta la direzione generale nei rapporti con i sindaci del distretto.
2. Il direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali. Sono membri di diritto di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta e uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto.
3. L'incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.
4. La legge regionale disciplina gli oggetti di cui agli articoli 3-quater, comma 3, e 3-quinquies, commi 2 e 3, nonché al comma 3 del presente articolo, nel rispetto dei princìpi fondamentali desumibili dalle medesime disposizioni; ove la regione non disponga, si applicano le predette disposizioni.

- Il testo dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 502/1992, è il seguente:
Art. 8 disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali
1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti princìpi:
0a) prevedere che le attività e le funzioni disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;
a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonché la ricusazione

della scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali e accertati motivi di incompatibilità;
b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori;
b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare, anche per il tramite del distretto sanitario, forme di finanziamento a budget;
b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera b-bis);
b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali;
b-sexies) prevedere le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attività delle forme aggregative di cui alla lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera b-ter);
b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali, all'accessibilità ed alla continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;
c) disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle attività in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in attività libero-professionale siano definite nell'ambito della convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare all'azienda unità sanitaria locale l'avvio dell'attività in libera professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le attività incentivate previste dagli accordi integrativi in favore dei medici che non esercitano attività libero-professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o l'esercizio di attività libero-professionale al di fuori delle modalità e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
e) [garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale, nel rispetto degli obblighi individuali derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attività dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica e della medicina dei servizi, attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale del servizio];
f) [prevedere le modalità attraverso le quali le unità sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attività e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto];
f-bis) prevedere la possibilità per le aziende sanitarie di stipulare accordi per l'erogazione di specifiche attività assistenziali, con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica, secondo modalità e in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale;
g) disciplinare le modalità di partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività del distretto e alla verifica del loro raggiungimento;
h) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e a quelli in possesso di titolo equipollente, ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma è comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del diploma;
h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali;

h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca d'interesse;
i) regolare la partecipazione dei medici convenzionati a società, anche cooperative, anche al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto;
l) prevedere la possibilità di stabilire specifici accordi con i medici già titolari di convenzione operanti in forma associata, secondo modalità e in funzione di specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
m) prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unità sanitarie locali attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convenzione;
m-bis) promuovere la collaborazione interprofessionale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con i farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione;
m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23, è il seguente:
Art. 7 strumenti di programmazione
1. In attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 502/1992, come modificato dal decreto legislativo 229/1999, nella legge 328/2000 e nella legislazione regionale di settore, gli strumenti della programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria sono i seguenti:
a) il Piano sanitario e sociosanitario regionale;
b) il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
c) il Piano attuativo locale (PAL) e il Piano attuativo ospedaliero (PAO);
d) il Programma delle attività territoriali (PAT);
e) il Piano di zona (PDZ).
2. Per la predisposizione degli strumenti di cui al comma 1, lettere d) ed e), la Giunta regionale emana apposite linee guida, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le quali vengono altresì individuate modalità di elaborazione congiunta.
3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di salute della popolazione della regione, che evidenzia il grado di raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria.
4. Con successivi provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina la partecipazione consultiva al processo di programmazione e verifica da parte delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni rappresentative dei cittadini, degli utenti e delle altre parti sociali, regolamentando il percorso di concertazione e definendo i criteri per l'individuazione dei soggetti chiamati a prendervi parte.

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, è il seguente:
Art. 24 Piano di zona
1. Il Piano di zona (PDZ) è lo strumento fondamentale per la definizione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati negli ambiti distrettuali. Il PDZ costituisce inoltre mezzo di partecipazione degli attori sociali al sistema integrato.
2. Il PDZ è definito in coerenza con la programmazione regionale ed è coordinato con la programmazione locale in materia sanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti e nelle altre materie afferenti alle politiche sociali.
3. Il PDZ è informato ai principi di responsabilità, solidarietà e sussidiarietà e deve garantire un sistema efficace, efficiente, capace di produrre promozione, prevenzione, cura, tutela e inclusione sociale, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarietà e di auto-mutuo aiuto.
4. Il PDZ definisce in particolare:
a) l'analisi del bisogno;
b) gli obiettivi di sviluppo, tutela e inclusione sociale e i relativi indicatori di verifica;
c) gli obiettivi di sistema dei servizi e le priorità di intervento;
d) le modalità organizzative dei servizi;
e) le attività di tipo integrato previste dagli articoli 55, 56 e 57;
f) le risorse necessarie a realizzare il sistema integrato degli interventi e servizi sociali locali e le quote rispettivamente a carico dell'Azienda per i servizi sanitari e dei Comuni necessarie per l'integrazione sociosanitaria;
g) le modalità di coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
h) le modalità di collaborazione tra servizi e soggetti impegnati nelle diverse forme di solidarietà sociale;
i) le forme di concertazione con l'Azienda per i servizi sanitari, per garantire la cooperazione nell'ambito delle aree ad

alta integrazione sociosanitaria;
j) le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza e la valutazione partecipata dei cittadini in merito alle attività, alle prestazioni e ai servizi disponibili, compresa la redazione, da parte degli enti e organismi gestori, del bilancio sociale.
5. Il PDZ può prevedere progetti di comunità riguardanti azioni e attività di prevenzione sociosanitaria e di promozione di adeguati stili di vita, diretti a gruppi a rischio sociale o sanitario, nonché a fasce di popolazione interessate da problematiche connesse ai cicli vitali dell'individuo e della famiglia.
6. Il PDZ è definito dai Comuni associati di cui al comma 1, con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle Province e di tutti i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, attivi nella programmazione e delle organizzazioni dei cittadini e delle loro associazioni, sentito il parere delle rappresentanze territoriali delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 27, comma 3, lettere h), i), o), q), r), s), t) e u). Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
7. Il PDZ è approvato con accordo di programma, promosso dal Presidente dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale e sottoscritto dallo stesso, dai sindaci dei Comuni dell'ambito territoriale di pertinenza e, in materia di integrazione sociosanitaria, dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari. È sottoscritto altresì dai Presidenti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e delle Province, nonché dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, i quali partecipano alla conferenza finalizzata alla stipulazione dell'accordo di programma e concorrono all'attuazione degli obiettivi del PDZ con risorse proprie.
8. Il PDZ ha validità triennale e viene aggiornato annualmente nei limiti e secondo le modalità stabilite con l'accordo di programma di cui al comma 7.
9. Le attività sociosanitarie previste dal PDZ devono essere coincidenti con le omologhe previsioni del Programma delle attività territoriali (PAT).

- Il testo dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è il seguente:
Art. 26 prestazioni di riabilitazione
Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica.

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 6/ 2006, è il seguente:
Art. 20 Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale
1. In ogni ambito distrettuale è istituita l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale.
2. La costituzione dell'Assemblea è promossa per iniziativa del sindaco del Comune più popoloso dell'ambito distrettuale di pertinenza. Essa è composta dai sindaci di tutti i Comuni dell'ambito distrettuale, ovvero dagli assessori o dai consiglieri delegati in via permanente. L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente.
3. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o un suo delegato, il Coordinatore sociosanitario dell'Azienda medesima, il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e il Direttore di distretto. Possono essere invitati alle riunioni i rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, nonché i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche dell'ambito distrettuale.
4. L'Assemblea è organo di indirizzo e di alta amministrazione del Servizio sociale dei Comuni. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti nei confronti dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
5. L'Assemblea svolge le seguenti attività:
a) promuove, tramite il Presidente, la stipulazione della convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni;
b) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona di cui all'articolo 24 e alla stipulazione del relativo accordo di programma;
c) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del Servizio sociale dei Comuni;
d) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni;
e) partecipa al processo di programmazione territoriale, tramite intesa sul Programma delle attività territoriali (PAT), rispetto al quale concorre inoltre alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute;
f) esprime il parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma. Qualora l'Azienda per i servizi sanitari gestisca, in delega, anche i servizi socioassistenziali, il parere espresso è vincolante;
g) verifica l'attuazione degli obiettivi assegnati al Direttore di distretto;
h) svolge le ulteriori funzioni attribuite dai Comuni dell'ambito distrettuale.
6. L'Assemblea può individuare al suo interno una più ristretta rappresentanza per compiti attuativi di determinazioni collegialmente assunte o per l'elaborazione di progettualità specifiche.
7. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da un regolamento interno, approvato dall'Assemblea medesima, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

8. Qualora l'ambito distrettuale comprenda il territorio di un solo Comune o di parte di esso, i compiti dell'Assemblea sono attribuiti al sindaco del Comune medesimo, salve restando le funzioni consultive dei soggetti di cui al comma 3.

Note all'articolo 23
- Per il testo dell'articolo 26 della legge 833/1978, vedi note all'articolo 19.

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, è il seguente:
Art. 25 Unità di valutazione distrettuale
1. Presso ciascun distretto viene attivata almeno un'Unità di valutazione distrettuale (UVD). L'UVD è l'equipe multidisciplinare attraverso la quale si realizza la programmazione integrata degli interventi nell'ambito degli obiettivi programmatici di carattere generale.
2. L'UVD è stabilmente composta da un medico del territorio, di preferenza geriatra, da un assistente sociale, di norma dipendente degli enti locali, e da una figura infermieristica e viene di volta in volta integrata, in relazione al singolo caso esaminato, dal medico di fiducia del paziente e da altre figure professionali il cui apporto si renda necessario.
3. L'UVD svolge in particolare i seguenti compiti:
a) valutazione dei singoli casi ai fini del riconoscimento, da effettuarsi con il metodo di cui all'articolo 4, comma 2, delle condizioni che danno titolo alla fruizione degli interventi di cui alla sezione II;
b) elaborazione - previo coinvolgimento, ai sensi dell'articolo 13, della famiglia - di un programma assistenziale integrato, personalizzato per ciascun assistito e coerente con le risorse disponibili, ivi comprese quelle del volontariato, per il conseguente avvio agli idonei servizi facenti parte del sistema di cui all'articolo 23; tale avvio si attua nel rispetto del diritto di libera scelta dell'utenza, da esercitarsi nell'ambito delle tipologie assistenziali individuate.
4. L'UVD provvede agli adempimenti di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla segnalazione del caso, fatte salve situazioni di particolare urgenza.
5. Con riferimento alle specifiche forme d'intervento di cui agli articoli 26, 28, comma 1, 30 e 31, non vi è obbligo di sottoporre all'UVD i casi in cui sia riconosciuta, a livello di base o in sede di primo screening socio-sanitario integrato, la necessità di ricorrere ad interventi semplici, di tipo esclusivamente sociale o sanitario.

Nota all'articolo 37
- Il Capo III della legge regionale 23/2004 reca: "Programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria".

Nota all'articolo 48
- Il testo dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 502/1992, è il seguente:
Art. 8-ter autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie
1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.
3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.
4. L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In sede di modificazione del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si individuano gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2, nonché i relativi requisiti minimi.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni determinano:
a) le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, prevedendo la possibilità del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente;
b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.

Nota all'articolo 49
- Il testo dell'articolo 8 quater del decreto legislativo 502/1992, è il seguente:
Art. 8-quater accreditamento istituzionale
1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative.
2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle strutture accreditate, così come definiti dall'articolo 8-quinquies.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentiti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio superiore di sanità, e, limitatamente all'accreditamento dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per:
a) la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonché la verifica periodica di tali attività;
b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate;
c) le procedure e i termini per l'accreditamento delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la possibilità di un riesame dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente nonché la verifica periodica dei requisiti ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato nel rispetto dei seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica periodica;
b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in tutte le strutture;
c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili e alle necessità assistenziali degli utilizzatori dei servizi;
d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato;
e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di accreditamento professionale tra pari;
f) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione sistematica e continuativa dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro qualità, interni alla struttura e interaziendali;
g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi dell'articolo 8-octies;
h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attività svolta e alla formulazione di proposte rispetto all'accessibilità dei servizi offerti, nonché l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per la comunicazione con i cittadini, inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle lettere e) ed f);
i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente, prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di indirizzo e coordinamento;
l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in relazione alla complessità organizzativa e funzionale della struttura, alla competenza e alla esperienza del personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione all'attuazione degli obiettivi prioritari definiti dalla programmazione nazionale;
m) definire criteri per la selezione degli indicatori relativi all'attività svolta e ai suoi risultati finali dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle evidenze scientifiche disponibili;
n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento organizzativo delle strutture già autorizzate;
o) indicare i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla specifica esperienza professionale maturata e ai crediti formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione continua di cui all'articolo 16-ter;
p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le unità operative e le altre strutture complesse delle aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla consistenza delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, al grado di auto-

nomia finanziaria e alla complessità dell'organizzazione interna;
q) prevedere l'estensione delle norme di cui al presente comma alle attività e alle strutture sociosanitarie, ove compatibili.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni definiscono, in conformità ai criteri generali uniformi ivi previsti, i requisiti per l'accreditamento, nonché il procedimento per la loro verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali interessati.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle altre già operanti.
7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.
8. In presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, e in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si procede, con le modalità di cui all'articolo 28, commi 9 e seguenti della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca dell'accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative.

Nota all'articolo 50
- Il testo dell'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 502/1992, è il seguente:
Art. 8-quinquies Accordi contrattuali
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, definiscono l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e individuano i soggetti interessati, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilità riservate alla regione e di quelle attribuite alle unità sanitarie locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attività relative alle alte specialità e alla rete dei servizi di emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza. Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati;
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo 8-octies;
e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato.
2-bis. [Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della difesa, ai fini di cui al comma 2-ter, sono individuate le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari].
2-ter. [Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuate, nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale e tenendo conto della localizzazione e della disponibilità di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili, nonché le specifiche categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dal presente articolo. Gli accordi contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le regioni nel rispetto della reciproca autonomia.
2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis).
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso.

Nota all'articolo 52
- Il testo degli articoli 4 bis e 4 ter della legge regionale 8/2001, è il seguente:
Art. 4 bis sanzioni amministrative in materia di esercizio delle attività sanitarie
1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni in materia di autorizzazione relativa all'esercizio delle attività sanitarie è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.
2. L'esercizio dell'attività sanitaria in assenza dell'autorizzazione, nonché l'erogazione delle prestazioni sanitarie per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Si considera senza autorizzazione anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione dell'attività.
3. L'inosservanza di uno o più requisiti stabiliti dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il mancato mantenimento di uno o più requisiti stabiliti dalle medesime deliberazioni o la violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dalla competente Azienda per i servizi sanitari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.
4. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento a nuovi requisiti introdotti da successive deliberazioni, anche con riferimento ai tempi fissati dall'Azienda per i servizi sanitari per la realizzazione degli adeguamenti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento comporta la revoca dell'autorizzazione.
5. Nelle fattispecie di cui al comma 3, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione dell'autorizzazione da un minimo di sette giorni a un massimo di sessanta giorni. Il soggetto competente alla determinazione e all'irrogazione della sanzione prescrive, con il provvedimento che dispone la sospensione, l'obbligo di adeguamento alle carenze riscontrate. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento comporta la revoca dell'autorizzazione.
6. Qualora nella fattispecie di cui al comma 3 l'inosservanza o il mancato mantenimento di uno o più requisiti sia tale da determinare un grave rischio per la salute dei cittadini, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione dell'autorizzazione da un minimo di sessanta giorni a un massimo di centottanta giorni. Il soggetto competente alla determinazione e all'irrogazione della sanzione prescrive, con il provvedimento che dispone la sospensione, l'obbligo di adeguamento alle carenze riscontrate. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento comporta la revoca dell'autorizzazione.
7. Nelle strutture che erogano prestazioni in diverse branche specialistiche, o la cui configurazione organizzativa preveda più sedi operative, la sospensione potrà riguardare, in relazione al tipo di requisito mancante, generale o specifico, tutta la struttura, una o più branche specialistiche, una o più sedi operative.
8. Il mancato invio, con gli strumenti espressamente individuati, delle comunicazioni, della documentazione, delle certificazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'omessa comunicazione del trasferimento della titolarità della struttura, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
9. In caso di recidiva, le sanzioni previste dal presente articolo sono aumentate fino alla metà. Nelle fattispecie di cui ai commi 5 e 6 è, altresì, disposta la sospensione nei tempi ivi previsti. Per la fattispecie di cui al comma 8 il soggetto competente a irrogare la sanzione può disporre in aggiunta la sospensione dell'attività da un minimo di cinque giorni a un massimo di venti giorni.
10. Ai fini del comma 9 sussiste recidiva qualora nel corso del biennio successivo alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette una violazione della medesima indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
11. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria è revocata nei seguenti casi:

a) mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento di cui ai commi 4, 5 e 6;
b) estinzione o volontaria rinuncia della persona giuridica titolare dell'autorizzazione, nonché volontaria rinuncia della persona fisica titolare dell'autorizzazione;
c) decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancato trasferimento della struttura ad altra persona fisica o giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso;
d) accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea e motivata sospensione di una o più attività autorizzate preventivamente comunicata alla competente azienda per i servizi sanitari.
12. All'irrogazione delle sanzioni amministrative disposte dal presente articolo provvedono le Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio che ne introitano i relativi proventi.

Art. 4 ter sanzioni amministrative in materia di esercizio delle attività sociosanitarie
1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni relative all'esercizio delle attività sociosanitarie è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.
2. L'esercizio dell'attività sociosanitaria in assenza dell'autorizzazione, nonché l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
3. L'inosservanza di uno o più requisiti previsti per l'esercizio delle attività sociosanitarie o la violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dall'organo competente ai sensi della normativa regionale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.
4. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento ai nuovi requisiti adottati dall'Amministrazione regionale successivamente al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento ai tempi fissati per la realizzazione degli adeguamenti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.
5. Il mancato invio, con le modalità espressamente individuate, delle comunicazioni, della documentazione, delle certificazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'omessa comunicazione del trasferimento della titolarità dell'attività nonché della sospensione e della cessazione dell'attività, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
6. La pubblicizzazione di false indicazioni sulle rette e sulle prestazioni comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
7. In caso di recidiva, le sanzioni previste dal presente articolo sono aumentate fino alla metà. Sussiste recidiva qualora nel corso del biennio successivo alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette una violazione della medesima indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
8. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sociosanitaria è revocata nei seguenti casi:
a) mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento di cui al comma 4;
b) estinzione o volontaria rinuncia della persona giuridica titolare dell'autorizzazione, nonché volontaria rinuncia della persona fisica titolare dell'autorizzazione;
c) decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancato trasferimento della struttura ad altra persona fisica o giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso;
d) accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea e motivata sospensione di una o più attività autorizzate preventivamente comunicata alla competente Azienda per i servizi sanitari.
9. Le Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio irrogano le sanzioni amministrative disposte dal presente articolo e ne introitano i relativi proventi.

Nota all'articolo 55
- Per il testo dell'articolo 20 della legge regionale 49/1996, vedi note all'articolo 13.

LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge
n. 59
- di iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 13 agosto 2014 e assegnato alla III Commissione permanente il 19 agosto 2014;

n. 60
- di iniziativa dei consiglieri Tondo e Santarossa, presentato al Consiglio regionale il 19 agosto 2014 e assegnato alla III Commissione permanente il 20 agosto 2014;

n. 61
- di iniziativa dei consiglieri Riccardi, Ziberna, Novelli, Marini, De Anna, presentato al Consiglio regionale il 20 agosto 2014 e assegnato alla III Commissione permanente il 21 agosto 2014, con parere del Consiglio della autonomie locali;

Petizione
n. 9

- presentata da 1.173 cittadini della Regione al Consiglio regionale l'11 luglio 2014 e assegnata alla III Commissione permanente il 17 luglio 2014;
- progetti di legge abbinati ed esaminati congiuntamente alla petizione dalla III Commissione permanente, ai sensi degli articoli 93 e 135 del regolamento interno, nelle sedute del 27 e 28 agosto 2014 e del 2, 3, 4, 9, 18, 19 e 22 settembre 2014;

- progetti di legge esaminati da un Comitato ristretto, costituito in seno alla III Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 94 del regolamento interno, nelle sedute del 9, 17 e 18 settembre 2014;
- progetto di legge n. 59 adottato dalla III Commissione permanente quale testo base, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento interno, nella seduta del 18 settembre 2014 e approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 22 settembre 2014, a maggioranza, con modifiche, con relazioni di maggioranza dei consiglieri Gregoris, Pustetto e Rotelli e, di minoranza, dei consiglieri Barillari, Colautti, Novelli, Santarossa e Ussai;
- testo base proposto dalla III Commissione permanente esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute del 30 settembre 2014, dell'1 e 2 ottobre 2014 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 7616/P dd. 9 ottobre 2014.

14_43_1_DPR_189_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2014, n. 0189/Pres.

Commissione per formazione di un elenco di idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende e degli Enti del servizio sanitario regionale. Costituzione.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, in particolare, per quanto attiene alla nomina degli organi di vertice delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, il combinato disposto dell'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 3 bis, del predetto decreto, nonché dell'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590;
PRESO ATTO che l'articolo 4 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189, pubblicato su GURI n. 263, del 10 novembre 2012, in vigore dall'11 novembre 2012, ha novellato il suddetto articolo 3 bis, comma 3, stabilendo che: "La regione provvede alla nomina dei Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla regione medesima, di cui uno designato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica(...)";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1202, del 26 giugno 2014 che, relativamente alla formazione dell'elenco di professionalità manageriali per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi del novellato articolo 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ha stabilito che la commissione per la selezione sia composta da tre componenti in possesso di un'esperienza professionale adeguata alla valutazione dell'esperienza dirigenziale richiesta ai fini dell'inserimento nell'elenco "de quo", come di seguito indicato:
- un direttore di Area della Direzione Centrale Salute Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia;
- un esperto indicato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali;
- un esperto di management sanitario;

ATTESO che all'articolo 5 dell'avviso pubblico allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1202, del 26 giugno 2014 è stato stabilito che le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della Direzione Centrale Salute Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia;
RILEVATO che la suddetta deliberazione ha, altresì, stabilito:
- che con successivo provvedimento sarebbero stati individuati i componenti della commissione per la

selezione dei professionisti aspiranti Direttori Generali;
- che la summenzionata commissione:
• individuerà i criteri coerenti con gli elementi che definiscono il profilo del ruolo di idoneo alla nomina di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale delineati all'articolo 1 dell'avviso pubblico allegato alla medesima delibera;
• selezionerà i candidati valutandone il curriculum e la relativa coerenza con gli elementi che definiscono il profilo del ruolo di idoneo, al fine di verificare la sussistenza di una effettiva esperienza di direzione, caratterizzata da autonomia e responsabilità nell'esercizio delle funzioni e l'idoneità dei candidati ad assumere ruoli manageriali e di alta direzione nelle organizzazioni sanitarie e socio - sanitarie complesse, come le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
• potrà considerare, altresì, qualificate esperienze di consulenza, caratterizzate da direzione di progetti complessi di riorganizzazione/ristrutturazione di organizzazioni sanitarie pubbliche e private, con responsabilità di risorse professionali ed economiche;
• svolgerà la propria attività sulla base della documentazione trasmessa ovvero svolgendo eventuali colloqui e, ove lo ritenga necessario acquisendo elementi mediante test per la verifica delle competenze e delle attitudini;
• approverà un elenco finale che conserverà la sua efficacia fino all'adozione di un nuovo successivo elenco da aggiornare con cadenza almeno biennale, previo specifico avviso pubblico;
RILEVATO che il Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia, ha presentato la domanda per la formazione dell'elenco di professionalità manageriali per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Salute Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia n. 907 di data 24 settembre 2014 con il quale è stato delegato il dott. Pier Oreste Brusori, direttore dell'Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria, all'adozione di ogni atto necessario all'approvazione del nuovo elenco dei Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
VISTE le designazioni degli esperti effettuate dalla Direzione Centrale Salute Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia, dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e dall'Università Commerciale Luigi Bocconi;
RILEVATO che dalle dichiarazioni rilasciate dai predetti professionisti alla Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia, ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, non emergono motivi di incompatibilità;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 "Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale";
RICHIAMATO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e, in particolare, l'articolo 35 bis rubricato "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici";
PRESO ATTO che, come precisato dall'articolo 4 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, innanzi indicato, la commissione per la selezione viene nominata senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, quindi, ai componenti non verrà riconosciuto alcun compenso per la prestazione resa ma solo, per ciascuna giornata di presenza, il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente;
PRECISATO che gli oneri economici per il riconoscimento del rimborso spese fanno carico all'unità di base 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016, e del bilancio annuale 2014, con riferimento al capitolo 4721 di cui al programma operativo di gestione;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1766 del 26 settembre 2014;

DECRETA

1. È costituita, ai sensi del novellato articolo 3 bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la commissione per la selezione degli aspiranti Direttori Generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, come di seguito indicato:
- dott. Lorenzo Sommella, designato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali;
- prof. Francesco Longo, designato dall'Università l'Università Commerciale Luigi Bocconi;
- dott. Massimo Romano, direttore dell'Area Risorse Umane ed Economico Finanziarie della Direzione Centrale Salute Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia.
2. Le funzioni di segretario saranno svolte da:
Titolare: Caterina Bros, funzionario presso l'Area Risorse Umane ed Economico Finanziarie della Direzione Centrale Salute Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia;
Supplente: Franca Panont, funzionario presso l'Area Risorse Umane ed Economico Finanziarie della Direzione Centrale Salute Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia.

3. La commissione di cui al punto 1.:
- individuerà i criteri coerenti con gli elementi che definiscono il profilo del ruolo di idoneo alla nomina di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale delineati all'articolo 1 dell'avviso pubblico allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1202 del 26 giugno 2014;
- selezionerà i candidati valutandone il curriculum e la relativa coerenza con gli elementi che definiscono il profilo del ruolo di idoneo, al fine di verificare la sussistenza di una effettiva esperienza di direzione, caratterizzata da autonomia e responsabilità nell'esercizio delle funzioni e l'idoneità dei candidati ad assumere ruoli manageriali e di alta direzione nelle organizzazioni sanitarie e socio - sanitarie complesse, come le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- potrà considerare, altresì, qualificate esperienze di consulenza, caratterizzate da direzione di progetti complessi di riorganizzazione/ristrutturazione di organizzazioni sanitarie pubbliche e private, con responsabilità di risorse professionali ed economiche;
- svolgerà la propria attività sulla base della documentazione trasmessa ovvero svolgendo eventuali colloqui e, ove lo ritenga necessario acquisendo elementi mediante test per la verifica delle competenze e delle attitudini;
- approverà un elenco finale che conserverà la sua efficacia fino all'adozione di un nuovo successivo elenco da aggiornare con cadenza almeno biennale, previo specifico avviso pubblico.

4. Ai componenti è riconosciuto il rimborso delle spese, per ciascuna giornata di presenza, nella misura prevista per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente.

5. Gli oneri economici per il riconoscimento del rimborso spese fanno carico all'unità di base 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013 -2015, e del bilancio annuale 2014, con riferimento al capitolo 4721 di cui al programma operativo di gestione.

6. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_43_1_DPR_190_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2014, n. 0190/Pres.

DPR 361/2000, art. 2. Associazione "Mutua di Assistenza del Credito Cooperativo - Società di Mutuo Soccorso" - Staranzano (GO). Riconoscimento personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda del 21 dicembre 2010, provvisoriamente sospesa e successivamente integrata con la nota del 3 marzo 2014 e con la documentazione trasmessa il 27 agosto 2014, con cui il Presidente dell'Associazione "Mutua di Assistenza del Credito Cooperativo - Società di Mutuo Soccorso" avente sede a Staranzano (GO), ha chiesto l'approvazione dello statuto sociale ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

VISTO lo statuto dell'Associazione approvato da ultimo dall'Assemblea straordinaria dell'11 ottobre 2013, che prevede tra l'altro la modifica della denominazione dell'Associazione in "Mutua di Assistenza del Credito cooperativo - Associazione mutualistica di Promozione sociale";

VISTO il verbale di detta Assemblea, a rogito dell'avv. Michele Furlani, notaio in Staranzano (GO), Rep. n. 14727, Racc. n. 8823, registrato a Monfalcone il 16 ottobre 2013 al n. 2458 serie 1T;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Associazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'Associazione come istituzione nel settore della salute;

RICONOSCIUTA quindi l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvato lo statuto dell'Associazione "Mutua di Assistenza del Credito cooperativo - Associazione mutualistica di Promozione sociale" avente sede a Staranzano (GO) nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. L'Associazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_43_1_DPR_190_2_ALL1

Statuto dell'Associazione "Mutua di Assistenza del Credito Cooperativo - Associazione mutualistica di promozione sociale" - Staranzano (GO)

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

Per iniziativa della Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2000, numero 383, è costituita una Associazione Mutualistica con la denominazione di "Mutua di Assistenza del Credito Cooperativo - Associazione mutualistica di Promozione sociale", che nel presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola "Associazione".
L'Associazione, disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, basa la propria attività sociale sui principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca assistenza.
I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono in primo luogo la reciproca prestazione tra soci al verificarsi degli ipotizzati bisogni, per il tramite della formazione, diretta e indiretta, dei mezzi necessari da utilizzarsi nelle situazioni previste.
I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza si possono attuare anche attraverso il reciproco aiuto tra soci nella forma della prestazione d'opera erogata da soci a favore di altri soci o relativi familiari in modo personale, spontaneo e gratuito.
I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono alla base del patto sociale che lega tra di loro i Soci ed i Soci e l'Associazione, pertanto tutte le iniziative ed attività che sono realizzate dall'Associazione, debbono ispirarsi a tali principi sia dal punto di vista formale che sostanziale.

Art. 2

L'Associazione ha sede nel Comune di Staranzano (GO).
Spetta al Consiglio d'Amministrazione deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio comunale.
Spetta all'Assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede legale in altri Comuni.
L'Associazione può articolare la propria attività in sezioni territoriali, aziendali e di categoria. Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni, nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi.

Art. 3

L'Associazione ha durata fino al 31/12/2099 e potrà essere prorogata a norma di legge.
Essa aderisce al COMIPA, Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza.

Art. 4

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha quale ambito di riferimento delle finalità statutarie quello regionale.
L'Associazione, ispirandosi ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e nel rispetto dei principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca assistenza, senza finalità speculative e di lucro, si propone di operare a favore dei soci e dei loro familiari con specifica attenzione al settore sanitario, sociale e dell'assistenza alla persona ed alla sua famiglia, educativo e ricreativo.
La finalità sanitaria dell'Associazione è la promozione e gestione, direttamente od in convenzione, di un sistema mutualistico integrativo e complementare all'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione si propone di:

- erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi spese medico sanitarie;
- consentire l'accesso a reti convenzionali per ridurre il costo delle prestazioni mediche e i tempi di attesa;
- erogare servizi di consulenza medica e pronto intervento.
- organizzare check up e campagne di prevenzione sanitaria;
- migliorare la cultura della prevenzione alla salute e promuovere l'adozione di corretti stili di vita al fine di migliorare il benessere psico-fisico dei propri associati;
- favorire servizi socio sanitari di natura domiciliare;

La finalità sociale e dell'assistenza alla persona ed alla sua famiglia è l'erogazione di assistenze economi-

che in caso di vecchiaia, infortunio ed invalidità e sussidi alle famiglie dei soci anche per il caso di morte del socio.
In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione si propone di:
- erogare sussidi di natura monetaria in caso di vecchiaia, infortunio e invalidità;
- stipulare convenzioni con cooperative sociali, operatori infermieristici ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone anziane o che richiedono trattamenti riabilitativi;
- erogare sussidi, servizi e prestazioni ai soci e ai loro familiari soprattutto in presenza di figli al fine di ridurre gli oneri legati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze.

La finalità educativa è il miglioramento delle condizioni culturali dei soci e dei loro familiari.
In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione si propone di:
- promuovere eventi nei settori dell'informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale e della cultura in generale;
- organizzare corsi di formazione ed altre attività formative anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;
- svolgere attività e promuovere iniziative che possano accrescere le conoscenze, competenze e abilità lavorative dei soci e dei loro familiari.

La finalità ricreativa è lo svolgimento di attività e l'organizzazione di eventi nel settore del tempo libero.
L'Associazione potrà inoltre:
a) promuovere e favorire servizi e prestazioni idonei all'avvio al lavoro del socio e dei suoi familiari.
b) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra soci, nonché fra quest'ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali, morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività dell'Associazione, comprese le prestazione d'opera erogate dai soci e loro familiari in modo personale, spontaneo e gratuito
Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.
L'Associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.
Previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, l'Associazione potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
L'eventuale attività commerciale svolta dall'Associazione deve essere accessoria e complementare rispetto agli scopi dell'Ente e gli eventuali utili devono essere esclusivamente impiegati per i fini statutari mutualistici.
Le attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte secondo le modalità e sulla base dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge. Resta precluso all'Associazione lo svolgimento delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1^ settembre 1993.

SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato. I soci si suddividono nelle seguenti categorie:
a) soci ordinari;
b) soci sostenitori.
Possono essere soci ordinari le persone fisiche in possesso della cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea. L'Assemblea dei Soci con apposito regolamento stabilisce i requisiti per l'ammissione.
Possono essere soci sostenitori le persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'associazione e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile l'attività dell'associazione. Le contribuzioni volontarie deliberate dei soci sostenitori non impegnano i medesimi soci a ripetere nel tempo tali contribuzioni in quanto trattasi di liberalità erogate a favore dell'associazione.
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.
La domanda dei soci ordinari deve indicare:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e attività svolta;
b) l'impegno a versare la quota di ammissione, i contributi e gli apporti dovuti per le prestazioni garantite dall'associazione;
c) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare

alle delibere prese dagli organi sociali.
La domanda dei soci sostenitori deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:
a) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, oggetto sociale e data di costituzione;
b) l'impegno a versare la quota di ammissione all'associazione;
c) l'eventuale disponibilità alle contribuzioni liberali, funzionali al conseguimento degli scopi sociali;
d) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.
Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.
Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione.
Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti la domanda di ammissione, dovrà — entro sessanta giorni dalla domanda di ammissione— dare comunicazione scritta all'aspirante socio della relativa deliberazione, che deve essere motivata e deve essere trasmessa in copia all'aspirante medesimo; quest'ultimo può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Art. 7

Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ed è subordinato al pagamento dei contributi associativi.
E' vietata in ogni caso e in modo assoluto la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Non è quindi ammessa la figura del socio temporaneo.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi.
I contributi associativi possono essere di due tipi: una tantum e annuali. I contributi una tantum sono stabiliti dall'assemblea tra un minimo di euro 5,00 ed un massimo di euro 100,00 pro capite per i soci ordinari, mentre per i soci sostenitori sono pari ad almeno euro 50.000,00.
I contributi annuali sono stabiliti dal consiglio di amministrazione in base alle prestazioni garantite ai soci e ai loro familiari.
Il diritto alle prestazioni sorge dopo il pagamento dei contributi associativi, trascorso l'eventuale periodo di carenza, come disciplinato dai regolamenti interni, nei termini e con le modalità fissate dai regolamenti stessi che disciplinano le prestazioni garantite.
I contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi, non sono trasferibili a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non intenda o non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Il recesso, per essere valido, deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione mediante apposita comunicazione.
Il Socio recedente deve comunque portare a termine gli impegni o gli incarichi presi nei confronti dell'associazione.

Art. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:
a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente L'associazione, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella dell'associazione;
d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti previsti dal successivo art. 15 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso L'associazione in particolare si rende moroso nel versamento della quota di ammissione ovvero dei contributi sociali così come determinati dall'Assemblea ovvero dal Consiglio di Amministrazione.
Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 giorni dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

Art. 10

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 9 devono essere comunica-

te all'interessato a mezzo lettera raccomandata o modalità equipollente.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 11

Il patrimonio dell'associazione è vincolato per tutta la durata della vita dell'ente ed è costituito:
a) dai contributi associativi una tantum erogati dai Soci Ordinari all'atto dell'ammissione alla compagine sociale, definiti dall'Assemblea dei Soci, e dal contributo associativo una tantum dei Soci Sostenitori, il cui valore è pari ad almeno 50.000,00 euro pro capite;
b) dai contributi associativi una tantum erogati dai Soci Ordinari nella misura stabilita dall'Assemblea per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale; a tal fine, l'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera annualmente l'obbligo di versamento a fondo perduto, da parte di tutti i Soci Ordinari, anche se assenti o dissenzienti, di contributi di denaro, determinandone l'importo, che non può comunque eccedere la somma di euro 100,00 (cento/00) annui per ciascun socio ai sensi del precedente art. 7, comma 1.
c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui al successivo art. 13;
d) da eventuali riserve straordinarie formate con lasciti o donazioni. I lasciti e le donazioni che l'associazione avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e le rendite relative dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.
Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in depositi o obbligazioni della Banca di credito cooperativo di Staranzano e Villesse o in titoli di stato o garantiti dallo stato.
Il patrimonio dell'associazione nelle sue diverse articolazioni costituisce il fondo comune dell'associazione, che è destinato esclusivamente alle attività sociali, funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PRESTAZIONI

Art. 12

I contributi annuali dovuti dai soci al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dall'oggetto sociale sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. E' facoltà del Consiglio prevedere contributi differenziati in base alle diverse tipologie di Soci, giusta delibera dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio stesso.
Il Consiglio di Amministrazione disciplina con regolamento anche le modalità e i termini del versamento dei contributi da parte dei Soci.
Le prestazioni contemplate dall'oggetto sociale sono fornite ai soci in regime di mutualità nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di uniformità di disciplina del rapporto associativo.
Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti conclusi con compagnie di assicurazione o accordi con altri enti mutualistici.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 13

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile.
I proventi delle attività non possono in nessun caso essere ripartiti fra gli associati, anche in forme indirette.
Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati al fondo di riserva, o in ogni caso reinvestiti in attività istituzionali.
In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

ORGANI SOCIALI

Art. 14

Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;

c) Il Presidente;
d) il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA

Art. 15

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, del rendiconto economico e finanziario e della relazione degli amministratori sull'attività sociale, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze — relative alla struttura ed all'oggetto della società — lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.
L'Assemblea ordinaria delibera altresì per:
a) l'elezione degli amministratori, sindaci e presidente del Collegio Sindacale;
b) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni, ad eccezione di quelli relativi alle prestazioni mutualistiche ed assistenziali di competenza del Consiglio di Amministrazione.
c) l'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
d) tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale che siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione alla sua approvazione.
L'Assemblea straordinaria delibera per:
a) le modifiche al presente statuto;
b) lo scioglimento anticipato dell'associazione;
c) la nomina dei liquidatori e la devoluzione del relativo patrimonio di liquidazione

Art. 16

L'Assemblea potrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio nazionale. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei soci stessi oppure dal Collegio Sindacale, qualora ricorrano gravi motivi.
La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da affiggere in modo visibile nei locali della sede sociale e da spedire per raccomandata A/R ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.
In alternativa all'invio dell'avviso, la convocazione potrà essere effettuata mediante telefax o posta elettronica certificata dei quali vi sia la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 giorni prima dell'adunanza, purché siano iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero di telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.
E' peraltro valida l'assemblea, anche non convocata, quando sono rappresentati tutti i soci, e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo sono presenti o informati della riunione. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati nella adunanza.
L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati nella adunanza.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza. Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato e sulla devoluzione del patrimonio di liquidazione, le delibere relative devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti nel libro dei soci.
Le delibere assembleari devono farsi constare nell'apposito libro verbali sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
Il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci deve essere messo a disposizione dei Soci presso la sede sociale.

Art. 18

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che siano Soci da almeno 90 giorni e non siano in mora nei versamenti delle quote e dei contributi sociali.
Ciascun socio ha un voto.
I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo altri tre soci.

Art. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di quest'ultimo da persona designata dall'Assemblea.
La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea.
Il segretario può essere un non socio.
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri, eletti dall'Assemblea dei Soci, dei quali quattro designati su una lista presentata dai soci sostenitori.
Gli amministratori devono essere scelti in ogni caso tra i soci ordinari.
Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della loro nomina o, in mancanza, per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto.
Gli amministratori sono sempre rieleggibili.
Nessun compenso spetta agli Amministratori per la loro carica, ad essi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per conto dell'associazione nell'esercizio delle loro mansioni e nei limiti fissati dall'Assemblea per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.
I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente nella prima riunione utile.
Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.

Art. 21

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per dimissioni o altre cause, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvederà alla nuova nomina.
Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina
Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori decade l'intero Consiglio di Amministrazione; gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per le nuove nomine.
Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
La sostituzione degli amministratori è deliberata nel rispetto delle riserve statutarie previste per le varie categorie di Soci in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede sociale; il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale.
La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da riceversi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno il giorno prima della riunione.
L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Sono prese con il voto favorevole di almeno i ¾ dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sempre a voto palese le deliberazioni relative:
1. alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. alla nomina del comitato esecutivo o di componenti del Consiglio di Amministrazione a cui sono delegate parte delle attribuzioni proprie del Consiglio;
3. alla sostituzione degli amministratori che nel corso dell'esercizio vengono a mancare;
4. alla ammissione di nuovi soci sostenitori;
5. alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo;
6. alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla partecipazione a società o enti;
7. alla disciplina delle prestazioni mutualistiche ed assistenziali;
8. alle proposte elaborate dal Consiglio per la modifica del presente statuto e per l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni di competenza assembleare;
9. alla convocazione dell'Assemblea avente ordine del giorno diverso da quello dell'approvazione del bilancio.
Le delibere del consiglio di amministrazione devono farsi constare nell'apposito libro verbali.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.
Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.
Può perciò anche deliberare l'adesione dell'associazione a consorzi ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile all'associazione stessa ed ai soci.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo. Possono formare oggetto di delega soltanto competenze gestionali relative all'amministrazione ordinaria dell'associazione e non potranno essere comunque delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381, 4 comma, c.c..
Il numero dei componenti e le attribuzioni del Comitato Esecutivo sono fissati dallo Consiglio nella stessa adunanza. La composizione del Comitato Esecutivo è deliberata dal Consiglio nel rispetto delle riserve statutarie previste per le varie categorie di Soci in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

PRESIDENTE

Art. 24

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti L'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori dell'associazione e solo per singoli atti o categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 25

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti, anche fra non soci, dall'Assemblea. L'Assemblea nomina pure il Presidente del Collegio Sindacale che sarà scelto tra i candidati di una lista presentata dai soci sostenitori. La lista presentata dai soci sostenitori per l'elezione del Presidente del Collegio Sindacale può contenere solo candidati iscritti nel registro dei revisori contabili.
Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ove obbligatorio ai sensi di legge. In questo caso, tutti i sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.
I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
I sindaci sono sempre rieleggibili.

L'eventuale compenso spettante ai sindaci è stabilito dall'Assemblea prima dell'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro mandato.

Art. 26

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.
I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi notazione nell'apposito libro verbali.

Art. 27

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione del Comitato Esecutivo ed alle assemblee.
I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.
I Sindaci devono convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.
I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 28

Il patrimonio sociale è destinato in via esclusiva al raggiungimento degli scopi sociali previsti dal presente statuto. Pertanto i singoli soci non possono, per nessun motivo, chiedere la divisione del patrimonio, nemmeno all'atto dello scioglimento dell'associazione, né pretendere quota dello stesso patrimonio in caso di recesso o esclusione.
Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 29

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'associazione potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.
Tramite regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore se sarà nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti dell'associazione.

Art. 30

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea con la maggioranza prevista nell'art. 17 per lo scioglimento anticipato dell'associazione, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto su delibera dell'Assemblea Straordinaria ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o ad altri enti mutualistici con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 2 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 numero 662.

Art. 31

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle Associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e le norme del Codice Civile.

VISTO: IL PRESIDENTE:SERRACCHIANI

14_43_1_DPR_191_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2014, n. 0191/Pres.

Commissione per la selezione preliminare dei candidati idonei all'incarico di Direttore generale di Arpa FVG. Costituzione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, con cui è stata istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, di seguito ARPA, per l'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza ed il controllo ambientale, delle attività di ricerca e di supporto tecnico scientifico alle funzioni esercitate dalla Regione, dagli enti locali e dalle ASS, nonché per l'erogazione di prestazione analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario;
VISTO l'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/1998, ai sensi del quale alla direzione dell'ARPA è preposto un Direttore generale, nominato dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, tra persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere, attestanti qualificata professionalità ed esperienza dirigenziale, certificata attraverso una preselezione effettuata avvalendosi di un soggetto esterno;
VISTA la deliberazione 7 agosto 2014, n. 1526 con la quale la Giunta regionale, in previsione della scadenza dell'incarico affidato al dott. Lionello Barbina con il proprio decreto 28 settembre 2009 n. 0259/Pres., ha disposto l'esperimento di una procedura selettiva non concorsuale finalizzata all'individuazione di candidati idonei a ricoprire l'incarico di Direttore generale di ARPA;
PRESO ATTO che, espletati gli adempimenti inerenti la pubblicità della procedura selettiva, il termine per l'invio delle domande di partecipazione alla medesima è scaduto il 15 settembre scorso;
ATTESO che, con la medesima deliberazione 1526/2014, si è disposto che l'idoneità dei candidati venga certificata da una Commissione di esperti, non appartenenti all'Amministrazione regionale, avente il compito di valutare, sulla base del curriculum allegato alla domanda, l'adeguatezza dei titoli posseduti, della formazione professionale e della esperienza dirigenziale acquisita, ai requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento delle funzioni di Direttore generale dell'ARPA;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2014, n. 1770, che ha autorizzato la costituzione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, della Commissione per la selezione preliminare dei candidati idonei all'incarico di Direttore generale dell'ARPA, designando i seguenti nominativi:
- prof. Bruno DELLA VEDOVA, docente di Geofisica Applicata presso l'Università degli Studi di Trieste, Vicepresidente dell'Unione Geotermica Italiana ed esperto in tecniche di progettazione, caratterizzazione, modellizzazione e monitoraggio di processi per il recupero ambientale, la prevenzione e la protezione dai rischi naturali e la difesa del suolo, per gli aspetti di protezione ambientale;
- dott.ssa Adele MAGGIORE, Direttore sanitario dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1, esperta di Igiene e Medicina preventiva in Sanità Pubblica, di epidemiologia e di management sanitario, per gli aspetti di prevenzione igienico sanitaria;
- prof. Guido NASSIMBENI, docente di ingegneria gestionale presso l'Università degli Studi di Udine, già membro del comitato scientifico di ADACI (Associazione italiana acquisti e supply management) ed esperto in materia di economia ed organizzazione aziendale, per gli aspetti di analisi organizzativa e gestione di strutture complesse;

ATTESO che, con la medesima deliberazione, si è ritenuto che la Commissione di valutazione, previo accertamento del rispetto delle modalità di presentazione delle candidature, dovrà eseguire la selezione sulla base dei requisiti minimi, personali e professionali, fissati nel Bando, individuando, in coerenza con gli elementi che definiscono il ruolo manageriale di Direttore generale dell'ARPA FVG, i criteri di valutazione dell'adeguatezza dell'esperienza dirigenziale maturata dai candidati e raggruppando gli idonei in categorie utili ad evidenziare le competenze prevalenti dei candidati, senza che ciò possa condizionare la scelta giuntale;
RITENUTO pertanto che i membri della summenzionata Commissione, in qualità di esperti in materia di protezione ambientale e prevenzione igienico sanitaria, di analisi organizzativa e di gestione di strutture complesse, appartenenti a qualificate istituzioni scientifiche pubbliche indipendenti dall'Amministrazione regionale, siano particolarmente qualificati allo svolgimento della valutazione richiesta;
ATTESO che sono state acquisite in data 25 settembre 2014 (prot. nn. 26646, 26647 e 26648):
- la dichiarazione, resa da tutti i componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 7 bis ante, comma 1 e comma 5, della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni, relative a divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;
- la dichiarazione, resa da tutti i componenti della Commissione, attestante l'assenza delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 235/2012 relativo all'incandidabilità a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali;

APPURATO che sono state acquisiste le autorizzazioni all'espletamento dell'incarico, previste, a pena di nullità del provvedimento di nomina, dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle procedure per i conferimento di incarichi a dipendenti pubblici, dalle seguenti pubbliche amministrazioni di appartenenza:

- Università degli studi di Udine (prot. 26896 di data 30 settembre 2014), per il prof. Nassimbeni;
- Servizio sanitario regionale - Azienda per i servizi sanitari n. 1 - Triestina (prot. 26897 di data 30 settembre 2014), per la dott.ssa Maggiore;

VISTA altresì la nota dell'Università degli studi di Trieste (prot. 27050 di data 1 ottobre 2014), con cui il Rettore comunica di non dover autorizzare lo svolgimento dell'incarico al prof. Della Vedova, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
RITENUTO di procedere alla costituzione della Commissione per la valutazione dei candidati a Direttore generale dell'ARPA, assegnando le funzioni di Presidente della Commissione al componente più anziano e incaricando degli adempimenti di segreteria un dipendente regionale con qualifica D specialista amministrativo economico, in servizio presso la Direzione centrale ambiente ed energia, scelto dal Direttore centrale;
RITENUTO infine di:

- determinare che i lavori della Commissione si concludano entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione del presente decreto di costituzione, eventualmente prorogabili di ulteriori 15 giorni qualora si verifichino situazioni imprevedibili ed impreviste, tempi ritenuti adeguati alla conclusione del procedimento di preselezione anche in considerazione del numero di candidature da vagliare;
- assegnare ai componenti della Commissione, oltre al rimborso delle spese sostenute secondo le norme vigenti per i dirigenti della Regione, un gettone di presenza determinato in euro 60,00 giornaliere, in linea con quanto assegnato in media ai componenti esterni delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami indetti dall'Amministrazione regionale;

VISTE le leggi regionali 27 dicembre 2013 n. 23 e n. 24 (Legge finanziaria e di bilancio);
APPURATO che gli oneri finanziari connessi alla costituzione della Commissione de qua fanno carico al capitolo 9808 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1770 del 26 settembre 2014;

DECRETA

1. È costituita presso la Direzione centrale ambiente ed energia la Commissione per la selezione preliminare dei candidati idonei all'incarico di Direttore generale dell'ARPA, con la seguente composizione:

- prof. Bruno DELLA VEDOVA, docente di Geofisica Applicata presso l'Università degli Studi di Trieste, Vicepresidente dell'Unione Geotermica Italiana ed esperto in tecniche di progettazione, caratterizzazione, modellizzazione e monitoraggio di processi per il recupero ambientale, la prevenzione e la protezione dai rischi naturali e la difesa del suolo, per gli aspetti di protezione ambientale, Presidente;
- dott.ssa Adele MAGGIORE, Direttore sanitario dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1, esperta di Igiene e Medicina preventiva in Sanità Pubblica, di epidemiologia e di management sanitario, per gli aspetti di prevenzione igienico sanitaria, componente;
- prof. Guido NASSIMBENI, docente di ingegneria gestionale presso l'Università degli Studi di Udine, già membro del comitato scientifico di ADACI (Associazione italiana acquisti e supply management) ed esperto in materia di economia ed organizzazione aziendale, per gli aspetti di analisi organizzativa e gestione di strutture complesse, componente.

2. La Commissione, previo accertamento del rispetto delle modalità di presentazione delle candidature, avrà il compito di:

- effettuare la selezione sulla base dei requisiti minimi, personali e professionali, fissati nel Bando, individuando, in coerenza con gli elementi che definiscono il ruolo manageriale di Direttore generale dell'ARPA FVG, i criteri di valutazione dell'adeguatezza dell'esperienza dirigenziale acquisita;
- raggruppare gli idonei in categorie individuate sulla base dell'esperienza dirigenziale in prevalenza maturata, al solo fine di evidenziare le caratteristiche prevalenti dei candidati, senza che ciò possa condizionare la scelta giuntale;
- predisporre un elenco finale nel quale i nominativi dei candidati idonei verranno inseriti secondo un ordine meramente alfabetico.

3. Le funzioni di segretario verranno svolte da un dipendente regionale con qualifica D specialista amministrativo economico, in servizio presso la Direzione centrale ambiente ed energia, nominato dal Direttore centrale.
4. La Commissione resta in carica quindici giorni a decorrere dalla data di ricezione del presente decreto di costituzione, eventualmente prorogabili di ulteriori quindici giorni qualora si verifichino situazioni imprevedibili ed impreviste.
5. Ai componenti della Commissione verrà corrisposto un gettone di presenza determinato in euro 60,00 giornaliere, oltre al rimborso delle spese sostenute secondo le norme vigenti per i dirigenti della Regione.
6. Gli oneri finanziari fanno carico al capitolo 9808 dello stato di previsione della spesa del bilancio regio-

nale per l'esercizio finanziario in corso.
7. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_43_1_DPR_192_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2014, n. 0192/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 7. Associazione sportiva dilettantistica "Sci Club 5 Cime" - Pordenone. Approvazione dello statuto e riconoscimento personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda del 30 aprile 2014 e la successiva integrazione del 26 agosto 2014, con cui il Presidente dell'Associazione sportiva dilettantistica "Sci Club 5 Cime" avente sede a Pordenone ha chiesto l'approvazione dello statuto sociale ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
VISTO lo statuto dell'Associazione approvato da ultimo dall'Assemblea straordinaria del 24 marzo 2014;
VISTO il verbale di detta Assemblea, a rogito del dott. Guido Bevilacqua, notaio in Pordenone, Rep. n. 45313, Fasc. n. 33150, registrato a Pordenone il 1° aprile 2014 al n. 2903 serie 1T;
RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Associazione;
RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'Associazione come istituzione nel settore dello sport;
RICONOSCIUTA quindi l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvato lo statuto dell'Associazione sportiva dilettantistica "Sci Club 5 Cime" avente sede a Pordenone nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. L'Associazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_43_1_DPR_192_2_ALL1

Statuto Sci Club 5 Cime Associazione sportiva dilettantistica - Pordenone

Art. 1 denominazione e sede

1. E' costituita in Pordenone, in via San Valentino n. 8, ai sensi degli artt. 36 e seguenti c.c., lo "SCI CLUB 5 CIME" ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.

Art. 2 oggetto

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle discipline contemplate dalla F.I.S.I., intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport contemplati, nonché lo svolgimento di attività didattica per

l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline contemplate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.); s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società e associazioni affiliate.
6. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

Art. 3 durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendano fare parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo ed allegare alla stessa il nullaosta di trasferimento firmato dal presidente dell'associazione dì provenienza qualora il socio sia già classificato in una qualunque disciplina sportiva gestita dalla F.I.S.I. sia a livello internazionale che nazionale.
3. Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente statuto.
4. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo si riserva comunque di non accettare la domanda di ammissione qualora in base a un suo giudizio motivato, essa sia contraria agli interessi dell'associazione; contro tale decisione è ammesso appello dell'interessato escluso, all'assemblea generale.
5. Il consiglio direttivo, in caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, potrà chiedere che le stesse siano controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale, o di che ne fa le veci. Il genitore, o chi ne fa le veci, che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi.

Art. 5 diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile, svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 6 decadenza dei soci e provvedimenti disciplinari

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
a) dimissioni volontarie;
b) morosità, in caso di mancato pagamento della quota sociale entro il 31 gennaio di ogni anno;
c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.
2. Il consiglio direttivo può irrogare anche i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che adottino un contegno contrario alla buona educazione sportiva:
- ammonizione;

- sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo determinato.
Il provvedimento di radiazione deliberato dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria; nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contradditorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
Il consiglio direttivo potrà comunicare al Comitato Regionale della F.I.S.I. i provvedimenti disciplinari e di radiazioni adottati.
L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale né totale.

Art. 7 organi

1. Gli Organi sociali sono:
a) l'assemblea generale dei soci;
b) il presidente;
c) i due vice presidenti;
d) il consiglio direttivo;
e) il segretario;
f) i revisori dei conti.
2. Il presidente, i due vice presidenti, il segretario, i revisori dei conti e tutti i membri del consiglio direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva (nello specifico la F.I.S.I.), ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 8 funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
a) almeno 1/10 (un decimo) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo;
b) almeno la metà più uno dei componenti del consiglio direttivo.
L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente più anziano presente, o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 9 diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Art. 10 assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, pubblicazione sul sito, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio con-

suntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina del consiglio direttivo e dei revisori dei conti dell'associazione, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8 comma 2.

Art. 11 assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione dell'avviso nella sede dell'associazione o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, pubblicazione sul sito, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 12 validita'assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'art. 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Art. 13 consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 componenti, compreso il presidente.
Le candidature alla carica di consigliere dovranno pervenire alla segreteria entro i 3 giorni precedenti l'assemblea.
Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina a maggioranza il presidente, i due vice presidenti e il segretario, con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del consiglio rimarranno comunque in carica anche oltre il triennio in attesa che il rinnovo del consiglio direttivo avvenga alla prima assemblea utile o comunque alla prima assemblea annuale di approvazione del rendiconto successivo alla scadenza del mandato. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. I componenti del consiglio direttivo hanno diritto a ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Il consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può associare ai propri lavori in qualità di componenti aggregati fino ad un massimo di cinque soci senza diritto di voto.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla F.I.S.I., in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della federazione medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozioni sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità il voto del presidente è determinante.
Le deliberazioni del consiglio per la loro validità, devo risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti

fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente più anziano fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
4. Nel caso di dimissioni del presidente, il consiglio direttivo provvederà ad eleggere il nuovo presidente nel proprio ambito. Fino alla sua nuova elezione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'amministrazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio.

Art. 15 convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Art. 16 compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) adottare provvedimenti disciplinari;
c) approvare il programma tecnico per la preparazione agonistica degli atleti, nonché il programma sportivo sociale;
d) nominare i direttori sportivi, che si potranno anche scegliere al di fuori del consiglio direttivo. In tal caso questi ultimi potranno partecipare al consiglio direttivo, solo con voto consultivo;
e) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
f) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8 comma 2;
g) redigere eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
h) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 17 il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 18 i vicepresidenti

I due vice presidenti vicari sostituiscono disgiuntamente il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali vengano espressamente delegati.

Art. 19 il segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art. 20 revisori dei conti

1. I revisori dei conti da nominarsi in numero variabile da 1 a 3, da parte dell'assemblea ordinaria, restano in carica per un triennio al pari dei consiglieri, e potranno essere scelti tra gli associati non consiglieri.
2. I revisori dei conti attendono alla regolare tenuta dei libri contabili dell'associazione, formulando se ritengono le osservazioni del caso in ordine al bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
3. Nel caso di dimissioni dell'intero organo dei revisori dei conti il consiglio direttivo dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo e/o nuovi revisori dei conti.

Art. 21 il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare previo esame dei revisori dei conti. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 22 anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° giugno e terminano il 31 maggio di ciascun anno.

Art. 23 patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni fatte dai soci e da terzi, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.
2. I soci che oltre alla propria quota sociale elargiscono all'associazione lasciti e/o donazioni potranno fregiarsi del titolo di "socio sostenitore" con diritto di voto pari agli altri soci.

Art. 24 sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composta da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pordenone.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal presidente del Tribunale di Pordenone.
4. L'arbitrato avrà sede in Pordenone, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art. 26 scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea all'atto dello scioglimento dell'associazione delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Sport Invernali a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del codice civile.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_43_1_DPR_193_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2014, n. 0193/Pres.

DPR 361/2000, art. 7. Associazione Sportiva dilettantistica Polisportiva San Vito - San Vito al Tagliamento. Approvazione dello statuto e riconoscimento personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda del 12 dicembre 2013, successivamente integrata con nota del 12 giugno 2014, qui pervenuta il 18 luglio 2014, con cui il Presidente della "Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva San Vito" avente sede a San Vito al Tagliamento (PN), ha chiesto l'approvazione dello statuto sociale ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

Visto lo statuto della Associazione approvato da ultimo dall'assemblea straordinaria degli associati del 12 giugno 2014;
VISTO il verbale di detta assemblea, a rogito del dott. Giovanni Pascatti, notaio in San Vito al Tagliamento (PN), rep. n. 155900, racc. n. 42289, registrato a Pordenone il 18 giugno 2014 al n. 5230 Serie 1T;
VISTA la consistenza patrimoniale dell'Associazione, e ritenutala adeguata al perseguimento degli scopi dell'ente;
RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Associazione;
RICONOSCIUTA quindi l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvato lo statuto della "Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva San Vito" avente sede a San Vito al Tagliamento (PN), nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. L'Associazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_43_1_DPR_193_2_ALL1

Statuto dell'Associazione sportiva dilettantistica Polisportiva San Vito- San Vito al Tagliamento

TITOLO I
Denominazione e sede

Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita con sede in SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN),via Vittorio Veneto, 13 una Associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA SAN VITO.
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni.
L'Associazione accetta di conformarsi alle norme e direttive del CONI, del CIO, delle federazioni Sportive, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Leghe sportive e simili, sia nazionali che locali a cui si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II
Scopo - oggetto

Art. 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 3

L'Associazione si propone di:
a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
d) indire corsi di avviamento agli sport. Attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.
Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni del Consiglio Direttivo, potrà:
a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;

d) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
e) le finalità che l'associazione si propone di perseguire potranno essere conseguite anche per il tramite di partecipazione diretta ad altre associazioni sportive o società di capitali.

TITOLO III
I soci

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente statuto ed ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Con delibera del Consiglio Direttivo sarà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Art. 6

La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
- I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Art. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV
Recesso - esclusione

Art .8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 9

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della Associazione;
b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

Art. 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

TITOLO V
Fondo comune

Art. 11

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui

sopra.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio sociale

Art .12

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI
Organi dell'associazione

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
- Assemblee

Art. 14

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consultivo;
b) procede alla nomina delle cariche sociali;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro 20 gg. dalla data della richiesta.

Art. 16

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art. 17

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto, e per la modifica dello statuto sociale per cui occorrerà il voto favorevole di un decimo (1/10) degli associati aventi diritto al voto.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente e dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri scelti fra gli associati.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.
E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 5 (cinque) Membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consultivo;
c) compilare i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
i) deliberare la partecipazione ad associazioni o società di capitali in conformità alla lettera e), secondo comma, art. 3 del presente statuto.

Art. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 21

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente.

TITOLO VII
Scioglimento

Art. 22

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 662.

Norma finale

Art. 23

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_43_1_DPR_194_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2014, n. 0194/Pres.

Accordo di programma per il recupero e il riuso del complesso "Magazzino Silos" di Trieste. Sostituzione del rappresentante

della Regione in seno al Collegio di vigilanza previsto dall'art. 15 dell'Accordo medesimo.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 089/Pres. di data 4 maggio 2010 è stato approvato l'Accordo di programma per il recupero e il riuso del complesso "Magazzino SILOS" di Trieste, sottoscritto il 23 dicembre 2009 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia di Trieste, dal Comune di Trieste, dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia, dall'Autorità Portuale di Trieste, dalla SILOS S.p.A. e il 29 dicembre 2009 dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
PREMESSO, altresì, che l'articolo 15 dell'Accordo di programma in parola individua l'organismo preposto alla vigilanza sull'Accordo stesso in un Collegio composto da un rappresentante di tutte le parti partecipanti e presieduto dal soggetto che rappresenta il Comune di Trieste;
VISTO il proprio decreto n. 0199/Pres. di data 10 agosto 2011 con il quale è stato nominato quale rappresentante della Regione in seno al Collegio di vigilanza previsto, il dott. Luciano Agapito, in qualità di Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;
VISTA la nota prot. 2014-0151811, 4/4-160/2007, 2014-0030383 di data 22 settembre 2014 con la quale il Comune di Trieste chiede la conferma del rappresentante dell'Amministrazione regionale in seno al predetto Collegio di vigilanza;
CONSIDERATO che il dott. Luciano Agapito è stato trasferito alla Direzione centrale ambiente ed energia e in seguito al recente riordino dell'Amministrazione regionale le materie trattate dall'Accordo di programma in argomento rientrano ora nelle competenze della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università e della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;
RITENUTO di individuare un nuovo rappresentante in seno al Collegio di vigilanza all'interno della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università alla luce della prevalente competenza della stessa nelle materie trattate dall'Accordo;
VISTA la nota prot. n. 0027588/P di data 30 settembre 2014 con la quale la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università indica il dott. Maurizio Gobbato, Direttore del Servizio pianificazione territoriale della medesima Direzione centrale, quale rappresentante della Regione in seno al predetto Collegio di vigilanza;
VISTO l'articolo 14, lettera n) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, il quale prevede che il Presidente della Regione "provvede alle nomine di spettanza della Regione, tranne quelle attribuite dalle legge al Consiglio o alla Giunta, favorendo le pari opportunità tra i generi";

DECRETA

1. Il dott. Maurizio Gobbato, in qualità di Direttore del Servizio pianificazione territoriale della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università, è nominato rappresentante della Regione in seno al Collegio di vigilanza previsto dall'art. 15 dell'Accordo di programma per il recupero e il riuso del complesso "Magazzino SILOS" di Trieste, in sostituzione di Luciano Agapito.
2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_43_1_DPR_195_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2014, n. 0195/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 9 dicembre 2013, n. 233 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione ed erogazione del contributo a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata "Ospizio Marino di Grado", ai sensi dell'articolo 9, comma 26 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale

per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);
VISTO in particolare l'articolo 9, comma 26, della legge regionale 11/2011, come modificato dall'articolo 9, comma 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale - Legge finanziaria 2013) il quale prevede che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo dell'importo massimo di 1.500.000 euro a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata "Ospizio Marino di Grado" anche attraverso l'acquisto e la ristrutturazione della struttura stessa e il riassorbimento, qualora disponibile, di almeno l'80 per cento del personale occupato in tale struttura all'atto della sospensione dell'attività. Il contributo è concesso al soggetto attuatore di tali interventi, nel rispetto delle disposizioni dell' articolo 15 del regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)), pubblicato nella GUUE 9 agosto 2008, n. L 214, fino al 30 giugno 2014, e nel rispetto delle successive disposizioni rilevanti, secondo criteri e modalità definiti con regolamento regionale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
VISTO il "Regolamento recante criteri e modalità di concessione ed erogazione del contributo a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata "Ospizio marino di Grado", ai sensi dell'articolo 9, comma 26 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)", emanato con proprio decreto 9 dicembre 2013, n. 0233/Pres.;
VISTA la legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) ed in particolare l'articolo 2, comma 82;
RITENUTO opportuno differire il termine previsto per la presentazione della domanda di contributo, atteso che non risulta ancora individuato, a seguito di apposita procedura da parte del Commissario Liquidatore, il soggetto che disponga di un titolo di proprietà della struttura riabilitativa Ospizio marino di Grado, ovvero di un titolo di possesso che gli garantisca la disponibilità della struttura medesima almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 15 del Regolamento;
VISTO il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 9 dicembre 2013, n. 233 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione ed erogazione del contributo a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata "Ospizio marino di Grado", ai sensi dell'articolo 9, comma 26 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007))";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2014, n. 1746;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 9 dicembre 2013, n. 233 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione ed erogazione del contributo a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata "Ospizio marino di Grado", ai sensi dell'articolo 9, comma 26 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007))", in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_43_1_DPR_196_2_ALL1.PDF

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 9 dicembre 2013, n. 233 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione ed erogazione del contributo a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata "Ospizio marino di Grado", ai sensi dell'articolo 9, comma 26 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007))

Art. 1 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 233/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 9 dicembre 2013, n. 233 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione ed erogazione del contributo a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata "Ospizio marino di Grado", ai sensi dell'articolo 9, comma 26 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)), le parole: <<30 giugno 2014>> sono sostituite dalle parole: <<30 novembre 2014>>.

Art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_43_1_DPR_196_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2014, n. 0196/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con DPReg. 312/2011.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), come modificato dell'articolo 6 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive) il quale prevede che, al fine di incentivare la creazione di nuove imprese da parte delle donne sul territorio della Regione FVG nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, l'Amministrazione regionale, anche tramite delega ad Unioncamere FVG, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, delle spese di costituzione e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese;
VISTO l'articolo 2, comma 86, della legge regionale 11/2011, ai sensi del quale con regolamento, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al precedente comma 85 nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato, nonché le modalità di esercizio dell'eventuale delega;
VISTO il regolamento di attuazione della legge regionale 11/2011 recante "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile", emanato con proprio decreto 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres. e successive modificazioni;
ATTESA l'esigenza di modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0312/Pres./2011 al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge regionale 4/2014 che consentono l'ammissibilità delle spese sostenute dalle microimprese per l'accesso al microcredito nell'ambito delle iniziative oggetto di contributo;
VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale è introdotta la nuova disciplina in tema di aiuti "de minimis";
RITENUTO conseguentemente necessario modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0312/Pres./2011, al fine di adeguarlo alla nuova normativa in tema di regime di aiuto "de minimis" disciplinata dal citato regolamento (UE) n. 1407/2013;
VISTO inoltre l'articolo 2, comma 86 bis della legge regionale 11/2011, come introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 4/2014, ai sensi del quale: "Le domande di contributo di cui al comma 85 presentate secondo il procedimento a sportello sono archiviate d'ufficio allorquando, alla data di riapertura dei termini di presentazione fissati in base al regolamento di cui al comma 86, non risultino finanziate per esaurimento delle risorse destinate dal programma operativo di gestione al finanziamento del precedente periodo di apertura in cui le domande stesse sono state presentate";
ATTESA pertanto la necessità di modificare il regolamento emanato con i proprio decreto n. 0312/Pres./2011 al fine di introdurre la previsione del predetto articolo 2, comma 86 bis, della legge regionale 11/2011;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, ed in particolare l'articolo 32, comma 5 bis), il quale, in tema di vincolo di destinazione dei beni immobili, stabilisce che al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese, la durata del vincolo medesimo è ridotta fino a tre anni dai regolamenti che prevedono incentivi in conto capitale a favore delle imprese, sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:
a) minore dimensione delle imprese beneficiarie;
b) soglia massima dell'incentivo;
c) caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie con particolare riguardo all'andamento dell'economia del territorio regionale;
ATTESO che la grande maggioranza delle imprese femminili operanti sul territorio regionale sono imprese individuali e che il regolamento limita alle piccole e medie imprese di recente costituzione, settore

economico che l'andamento dell'economia del territorio regionale sta sottoponendo a significative difficoltà, la possibilità di accedere ai contributi;
RITENUTO pertanto ricorrano i presupposti e sia opportuno applicare nel regolamento in oggetto la disposizione di cui all'articolo 5 bis dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000;
RITENUTO inoltre di apportare ulteriori modifiche procedimentali atte a consentire l'allineamento normativo alle misure contributive di settore, ed a corrispondere alle esigenze di snellimento emerse dalla prassi applicativa;
VISTO il "Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con DPreg 312/2011";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1792 del 3 ottobre 2014;
VISTO il decreto del Direttore centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 3799 del 9 ottobre 2014, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 7, comma 34, la correzione degli errori materiali contenuti nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 1792 del 3 ottobre 2014;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con DPreg 312/2011" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_43_1_DPR_196_2_ALL1.PDF

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con DPreg 312/2011

art. 1 modifiche all'articolo 1 bis del DPReg. 312/2011

1. All'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007),>> sono sostituite dalle seguenti: <<11/2011>>;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Unioncamere FVG ha facoltà di delegare le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al presente regolamento secondo le modalità stabilite nella convenzione prevista dall'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4/2005 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), come disposto dall'articolo 78 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).>>.

art. 2 modifiche all'articolo 2 del DPReg. 312/2011

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013>>;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:
a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.>>;
c) il comma 3 è abrogato;
d) al comma 4 dopo le parole: <<attestante, in termini sintetici, la concessione di "aiuti de minimis", ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, nonché l'eventuale concessione, nel periodo di riferimento, di aiuti di importo limitato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche ed integrazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso>>;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Ai fini di cui al comma 4, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.>>;
f) dopo il comma 4 bis è inserito il seguente:
<<4 ter. Nel caso di cui al comma 4 bis, alla domanda di contributo possono alternativamente essere allegate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, rilasciate dai legali rappresentanti delle altre imprese facenti

parte della “impresa unica” attestanti tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla stesse a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.>>.

art. 3 modifiche all’articolo 3 del DPReg. 312/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: <<delle persone>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei soci>>;
b) la lettera a bis) è sostituita dalla seguente:
<<a bis) nuova impresa: l’impresa iscritta da meno di un anno al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo; non è considerata nuova l’impresa le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese, la società che risulta da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione di società preesistenti nonché l’impresa che è stata costituita tramite conferimento d’azienda o di ramo d’azienda da parte di impresa preesistente;>>;
c) dopo la lettera a bis) sono inserite le seguenti:
<<a ter) giovane: persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni;
a quater) impresa giovanile: l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani oppure l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l’impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società;>>;
d) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) PMI: imprese che possiedono i requisiti di microimpresa, piccola e media impresa individuati dal decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell’articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell’11 gennaio 2006;>>;
e) alla lettera c) la parola: <<costituto>> è sostituita dalla seguente: <<costituito>>;
f) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<<d) operazioni di microcredito: contratti di mutuo di importo non superiore a 25.000 euro;>>;
g) le lettere e) ed f) sono abrogate;
h) la lettera f bis) è sostituita dalla seguente:
<<f bis) soggetto gestore: Unioncamere FVG ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 1 bis.>>.

art. 4 modifiche all’articolo 4 del DPReg. 312/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono soppresse le parole: <<ottenuti per le stesse iniziative ed>>.

art. 5 modifiche all’articolo 5 del DPReg. 312/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche dopo le parole: <<danneggiate da eventi calamitosi),>> sono inserite le seguenti: <<come interpretato in via di interpretazione autentica dall’articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/2005,>> e le parole: <<28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),>>, sono sostituite dalle seguenti: <<445/2000,>>.

art. 6 modifiche all'articolo 6 del DPReg. 312/2011

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Sono beneficiarie dei contributi le nuove imprese femminili che alla data di presentazione della domanda hanno i seguenti requisiti:
a) iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
b) dimensione di PMI;
c) sede legale o unità operativa, presso cui è realizzato il progetto, situata nel territorio regionale;
d) non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata e straordinaria.>>;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis**.** Sono escluse dai contributi le imprese:
a) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, elencati nell'allegato A, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013;
b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).>>.

art. 7 modifiche all'articolo 7 del DPReg. 312/2011

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica la parola: <<Iniziative>> è sostituita dalla seguente: <<Progetti>>;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I progetti di imprenditoria femminile sono realizzati presso la sede legale od unità operative dell'impresa beneficiaria situate nel territorio regionale.>>;
c) al comma 2 le parole: <<Sono finanziabili le iniziative che>> sono sostituite dalle seguenti: <<I progetti di imprenditoria femminile>>;
d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Le spese di cui all'articolo 8, commi 3 e 5 bis, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite minimo di cui al comma 2.>>;
e) al comma 3 le parole: <<Le iniziative per le quali a preventivo risultano ammissibili spese inferiori a 5.000,00 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le domande relative a progetti per i quali, all'esito dell'istruttoria delle stesse, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2>>.

art. 8 modifiche all'articolo 8 del DPReg. 312/2011

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<delle iniziative finanziabili sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda in relazione a iniziative avviate dopo tale data ai sensi dell'articolo 14>> sono sostituite dalle seguenti: <<del progetto di imprenditoria femminile, come specificate ai commi 2 e 3 bis, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda>>;
b) alla lettera a) del comma 2 le parole: <<spese per investimenti relativi all'acquisto e alla locazione finanziaria dei seguenti beni strettamente funzionali all'esercizio dell'attività economica>> sono sostituite dalle seguenti: <<spese per investimenti,

strettamente funzionali all’esercizio dell’attività economica, relativi all’acquisto e alla locazione finanziaria di:>>;
c) al numero 6 della lettera a) del comma 2 dopo la parola: <<pertanto>> sono inserite le seguenti: <<, nel caso di veicoli destinati al trasporto di merci su strada,>>;
d) il numero 7 della lettera a) del comma 2 è sostituito dal seguente:
<<7) sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, casseforti, nonché interventi similari;>>;
e) al numero 8 della lettera a) del comma 2 prima delle parole: <<pubblicità e attività promozionali>> sono inserite le seguenti: <<materiali e servizi concernenti>>;
f) al numero 1 della lettera b) del comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente parola: <<notarile>>;
g) al numero 5 della lettera c) del comma 2 dopo le parole <<contratto registrato>> sono aggiunte le seguenti: <<;>>;
h) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Nel caso in cui il beneficiario sia una microimpresa, sono ammissibili, in deroga all’articolo 9, comma 3, lettere i) e k), le seguenti spese relative ad operazioni di microcredito effettuate dalla microimpresa ai fini del finanziamento della realizzazione del progetto di imprenditoria femminile:
a) premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o di garanzie a p rima richiesta, rilasciate nell’interesse dell’impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), nel limite di spesa massima pari a 2.000 euro;
b) oneri finanziari relativi all’effettuazione dell’operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia nel limite di spesa massima pari a 1.000 euro.>>.
i) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. I beni devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso di locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto; non sono ammesse quota interessi e spese accessorie.>>;
l) il comma 5 è abrogato;
m) al comma 5 bis le parole: <<16, comma 1 bis>> sono sostituite dalle seguenti: <<41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso),>>.

art. 9 modifiche all’articolo 9 del DPReg. 312/2011

1. All’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
<<1. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ad eccezione delle spese notarili di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b), numero 1, che possono essere sostenute a partire dall’anno precedente a quello di presentazione della domanda.>>;
b) al comma 2 le parole: <<20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)>> sono sostituite dalle parole: <<7/2000>>;
c) alla lettera e) del comma 3 prima della parola: <<beni>> sono inserite le seguenti: <<acquisto o locazione finanziaria di>>;

d) alla lettera g) del comma 3 le parole: <<10 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<100 euro>>;
e) la lettera l quater) del comma 3 è abrogata.

art. 10 aggiunta all'articolo 10 del DPReg. 312/2011

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Il limite massimo del contributo concedibile a copertura delle spese relative al microcredito è pari a 1.000 euro per le spese relative al microcredito di cui alla lettera a) del comma 3 bis dell'articolo 8 ed a 500 euro per le spese relative al microcredito di cui alla lettera b) del comma 3 bis dell'articolo 8>>.

art. 11 sostituzione dell'articolo 11 del DPReg. 312/2011

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
(Riparto provinciale e presentazione della domanda)
1. Le risorse annuali a disposizione sono ripartite su base provinciale da Unioncamere FVG. Il riparto è operato in proporzione al numero complessivo delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto.
2. La domanda di contributo è presentata, prima dell'avvio dell'iniziativa, dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa presso cui è realizzato il progetto.
3. La domanda di cui al comma 2 è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso predisposto a cura di Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.
4. L'avviso di cui al comma 3 è pubblicato sul sito internet ufficiale del soggetto gestore almeno trenta giorni prima del termine iniziale.
5. Le domande di contributo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 3 e sono redatte secondo lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC attestate al soggetto gestore dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo.
6. La domanda di contributo è considerata valida solo se:
a) è trasmessa mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;
b) è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente.
7. Ciascuna impresa presenta una sola domanda.
8. L'istante che in corso d'istruttoria intende ritirare la domanda presentata ne dà tempestiva comunicazione.
9. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa richiedente:
a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati nell'avviso di cui al comma 3;

b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile;
c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 5;
e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;
f) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 3.
10. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente:
a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
b) l'oggetto del procedimento;
c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;
d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
e) i termini per la concessione del contributo, per la conclusione del progetto, per la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione del contributo;
f) gli obblighi del beneficiario;
g) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'articolo 19.
11. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 10, il responsabile del procedimento può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet del soggetto gestore.
12. La nota informativa di cui al comma 11 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.>>.

art. 12 modifiche all'articolo 12 del DPReg. 312/2011

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 ante), 1 ante bis), 1 ante ter), e 1) sono abrogati;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all'interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.>>;
c) al comma 4 le parole: <<dell'istruttoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<del procedimento>> e le parole :<<E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di venti giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.>> sono soppresse;
d) il comma 6 è abrogato;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. Ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 il soggetto gestore, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.>>;
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. E' facoltà di Unioncamere FVG prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza ulteriori specifici oneri a carico del bilancio regionale, l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetta l'emissione di parere in casi di particolare complessità in relazione alla congruità e riferibilità delle spese del progetto alle tipologie di spese ammissibili di cui all'articolo 8.>>.

art. 13 sostituzione dell'articolo 13 del DPReg. 312/2011

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è sostituito dal seguente:
<<Art. 13
(Concessione del contributo)
1. A seguito dell'istruttoria, riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 6, il contributo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.
2. Il soggetto gestore comunica l'adozione del provvedimento di concessione del contributo ai soggetti beneficiari entro i quindici giorni successivi. Tale provvedimento stabilisce in particolare:
a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'articolo 15;
b) gli obblighi del beneficiario;
c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo.
3. Qualora le risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse rese disponibili possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ed entro i limiti di cui al comma 4.
4. In conformità all'articolo 2, comma 86 bis, della legge regionale 11/2011, le domande sono archiviate d'ufficio allorquando, alla data di riapertura dei termini di presentazione fissati in conformità all'articolo 11, comma 3, non risultino finanziate per esaurimento delle risorse destinate dal programma operativo di gestione al finanziamento del precedente periodo di apertura in cui le domande stesse sono state presentate.>>.

art. 14 modifiche all'articolo 14 del DPReg. 312/2011

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica le parole: <<e conclusione>> sono soppresse;
b) il comma 1 è abrogato;
c) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<a) nel caso di acquisto di beni mobili e di interventi edilizi, la data della prima fattura;>>;
d) la lettera c) del comma 2 è abrogata;
e) il comma 3 è abrogato.

art. 15 sostituzione dell'articolo 15 del DPReg. 312/2011

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è sostituito dal seguente:
<<Art. 15
(Presentazione della rendicontazione)
1. I progetti di imprenditoria femminile devono essere realizzati e rendicontati entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo.
2. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a), utilizzando lo schema approvato da Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG. E' consentita la richiesta di proroga

del termine per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.
3. La rendicontazione è presentata:
a) mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione del contributo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestate al soggetto gestore dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo;
b) a mano oppure a mezzo posta ordinaria o corriere espresso privato; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora del timbro di ricezione apposto dal soggetto gestore;
c) a mezzo raccomandata oppure corriere espresso nazionale "Postacelere 1 plus"; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora del timbro postale, purché la rendicontazione sia pervenuta al soggetto gestore entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.>>.

art. 16 sostituzione dell'articolo 16 del DPReg. 312/2011

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è sostituito dal seguente:
<<Art. 16
(Modalità di rendicontazione)
1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria presenta, in particolare:
a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali della copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a).
2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.
3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.
4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA.
5. Il soggetto gestore ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).
6. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro è ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale.
7. L'avvenuto sostenimento della spesa è provato attraverso la seguente documentazione di pagamento:
a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;
b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;
c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.
8. Le spese di cui all'articolo 8, comma 3 bis, possono essere sostenute anche

mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 6, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato con idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 7.
9. Nel caso in cui il pagamento abbia luogo tramite gli strumenti di cui al primo periodo del comma 6, a ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità allo specifico documento di spesa, del quale tale documentazione di pagamento riporta gli estremi. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa di cui uno o più di uno non riferibili alle spese relative al progetto che beneficia del contributo, è presentata la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed è allegato al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano il progetto che beneficia del contributo.
10. Il soggetto gestore valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati per il tramite degli strumenti di cui al primo periodo del comma 6, la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo ed inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.
11. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.
12. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.
13. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'impresa indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
14. Il soggetto gestore procede alla revoca del contributo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso a contribuzione ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione.>>.

art. 17 modifiche all'articolo 17 del DPReg. 312/2011

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 15, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione da parte dell'ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<della rendicontazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore>>;
b) al comma 2 le parole: <<comma 12>>, sono sostituite dalle seguenti: <<comma 13>>;
c) al comma 3 le parole: <<della Regione e>> sono soppresse;
d) al comma 3 bis) le parole: <<l'ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<il soggetto gestore>>.

art. 18 sostituzione dell'articolo 18 del DPReg. 312/2011

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è sostituito dal seguente:
<<Art. 18
(Sospensione dell'erogazione del contributo)
1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.>>.

art. 19 sostituzione dell'articolo 19 del DPReg. 312/2011

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è sostituito dal seguente:
<<Art. 19
(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo)
1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto del contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure:
a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese notarili di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), numero 1;
b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa indicato nel provvedimento di concessione del contributo o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 13;
d) nel caso di cui all'articolo 16, comma 14;
e) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, risulta la realizzazione di un progetto che comporta una spesa ammissibile inferiore a 5.000 euro;
f) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso.
g) nel caso in cui si verifica la perdita, prima dello scadere del termine di cui all'articolo 20, comma 1, del requisito di partecipazione femminile all'impresa, come previsto dall'articolo 3, fatti salvi periodi non superiori a due mesi di perdita eventuale del requisito per circostanze non dipendenti dalla volontà dell'impresa e da questa debitamente documentate;
h) nei casi di cui all'articolo 20, commi 7 e 8.
3. Le spese di cui all'articolo 8, commi 3 bis e 5 bis, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite minimo di cui al comma 2, lettera e).
4. Il soggetto gestore comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

art. 20 modifiche all'articolo 20 del DPReg. 312/2011

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<oggetto del contributo>> sono soppresse;
b) la lettera c) del comma 1 è abrogata;
c) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<d) mantenimento del vincolo di destinazione, oggettiva e soggettiva, dei beni oggetto del contributo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo articolo 22;>>
d) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<e) permanenza del requisito di partecipazione femminile all'impresa, come stabilito dall'articolo 3, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera

g);>>;
e) alla lettera a) del comma 2 le parole: <<oppure il loro utilizzo al di fuori del territorio regionale. I beni mobili oggetto di contributo divenuti inidonei all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati fatta salva l'eventuale evoluzione del mercato che consenta economie di spesa per tali beni, da documentare da parte dell'impresa. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione all'ufficio competente. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti>> sono soppresse;
f) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera d), i beni mobili materiali oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del soggetto gestore, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività economiche contemplate dal progetto di imprenditoria femminile.>>;
g) al comma 3 le parole: <<della legge regionale 7/2000, comprese le eventuali deroghe di settore applicabili ai sensi del comma 4 dell'articolo 32 stesso>> sono sostituite dalle seguenti: <<, comma 5 bis), della legge regionale 7/2000, per cui il beneficiario dei contributi ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo per i tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione>>;
h) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 e al comma 3, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.>>;
i) al comma 5 le parole: <<l'ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<il soggetto gestore>>;
l) al comma 6 le parole: <<Qualora il numero di beneficiari sia superiore a cento, prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 5, l'ufficio competente si riserva la>> sono sostituite dalle seguenti: <<Prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 5, il soggetto gestore ha>>.

art. 21 modifiche all'articolo 21 del DPReg. 312/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche: le parole: <<ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<il soggetto gestore>>, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000>>.

art. 22 sostituzione dell'articolo 22 del DPReg. 312/2011

1. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è sostituito dal seguente:
<<Art. 22
(Operazioni straordinarie)
1. In caso di variazioni soggettive del beneficiario a seguito delle operazioni straordinarie di cui all'articolo 12 quater della legge regionale 4/2005, i contributi concessi possono essere confermati al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda di subentro, a condizione che tale soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.
2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, commi 1 e 3, l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo

alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:
a) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria ed una relazione sull'operazione straordinaria medesima;
b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo.
3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.
4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, ed il soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio.>>.

art. 23 modifiche all'articolo 23 bis del DPReg. 312/2011

1. All'articolo 23 bis del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica la parola: <<comunitaria>> è sostituita dalle seguenti: <<dei Fondi strutturali>>;
b) al comma 1 le parole: <<comunitari>> e <<comunitaria>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'Unione europea>>;
c) al comma 2 le parole: <<(CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013>>.

art. 24 sostituzione dell'articolo 23 ter del DPReg. 312/2011

1. L'articolo 23 ter del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è sostituito dal seguente:
<<Art. 23 ter
(Programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione e Piano di Azione e Coesione)
1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di interventi finanziati nel quadro del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) e del Piano di Azione e Coesione (PAC), con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.
2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi del PAR FSC e del PAC, è fatta salva la possibilità di prevedere negli atti che disciplinano gli interventi di cui al comma 1 opportune deroghe alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle regole fissate dai pertinenti regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
3. Nell'ambito degli interventi finanziati ai sensi del comma 1 nel quadro del PAC, in deroga a quanto stabilito all'articolo 10, comma 1, l'intensità del contributo concedibile è pari al 49% per cento della spesa ammissibile. Nel caso in cui il beneficiario sia una impresa giovanile, l'intensità del contributo concedibile è aumentata di un punto percentuale.>>.

art. 25 sostituzione dell'allegato A al DPReg. 312/2011

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 312/2011 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

art. 26 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(Riferito all’articolo 25)

Sostituzione dell’allegato A al DPreg. 312/2011

<<Allegato A
(Riferito all’articolo 6, comma 1 bis)

REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS”. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti “de minimis”:
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
In conformità all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000;
b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali

separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013.>>.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_43_1_DPR_197_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2014, n. 0197/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo per la programmazione 2014-2017 in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 "Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale" ed in particolare l'articolo 8 che prevede l'istituzione del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale quale organo consultivo dell'Amministrazione regionale;
VISTO in particolare l'articolo 4 comma 2 bis della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 che demanda alla Giunta regionale la determinazione dei criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti, la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale, le modalità di presentazione delle medesime, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi, i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati degli stessi;
VISTO altresì l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
ATTESO che, con deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2014 n. 1504, è stato approvato il "Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale per il periodo 2014-2017" che disciplina l'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale previste dalla legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19;
RITENUTO necessario procedere, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 bis della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19, all'emanazione di uno specifico regolamento per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo secondo quanto stabilito dal succitato "Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale per il periodo 2014-2017";
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2014, n. 1783;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo per la programmazione 2014-2017 in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale)" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_43_1_DPR_197_2_ALL1.PDF

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo per la programmazione 2014-2017 in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale)

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative di cooperazione allo sviluppo in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale) e in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. In conformità a quanto previsto all'articolo 4 commi 2 e 2bis della legge regionale 19/2000 e dal Programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale 2014-2017 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1504 del 7 agosto 2014, possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i seguenti soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro:

a) Enti locali;
b) Istituzioni pubbliche e private, inclusi gli istituti di ricerca e le associazioni e le istituzioni di rilievo sanitario e culturale;
c) Università e loro Consorzi;
d) Organizzazioni non governative;
e) Organizzazioni di volontariato;
f) ONLUS;
g) Organizzazioni imprenditoriali e sindacali;
h) Associazioni dei corregionali all'estero;
i) Associazioni di immigrati;
l) Enti di formazione.

2. I soggetti beneficiari hanno la sede legale o una sede operativa sul territorio regionale e hanno almeno un anno di esperienza in attività realizzate nei Paesi Terzi. La sede operativa sul territorio regionale deve essere documentabile attraverso atti interni all'organizzazione e/o registrazione formale nonché attraverso documentazione attestante le attività svolte sul territorio regionale.
3. Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda di contributo. In caso di presentazione di più di una domanda di contributo da parte dello stesso soggetto proponente, le domande verranno considerate inammissibili ed escluse dalla valutazione.
4. La partecipazione al progetto di soggetti non inclusi di cui al comma 1 o non aventi sede legale o operativa nel territorio regionale è permessa in qualità di "Partner Associati". In questo caso tali soggetti non sono ammissibili al contributo finanziario regionale. I Partner Associati andranno individuati nella domanda e il loro contributo dovrà essere indicato nella descrizione del progetto. Gli Associati non possono altresì agire in qualità di sub-fornitori nell'attuazione del progetto.

Art. 3
(Progetti ammissibili a contributo)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 19/2000, sono ammissibili a contributo i progetti che prevedono:
a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative, anche a carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 19/2000;
b) l'impiego, anche attraverso convenzioni con associazioni o strutture finanziarie quali la Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA e la Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest SpA, ed il Centro di Servizi e di Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest, di personale qualificato con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale;
c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo, in loco e in Friuli Venezia Giulia, anche al fine di favorirne il rientro nei Paesi di origine, nonché la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
d) il sostegno alla realizzazione di progetti e di interventi ad opera di organizzazioni non governative, associazioni, gruppi di associazioni e/o cooperative anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei PVS;
e) l'attuazione di interventi specifici per il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo sociale e culturale della donna con la sua diretta partecipazione ai programmi;
f) la promozione e il sostegno al commercio equo e solidale;

g) iniziative volte a realizzare scambi con i produttori dei Paesi partner che valorizzano le produzioni autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale;
h) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;
i) la promozione di esperienze di microcredito per uno sviluppo endogeno sul lungo periodo;
l) la partecipazione a programmi di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento dei processi di pace e di rafforzamento democratico;
m) la promozione e il sostegno di gemellaggi tra istituzioni locali finalizzati a una evoluzione in accordi di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale;
n) la promozione di rapporti di collaborazione tra le associazioni degli immigrati presenti nel proprio territorio e i loro Stati di origine;
o) la promozione di momenti di consultazione e di incontro dell'Amministrazione regionale con i soggetti della cooperazione e i competenti Organismi e Autorità nazionali, comunitari e internazionali.

2. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di progetti:
a) progetti Quadro di durata minima di 1 anno e massima di 3 anni, di dimensione finanziaria minima di 100.000,00 euro e massima di 150.000,00 euro, nei quali è prevista la partecipazione di almeno 2 partner presenti sul territorio regionale e almeno 2 partner presenti sul territorio di ciascun Paese beneficiario dell'intervento;
b) progetti Micro di durata non superiore ad un anno, di dimensione finanziaria massima di 50.000,00 euro nei quali è prevista la partecipazione di almeno un partner locale nel Paese beneficiario dell'intervento, oltre al soggetto proponente.

3. I progetti sono presentati da un unico soggetto proponente e prevedono che ad ogni partner sia affidata l'esecuzione di parte delle attività previste.

Art. 4
(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili a contributo devono:
a) riferirsi alle attività di progetto, essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi di progetto, essere inserite nella scheda progettuale e rientrare nelle categorie di spesa del piano finanziario approvato;
b) essere sostenute nell'area di intervento a cui il progetto si riferisce;
c) essere sostenute direttamente dal proponente o dai partner indicati nella proposta progettuale;
d) essere giustificate e documentate con regolari fatture o altri documenti di equivalente valore probatorio, esclusivamente intestate ai beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei beneficiari stessi. Tutta la documentazione di spesa deve obbligatoriamente riportare il riferimento al progetto;
e) corrispondere a pagamenti che sono già stati effettivamente (flussi di cassa in uscita) e definitivamente effettuati dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero). Tutti i pagamenti devono essere dimostrati da adeguata documentazione comprovante l'avvenuto esborso;
f) essere sostenute entro il periodo di vita del progetto ed essere effettivamente pagate entro i termini fissati per la rendicontazione;
g) essere inserite in una contabilità separata per il progetto;
h) rispettare i principi di efficienza, economicità, sana gestione finanziaria e di giusta valutazione delle spese (rapporto costo/beneficio);
i) i pagamenti devono essere effettuati in base ai criteri fiscali previsti dalle norme in vigore nel Paese di intervento.

2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:
a) spese relative a studi di fattibilità nel limite del 10% del costo complessivo del progetto. Lo studio di fattibilità deve essere presentato con la prima relazione semestrale, a pena di inammissibilità della spesa;
b) spese per personale o volontari italiani nel limite massimo del 30% del costo complessivo del progetto: rientrano in questa voce anche le spese di viaggio sostenute dal proponente o dagli altri partner per proprio personale o referenti italiani;
c) spese per costruzioni, attrezzature, acquisto terreni, lavori, personale locale nel limite del 50% del costo complessivo del progetto;
d) spese di formazione in loco nel paese partner nel limite massimo del 30% del costo complessivo del progetto. Per spese di formazione si intendono spese relative alla formazione scolastica di primo e secondo grado e/o formazione professionale e specialistica.
e) spese per attività di educazione allo sviluppo e sensibilizzazione, nel limite massimo del 10% del costo complessivo del progetto. Non sono ammissibili le spese per attività pubblicitarie finalizzate esclusivamente o prevalentemente alla raccolta di fondi.
f) spese generali di gestione del progetto nel limite del 5% del costo complessivo del progetto;

3. Sono ammissibili le spese per le attività di progetto sostenute dopo la presentazione della domanda e in ogni caso a partire dalla data di effettivo avvio del progetto.

4. L'inizio del periodo di attuazione del progetto corrisponde alla data di avvio delle attività progettuali, che può retrodatarsi al massimo fino al giorno successivo a quello di presentazione della proposta progettuale.

5. Nel caso le spese relative alle ultime attività progettuali non possano essere pagate entro la data di conclusione del progetto, esse possono essere pagate entro i tre mesi successivi purché si riferiscano ad attività realizzate entro la data di fine progetto.

Art. 5
(Tempi di realizzazione dei progetti)

1. I progetti sono avviati entro due mesi dalla data di concessione del contributo.

2. L'Amministrazione regionale può concedere una proroga alla durata del progetto, per un massimo di dodici mesi per i progetti Quadro e di sei mesi per i progetti Micro.

3. La proroga è richiesta entro il termine di scadenza del progetto. Alla richiesta di proroga è allegata una relazione che evidenzia lo stato di avanzamento del progetto e indica le motivazioni alla base della richiesta stessa.

Art. 6
(Intensità dei contributi)

1. I contributi sono concessi, ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19:
a) per i progetti Quadro, fino ad un importo massimo pari al 60% del costo totale del progetto;
b) per i progetti Micro, fino ad un importo massimo pari al 60% del costo totale del progetto.

Art. 7
(Bando e presentazione delle domande)

1. Annualmente è emanato un bando con il quale sono definiti il termine e le modalità di presentazione delle domande, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La domanda, predisposta secondo il modello di cui all'allegato A per i progetti Quadro e di cui all'allegato B per i progetti Micro è presentata a seguito dell'emanazione del bando annuale, salvo quanto previsto all'articolo 19 del presente regolamento.

3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
a) sintesi del progetto (allegati A1 e B1);
b) formulario del progetto (allegato A2 e B2), **a pena di esclusione**;
c) piano finanziario (allegato A3 e B3), **a pena di esclusione**;
d) lettera o lettere di adesione del partner locale del progetto, di eventuali partner regionali e di eventuali partner associati (allegati A4 e B4 - originale sottoscritta dal legale rappresentante del partner o copia conforme sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente), **a pena di esclusione**;
e) fotocopia dello statuto;
f) atti attestanti l'esistenza e l'attività della sede operativa sul territorio regionale;
g) fotocopia di attribuzione del codice fiscale;
h) fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente;
i) mappa del luogo di intervento.

4. La domanda, completa della documentazione prevista, è sottoscritta in originale, **a pena di esclusione.**

5. Eventuale documentazione in lingua straniera è presentata accompagnata da traduzione in lingua italiana sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente.

Art. 8
(Criteri di valutazione e punteggi)

1. Ai fini della valutazione delle domande sono stabiliti i seguenti criteri, con i relativi punteggi:

a) Aree tematiche di intervento:
1) progetto che contribuisce a realizzare le tematiche di intervento definite nel Programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale 2014-2017, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1504 del 7 agosto 2014: **1** punto;
2) progetto espressione di un partenariato consolidato tra soggetti del territorio regionale e soggetti del Paese di intervento: **2** punti;

b) Identificazione del problema o del bisogno o delle motivazioni alla base del progetto. La valutazione concerne l'origine della proposta, sia in termini di analisi approfondita delle caratteristiche del territorio, dei bisogni o interessi da cui è emersa, sia in relazione alle modalità con cui essa è nata, con preferenza alle proposte che:
1) scaturiscono direttamente dalla condivisione degli obiettivi da parte dei gruppi dei potenziali beneficiari e partner di progetto: **1** punto;
2) nascono da una chiara analisi degli attori e del contesto ambientale, sociale: **1** punto;

c) Qualità del partenariato. Vengono valutate positivamente le progettualità in grado di avvalersi di partenariati allargati e consolidati rivolti a soggetti diversi sul territorio sia in Regione che nel Paese di intervento del progetto. La valutazione concerne altresì l'origine della proposta in termini di adesione alla medesima del partenariato locale. In particolare, sono valutati:
1) la partecipazione del partner locale nella fase di elaborazione del progetto: **1** punto;
2) l'ampiezza del partenariato, con almeno 3 soggetti sul territorio regionale per i progetti Quadro, e almeno 2 soggetti sul territorio regionale per i progetti Micro: **1** punto;
3) il partenariato misto espressione di una governance multilivello, di reti o forum di settore (es. ente locale insieme ad una associazione ed un istituto di ricerca ecc.): **2** punti;
4) chiara definizione del ruolo dei partner nel progetto e della relativa capacità di azione rispetto agli obiettivi del progetto, delle modalità di interazione tra i partner e tra i partner ed il soggetto proponente: **1** punto;
5) distribuzione equilibrata delle attività tra i partner (percentuale minima del 10% per le attività realizzate da ciascun partner): **1** punto;

d) Cofinanziamento del progetto. Vengono valutate positivamente le progettualità dove il cofinanziamento – in cash – per ciascun partner regionale si attesta sui seguenti livelli:
1) dal 10% fino al 20% rispetto all'importo totale del progetto: **1** punto;
2) oltre il 20% rispetto all'importo totale del progetto: **2** punti;

e) Coerenza interna del progetto. La valutazione concerne l'equilibrio tra le diverse parti che compongono la proposta progettuale sotto il profilo economico-finanziario e contenutistico-gestionale. Sono esaminati i seguenti aspetti:
1) la pertinenza della risposta progettuale rispetto al problema individuato: **1** punto;
2) la congruità tra i costi, le attività proposte e i risultati attesi: **1** punto;
3) logica consequenziale dei passaggi procedurali: **1** punto;
4) l'esistenza di un sistema di monitoraggio di avanzamento delle attività: **1** punto;
5) l'esistenza di un sistema di indicatori verificabili per la valutazione dell'efficacia degli interventi: **1** punto;

f) Sostenibilità. Si valutano positivamente i progetti che:
1) garantiscono nel tempo una sostenibilità finanziaria alle attività progettuali individuando le fonti di finanziamento dopo che il progetto sarà concluso: **2** punti;
2) promuovono la sostenibilità istituzionale ovvero lo sviluppo di forme di coordinamento tra istituzioni e società civile in grado di dare vita a politiche, programmi e interventi condivisi: **2** punti;
3) garantiscono la "local ownership" e di conseguenza un livello elevato di partecipazione al progetto da parte dei beneficiari dell'intervento: **2** punti;
4) garantiscono la riproducibilità del progetto in altri contesti tematici e geografici: **1** punto;

g) Impiego di risorse umane locali e costi sostenuti in loco. Sono valutati positivamente quei progetti che:
1) prevedono un ammontare di costi per personale locale pari ad almeno il 40% sul totale dei costi del personale previsti nel progetto: **1** punto;
2) prevedono che i costi sostenuti in loco siano superiori al 70% del totale dei costi del progetto. La percentuale sarà calcolata dall'Ufficio competente sulle spese ritenute ammissibili in fase di valutazione della domanda: **1** punto;

h) Sinergie e coordinamento con i programmi regionali, comunitari e internazionali. Si valutano positivamente i progetti che:
1) sono coerenti o complementari con programmi o progetti regionali, nazionali, comunitari o internazionali prevedendo specifiche modalità di coordinamento per la capitalizzazione dei risultati: **2** punti;
2) che hanno almeno un partner che partecipa o ha partecipato ad un progetto finanziato nell'ambito di programmi regionali, nazionali, comunitari o internazionali di cooperazione coerente o complementare alla proposta progettuale presentata: **1** punto.

i) Capitalizzazione dei risultati. Si valutano positivamente i progetti che:
1) mirano alla capitalizzazione dei risultati riferiti ad almeno una pregressa esperienza di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale nella stessa area geografica o con gli stessi partner progettuali: **1** punto;
2) mirano alla capitalizzazione dei risultati riferiti a più di una pregressa esperienza di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale nella stessa area geografica o con gli stessi partner progettuali: **2** punti.

l) Esperienza del soggetto proponente. Si valutano positivamente i progetti che:
1) vengono proposti da un soggetto che ha realizzato almeno un'esperienza di gestione progettuale: **1** punto;
2) vengono proposti da un soggetto che ha realizzato più di un'esperienza di gestione progettuale: **2** punti;

2. A parità di valutazione, hanno priorità i progetti con maggiore punteggio ottenuto per il criterio d) - cofinanziamento del progetto. In caso di ulteriore parità, hanno priorità i progetti con maggiore punteggio ottenuto per il criterio h) - Sinergie e coordinamento con i programmi regionali, comunitari e internazionali.

3. Saranno considerati ammissibili al cofinanziamento i progetti che raggiungono un punteggio non inferiore ad un minimo di 18 punti.

Art. 9
(Commissione di valutazione)

1. I progetti sono valutati da una Commissione composta da quattro funzionari del Servizio competente, di cui uno svolge attività di segreteria, nominati con decreto del Direttore di Servizio.

2. La Commissione accerta l'ammissibilità delle domande di contributo verificando la completezza e la regolarità formale delle domande nonché, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi dei progetti presentati.

3. Le domande di contributo risultate ammissibili sono valutate sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 8 del presente regolamento.

4. La Commissione, al termine della valutazione, presenta al Direttore del Servizio competente le proposte di graduatorie dei progetti Quadro e dei progetti Micro.

Art. 10
(Graduatorie delle domande ammesse a contributo)

1. Le proposte di graduatorie delle domande ammesse a contributo sono sottoposte al parere del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 19/2000.

2. Le graduatorie sono successivamente approvate con decreto del Direttore del Servizio competente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 11
(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. I contributi sono concessi secondo l'ordine di priorità della valutazione delle domande, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili entro il termine di centottanta giorni dal termine finale stabilito per la presentazione delle domande, ai sensi dell'articolo 2 comma 7 ter della legge regionale 19/2000.

2. Il decreto di concessione dispone la liquidazione di un importo non superiore all'80% dell'ammontare del contributo concesso, a titolo di anticipo e compatibilmente con i vincoli posti dal Patto di stabilità e di crescita, e stabilisce il termine per la presentazione della rendicontazione.

3. Nel caso in cui per i vincoli posti dal Patto di stabilità e di crescita non sia possibile disporre la liquidazione di un importo pari all'80% dell'ammontare del contributo concesso con il decreto di concessione, è possibile su richiesta del beneficiario erogare la quota mancante di tale anticipo con successivo decreto di liquidazione purché il totale della somma liquidata prima del saldo non superi l'80% dell'ammontare del contributo concesso.

4. All'erogazione del saldo del contributo si provvede a seguito dell'approvazione del rendiconto finale di cui all'articolo 13 del presente regolamento, compatibilmente con i vincoli posti dal Patto di stabilità e di crescita.

Art. 12
(Variazioni al progetto)

1. Nel caso di concessione di un contributo per un importo inferiore al contributo richiesto, o di altre variazioni al progetto necessarie sulla base di esigenze sopravvenute, comunque non tali da prevedere un'alterazione sostanziale del progetto, il soggetto proponente può rimodulare il progetto in fase di realizzazione. Ai sensi dell'articolo 4 comma 5 bis della legge regionale 19/2000, è ammessa una rimodulazione del progetto, purché rispetto al valore totale del progetto il contributo regionale concesso non superi comunque il limite del 60% della spesa ammissibile, ferma restando l'entità del cofinanziamento - in cash - di cui all'art. 8 comma 1 lettera d). Il soggetto proponente garantisce comunque la realizzazione sostanziale del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati come definiti nella domanda di contributo.

2. Le variazioni eventualmente apportate al progetto in fase di realizzazione sono sottoposte per approvazione al Servizio competente. Le relative spese sono ammissibili soltanto se sostenute a seguito dell'approvazione da parte del Servizio competente.

3. La rimodulazione delle attività e delle voci di spesa prevede, a pena di revoca del contributo, che:

a) siano rispettate le percentuali di cui all'articolo 4;

b) non siano alterate la valutazione e il relativo punteggio ottenuto per i singoli criteri di cui all'art. 8 del presente regolamento né l'intensità del contributo concesso;

c) le valorizzazioni trasformate in cash non siano coperte con il contributo concesso;

d) l'integrazione o la cancellazione di azioni e/o voci di spesa sia adeguatamente motivata.

Art. 13
(Rendicontazione)

1. Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a trasmettere al Servizio competente:
a) entro due mesi dalla concessione del contributo, la comunicazione della data di effettivo avvio delle attività;
b) le relazioni semestrali sullo stato di avanzamento del progetto, comprensive di indicazioni relative alle spese sostenute e all'impiego del contributo regionale, compilate in base al modello di cui all'allegato D, entro 60 giorni dalla chiusura del semestre;
c) entro il termine di tre mesi dalla data di conclusione del progetto, la rendicontazione finale compilata in base al modello di cui all'allegato C (rendicontazione del contributo), C1 (relazione tecnica finale) e C2 (consuntivo finanziario), C3 (elenco analitico delle spese).

2. Per Enti Locali, Enti che svolgono le funzioni del servizio regionale sanitario, Istituti scolastici, Università ed Enti di ricerca di diritto pubblico viene presentata con la rendicontazione una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione (articolo 42 L.R. 7/2000).

3. Il soggetto beneficiario può chiedere una proroga del termine di rendicontazione, purché la richiesta sia adeguatamente motivata e formulata prima del termine indicato al comma 1 lettera c) del presente articolo. Le proroghe sono accordate per iscritto dall'amministrazione regionale.

Art. 14
(Revoca e rideterminazione del contributo)

1. In caso di mancata rendicontazione entro il termine indicato nel decreto di concessione del contributo viene disposta la revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite, secondo quanto previsto dagli articoli 49 e 51 della legge regionale 7/2000.

2. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore alla spesa ammessa, si procede alla rideterminazione del contributo.

3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la realizzazione del progetto risulti parziale, il Servizio competente, valutati i risultati conseguiti, provvede alla rideterminazione del contributo riconoscendo a rendiconto solo le spese direttamente riferibili al progetto o provvede alla revoca del contributo negli altri casi.

Art. 15
(Ispezioni e controlli)

1. Il Servizio competente dispone verifiche contabili a campione sulla documentazione presentata a rendiconto ai sensi della legge regionale 7/2000.

2. Possono altresì essere disposte in qualunque momento le ispezioni ed i controlli di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 16
(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari hanno l'obbligo di:
a) riportare sui materiali di comunicazione e di documentazione prodotti nell'ambito della realizzazione del progetto il Logo della Regione e la dicitura "con il sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – L.R. 19/2000";
b) informare il Servizio competente delle attività di presentazione e di sensibilizzazione realizzate sul territorio regionale nell'ambito del progetto;
c) conservare presso la propria sede i titoli originali di spesa e tutta la documentazione a supporto della rendicontazione, per un periodo di 5 anni per i controlli che l'Amministrazione riterrà opportuno effettuare ai sensi della normativa vigente.

Art. 17
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 18
(Modifiche degli allegati)

1. Eventuali modifiche degli allegati al presente regolamento sono approvate con decreto del Direttore del Servizio competente, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 19
(Norma transitoria)

1. Per l'anno 2014, le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(rif. art. 7 del regolamento)

Bollo
(salvo esente)

Il sottoscritto
Cognome: ____
Nome:____
in qualità di Legale Rappresentante di_____________________________________
(indicare il nome del soggetto proponente), avente

☐ sede legale in
☐ sede operativa in

Via______________________, n. _______, città________________CAP_________, Provincia________________
tel. ________________, fax___________ e-mail_____________________
codice fiscale_____________________ data di costituzione __________________

CHIEDE

un contributo di euro_____________ (max 90.000), pari al _______%-(max 60%) del costo totale previsto pari a _________________ (min 100.000 max 150.000), per la realizzazione del progetto denominato "____"
da realizzarsi in ____

DICHIARA CHE:

l'ente proponente svolge attività di cooperazione allo sviluppo da almeno un anno dalla presentazione della domanda.

DICHIARA INOLTRE:

1) di essere esente dal bollo in quanto:

☐ iscritto al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato, n.________________
☐ iscritto al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, n.____________
☐ iscritto all'anagrafe unica delle ONLUS istituita dal Ministero delle Finanze, n._________
☐ ONG riconosciuta ai sensi della L. 49/1987, con decreto n.______________

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

☐ Ente locale
☐ Altro____

2) che il referente del progetto è:

Cognome ____________________________ Nome ____
Via______________________, n. _______, città_______________CAP_________________________________
Provincia _______________________
tel. _________________, fax_______________e-mail____

3) che le Coordinate bancarie su cui versare il contributo sono:

Conto intestato a:____
presso la BANCA ____
Codice IBAN:

Codice PAESE		Cin IBAN		CIN	ABI					CAB					N. CONTO											

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI QUALI PARTI INTEGRANTI DELLA DOMANDA:

A1. SINTESI DEL PROGETTO;
A2. FORMULARIO DEL PROGETTO;
A3. PIANO FINANZIARIO;
A4. LETTERA DI ADESIONE DEI PARTNER LOCALI DEL PROGETTO, DEI PARTNER REGIONALI E DI EVENTUALI PARTNER ASSOCIATI;
A5. FOTOCOPIA DELLO STATUTO (NON RICHIESTO PER ENTI LOCALI);
A6. ATTI ATTESTANTI L'ESISTENZA E L'ATTIVITA' DELLA SEDE OPERATIVA SUL TERRITORIO REGIONALE;
A7. FOTOCOPIA DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE;
A8. FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO PROPONENTE;
A9. MAPPA DEL LUOGO DI INTERVENTO;

INVIA ALTRESÌ:

- una sintesi del progetto di cui all'allegato A1 della domanda di contributo tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail relazioniinternazionali@regione.fvg.it

Data: ___ / ___ / _______

Firma del Legale Rappresentante

____

Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 TRIESTE

ALLEGATO A1
(rif. art. 7 del regolamento)

SINTESI DEL PROGETTO
per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale

Soggetto proponente

Titolo

Localizzazione d'intervento

Partner locali del Paese di intervento

Data di avvio prevista: ________________________

Durata prevista del progetto: ___________________

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe):

Descrizione del progetto (max 50 righe):

Obiettivo generale
Obiettivi specifici
Beneficiari diretti ed indiretti
Risultati attesi
Principali attività

Costo totale del progetto: ____________________€

Contributo richiesto alla Regione: _______________€ Pari al _______ % del costo totale del progetto.

ALLEGATO A2
(rif. art. 7 del regolamento)

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO QUADRO

Titolo

Localizzazione dell'intervento

Informazioni generali relative al progetto

Aree tematiche di intervento previste dal Programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale 2014-2017:

□	Sviluppo locale, micro impresa e coesione sociale (recupero e valorizzazione di sistemi produttivi, di produzioni agricole di qualità, tutela della biodiversità, promozione della partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo)
□	Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali
□	Istruzione, formazione professionale, rafforzamento della conoscenza e delle relazioni interculturali;
□	Rafforzamento istituzionale

Data di avvio prevista__________

Durata prevista del progetto (in mesi, min 12-max 36) __________

Giustificazione del progetto

Campo di intervento del progetto (dati, statistiche ed elementi descrittivi del contesto).- max 20 righe -

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Identificazione di bisogni, problemi, opportunità sui quali il progetto vuole intervenire. - max 30 righe -

Beneficiari diretti e indiretti -max 20 righe-

Relazione/rapporti precedenti tra i partner e consolidamento del partenariato -max 20 righe-

Modalità di coinvolgimento dei beneficiari e/o partner locale in fase di progettazione – 20 righe –

Partenariato

Descrizione del soggetto proponente e dei partner: esperienza in gestione progettuale, attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, precedenti esperienze nel settore e nel Paese di intervento – max 50 righe –

Partner locali

Nome partner (acronimo ed esteso)	Tipologia ente	Sede	Telefono	E-mail

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

QUADRO LOGICO		INDICATORI DI RISULTATO (informazioni selezionate che consentono di verificare l'efficacia degli interventi)
OBIETTIVO GENERALE (benefici sociali ed economici di lungo periodo)		
OBIETTIVO SPECIFICO (vantaggi che i diretti beneficiari del progetto otteranno)		
RISULTATI ATTESI (beni e servizi che i beneficiari riceveranno in virtù delle attività realizzate)		

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITÀ	Attività e sottoattività necessarie all'ottenimento dei risultati	Categorie di spesa di riferimento (diciture del Piano finanziario)	Partner coinvolti e responsabile di ciascuna attività e sottoattività	Spesa complessiva prevista per l'attività (in euro)
Attività 1 1.1 1.2 …				
Attività 2 2.1 2.2 …				
Attività 3 3.1 3.2 …				
Attività 4 4.1 4.2 …				
…				

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Calendario di esecuzione del progetto suddiviso per attività previste e a partire dalla data d'avvio.

Prima annualità

Attività	MESE…1	MESE…2	MESE…3	MESE…4	MESE…5	MESE…6	MESE…7	MESE…8	MESE…9	MESE…10	MESE…11	MESE…12
Attività 1												
Attività 2												
Attività 3												
Attività 4.												
…												

Seconda annualità

Attività	MESE…1	MESE…2	MESE…3	MESE…4	MESE…5	MESE…6	MESE…7	MESE…8	MESE…9	MESE…10	MESE…11	MESE…12
Attività 1												
Attività 2												
Attività 3												
Attività 4.												
…												

Terza annualità

Attività	MESE…1	MESE…2	MESE…3	MESE…4	MESE…5	MESE…6	MESE…7	MESE…8	MESE…9	MESE…10	MESE…11	MESE…12
Attività 1												

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Sostenibilità, presa in carico locale e riproducibilità dei risultati

Sostenibilità finanziaria (fonti di finanziamento dopo la conclusione del progetto)	
Sostenibilità istituzionale (forme di coordinamento fra istituzioni e società civile in grado di dare vita a politiche, programmi ed interventi condivisi)	

Presa in carico locale (local ownership) dei risultati raggiunti dal progetto – max 10 righe -

Capacità del progetto di riprodurre i propri benefici in altri contesti geografici e tematici. – max 10 righe -

Sinergie e coordinamento con programmi o progetti regionali, nazionali, comunitari e internazionali e/o partecipazione a reti di partenariato regionali, nazionali, internazionali - max 10 righe-

Capitalizzazione dei risultati di pregresse esperienze di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale - max 10 righe-

ALLEGATO A3
alla Domanda di contributo per PROGETTI QUADRO ai sensi della Legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19
(rif. art. 7 del regolamento)

Soggetto proponente:
Titolo progetto:

Inserire una colonna per ogni partner del progetto

PIANO FINANZIARIO - PROGETTI QUADRO																			
CATEGORIE DI SPESA	COSTO TOTALE					SOGGETTO PROPONENTE			RISORSE PARTNER REGIONALE (indicare nome)			RISORSE PARTNER LOCALE 1 (indicare nome)			RISORSE PARTNER LOCALE 2 (indicare nome)			CONTRIBUTO REGIONALE	
	Unità	Quantità	Costo unitario	Costo totale	%*	Cash	Valorizza-zioni	%*	Cash	Valorizza-zioni	%*	Cash	Valorizza-zioni	%*	Cash	Valorizza-zioni	%*	Regione (max 60%)	%*
1. Studio di fattibilità (max 10%)																			
2. Personale italiano - incluse le spese per i formatori (max 30%)																			
2.1 Personale in Italia (indicare mansioni)	mese																		
2.2 Personale italiano espatriato	mese																		
2.3 Missioni (viaggi, assicurazione, visti)	giorni																		
2.4 Altro (specificare)																			
Totale personale italiano		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
3. Costruzioni, attrezzature, acquisti, lavori e personale locale (max 50%)																			
3.1 Attrezzature																			
3.2 Arredi																			
3.3 Mezzi di trasporto																			
3.4 Costruzioni, lavori di riabilitazione, ecc																			
3.5 Materiali di consumo d'ufficio																			
3.6 Personale locale	mese																		
3.7 Altro (specificare)																			
Totale Costruzioni, attrezzature, acquisti, lavori e personale locale		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
4 Spese di formazione in loco nel Paese partner (max 30%)																			
4.1 Personale	mese																		
4.2 Materiale																			
4.3 Altro (specificare)																			
Totale spese di formazione		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
5. Educazione allo sviluppo e sensibilizzazione (max 10%)																			
5.1 Conferenze/Seminari/altro (specificare)																			
5.2 Materiale																			
5.3 Altro (specificare)																			
Totale educazione, sensibilizzazione e visibilità		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
6. Spese gestionali e amministrative (max 5%)																			
Totale generale		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

* percentuale sul costo totale del progetto

ALLEGATO A4

(rif. art. 7 del regolamento)

LETTERA DI ADESIONE

Spett. le [soggetto proponente]

Il sottoscritto ____

in qualità di legale rappresentante dell'organismo ____

avente sede in ______________________________, via ____

dichiara sotto la propria responsabilità:

- di aderire senza scopo di lucro al progetto "______________________________________" in qualità di

  ☐Partner
  ☐Partner Associato

- di contribuire al progetto con le seguenti risorse:

  - cash: ___________ €

  - valorizzazione: ___________ €

- di contribuire alla realizzazione delle seguenti attività:

  -

  -

  …

Allega copia di un documento di identità valido.

Luogo ___________, data ______________-

Timbro

Firma

ALLEGATO B

(rif. art. 7 del regolamento)

Bollo
(salvo esente)

Il sottoscritto
Cognome: ____
Nome:____
in qualità di Legale Rappresentante di__________________________________
(indicare il nome del soggetto proponente), avente

☐ sede legale in
☐ sede operativa in

Via______________________, n. _______, città_______________CAP_________, Provincia________________
tel. ________________, fax__________ e-mail____________________
codice fiscale_____________________ Data di costituzione __________________

CHIEDE

un contributo di euro_____________ (max 30.000), pari al _______%-(max 60%) del costo totale previsto pari a _________________ (max 50.000,00), per la realizzazione del progetto denominato "____"
da realizzarsi in ____

DICHIARA CHE:
l'ente proponente svolge attività di cooperazione allo sviluppo da almeno un anno dalla presentazione della domanda.

DICHIARA INOLTRE:
1) di essere esente dal bollo in quanto:
- ☐ iscritto al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato, n.________________
- ☐ iscritto al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, n.____________
- ☐ iscritto all'anagrafe unica delle ONLUS istituita dal Ministero delle Finanze, n._________

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

☐ ONG riconosciuta ai sensi della L. 49/1987, con decreto n.______________
☐ Ente locale
☐ Altro____

2) che il referente del progetto è:
Cognome _______________________________ Nome ____
Via______________________, n. _______, città________________CAP____________________________________
Provincia _________________________
tel. ___________________, fax________________e-mail____

3) che le Coordinate bancarie su cui versare il contributo sono:
Conto intestato a:____
presso la BANCA ____
Codice IBAN:

Codice PAESE		Cin IBAN		CIN	ABI					CAB					N. CONTO											

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI QUALI PARTI INTEGRANTI DELLA DOMANDA:

B1. SINTESI DEL PROGETTO;

B2. FORMULARIO DEL PROGETTO;

B3. PIANO FINANZIARIO;

B4. LETTERA DI ADESIONE DEL/DEI PARTNER LOCALE/I DEL PROGETTO, DI EVENTUALI PARTNER REGIONALI E DI EVENTUALI PARTNER ASSOCIATI;

B5. FOTOCOPIA DELLO STATUTO (NON RICHIESTO PER ENTI LOCALI);

B6. ATTI ATTESTANTI L'ESISTENZA E L'ATTIVITA' DELLA SEDE OPERATIVA SUL TERRITORIO REGIONALE;

B7. FOTOCOPIA DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE;

B8. FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO PROPONENTE;

B9. MAPPA DEL LUOGO DI INTERVENTO;

INVIA ALTRESÌ:

- una sintesi del progetto di cui all'allegato B1 della domanda di contributo tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail relazioniinternazionali@regione.fvg.it

Data: ___ / ___ / _______

Firma del Legale Rappresentante

____

Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 TRIESTE

ALLEGATO B1
(rif. art. 7 del regolamento)

SINTESI DEL PROGETTO
per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale

Soggetto proponente

Titolo

Localizzazione d'intervento

Partner locale/i del Paese d'intervento

Data di avvio prevista: ________________________

Durata prevista del progetto: ___________________

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe):

Descrizione del progetto (max 50 righe):

Obiettivo generale
Obiettivi specifici
Beneficiari diretti ed indiretti
Risultati attesi
Principali attività

Costo totale del progetto: ____________________€

Contributo richiesto alla Regione: _______________€ Pari al ________ % del costo totale del progetto.

ALLEGATO B2
(rif. art. 7 del regolamento)

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO MICRO

Titolo

Localizzazione dell'intervento

Informazioni generali relative al progetto

Aree tematiche di intervento previste dal Programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale 2014-2017:

□	Salute materno infantile
□	Salute mentale
□	Sradicamento della povertà estrema e della fame
□	Lotta alle malattie (HIV/AIDS, malaria ed altre malattie)
□	Sicurezza alimentare e sviluppo degli ambienti rurali
□	Parità tra i sessi e tutela dei gruppi vulnerabili
□	Promozione e tutela dei diritti delle persone e in particolare dei bambini e degli adolescenti
□	Azioni rivolte a favorire la partecipazione democratica, il dialogo e la civile convivenza

Data di avvio prevista__________

Durata prevista del progetto (in mesi, max 12) __________

Giustificazione del progetto

Campo di intervento del progetto (dati, statistiche ed elementi descrittivi del contesto settoriale).- max 20 righe -

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Identificazione di bisogni, problemi, opportunità sui quali il progetto vuole intervenire. - max 30 righe -

Beneficiari diretti e indiretti -max 20 righe-

Relazione/rapporti precedenti tra i partner e consolidamento del partenariato -max 20 righe-

Modalità di coinvolgimento dei beneficiari e/o partner locale in fase di progettazione – 20 righe –

Partenariato

Descrizione del soggetto proponente e dei partner: esperienza in gestione progettuale, attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, precedenti esperienze nel settore e nel Paese di intervento - max 50 righe –

Partner locali

Nome partner (acronimo ed esteso)	Tipologia ente	Sede	Telefono	E-mail

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Partner regionali aventi sede legale o operativa nel territorio regionale

Nome partner (acronimo ed esteso)	Tipologia ente	Sede	Telefono	E-mail

Eventuali Partner associati

Nome partner (acronimo ed esteso)	Tipologia ente	Sede	Telefono	E-mail

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

QUADRO LOGICO		INDICATORI DI RISULTATO (informazioni selezionate che consentono di verificare l'efficacia degli interventi)
OBIETTIVO GENERALE (benefici sociali ed economici di lungo periodo)		
OBIETTIVO SPECIFICO (vantaggi che i diretti beneficiari del progetto otteranno)		
RISULTATI ATTESI (beni e servizi che i beneficiari riceveranno in virtù delle attività realizzate)		

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITÀ	Attività e sottoattività necessarie all'ottenimento dei risultati	Categorie di spesa di riferimento (diciture del Piano finanziario)	Partner coinvolti e responsabile di ciascuna attività	Spesa complessiva prevista per l'attività (in euro)
Attività 1				
Attività 2				
Attività 3				
Attività 4				
…				

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Calendario di esecuzione del progetto suddiviso per attività previste e a partire dalla data d'avvio.

Attività	MESE…1	MESE…2	MESE…3	MESE…4	MESE…5	MESE…6	MESE…7	MESE…8	MESE…9	MESE…10	MESE…11	MESE…12
Attività 1												
Attività 2												
Attività 3												
Attività 4.												
…												

Ruolo dei Partner (inclusi gli eventuali Partner associati)

Nome del Partner	Ruolo e responsabilità	Attività a carico del Partner	Percentuale delle attività svolte dal Partner rispetto alle attività totali del progetto	Percentuale del contributo finanziario del partner	
				Cash	Valor.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento e monitoraggio del progetto – max 10 righe-

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Sostenibilità, presa in carico locale e riproducibilità dei risultati

Sostenibilità finanziaria (fonti di finanziamento dopo la conclusione del progetto)	
Sostenibilità istituzionale (forme di coordinamento fra istituzioni e società civile in grado di dare vita a politiche, programmi ed interventi condivisi)	

Presa in carico locale (local ownership) dei risultati raggiunti dal progetto – max 10 righe -

Capacità del progetto di riprodurre i propri benefici in altri contesti geografici e tematici. – max 10 righe -

Sinergie e coordinamento con programmi o progetti regionali, nazionali, comunitari e internazionali e/o partecipazione a reti di partenariato regionali, nazionali, internazionali - max 10 righe-

Capitalizzazione dei risultati di pregresse esperienze di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale - max 10 righe-

ALLEGATO B3
alla Domanda di contributo per PROGETTI MICRO ai sensi della Legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19
(rif. art. 7 del regolamento)

Soggetto proponente:
Titolo progetto:

Inserire una colonna per ogni partner del progetto

PIANO FINANZIARIO - MICRO PROGETTI

CATEGORIE DI SPESA	COSTO TOTALE					SOGGETTO PROPONENTE			RISORSE PARTNER LOCALE (indicare nome)			RISORSE ALTRI PARTNER (indicare nome)			CONTRIBUTO REGIONALE	
	Unità	Quantità	Costo unitario	Costo totale	%*	Cash	Valorizza-zioni	%*	Cash	Valorizza-zioni	%*	Cash	Valorizza-zioni	%*	Regione (max 60%)	%*
1. Personale italiano - incluse le spese per i formatori (max 30%)																
1.1 Personale in Italia (indicare mansioni)	mese															
1.2 Personale italiano espatriato	mese															
1.3 Missioni (viaggi, assicurazione, visti)	giorni															
1.4 Altro (specificare)																
Totale personale italiano		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
2. Costruzioni, attrezzature, acquisti, lavori e personale locale (max 50%)																
2.1 Attrezzature																
2.2 Arredi																
2.3 Mezzi di trasporto																
2.4 Costruzioni, lavori di riabilitazione, ecc																
2.5 Materiali di consumo d'ufficio																
2.6 Personale locale	mese															
2.7 Altro (specificare)																
Totale Costruzioni, attrezzature, acquisti, lavori e personale locale		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
3 Spese di formazione in loco nel Paese partner (max 30%)																
3.1 Personale	mese															
3.2 Materiale																
3.3 Altro (specificare)																
Totale spese di formazione		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
4. Educazione allo sviluppo e sensibilizzazione (max 10%)																
4.1 Conferenze/Seminari/altro (specificare)																
4.2 Materiale																
4.3 Altro (specificare)																
Totale educazione, sensibilizzazione e visibilità		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
5. Spese gestionali e amministrative (max 5%)																
Totale generale		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* percentuale sul costo totale del progetto

ALLEGATO B4
(rif. art. 7 del regolamento)

LETTERA DI ADESIONE

Spett. le [soggetto proponente]

Il sottoscritto ____

in qualità di legale rappresentante dell'organismo ____________________________

avente sede in ________________, via ________________________

dichiara sotto la propria responsabilità:

- di aderire senza scopo di lucro al progetto "____________________" in qualità di

  ☐Partner
  ☐Partner Associato

- di contribuire al progetto con le seguenti risorse:

  - cash: __________ €

  -valorizzazione: ___________ €

- di contribuire alla realizzazione delle seguenti attività:

  -

  -

  …

Allega copia di un documento di identità valido.

Luogo ___________, data ______________-

Timbro

Firma

Allegato C

(rif. art. 13 del regolamento)

Rendicontazione del contributo ricevuto ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 Interventi per la promozione a livello regionale e locale delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale

Il sottoscritto

Cognome: ____

Nome:____

in qualità di Legale Rappresentante di______________________________

(indicare il nome del soggetto proponente), avente

□ sede legale in

□ sede operativa in

Via______________________, n. _______, città_______________CAP_________, Provincia________________

tel. ________________, fax__________ e-mail____________________

codice fiscale_____________________ Data di costituzione __________________

beneficiario di contributo ai sensi della L.R. 19/2000 nell'anno_____________ per una somma pari a euro ________________________ per la realizzazione del progetto denominato ____

realizzato in ____

DICHIARA CHE:

il Progetto è stato realizzato in conformità alle disposizioni della L.R 19/2000 e al Programma regionale di cooperazione 2014-2017, nonché conformemente al progetto depositato presso i competenti uffici della Regione.

In particolare dichiara che:

1. Il contributo regionale è stato effettivamente impiegato per la realizzazione del progetto come descritto nella domanda di contributo (salvo modifiche approvate dal Servizio competente in fase di realizzazione del progetto);
2. Tutte le fatture, le pezze giustificative e le spese indicate si riferiscono effettivamente al progetto;
3. La documentazione prodotta a fini rendicontativi corrisponde a quella in possesso del Soggetto proponente stesso e si riferisce a spese effettivamente sostenute con il contributo suddetto;

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà

4. Sono state rispettate le percentuali massime previste per tipologia di spesa dal regolamento attuativo della LR 19/2000;
5. Nel caso in cui siano avvenute variazioni al progetto a seguito di minori entrate, il contributo della Regione non supera comunque il 60% del costo totale del progetto;
6. I documenti giustificativi presentati a rendicontazione non sono stati utilizzati per la rendicontazione a valere su altri contributi ricevuti;
7. Non si è usufruito di ulteriori contributi da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per lo stesso progetto.

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. una relazione tecnica finale sull'attuazione del progetto (Allegato C1), con specifico riferimento agli obiettivi raggiunti (generale e specifici), ai risultati ottenuti, alle criticità e agli scostamenti rispetto a quanto previsto nel progetto;

2. il consuntivo finanziario del progetto (Allegato C2), con l'evidenza dei contributi ricevuti e delle spese sostenute da compilarsi riportando la stessa suddivisione per tipologia di spese ed attività del Piano finanziario approvato con il progetto (o della successiva rimodulazione approvata);

3. Per enti privati senza fine di lucro, enti religiosi e privati: l'elenco analitico delle spese sostenute (Allegato C3), copia non autenticata della documentazione di spesa annullata ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali (art. 41 L.R. 7/2000);

4. Per Enti Locali, Enti che svolgono le funzioni del servizio regionale sanitario, Istituti scolastici, Università ed Enti di ricerca di diritto pubblico: una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione (art. 42 L.R. 7/2000);

5. Per le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati: l'elenco analitico delle spese sostenute (Allegato C3) da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dal Servizio competente; per le associazioni di volontariato: l'elenco analitico delle spese sostenute (Allegato C3) esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo (art. 43, L.R. 7/2000);

6. Documentazione fotografica e/o video;

7. Fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente.

Tali allegati devono essere trasmessi anche tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail:
relazioniinternazionali@regione.fvg.it **PEC:** relazioniinternazionali@certregione.fvg.it

Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche
Piazza dell'Unità d'Italia 1 34121 TRIESTE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà

Le coordinate bancarie su cui versare il saldo del contributo sono:

Conto intestato
a:____

presso la BANCA
____

Codice IBAN:

Codice PAESE		Cin IBAN		CIN	ABI					CAB					N. CONTO											

Data: ___ / ___ / _______

Firma del legale rappresentante

____

Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche
Piazza dell'Unità d'Italia 1 34121 TRIESTE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche

Allegato C1
RELAZIONE TECNICA FINALE
(rif. art. 13 del regolamento)

ANNO DI FINANZIAMENTO …..

DATA AVVIO PROGETTO:

DATA CONCLUSIONE PROGETTO:

Ente proponente

Paese/Località d'intervento

Titolo

Descrizione progetto

Attività svolte

Attività 1.1
Attività 1.2
………………

Verifica degli indicatori

Indicatore 1
Indicatore 2
………………

Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche
Piazza dell'Unità d'Italia 1 34121 TRIESTE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche

Risultati ottenuti

Risultato 1
Risultato 2
………………

Obiettivi raggiunti

Obiettivo 1
Obiettivo 2
……………..

Criticità emerse

Conclusioni (consolidamento del partenariato, lessons learnt, sostenibilità, local ownership, valore aggiunto e capitalizzazione dei risultati, prospettive)

Data **Firma del legale rappresentante**

Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche
Piazza dell'Unità d'Italia 1 34121 TRIESTE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

CONSUNTIVO FINANZIARIO
Allegato C2
(rif. art. 13 del regolamento)

Nome beneficiario:
Titolo del progetto:
Anno di finanziamento:
Rendicontazione spese sostenute dal: **al:**

TIPOLOGIA DI SPESA	PROPONENTE			PARTNERS REGIONALI indicare quali			PARTNERS LOCALI indicare quali			TOTALE Cofinanziamento		Contributo REGIONE FVG	TOTALE Generale	
	Cash	Valorizzazioni	TOTALE	Cash	Valorizzazioni	TOTALE	Cash	Valorizzazioni	TOTALE	Cash	Valorizzazioni			%
1. Studio di fattibilità (max 10%)			€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		**€ 0,00**	**0,00%**
2. Personale italiano - incluse le spese per i formatori (max 30%)			€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		**€ 0,00**	**0,00%**
3. Costruzioni, attrezzature, acquisti, lavori e personale locale (max 50%)			€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		**€ 0,00**	**0,00%**
4. Spese di formazione in loco nel Paese partner (max 30%)			€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		**€ 0,00**	**0,00%**
5. Educazione allo sviluppo e sensibilizzazione (max 10%)			€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		**€ 0,00**	**0,00%**
6. Spese gestionali e amministrative (max 5%)			€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		**€ 0,00**	**0,00%**
TOTALE SPESE	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**0,00%**

Data **Firma del Legale Rappresentante**

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

LR 19/2000
Elenco analitico della documentazione giustificativa
ALLEGATO C3 (rif. art. 13 del regolamento)

Ente proponente:	
Titolo del progetto:	
Anno di finanziamento:	
Periodo coperto dal rendiconto:	

1. Studio di fattibilità

ENTE/PARTNER	TIPO DI DOCUMENTO	SOGGETTO EMITTENTE	ESTREMI del documento	DATA	OGGETTO DI SPESA	A carico del beneficiario/dei partner: Importo in valuta estera	Importo in Euro*	Valorizzazioni (importo in €)	Contributo regionale: Importo in valuta estera	Importo in Euro*
					TOTALE		€ -	€ -		€ -
									Totale Studio di fattibilità	€ -

2. Personale italiano - incluse le spese per i formatori

ENTE/PARTNER	TIPO DI DOCUMENTO	SOGGETTO EMITTENTE	ESTREMI del documento	DATA	OGGETTO DI SPESA	Importo in valuta estera	Importo in Euro*	Valorizzazioni (importo in €)	Importo in valuta estera	Importo in Euro*
Personale in Italia										
Personale italiano espatriato										
Missioni (viaggi, assicurazione, visti)										
Altro (specificare)										
					TOTALE		€ -	€ -		€ -
									Totale Personale italiano	€ -

3. Costruzioni, attrezzature, acquisti, lavori e personale locale

ENTE/PARTNER	TIPO DI DOCUMENTO	SOGGETTO EMITTENTE	ESTREMI del documento	DATA	OGGETTO DI SPESA	Importo in valuta estera	Importo in Euro*	Valorizzazioni (importo in €)	Importo in valuta estera	Importo in Euro*
Attrezzature										
Arredi										
Mezzi di trasporto										
Costruzioni, lavori di riabilitazione, ecc										

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

1. Studio di fattibilità						A carico del beneficiario/dei partner			Contributo regionale	
Materiali di consumo d'ufficio										
Personale locale										
Altro (specificare)										
					TOTALE		€ -	€ -		€ -
									Totale Costruzioni	€ -

4. Spese di formazione in loco nel Paese partner

ENTE/PARTNER	TIPO DI DOCUMENTO	SOGGETTO EMITTENTE	ESTREMI del documento	DATA	OGGETTO DI SPESA	Importo in valuta estera	Importo in Euro*	Valorizzazioni (importo in €)	Importo in valuta estera	Importo in Euro*
Personale										
Materiale										
Altro (specificare)										
					TOTALE		€ -	€ -		€ -
									Totale Formazione	€ -

5. Educazione allo sviluppo e sensibilizzazione

ENTE/PARTNER	TIPO DI DOCUMENTO	SOGGETTO EMITTENTE	ESTREMI del documento	DATA	OGGETTO DI SPESA	Importo in valuta estera	Importo in Euro*	Valorizzazioni (importo in €)	Importo in valuta estera	Importo in Euro*
Conferenze/Seminari/ altro (specificare)										
Materiale										
Altro (specificare)										
					TOTALE		€ -	€ -		€ -
									Totale Educazione e sensibilizzazione	€ -

6. Spese gestionali e amministrative

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

1. Studio di fattibilità						**A carico del beneficiario/dei partner**			**Contributo regionale**	
ENTE/PARTNER	**TIPO DI DOCUMENTO**	**SOGGETTO EMITTENTE**	**ESTREMI del documento**	**DATA**	**OGGETTO DI SPESA**	**Importo in valuta estera**	**Importo in Euro***	**Valorizzazioni (importo in €)**	**Importo in valuta estera**	**Importo in Euro***
						TOTALE	€ -	€ -		€ -
									Totale Spese gestionali	€ -

Totale spese (cash)	€ -
Totale spese (valorizzazioni)	€ -
Totale spese contributo regionale	**€ -**
Totale spese progetto	**€ -**

**specificare il cambio utilizzato*

data ____________________

firma del legale rappresentante ____________________

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

RELAZIONI SEMESTRALI

Allegato D

(rif. art. 13 del regolamento)

ANNO DI FINANZIAMENTO: ……

BARRARE IL NUMERO PROGRESSIVO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE: dal ………………al ………………..

Ente proponente

Paese/Località d'intervento

Titolo

Descrizione andamento progetto (max 50 righe)

Attività svolte nel quadrimestre di riferimento

Attività1.1
Attività 1.2
……………..

Obiettivi raggiunti nel quadrimestre di riferimento

Obiettivo 1
Obiettivo 2
…………….

Risultati ottenuti nel quadrimestre di riferimento

Risultato 1
Risultato 2
……………..

Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche
Piazza dell'Unità d'Italia 1 34121 TRIESTE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Verifica degli indicatori nel quadrimestre di riferimento

Indicatore 1
Indicatore 2
……………..

Criticità emerse nel periodo (max 20 righe)

Punti di forza (max 20 righe)

Spese sostenute dalla data di avvio del progetto:

TIPOLOGIA DI SPESA	Proponente	Partner regionali	Partner Locali	Contributo Regionale	TOTALE
1. Studio di fattibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2. Personale italiano - incluse le spese per i formatori					
3. Costruzioni, attrezzature, acquisti, lavori e personale locale					
4. Spese di formazione in loco nel Paese partner					
5. Educazione allo sviluppo e sensibilizzazione					
6. Spese gestionali e amministrative					
TOTALE SPESE					

Data **Firma del legale rappresentante**

Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche
Piazza dell'Unità d'Italia 1 34121 TRIESTE

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_43_1_DAS_FIN PATR_2178_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 8 ottobre 2014, n. 2178

LR 21/2007 art. 33 c. 1 lett.b) - Impinguamento dei capitoli di partita di giro e/1379 e s/1379 - Beni culturali.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 33, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
PREMESSO che l'Amministrazione regionale deve provvedere al pagamento di somme che siano state erroneamente versate su coordinate bancarie errate;
RITENUTO di adeguare lo stanziamento iscritto nelle unità di bilancio 12.2.4.3480 dello stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 1379 e 6.3.261 dello stato di previsione dell'entrata con riferimento al capitolo 1379 del bilancio per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014;
RILEVATO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 esistono sia le unità di bilancio che i capitoli;
RAVVISATA la necessità di aumentare di euro 3.500,00 lo stanziamento dell'unità di bilancio 6.3.261 dello stato di previsione dell'entrata con riferimento al capitolo 1379 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e conseguentemente di aumentare dello stesso importo lo stanziamento dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 dello stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 1379 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della citata legge regionale n. 21/2007, le variazioni di bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle Finanze, patrimonio e programmazione di cui al citato articolo 33, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale n. 21/2007, determinano anche le conseguenti variazioni al Programma Operativo di Gestione (POG)
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 27 dicembre 2013 n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le successive variazioni;

DECRETA

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:

UBI	CAP.	2014	2015	2016
6.3.261	1379	25.000,00	-	-

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:

UBI	CAP.	2014	2015	2016
12.2.4.3480	1379	25.000,00	-	-

3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 800 - servizio n. 494 - unità di bilancio dell'entrata 6.3.261
- capitolo 1379

destinazione	Acquisizione di fondi riversati al Tesoriere a seguito di errore nell'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario

b) alla rubrica n. 820 - servizio n. 505 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480
- capitolo 1379

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	Versamento agli aventi diritto di fondi a questi spettanti ed erroneamente riscossi in Tesoreria Regionale

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_43_1_DAS_FIN PATR_2179_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 8 ottobre 2014, n. 2179

LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. b) - Istituzione di capitoli di partita di giro di entrata e di spesa per sistemazione del riparto agli enti gestori dei servizi per l'handicap.

L'ASSESSORE

VISTO che a causa di un mero errore materiale nella Tabella A allegata al decreto n. 774/ASIS dd. 12.08.2014 si è proceduto ad uno scambio di cifre delle somme effettivamente erogate agli Enti gestori dei servizi per l'handicap;
CONSIDERATO in particolare che il pagamento errato ha provocato l'erogazione di importi maggiori per euro 3.429.721,34 al Consorzio per l'assistenza medico psicopedagogica e per euro 646.959,10 all'Azienda per i Servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli";
VISTO che a seguito della correzione del piano di riparto si procederà al recupero dell'importo totale di euro 4.076.680,44 che deve poi essere riversato totalmente all'Azienda per i Servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";
RITENUTO necessario conservare evidenza contabile della riscossione e del versamento mediante l'istituzione di una partita di giro contabile;
VISTO l'articolo 33, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2007, n.21;
CONSIDERATO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 esistono le appropriate unità di bilancio 6.3.261 e 12.2.4.3480 ma non esistono gli appropriati capitoli di entrata e spesa;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della citata legge regionale n. 21/2007, le variazioni di bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle Finanze, patrimonio e programmazione di cui al citato articolo 33, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, determinano anche le conseguenti variazioni al Programma Operativo di Gestione (POG);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 27 dicembre 2013 n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le successive variazioni;

DECRETA

1. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, è iscritto lo stanziamento di euro 4.076.680,44 per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.3.261 e del capitolo 1881 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione <<Acquisizione di fondi rimborsati da enti gestori dei servizi per l'handicap>>;
2. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, è iscritto lo stanziamento di euro 4.076.680,44 per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 1881 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione <<Versamento agli aventi diritto di fondi rimborsati da enti gestori dei servizi per l'handicap>>.
3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 880 - servizio n. 583 - unità di bilancio dell'entrata 6.3.261
- capitolo 1881

destinazione	Acquisizione di fondi rimborsati da enti gestori dei servizi per l'handicap

b) alla rubrica n. 880 - servizio n. 583 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480
- capitolo 1881

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	Versamento agli aventi diritto di fondi rimborsati da enti gestori dei servizi per l'handicap

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_43_1_DAS_FIN PATR_2180_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 8 ottobre 2014, n. 2180

LR 21/2007, art. 18, commi 5 e 6 - Prelevamento dal fondo spese obbligatorie di parte corrente a favore del capitolo s/3561.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che lo stanziamento iscritto per l'anno 2014 sul capitolo di spesa 3561 "Oneri relativi all'erogazione dell'indennità di mensa" non risulta sufficiente visto che in attesa della sottoscrizione dell'accordo con le Organizzazioni Sindacali, stilato a seguito delle indicazioni di riduzione di spesa pervenute dal Ministero Economia e Finanze, l'erogazione dell'indennità di mensa è tuttora dovuta in misura invariata come da richiesta pervenuta via mail in data 2 ottobre 2014 dal Servizio amministrazione personale regionale della Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento delle riforme;
VISTO l'articolo 18, commi 5 e 6 e articolo 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO l'allegato al Programma Operativo di Gestione (POG) esercizi 2014-2015-2016 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione del 27 dicembre 2013, n. 2510 relativo all'elenco dei capitoli con stanziamento per spese obbligatorie;
VERIFICATO che il pertinente capitolo del POG non presenta sufficiente disponibilità;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2013, n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2014, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 viene apportata la variazione all'unità di bilancio e al capitolo di seguito indicato:

UBI	CAP.	2014	2015	2016
11.3.1.1185	3561	400.000,00		
10.5.1.1176	9680	- 400.000,00		

2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 810 - servizio n. 499 - unità di bilancio della spesa 11.3.1.1185
capitolo 3561

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	Spese per l'erogazione dell'indennità sostitutiva della mensa al personale regionale disciplinata in apposito Regolamento - Spesa obbligatoria

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_43_1_DAS_FIN PATR_2181_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 8 ottobre 2014, n. 2181

Articolo 18, commi 5 e 6, articolo 28, comma 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Prelevamento dal fondo spese obbligatorie e d'ordine a favore del capitolo 9729/S.

L'ASSESSORE

CONSIDERATA le richieste d'impinguamento per un ammontare complessivo di euro 168,00 dei fondi del capitolo 9729 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, pervenute al Servizio Distaccato di Ragioneria della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie dal Servizio affari generali e amministrativi della Direzione centrale attivita' produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, a mezzo e-mail rispettivamente in data 16 e 30 settembre 2014, motivate dalla necessità di procedere al rimborso di somme erroneamente versate alla Regione (nello specifico trattasi di richieste di rimborso per un versamento di somma non dovuta e per un doppio versamento)
CONSIDERATO che lo stanziamento iscritto per l'anno 2014 sul capitolo di spesa 9729 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016, e del bilancio per l'anno 2014, avente denominazione "Versamenti agli aventi diritto delle somme riscosse in tesoreria" si è dimostrato insufficiente per la copertura di tali spese per l'intero esercizio finanziario e ritenuto doveroso provvedere ad una variazione in aumento per un importo pari a 168,00 Euro;
VISTO l'articolo 18, commi 5 e 6 e l'articolo 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO l'allegato al Programma Operativo di Gestione (POG) esercizi 2014-2015-2016 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione del 27 dicembre 2013, n. 2510 relativo all'elenco dei capitoli con stanziamento per spese obbligatorie;
VERIFICATO che il pertinente capitolo del POG non presenta sufficiente disponibilità, si dispone il prelevamento dal capitolo 9680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016, e del bilancio per l'anno 2014, avente denominazione "Oneri per spese obbligatorie e d' ordine - di parte corrente";
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2510/2013 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2014, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:

UBI	CAP.	2014	2015	2016
10.4.1.1170	9729	168,00		
10.5.1.1176	9680	-168,00		

2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla unità di bilancio della spesa 10.4.1.1170 - Rubrica 850 - Servizio 525
- capitolo 9729

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	VERSAMENTI AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME RISCOSSE IN TESORERIA ART. 8, L.C. 31.1.1963 N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_43_1_DDC_AMB ENER_1941_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 8 ottobre 2014, n. 1941/SCR 1333

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante i lavori di sistemazione idraulica del canale Rivol in Comune di Fiume Veneto - Rivol III - Perizia suppletiva di variante numero 2. Proponente: Comune di Fiume Veneto.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 27 giugno 2014 presentata dal Comune di Fiume Veneto per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la nota prot. SVA/20755 SCR/1333 dd. 14 luglio 2014, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio tutela del paesaggio e biodiversita' della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università;
VISTO il parere n. SCR/73/2014 del 01 ottobre 2014 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione, alla poca significatività degli impatti ambientali legati alla realizzazione dell'intervento, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno ricordare al proponente che, conformemente a quanto previsto da norma:
- dovrà redigere la documentazione di impatto acustico in fase di cantiere al fine di valutare la richiesta di deroga ai limiti acustici di zona, prevista per le attività temporanee ai sensi dell'art.1, comma 4 del DPCM 01/03/91 prevedendo tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali, concernenti anche gli orari di attivazione delle attrezzature rumorose, finalizzati alla minimizzazione dell'impatto acustico verso l'esterno, utilizzando macchinari conformi a quanto prescritto dal D.Lgs 262/02;
- Per la movimentazione del materiale scavato - circa 4.100 mc - da riutilizzare, dovrà rispettare le disposizioni di norma che regolamentano la gestione delle terre e rocce da scavo, nello specifico l'articolo.41 bis del D.L. n.69/2013 ("Decreto del Fare").

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Servizio difesa del suolo, al Servizio tutela del paesaggio e biodiversita' della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università e all'ARPA;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante i lavori di sistemazione idraulica del canale Rivol in Comune di Fiume Veneto - Rivol III - perizia suppletiva di variante numero 2 - presentato dal Comune di Fiume Veneto - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs.

152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, viene prevista la prescrizione di seguito riportata:
1. riguardo all'ambiente idrico andranno previste delle soluzioni atte a facilitare l'uscita dalla vasca di laminazione (o a impedirne l'accesso) della fauna ittica che potrebbe eventualmente entrarvi in seguito a eventi meteorici significativi. In caso questi accorgimenti siano di difficile realizzazione, va previsto, in fase di svuotamento della vasca, un servizio di recupero dei pesci al fine di un loro reinserimento a valle dello scarico. Gli interventi dovranno essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per limitare l'intorbidamento delle acque.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Servizio difesa del suolo, al Servizio tutela del paesaggio e biodiversita' della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università e all'ARPA
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 8 ottobre 2014

DANESE

14_43_1_DDC_AMB ENER_1942_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 8 ottobre 2014, n. 1942/SCR 1330

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante un impianto mobile di trattamento rifiuti pericolosi entro il mezzo nautico Maurizio presso la banchina di Riva Giovanni da Verrazzano lungo il canale industriale di Zaule in Comune di Trieste. Proponente: SEA Service Srl - Trieste.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 12 giugno 2014 presentata da SEA Service S.r.l. di Trieste per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio valutazioni ambientali sul BUR del 9 luglio 2014 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di Trieste, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVA/20752/SCR/1330 dd. 14 luglio 2014, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Trieste, alla Provincia di Trieste, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO il parere n. SCR/74/2014 del 01 ottobre 2014 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90

e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni al fatto che in sede istruttoria non sono emersi possibili impatti negativi significativi a carico dell'ambiente idrico, dell'atmosfera, del sistema viario, della flora e della fauna e del paesaggio, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato ed alla Provincia di Trieste;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante un impianto mobile di trattamento rifiuti pericolosi entro il mezzo nautico Maurizio presso la banchina di Riva Giovanni da Verrazzano lungo il canale industriale di Zaule in Comune di Trieste - presentato da SEA Service S.r.l. di Trieste - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, viene prevista la prescrizione di seguito riportata:
1. nel corso delle operazioni di carico e svuotamento del mezzo nautico Maurizio, al fine di consentire il contenimento di eventuali sversamenti accidentali di idrocarburi in mare, vanno distese le panne assorbenti a mare.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Trieste ed alla Provincia di Trieste.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 8 ottobre 2014

DANESE

14_43_1_DDC_AMB ENER_1943_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 8 ottobre 2014, n. 1943/SCR 1335

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante una nuova attività di trattamento rifiuti non pericolosi di alluminio in Comune di Gorizia. Proponente: Rail Services Srl - Gorizia.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 7 luglio 2014 presentata da Rail Services S.r.l. di Gorizia per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la nota prot. SVA/21129/SCR/1335 dd. 17 luglio 2014, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Gorizia, alla Provincia di Gorizia, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico e al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO il parere n. SCR/75/2014 del 01 ottobre 2014 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alla fatto che le simulazioni e considerazioni presentate non hanno posto in evidenza incrementi significativi degli impatti esaminati rispetto la situazione già autorizzata, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RILEVATO altresì che va valutata in sede di autorizzazione provinciale in materia di rifiuti la fattibilità formale e giuridica del fatto che il medesimo impianto tratti con i medesimi macchinari sia Materia Prima Secondaria sia rifiuti, seppure nell'ambito di distinte "campagne" di trattamento chiaramente separate ed in presenza di una gestione che consenta l'individuazione precisa dei materiali, dei rifiuti e dei relativi flussi;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato ed alla Provincia di Gorizia;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante una nuova attività di trattamento rifiuti non pericolosi di alluminio in Comune di Gorizia - presentato da Rail Services S.r.l di Gorizia - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1) l'impianto può funzionare solamente in periodo diurno;
2) successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto dovrà essere verificato in campo il clima acustico a carico dei ricettori individuati nello studio previsionale di impatto acustico e, qualora emergano dei

superamenti di quanto previsto riconducibili all'attività del medesimo impianto, il proponente è tenuto a porre in atto misure adeguate al rispetto dei valori ipotizzati.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Gorizia ed alla Provincia di Gorizia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 8 ottobre 2014

DANESE

14_43_1_DDC_AMB ENER_1944_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 8 ottobre 2014, n. 1944/SCR 1331

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante i lavori urgenti di regolarizzazione del tracciato della SS n. 52 "Carnica" tra le progressive chilometriche 33+700 e 33+900 in località Ampezzo (UD). Proponente: Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 10 giugno 2014 presentata da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. di Trieste per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la nota prot. SVA/19701/SCR/1331 dd. 02 luglio 2014, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Ampezzo, alla Provincia di Udine, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico e al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO il parere n. SCR/76/2014 del 01 ottobre 2014 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione:
- alla brevità del tratto di strada interessato, al tipo di opere e al livello di interventi richiesti in materia di impatto sulle componenti aria, acqua, flora, fauna e paesaggio;
- al fatto che le opere in progetto, non presentano particolari situazioni di criticità e rischi ambientali ne in fase di cantiere che in fase di esercizio;
- al fatto che il tratto di viabilità come modificato da progetto, consentirà una percorrenza più scorrevole per i veicoli in transito, che genererà quindi un incremento alla sicurezza stradale,
- ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, alla Provincia di Udine e all'ARPA del FVG;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante i lavori urgenti di regolarizzazione del tracciato della S.S. n° 52 "Carnica" tra le progressive chilometriche 33+700 e 33+900 in località Ampezzo - presentato da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. di Trieste - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1. il progetto definitivo dovrà contenere una valutazione acustica come previsto dal D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142;
2. il progetto definitivo dovrà contenere un Piano per il monitoraggio sistematico dei fattori inquinanti (inquinamento atmosferico, rumore, vibrazioni), allo scopo di verificare il rispetto della normativa vigente nella fase di cantiere. Tale Piano dovrà in particolare prevedere i punti di misura, gli standard prestazionali delle strumentazioni, le modalità e le frequenze di campionamento, la durata delle osservazioni, la gestione dei sistemi di rilevamento e la gestione dei dati. Prima dell'avvio dei lavori, il Piano - che dovrà contenere in particolare l'individuazione degli eventuali accorgimenti mitigativi nel caso in cui vengano superati i limiti normativi - dovrà essere concordato con l'ARPA;
3. effettuare l'analisi degli aspetti idraulici, la quale, partendo dalla puntuale ricognizione dello stato di fatto, definisca in dettaglio la configurazione della rete di scolo dell'area interessata dagli interventi in argomento, indichi le dimensioni e le afferenti soluzioni progettuali occorrenti per assicurare il regolare deflusso delle acque anche in caso di eventi pluviometrici critici;
4. dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività, vadano ad inquinare le sottostanti falde idriche;
5. elaborare un piano di dismissione, demolizione e stoccaggio dei manufatti di cui non si prevede più l'utilizzo ed i connessi interventi di mitigazione e/o ripristino;
6. l'inerbimento di tutte le superfici che verranno ripristinate a verde, dovrà avvenire attraverso l'utilizzo di essenze autoctone.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Ampezzo, alla Provincia di Udine e all'ARPA del FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 8 ottobre 2014

DANESE

14_43_1_DDC_AMB ENER_1945_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 8 ottobre 2014, n. 1945/SCR 1325

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA e di valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 del progetto riguardante la riattivazione e risistemazione ambientale di una cava dismessa di pietra ornamentale in località Plan di Zermula in Comune di Paularo. Proponente: Sira Sas - Cavaion Veronese.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2203 del 21 settembre 2007 recante "Nuovi indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza";
VISTA la domanda pervenuta in data 9 giugno 2014 presentata da SIRA sas di Cavaion Veronese per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio valutazioni ambientali sul BUR del 2 luglio 2014 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Paularo del 16 giugno 2014, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVA/20091/SCR/13251 dd. 07 luglio 2014, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente e al Comune di Paularo, al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico e al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia;
PRESO ATTO che sono pervenute le seguenti osservazioni relative al progetto ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- in data 19 agosto 2014 da parte di più Associazioni e Comitati del Comune di Paularo presentando alcune argomentazioni;
- in data 3 settembre 2014 da parte del Circolo Legambiente della Carnia - Val Canale che presentano alcune considerazioni
- in data 10 luglio 2014 con prot. n. 20528 da parte del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati che non evidenzia elementi ostativi alla realizzazione dell'opera;
CONSTATATO che in data 26 settembre 2014 è pervenuta la nota da parte del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità prot. n. STPB/27358 in relazione alla valutazione d'incidenza;
VISTO il parere n. SCR/77/2014 del 01 ottobre 2014 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. integrata dalla valutazione di incidenza ai del D.P.R. 357/1997;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:
- la localizzazione dell'opera si inserisce in un'area poco antropizzata, fruita per la maggior parte da turisti e saltuariamente da taglialegna per la gestione del bosco;
poichè la strada Paularo - Plan di Zermula è caratterizzata da scarsa larghezza della carreggiata lungo tutto il percorso con pochi punti di scambio e presenza di strettoie il passaggio dei camion potrebbe

risultare problematico nei periodi di attività della cava che parzialmente si sovrappongono al periodo turistico estivo ed al periodo di trasporto del legname derivanti dalla gestione del bosco e per i lavori connessi alla gestione delle malghe e dei rifugi presenti nel circondario;
- attualmente l'area non è percepibile visivamente nè dalla strada provinciale nè dai sentieri in zona in quanto vi è una schermatura derivante dalla presenza di alberi e vegetazione ma la cava riattivata rappresenta un elemento paesaggistico che diminuisce il valore del contesto per la fruibilità in generale;
- il disturbo derivante dall'aumento della pressione sonora nell'area influenzerà principalmente la fauna presente;
- sono emerse criticità su alcune specie di interesse comunitario presenti nella zona in relazione al fatto che il periodo di attività di cantiere ed il periodo riproduttivo di diverse specie tutelate si sovrappongono, ed in particolare il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità ha rilevato che l'area risulta idonea alla nidificazione di diverse specie incluse nell'allegato 1° della Direttiva Uccelli (galliformi alpini, picchi e rapaci notturni) ed ha segnalato che nelle immediate vicinanze della cava è stata riscontrato il francolino di monte nel periodo riproduttivo;
- vi è un potenziale rischio per gli anfibi che possono sfruttare le zone umide poste in prossimità della cava;
ha espresso parere che il progetto in argomento sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. integrata dalla valutazione di incidenza ai del D.P.R. 357/1997;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università ed al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio Valutazioni Ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la riattivazione e risistemazione ambientale di una cava dismessa di pietra ornamentale in località Plan di Zermula in Comune di Paularo - presentato dalla SIRA sas di Cavaion Veronese - è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. integrata dalla valutazione di incidenza ai del D.P.R. 357/1997.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Paularo, al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università ed al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto
Trieste, 8 ottobre 2014

DANESE

14_43_1_DDC_AMB ENER_1946_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 8 ottobre 2014, n. 19467SCR 1338

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la sistemazione e consolidamento degli argini del fiume Livenza in località Traffe

in Comune di Pasiano di Pordenone (PN). Proponente: Commissario straordinario delegato per la realizzazione urgente e prioritaria di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 7 agosto 2014 presentata dal Commissario straordinario delegato per la realizzazione urgente e prioritaria di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. SVA/23390/SCR/1338 dd. 12 agosto 2014, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Pasiano di Pordenone, all'Ente tutela Pesca del FVG, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico e al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia e alla Regione Veneto Dipartimento difesa del suolo e foreste Sezione bacino idrografico Piave-Livenza Sezione di Treviso;

RILEVATO che il progetto prevede il consolidamento e rinforzo delle arginature per circa 2 km mediante diaframmatura del corpo arginale posto in sinistra del fiume Livenza in località Traffe al confine con la Regione Veneto nel territorio comunale di Pasiano di Pordenone, il ripristino di due tratti di sponda in erosione tramite realizzazione di due difese spondali per complessivi 350 m circa, altre opere di manutenzione straordinaria di manufatti esistenti, nonché la realizzazione di una piazzola in calcestruzzo per la posa in opera di un impianto idrovoro carrellabile in caso di emergenze alluvionali;

RILEVATO che in data 19 settembre 2014 è pervenuta, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, la nota di osservazioni prot. 14190 da parte del Comune di Pasiano di Pordenone che segnala la necessità di informare il Consorzio di bonifica Cellina Meduna al fine di coordinare l'intervento in argomento con un altro intervento limitrofo che sarà realizzato dal Consorzio medesimo;

RILEVATO che in data 12 settembre 2014 è pervenuto, ai sensi dell'art. 4bis della LR 19/1971, il parere dell'ETP prot. 7313 del 12 settembre 2014 con cui si ritiene che l'intervento non comporti possibili impatti negativi significativi a carico dell'ecosistema fluviale e delle specie ittiche con condizioni;

VISTO il parere n. SCR/78/2014 del 01 ottobre 2014 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:

- per quanto riguarda la fase di cantiere, considerata la tipologia di intervento, non si rilevano particolari impatti sulle componenti ambientali interessate; in particolare l'impatto dovuto agli scavi ed alle movimentazione dei materiali nell'alveo e nelle golena è trascurabile, avendo previsto in sede di progetto il loro completo riutilizzo per il ripristino ambientale dell'intervento, l'impatto sulla viabilità della zona è ridotto in quanto per l'accesso al cantiere saranno utilizzate le strade esistenti, che non richiedono adeguamenti né modifiche;
- l'impatto sulla fauna ittica può essere considerato trascurabile vista l'entità e la tipologia dei lavori in progetto e le caratteristiche dell'ambiente locale, come comunicato dell'Ente tutela pesca del FVG con prot. 7313 del 12 settembre 2014;
- gli impatti potenzialmente più significativi - considerata la localizzazione dell'intervento da individuarsi sulle componenti rumore, vegetazione e avifauna - possono essere limitati grazie alle misure di mitigazione e compensazione ambientale previste in fase progettuale da parte del proponente e le prescrizioni previste nell'ambito del presente procedimento; in particolare per quanto riguarda la vicinanza dei lavori con la ZPS IT3240013 denominata "Ambito fluviale del Livenza" nel territorio veneto si prevede la previsione di una specifica prescrizione in merito alla tempistica dei lavori che non dovranno interessare il periodo da aprile a luglio compresi (periodo comune di nidificazione della maggior parte delle specie di avifauna tutelata dall'area ZPS);

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, all'Ente tutela Pesca del FVG, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico e al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia, alla Regione Veneto Dipartimento difesa del suolo e foreste Sezione bacino idrografico Piave-Livenza Sezione di Treviso e al Consorzio di bonifica Cellina Meduna;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la sistemazione e consolidamento degli argini del fiume Livenza in località Traffe in Comune di Pasiano di Pordenone - presentato dal Commissario straordinario delegato per la realizzazione urgente e prioritaria di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1. il proponente dovrà rispettare quanto indicato nel parere espresso, ai sensi dell'art. 4bis della LR 19/1971, dall'Ente tutela pesca del FVG con nota prot. 7313 del 12 settembre 2014; in particolare, a salvaguardia dell'eventuale fauna ittica presente, il proponente dovrà comunicare l'inizio lavori all'Ente tutela pesca del FVG con anticipo di almeno cinque giorni ed evitare di disperdere nell'ambiente cemento o altri materiali;
2. il taglio della vegetazione presente lungo le sponde dovrà riguardare esclusivamente le zone realmente necessarie per la realizzazione dei lavori; le attività connesse alla realizzazione dei lavori in oggetto non dovranno interessare il periodo da aprile a luglio compresi. Il proponente dovrà inoltre provvedere ad una valutazione della possibilità di mantenere le specie di pregio presenti nell'area oggetto dell'intervento;
3. si ritiene necessario che la documentazione di impatto acustico venga elaborata in fase di cantiere al fine di valutare la richiesta di deroga ai limiti acustici in zona, prevista per le attività temporanee ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DPCM 1 marzo 1991 con ordinanza sindacale.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Pasiano di Pordenone, all'Ente tutela Pesca del FVG, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico e al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia, alla Regione Veneto Dipartimento difesa del suolo e foreste Sezione bacino idrografico Piave-Livenza Sezione di Treviso e al Consorzio di bonifica Cellina Meduna.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 8 ottobre 2014

DANESE

14_43_1_DDC_SAL INT_951_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia 8 ottobre 2014, n. 951/DICE

Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 e DM Sanità 7 marzo 2006 - Approvazione della graduatoria di merito definitiva del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di Formazione specifica in medicina generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativo agli anni 2014-2017.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTI:

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli" modificato dal decreto legislativo 08 luglio 2003, n. 277, con cui viene recepita ed attuata la direttiva comunitaria 2001/19/CE;
- il D.M. Sanità del 7 marzo 2006 che fissa i "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale";

RICHIAMATA la D.G.R. n. 261 del 14 febbraio 2014, con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2014-2017 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per n. 20 medici, pubblicato in forma integrale sul B.U.R. n. 9 del 26 febbraio 2014 e, per estratto, nella G.U.R.I. IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 33 del 29 aprile 2014;

ATTESO che:

- la data della prova scritta, unica su tutto il territorio nazionale, è stata stabilita dal Ministero della Salute e pubblicata unitamente all'avviso del bando di concorso nella G.U.R.I. IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 33 del 29 aprile 2014, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del bando di concorso;
- il luogo della prova e l'ora di convocazione dei candidati sono stati resi noti mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 16 luglio 2014 e mediante affissione presso le sedi degli Ordini provinciali dei medici chirurghi ed odontoiatri della Regione, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 4, del bando di concorso;

VISTO il decreto del Vicedirettore centrale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali n. 720 del 25.7.2014 con il quale è stata costituita la Commissione d'esame per la selezione dei candidati da ammettere al corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale relativo agli anni 2014-2017, in conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i. e dall'art. 4 D.M. Sanità 7 marzo 2006;

VISTO l'art. 1 del Decreto del Ministro della Salute del 28.8.2014 che ha sostituito il comma 5, dell'art. 9 del suo Decreto del 7 marzo 2006 prorogando fino a sessanta giorni il precedente termine di dieci giorni per l'utilizzo delle graduatorie degli idonei al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale;

RILEVATO che la prova scritta si è svolta il 17 settembre 2014 a Monfalcone (GO), in Via Galvani n. 1, presso l'Auditorium dell'Ospedale San Polo;

ACQUISITI i due verbali della Commissione d'esame, entrambi dd. 17 settembre 2014, trasmessi all'amministrazione regionale dal CEFORMED "Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie" con nota prot. n. 28533 dd. 23 settembre 2014, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del sopra citato bando di concorso;

TENUTO CONTO che la predetta Commissione ha provveduto alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito entro i termini previsti;

RITENUTO di procedere all'approvazione della graduatoria definitiva di merito avendo riscontrato la regolarità degli atti concorsuali;

DECRETA

1. E' approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso pubblico per l'ammissione al corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale relativo agli anni 2014-2017, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del bando di concorso pubblico di cui alla D.G.R. n. 239 del 20 febbraio 2013,

pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 2 febbraio 2014 e relativo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 33 del 29 aprile 2014:

POSIZIONE GRADUATORIA	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO	DATA DI LAUREA (*)	DATA DI NASCITA (*)
1	**Martinis Federica**	**89**		
2	**Fanotto Valentina**	**88**		
3	**Causero Giulia**	**87**		
4	**Spezzacatene Anita**	**86**		
5	**Bressan Nicoletta**	**85**	**25/10/13**	**12/02/88**
6	**Beatrice Diletta**	**85**	**20/06/13**	**17/05/88**
7	**Ermacora Elisabetta**	**84**	**23/10/13**	**19/10/88**
8	**Colussi Dora**	**84**	**18/03/13**	**01/12/86**
9	**Tavian Giovanna**	**84**	**23/10/12**	**21/04/85**
10	**Foschiani Jonathan**	**84**	**08/03/12**	**19/06/86**
11	**Cattarinussi Giulia**	**83**	**23/10/13**	**16/11/88**
12	**Di Bartolo Mery**	**83**	**16/10/12**	**20/02/87**
13	**Pizzol Antonio**	**83**	**26/09/12**	**17/11/86**
14	**De Marchi Sergio Umberto**	**83**	**25/09/12**	**11/10/86**
15	**Albano Antonio**	**82**	**28/10/13**	**11/09/87**
16	**Misin Andrea**	**82**	**19/09/13**	**19/07/86**
17	**Zerial Michele**	**81**	**28/10/13**	**09/03/87**
18	**Mauro Margherita**	**81**	**25/10/13**	**03/08/88**
19	**Giammarini Barsanti Giorgio**	**81**	**30/09/11**	**26/04/86**
20	**Zilli Michela**	**80**	**23/10/13**	**19/10/88**
21	Travanut Alessia	80	07/03/13	26/04/85
22	Greco Franco	79	29/10/2013	19/08/1985
23	Tongiorgi Chiara	79	28/10/2013	23/07/1987
24	Carnelos Rossella	79	25/10/2013	01/11/1988
25	Brancatelli Silvia	79	25/10/2013	21/04/1988
26	Della Longa Martina	79	25/10/2013	21/02/1988
27	Rainis Miriam	79	25/10/2013	22/06/1986
28	Grassi Federico	79	19/09/2013	12/09/1981
29	De Prato Chiara	79	07/03/2013	03/05/1987
30	Giorgini Michele	79	31/01/2013	27/04/1987
31	Breda Roberta	79	23/10/2012	30/04/1987
32	Vacchi Olivia Giulia Bianca	79	26/07/2012	10/05/1985
33	Sandrin Chiara	79	13/10/2011	14/01/1985
34	Macor Daniele	78	25/10/2013	18/11/1988
35	Cecconi Claudia	78	25/10/2013	19/04/1987
36	Cocetta Sara	78	23/10/2013	07/12/1988
37	Zorzenon Irene	78	23/10/2013	02/10/1988
38	Brussa Alessandro	78	23/10/2013	14/09/1988
39	Brunelli Laura	78	23/10/2013	04/02/1987
40	Rizzante Elisa	78	23/10/2013	25/01/1987
41	Picerna Matteo	78	19/09/2013	24/03/1983
42	Zappia Giuseppe	78	30/07/2013	31/07/1984
43	Caroli Angela	78	07/03/2013	07/04/1986
44	Ugotti Silvia	78	23/10/2012	15/06/1982
45	Sammartano Francesca	78	18/07/2012	11/07/1985
46	Cucchiaro Davide	78	08/03/2012	07/07/1984
47	Cracco Silvia	78	15/10/2007	26/12/1982
48	Bulfone Francesca	77	28/10/2013	05/06/1985
49	Francescutti Lorena	77	23/10/2013	29/08/1988
50	Cereatti Edoardo	77	23/10/2013	20/08/1988
51	Iuri Valentina	77	23/10/2013	24/05/1988
52	Girardi Francesca	77	23/10/2013	16/04/1988
53	Corbatto Silvia	77	20/09/2013	01/02/1987

54	Simonit Francesco	77	30/07/2013	11/01/1986
55	Pastoricchio Manuela	77	20/03/2013	25/11/1987
56	Velkoski Angelika	77	07/03/2013	22/05/1987
57	Balzano Alessandro	77	23/10/2012	27/06/1983
58	Antoniazzi Fulvio	76	23/10/2013	24/03/1978
59	Currò Francesca	76	30/07/2013	02/07/1986
60	Pellizzaro Alice	76	20/03/2013	27/03/1985
61	Mozzon Roberta	76	07/03/2013	28/03/1983
62	Brescacin Martina	76	13/03/2012	05/07/1984
63	Ferrara Mariagabriella	76	24/10/2011	24/03/1985
64	Savio Stefano	76	18/03/2005	31/03/1962
65	Piccinato Alice	75	29/10/2013	19/02/1988
66	Rossi Michele	75	28/10/2013	18/01/1986
67	Diplotti Laura	75	23/10/2013	05/05/1988
68	Vatta Paola	75	20/03/2013	03/05/1986
69	Marini Elisa	75	17/05/2012	03/02/1977
70	Pizzi Antonella	75	28/07/2011	04/08/1986
71	Baruzzini Lionello	75	27/10/2010	23/03/1945
72	Venier Martina	74	23/10/2013	04/09/1987
73	Maragna Virgigna	74	07/03/2013	06/12/1985
74	Lazic Suzana	74	24/10/2012	10/10/1983
75	Bassanese Giulia	74	26/09/2012	16/12/1985
76	Zanelli Elisa	74	21/06/2011	03/01/1984
77	Rolfo Elena	74	20/06/2006	26/08/1981
78	Meneguzzi Matteo	73	25/10/2013	12/03/1987
79	Rocchetto Marco	73	11/10/2013	22/01/1987
80	Tezzot Giorgia	73	30/07/2013	09/01/1982
81	Costantini Simone	73	08/03/2012	21/03/1978
82	Revelant Alberto	72	23/10/2012	08/01/1985
83	Cicuto Chiara	72	13/10/2011	07/01/1984
84	Libardi Sabina	72	15/10/2003	11/09/1973
85	Flenda Fabio	72	07/07/1992	27/08/1963
86	D'Andrea Natascia	71	25/10/2013	13/01/1977
87	Stefanelli Elisa	71	25/07/2013	19/11/1987
88	Danielis Martina	71	24/10/2012	23/02/1987
89	Mauro Sara	71	19/07/2011	16/03/1984
90	Pletti Stefano	70	22/07/2013	15/10/1987
91	Cettolo Francesca	70	29/03/2012	14/05/1983
92	Adamo Giovanni	70	27/10/2010	08/05/1983
93	Sawaid Walid	70	20/12/2002	09/04/1969
94	Godeas Giulia	69	28/10/2013	28/09/1988
95	Stefanuto Martina	69	28/10/2013	28/08/1986
96	Cinerari Marzia	69	23/10/2012	05/03/1985
97	Murru Immacolata	69	21/06/2011	12/04/1984
98	Della Volpe Salvatore	69	20/07/2010	05/01/1986
99	Della Pietra Lorenzo	69	24/07/2008	18/10/1982
100	Trigodko Svitlana	68		
101	Pipan Francesca	67	19/09/2013	09/03/1986
102	Marzaro Giovanna	67	30/07/2013	20/05/1987
103	Delpin Anna	67	24/10/2012	02/08/1986
104	Moro Elena	67	18/07/2012	05/05/1985
105	Morassutti Ildamaria	67	20/07/2006	12/05/1977
106	Marano Mario	66	28/10/2013	22/11/1983
107	Stabile Valentina	66	17/07/2012	04/11/1973
108	Romanese Federico	66	08/03/2012	14/11/1986
109	De Caneva Erica	66	15/12/2010	30/03/1985
110	Giordano Marco	66	13/10/2000	26/08/1969

111	Cimò Domenico	64		
112	Semenyuk Nelya	63	07/03/2013	07/10/1969
113	Calligaris Enrico	63	26/07/2012	11/12/1981
114	Centenaro Stefano	63	14/03/2008	13/10/1971
115	Vasilescu Florentina Relia	63	27/09/2002	29/04/1976
116	Monteforte Chiara Maria Rita	62	23/10/2013	15/07/1982
117	Presot Erica	62	12/10/2011	13/11/1995
118	Giancristofaro Daniele Antonino	62	28/07/2008	30/06/1978
119	Kinis Dimitrios	61	23/10/2012	15/12/1972
120	Patriarca Jennifer	61	08/03/2012	19/09/1981
121	Vezzari Cristiana	60	14/12/2010	07/05/1974
122	Delle Fratte Valerio	60	12/04/2000	11/05/1973

(*) i candidati a parità di punteggio sono stati collocati in graduatoria ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del bando di concorso (preferenza per chi ha minore anzianità di laurea e, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età).

2. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la graduatoria di merito verrà altresì affissa presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 6, del suddetto bando di concorso, costituendone comunicazione agli interessati.
3. Ai candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite del numero di n. 20 (venti) posti prefissato dall'art. 1 del bando di concorso, verrà data comunicazione scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso di formazione e degli ulteriori adempimenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del bando stesso.
4. La graduatoria dei candidati idonei sarà utilizzata per l'assegnazione, secondo l'ordine della graduatoria stessa, dei posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di n. 60 (sessanta) giorni dall'inizio del corso di formazione, come previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Salute del 28.8.2014 citato in premessa.
Trieste, 8 ottobre 2014

MARCOLONGO

14_43_1_DDS_DEM CONS 2120_2_ALL1

Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 1 ottobre 2014, n. 2120/FIN

Art. 4 e 4 bis LR 17/2009 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012. Sdemanializzazione di beni ubicati in Comune di Latisana - Fg. 38, mapp. 71 di mq. 4407 e Fg. 39, mapp. 56 di mq. 503.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 dispone il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;
CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 "acque esenti da estimo" sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;
VISTI gli art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 riguardanti la procedura di sdemanializzazione dei beni di demanio idrico regionale e conseguente alienazione dei beni sdemanializzati;

VISTO il Regolamento di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 concernente “criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009”;
PRESO ATTO che la Società Agricola Volton di Midolini Gianni, Franco e Cristiana S.n.c. ha avanzato istanza in data 11/03/2011 e successiva integrazione in data 21/09/2012 per l’acquisizione di un bene del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione del bene stesso catastalmente identificato in Comune di Latisana fg. 38 mappale incensito di mq. 1675 circa;
VISTO l’allegato parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Idraulica , espresso con nota prot. n. SIDR/21250/UD/INO/4528 dd. 14/06/2011 con il quale è stata accertata la perdita di funzionalità idraulica dell’area demaniale in questione;
VISTO che il Comune di Latisana, interpellato ai sensi dell’art. 4, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, con nota prot. n. 10635 dd. 08/04/2013 ha comunicato di non essere interessato all’acquisizione del bene;
VISTA la DGR n. 1639 del 13/09/2013 con la quale è autorizzato il trasferimento, previa sdemanializzazione e conseguente procedura ad evidenza pubblica, del bene immobile catastalmente identificato in Comune di Latisana fg. 38 mappale incensito di mq 1675 circa, la cui valutazione provvisoria è pari ad € 16.750,00 (sedicimilasettecentocinquanta/00) esclusi gli oneri fiscali;
ACCERTATO che con Tipi di Frazionamento 72304 e 72283, entrambi del 14/04/2014 si è provveduto al censimento del bene richiesto, ora identificato al fg. 38 del Comune di Latisana con mappale n. 71 di mq 4407 ed al fg. 39 del Comune di Latisana con mappale 56 di mq. 503;
RITENUTO di procedere alla sdemanializzazione dei beni in argomento secondo i criteri di cui alla citata legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e smi e relativo “Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009” di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012;
VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 concernente la “Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale” e smi;
VISTO il DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 ;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale;

DECRETA

sono sdemanializzati - secondo la procedura disciplinata dall’art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo “Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009” di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 - i beni demaniali catastalmente identificati in Comune di Latisana al fg. 38 mappale n. 71 di mq 4407 ed al fg. 39 mappale 56 di mq. 503;
- i predetti beni saranno intestati a nome di “Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”;
- ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, è disposto l’aggiornamento dell’inventario dei beni demaniali di proprietà dell’Amministrazione regionale.

Trieste, 1 ottobre 2014

ADAMI

14_43_1_DDS_DEM CONS 2121_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 1 ottobre 2014, n. 2121/FIN

Art. 4 e 4 bis, LR 17/2009 e relativo “Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009” di cui al DPReg. n. 0108, dd. 18/05/2012. Sdemanializzazione di beni ubicati in Comune di Enemonzo - Fg. 21, mappale 458, di mq. 269 - Fg. 21, mappale 459 di mq. 1018 - Fg. 22, mappale 357 di mq. 725.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 dispone il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;
CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 "acque esenti da estimo" sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;
VISTI gli art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 riguardanti la procedura di sdemanializzazione dei beni di demanio idrico regionale e conseguente alienazione dei beni sdemanializzati;
VISTO il Regolamento di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 concernente "criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009";
PRESO ATTO che il Comune di Enemonzo ha avanzato istanza con nota 4630 dd. 27/08/2002 per l'acquisizione di un bene del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione del bene stesso catastalmente identificato in Comune di Enemonzo fgg. 21 e 22 mappali incensiti da destinarsi ad utilizzi di pubblica utilità;
VISTO l'allegato parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione dell'allora Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio Idraulica , espresso con nota ALP-7/4385/UD/INO/2844 dd. 11/02/2009 con il quale è stata accertata la perdita di funzionalità idraulica dell'area demaniale in questione con esclusione della porzione in cui la roggia dismessa oggetto del parere idraulico interseca il Rio Ribidis, che mantiene inalterata la sua funzione idraulica;
DATO ATTO che il Comune di Enemonzo ha integrato l'istanza originaria con nota di prot. 5013 dd. 17/12/2012 per specificare l'intento di acquistare i beni del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione dei beni stessi catastalmente identificati in Comune di Enemonzo fg.21 mappale incensito stimato catastalmente di mq. 1200 circa e fg. 22 mappale incensito di mq. 725 circa e successiva precisazione prot. 1841 dd. 29/04/2013 sulla cessione a titolo gratuito - ai sensi della L.R. 57/71, art. 5 - in quanto l'utilizzo sarà di pubblico interesse;
VISTA la DGR n. 107 del 24/01/2014 con la quale è autorizzato il trasferimento a titolo gratuito al Comune di Enemonzo per finalità di pubblico interesse, previa sdemanializzazione secondo i criteri di cui alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" atteso il DPReg. N. 0108 dd. 18/05/2012, dei beni identificati in Comune di Enemonzo fgg. 21 e 22 mappali incensiti di complessivi mq 1925 circa, il cui valore è determinato provvisoriamente in € 19.250,00 (diciannovemiladuecentocinquanta) esclusi gli oneri fiscali, con esclusione della porzione in cui la roggia dismessa oggetto del parere idraulico interseca il Rio Ribidis, che mantiene inalterata la sua funzionalità idraulica;
ACCERTATO che con Mod.13T-Mod.26 n.170143 del 08/09/2014 e Tipo Frazionamento n. 171469 del 10/09/2014 e si è provveduto al censimento del bene richiesto, sito in Comune di Enemonzo, ora identificato al fg. 22 con mappale n. 357 di mq. 725 ed al fg. 21 con mappale 458 di mq. 269 e mappale 459 di mq. 1018;
RITENUTO di procedere alla sdemanializzazione dei beni in argomento secondo i criteri di cui alla citata legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e smi e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012;
VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 concernente la "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale" e smi;
VISTO il DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 ;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

DECRETA

sono sdemanializzati - secondo la procedura disciplinata dall'art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 - i beni demaniali catastalmente identificati in Comune di Enemonzo al fg. 22 con mappale n. 357 di mq. 725 ed al fg. 21 con mappale 458 di mq. 269 e mappale 459 di mq. 1018;

- i predetti beni saranno intestati a nome di "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";

- ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, è disposto l'aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali di proprietà dell'Amministrazione regionale.

Trieste, 1 ottobre 2014

ADAMI

14_43_1_DDS_PROD AGR 3739_1_TESTO

Decreto del Direttore sostituto del Servizio produzioni agricole 3 ottobre 2014, n. SPA/3739

Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, Misura ristrutturazione e riconversione vigneti: scorrimento della graduatoria delle domande di pagamento presentate per la campagna 2013-2014, già approvata con proprio decreto 2132/2014 e finanziabilità delle domande collocate dopo la posizione n. 112 della graduatoria stessa.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Presidente della Regione, n. 09/Pres., del 24 gennaio 2014 (di seguito "regolamento"), con il quale è stato approvato il regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018, in attuazione dell'art. 103 octodecies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del titolo II, capo II, sezione 2, del Regolamento (CE) 555/2008;

VISTO il proprio decreto n. SPA/291 del 31 gennaio 2014, con il quale è stato emanato il bando concernente le modalità per la presentazione delle domande di pagamento del sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna vitivinicola 2013/2014

PRESO ATTO che il bando di cui sopra, che reca una disponibilità finanziaria di euro 3.930.390,31, prevede, tra l'altro, la possibilità di utilizzare eventuali ulteriori risorse finanziarie risultanti da rimodulazioni operate dall'Amministrazione regionale tra le risorse assegnate alla Regione dalle misure del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo o di utilizzare ulteriori eventuali assegnazioni ministeriali;

VISTO il proprio decreto n. SPA/1712 del 22 maggio 2014, pubblicato sul B.U.R. n. 24 dell'11 giugno 2014, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento, l'elenco provvisorio delle domande ammissibili e di quelle non ammissibili al regime di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti da realizzarsi nella campagna viticola 2013/2014;

VISTO il proprio decreto n. SPA/2132 del 16 giugno 2014, con il quale è stata approvata, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del regolamento, la graduatoria di finanziabilità delle domande ammissibili al regime di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti da realizzarsi nella campagna viticola 2013/2014, per un importo complessivo di contributo di 9.605.753,05 euro ed è stato stabilito di finanziare con i fondi al momento disponibili le prime 103 domande in graduatoria;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito MIPAAF) n. 4021 del 7 luglio 2014, che rimodula la ripartizione della dotazione finanziaria già assegnata con il citato DM 3525/2013 e assegna alla Regione Friuli Venezia Giulia, per il finanziamento della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, una dotazione finanziaria di 4.954.461,00 euro (in luogo dei 3.840.766,00 euro precedentemente assegnati per tale finalità);

VISTO il proprio decreto n. SPA/2488 del 7 luglio 2014, con il quale, in base alla rimodulazione di cui sopra, è stabilito di finanziare anche le domande collocate dalla posizione 104 alla posizione 112 della graduatoria;

VISTA la propria nota prot. n. SPA/7.6/73365 del 22 settembre 2014 con la quale, tra l'altro, si propone al MIPAAF di rimodulare a 5.002.966,60 euro la dotazione finanziaria destinata alla misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti (di cui 584.152,60 euro sono destinati al completamento del finanziamento della graduatoria della campagna 2012-2013 e 4.418.814,00 euro destinati alla graduatoria della campagna 2013-2014);

VISTA la circolare del MIPAAF n. 5685 del 24 settembre 2013, che definisce i criteri di riparto tra le Regioni e Province Autonome delle economie di spesa verificatesi nelle varie misure del Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo;

VISTA la nota del MIPAAF, pervenuta a mezzo mail il 30 settembre 2014 e protocollata in arrivo il 3 ottobre 2014 al n. 76831, con la quale si assegna al Friuli Venezia Giulia, per la misura ristrutturazione e

riconversione dei vigneti, campagna 2013-2014, un ulteriore importo di 2.021.637,37 euro;
CONSIDERATO che tale nuova dotazione finanziaria, sommata alla disponibilità preesistente ammonta a 6.440.451,37 euro, consentirebbe di scorrere la graduatoria e di finanziare le domande collocate dalla posizione n. 113 alla posizione n. 163 della graduatoria;
VISTO il decreto MIPAAF n. 3741 del 20 giugno 2014 che ripartisce tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano la dotazione finanziaria assegnata all'OCM Vino per l'anno 2015 e che assegna alla Regione Friuli Venezia Giulia, per il finanziamento della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, una dotazione finanziaria di 3.988.854,00 euro;
VISTO il decreto MIPAAF n. 69918 del 19 settembre 2014 che assegna per il 2015 al Friuli Venezia Giulia un ulteriore finanziamento di € 230.773,22 per la misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi;
VISTA la propria nota del 29 settembre 2014 prot. n. SPA/7.6/75240 con la quale si è proposta al MIPAAF una diversa ripartizione finanziaria tra le misure recate dall'OCM Vino per la campagna 2014-2015, assegnando alla Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti una disponibilità finanziaria di € 4.852.770,09;
ATTESO che non tutte le domande collocate nelle prime 163 posizioni della graduatoria hanno presentato la documentazione necessaria a completare l'iter procedurale che conduce al loro finanziamento ovvero che la tempistica di presentazione di tale documentazione non ha consentito di completare in tempo l'iter del finanziamento stesso;
RITENUTO pertanto opportuno, considerati i termini previsti per l'invio ad AGEA degli elenchi per la liquidazione delle domande e, al fine di utilizzare completamente le risorse disponibili, di procedere al finanziamento, con le risorse 2014, delle domande inserite in graduatoria anche dopo la posizione 163, il cui iter per il finanziamento risulti completato, riservandosi di liquidare con le risorse che risultano già assegnate per il 2015 le rimanenti domande per le quali è in corso di perfezionamento l'iter di liquidazione, fino all'esaurimento della graduatoria stessa;
EFFETTUATA la revisione dei controlli di ammissibilità previsti al punto 7.1 della circolare n. 2 del 28 gennaio 2013 di AGEA, organismo pagatore;
ESEGUITI i controlli di finanziabilità previsti dalla circolare AGEA citata;
ATTESO che il presente provvedimento non costituisce impegno da parte dell'Amministrazione regionale per la concessione degli aiuti richiesti in quanto i pagamenti saranno effettuati da AGEA;
VISTO il D.P.Reg. 27.08.2004, n. 0277 e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. di finanziare con i fondi 2014, a seguito della rimodulazione di cui alla nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali pervenuta a mezzo mail il 30 settembre 2014 e protocollata in arrivo il 3 ottobre 2014 al n. 76831, le domande, collocate in graduatoria per le quali risulta perfezionato il procedimento amministrativo finalizzato alla liquidazione delle stesse, fino alla concorrenza delle risorse disponibili di 6.440.451,37, come da allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di riservarsi di liquidare con i fondi 2015 le domande inserite in graduatoria il cui procedimento amministrativo finalizzato alla liquidazione risulta tutt'ora in itinere, fino all'esaurimento della graduatoria stessa;
3. di stabilire che la liquidazione e l'erogazione dei contributi è subordinata all'esito dei controlli in loco ex-ante previsti al paragrafo 7.2 della circolare n. 2 del 28 gennaio 2013 di AGEA, organismo pagatore, che saranno effettuati dalla stessa Agenzia, e alla verifica delle polizze fideiussorie presentate dalle ditte dichiarate finanziabili;
4. di stabilire che ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, a seguito di rimodulazioni dei fondi assegnati ovvero di rinunce da parte di ditte dichiarate finanziabili, i relativi contributi saranno assegnati alle ditte richiedenti secondo l'ordine previsto dalla graduatoria di finanziabilità;
5. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 3 ottobre 2014

MINIUSSI
VISTO: L'ASSESSORE: BOLZONELLO

14_43_1_DDS_PROD AGR 3739_2_ALL1

Allegato A al Decreto n. 3739 del 3 ottobre 2013

Posiz. in graduat.	Denominazione	punti assegnati	Superficie ammessa (mq)	Importo finanziabile (euro)	Sommatoria contributi finanziati (euro)
1	AZIENDA AGRICOLA SKERLJ DI SKERLI KRISTINA & SKERLI MATEJ	600	3.500	5.250,00	5.250,00
2	LENUZZA GIANPAOLO	560	12.800	18.740,00	23.990,00
3	GRAVNER MILANO	540	3.300	5.280,00	29.270,00
4	AZIENDA AGRICOLA SPECOGNA LEONARDO S.S.	500	13.000	20.800,00	50.070,00
5	BERNARDIS STEFANO	500	6.000	9.600,00	59.670,00
6	RODARO GRAZIANO	470	11.500	16.853,06	76.523,06
7	VELISCEK FEDERICO	470	5.150	5.256,50	81.779,56
8	LA FRANCA - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI CAMPION NICOLA	470	80.000	120.000,00	201.779,56
9	VOLPE ANTONINO	470	7.233	10.487,85	212.267,41
10	KEBER RENATO	460	5.000	7.500,00	219.767,41
11	PERABO' MAURIZIO	460	10.500	16.800,00	236.567,41
12	MUZINA MIRKO	460	6.600	10.560,00	247.127,41
13	PASCOLO ALESSANDRO	420	5.500	8.800,00	255.927,41
14	AZ. AGR. LA TUNELLA S.S.	420	26.464	34.403,20	290.330,61
15	SOCIETA' AGRICOLA IL CASELLO DI BRAGAGNOLO DIEGO E FRABRIZIO S.S.	410	13.000	19.500,00	309.830,61
16	BATTISTUTTA MATTIA	410	9.000	13.500,00	323.330,61
17	FENOS LIVIO	410	5.650	8.475,00	331.805,61
18	AZ.AGRICOLA IL CARPINO - SOC. AGRICOLA SS	410	5.400	4.500,00	336.305,61
19	ORLANDO ADAM	410	23.800	35.700,00	372.005,61
20	SOCIETA' AGRICOLA FRACCA S.S.	410	42.173	55.579,75	427.585,36
21	SOCIETA' AGRICOLA TERRA & VERDE S.S.	410	13.272	16.137,55	443.722,91
22	BIANCHINI GIULIA	410	17.600	26.400,00	470.122,91
23	SOCIETA' AGRICOLA BIZZOTTO CARLO E DELLA BIANCA FEDERICA S.S.	410	10.700	13.910,00	484.032,91
24	TENUTE FRANCESCO RIGHETTI & C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	410	19.950	29.925,00	513.957,91
25	SOCIETA' AGRICOLA POLENCIC ISIDORO DI POLENCIC MICHELE & C. S.S.	400	5.000	7.500,00	521.457,91
26	DURI' GIOVANNI BATTISTA E C. S.S.	400	3.338	4.005,60	525.463,51
27	PIN SIMONE	390	20.000	25.596,80	551.060,31
28	NOCENTE FRANCESCO	390	18.700	26.267,03	577.327,34
29	SOCIETA' AGRICOLA FRANCESCUTTI LUCA E C. S.S.	390	15.814	20.816,50	598.143,84
30	LA FORNASE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	390	35.000	36.273,97	634.417,81
31	LORENZONETTO CAV. GUIDO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	390	24.500	33.075,00	667.492,81
32	AZIENDA AGRICOLA ALTURIS SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	390	92.000	115.000,00	782.492,81
33	TEDESCHI MICHELA	390	7.800	11.700,00	794.192,81
34	TOCCHET NEELANSH	380	14.200	20.369,89	814.562,70
35	DRIUTTI MARCO	380	41.592	51.185,63	865.748,33
36	PICECH ROBERTO	380	5.517	6.945,71	872.694,04
37	SOCIETA' AGRICOLA LA SORGENTE S.S.	370	50.000	75.000,00	947.694,04
38	SOCIETA' AGRICOLA ZAMPARINI S.S.	370	68.000	102.000,00	1.049.694,04
39	SOCIETA' AGRICOLA IL VITICCIO S.S.	370	89.000	120.000,00	1.169.694,04

Posiz. in graduat.	Denominazione	punti assegnati	Superficie ammessa (mq)	Importo finanziabile (euro)	Sommatoria contributi finanziati (euro)
40	SOCIETA' AGRICOLA MADONNA DELLA NEVE S.S.	370	80.000	120.000,00	1.289.694,04
41	LAZZARINI ROBERTO	370	8.820	10.584,00	1.300.278,04
42	AZ.AGR.SBAIZ DI SBAIZ NATALE E C. S.S.	370	15.000	20.319,37	1.320.597,41
43	COCITTO MARCO	370	5.800	7.914,39	1.328.511,80
44	BARBARA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	370	35.290	52.935,00	1.381.446,80
45	MAURACHER SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	370	40.000	52.077,73	1.433.524,53
46	LE VIGNE DI ZAMO AZIENDA AGRICOLA-SOCIETA' SEMPLICE E IN SIGLA LVDZ	370	29.400	44.100,00	1.477.624,53
47	PROSECCO & SOCI SOCIETA' AGRICOLA SRL	370	36.700	55.050,00	1.532.674,53
48	AZIENDA CANTARUTTI ALFIERI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	370	65.000	97.500,00	1.630.174,53
49	PITARS S.N.C. DI PITTARO PAOLO E F.LLI SOCIETA' AGRICOLA IN FORMA ABBREVIATA PITARS SNC	370	82.400	120.000,00	1.750.174,53
50	CONTI ATTEMS SRL SOCIETA' AGRICOLA	370	20.000	30.000,00	1.780.174,53
51	SOCIETA' AGRICOLA STELLA DI ANSELMI GIUSEPPE E LUIGI S.S.	370	8.500	10.200,00	1.790.374,53
52	DANELON IMERIO	370	18.000	21.429,06	1.811.803,59
53	GRUPPO BISARO VIVI S.R.L. AGRICOLA	370	33.532	50.298,00	1.862.101,59
54	FOSCHIA ALESSANDRO	370	9.000	10.800,00	1.872.901,59
55	SOCIETA' AGRICOLA LA QUERCIA DI SCANDOLO UGO & C. - SOCIETA' SEMPLICE	370	41.350	62.025,00	1.934.926,59
56	TACOLI PAOLO	370	18.000	27.000,00	1.961.926,59
57	SCLIPPA MARIA ANNA	370	12.200	12.284,16	1.974.210,75
58	ERZETIC IGOR	360	18.020	27.030,00	2.001.240,75
59	KLANJSCEK DAMIJAN	360	3.000	4.500,00	2.005.740,75
60	ERMACORA DARIO E LUCIANO S.S.	360	37.935	56.902,50	2.062.643,25
61	VIVAI PIANTE S.V.R. SOC. SEMPLICE AGRICOLA	350	27.600	33.414,65	2.096.057,90
62	AZIENDA AGRICOLA D'ANDREA DANIELE & C. SOC. AGR. SEMPLICE	350	19.500	29.250,00	2.125.307,90
63	LEON FEDERICO	350	23.200	31.751,06	2.157.058,96
64	LEON MARCO	350	29.500	39.952,95	2.197.011,91
65	D'ANDREA MARCO	350	11.800	12.995,70	2.210.007,61
66	SOCIETA' AGRICOLA CALDERAN DIEGO E C. SOC. SEMPLICE	350	39.300	48.821,35	2.258.828,96
67	LUCCHESE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	350	37.305	55.957,50	2.314.786,46
68	D'ANDREA GIUSEPPE	350	18.000	24.379,70	2.339.166,16
69	AZ.AGR. D'ANDREA STEFANO E C. S.S.	350	13.200	13.960,52	2.353.126,68
70	VIGI S.S. SOCIETA' AGRICOLA DI BORTOLATO VITTORIO & C.	350	80.000	112.156,50	2.465.283,18
71	MUSSIO VALTER	350	8.700	12.657,18	2.477.940,36
72	RINASCITA 2 S.S. SOCIETA' AGRICOLA	350	120.000	120.000,00	2.597.940,36
73	MONAI IVAN	350	3.849	5.264,34	2.603.204,70
74	DEL COL MARIO	350	21.600	28.613,40	2.631.818,10
75	TENUTA LUISA DI LUISA EDDI E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	350	85.000	120.000,00	2.751.818,10
76	DEI SANTI LUCIA	350	41.800	57.427,54	2.809.245,64
77	D'ANDREA SANTE	350	9.237	13.855,50	2.823.101,14
78	FORNASIER LUIGINO	350	7.080	10.620,00	2.833.721,14
79	PAOLI ALESSANDRO	340	80.000	120.000,00	2.953.721,14

Posiz. in graduat.	Denominazione	punti assegnati	Superficie ammessa (mq)	Importo finanziabile (euro)	Sommatoria contributi finanziati (euro)
80	ZIDARICH BENIAMINO	340	4.000	6.000,00	2.959.721,14
81	PUIATTI GIOVANNI	340	24.187	36.280,50	2.996.001,64
82	SOCIETA' AGRICOLA FORNASIER ERMES E C. SOCIETA' SEMPLICE	330	26.500	32.382,66	3.028.384,30
83	BASSO MICHELE	330	10.400	14.960,08	3.043.344,38
84	ZORNETTA ELENA	330	5.790	7.237,50	3.050.581,88
85	MARIZZA MONICA E VILLI SOCIETA'SEMPLICE-SOCIETA' AGRICOLA	330	7.800	10.065,97	3.060.647,85
86	AZ. AGR. ZORZON DI GIORGIO DEGANIS & C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	330	8.386	9.969,59	3.070.617,44
87	AZ.AGR. LEONI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	330	36.000	54.000,00	3.124.617,44
88	LE VIGNE DI EMMA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	330	88.606	120.000,00	3.244.617,44
89	VADORI GIACOMO & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	330	88.574	120.000,00	3.364.617,44
90	PEZ PIO	330	10.700	12.305,00	3.376.922,44
91	GROSSO ALBERTO	330	37.000	43.290,00	3.420.212,44
92	BRANDOLINI D'ADDA BRANDINO	330	8.000	10.840,01	3.431.052,45
93	BIASUTTI EZIO	330	20.000	28.015,38	3.459.067,83
94	SALMISTRARO CLEMENTE	330	38.800	44.744,13	3.503.811,96
95	ALFENORE OLGA	330	10.150	14.861,12	3.518.673,08
96	SOCIETA' AGRICOLA CONZATO AUGUSTO & C. S.S.	320	29.100	43.650,00	3.562.323,08
97	LAKOVIC IVAN	320	2.663	2.327,71	3.564.650,79
98	LIVIO FELLUGA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	320	62.991	94.486,50	3.659.137,29
99	VETTORELLO CRISTIAN	310	20.500	24.877,61	3.684.014,90
100	DE CARLO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	310	65.623	98.434,50	3.782.449,40
101	FACCHIN ADRIANO	310	28.000	34.632,00	3.817.081,40
102	FRIGOTTO FEDERICO	310	40.000	60.000,00	3.877.081,40
103	TENUTA CA' BOLANI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	310	80.000	120.000,00	3.997.081,40
105	ZOCCOLAN MANOLA	310	33.000	49.500,00	4.046.581,40
106	SAN VIGILIO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	310	10.950	13.698,17	4.060.279,57
107	BELLOMO FLAVIO	310	23.470	35.025,00	4.095.304,57
108	D'ANDREA ADRIANO	310	5.850	7.431,34	4.102.735,91
109	BOZZA STEFANO	310	9.000	10.833,52	4.113.569,43
110	DORIGO FRANCESCA	310	90.600	112.722,64	4.226.292,07
111	D'ANDREA EVA	310	24.100	33.706,70	4.259.998,77
112	CELOTTO ANTONIO	310	28.210	42.315,00	4.302.313,77
113	LOVISA PARIDE, ARCHIMEDE E LOREDANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	310	33.708	41.837,66	4.344.151,43
114	D'ANDREA DIEGO	310	9.800	10.647,87	4.354.799,30
115	SOLELUMA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	310	6.000	9.000,00	4.363.799,30
116	BASSI AGOSTINO	310	18.100	21.189,49	4.384.988,79
117	PADOVAN F.LLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	310	116.656	120.000,00	4.504.988,79
119	AVOLEDO DANIELE	310	80.000	120.000,00	4.624.988,79
120	PIANARO GIANNA	310	62.000	93.000,00	4.717.988,79
121	BOMBEN SILVIO	310	9.400	13.943,45	4.731.932,24
122	SOCIETA'AGRICOLA RIONDATO DI RIONDATO ALBERTO E BINCOLETTO SERENELLA S.S.	300	12.100	13.472,46	4.745.404,70

Posiz. in graduat.	Denominazione	punti assegnati	Superficie ammessa (mq)	Importo finanziabile (euro)	Sommatoria contributi finanziati (euro)
123	SALVADOR DENIS	290	18.100	26.958,09	4.772.362,79
124	BAGNAROL SIMONE	290	50.900	76.225,15	4.848.587,94
125	D'ANDREA MAURO	290	17.200	22.373,35	4.870.961,29
126	SOCIETA' AGRICOLA BORGO TINTOR DI GIOVANNI BORTOLUZZI & C. S.S.	290	36.000	54.000,00	4.924.961,29
129	FORNASIER LUCA ELIA	290	19.421	25.882,92	4.950.844,21
130	COLUSSI VITTORIO	290	9.500	12.201,34	4.963.045,55
131	LENARDUZZI CLAUDIO	290	16.661	24.751,78	4.987.797,33
132	CISILINO GIANNA	290	11.600	17.171,16	5.004.968,49
133	MARZARO ANTONINO	290	40.300	58.975,64	5.063.944,13
134	VOLPATTI GIANFRANCO LUIGI	290	11.700	16.530,98	5.080.475,11
135	SOCIETA' AGRICOLA SAN MARTINO DI ZAMUNER GRAZIANO & C. - SOCIETA' SEMPLICE	280	12.464	15.103,83	5.095.578,94
136	URBAN FABIO	280	9.433	10.847,95	5.106.426,89
137	IL CASONE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	280	12.000	13.755,50	5.120.182,39
138	MENINI LUISA	280	8.400	6.629,00	5.126.811,39
139	SOCIETA' AGRICOLA RUSSIZ SUPERIORE SOCIETA' SEMPLICE	280	11.473	17.209,50	5.144.020,89
140	AZIENDA AGRICOLA PUJATTI GEREMIA & C. S.S.A.	270	31.600	43.866,00	5.187.886,89
141	SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI VILOTTI S.S.	270	22.609	27.130,80	5.215.017,69
142	LE VALLI DEL REPOLLE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	270	11.394	15.266,71	5.230.284,40
144	SOCIETA' AGRICOLA LE MONDE SRL	270	50.000	64.088,65	5.294.373,05
145	BRISOTTO ANTONIO	270	8.400	10.131,19	5.304.504,24
146	AZIENDA AGRICOLA PRADIO DEI FRATELLI CIELO PIERGIORGIO, RENZO E GIOVANNI SOCIETA' SEMPLICE	270	54.500	81.750,00	5.386.254,24
147	VETTOR MARCO	270	79.000	113.702,40	5.499.956,64
148	GREGORAT GIORGIO	270	15.000	22.423,72	5.522.380,36
149	AZ. AGR. 'LA FRATTINA' DI EREDI PASQUINI SEVERINO	270	60.000	69.803,94	5.592.184,30
150	PINNI FRANCESCO	270	22.000	26.402,21	5.618.586,51
151	AZIENDA AGRICOLA AI TEMPLARI SOCIETA' SEMPLICE DI IUS DR. DENIS E TERENZIO E C.	270	36.000	54.000,00	5.672.586,51
152	MIOTTO LUCA	270	11.350	17.025,00	5.689.611,51
153	CANTINE RIGONAT DI RIGONAT GIORGIO & C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.	270	15.000	22.500,00	5.712.111,51
154	COLUSSI DAVIDE	270	10.300	14.686,70	5.726.798,21
155	FERNANDO PIGHIN & FIGLI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	270	22.000	33.000,00	5.759.798,21
156	CESCON PIERINO	270	16.000	20.708,16	5.780.506,37
157	SOCIETA' AGRICOLA LIVON S.S.	270	24.880	35.637,32	5.816.143,69
158	SALVADOR ELVIO	270	15.632	16.472,64	5.832.616,33
159	SCOLARIS MARCO	270	34.958	45.714,50	5.878.330,83
161	PITTON ENNIO	270	10.000	13.075,74	5.891.406,57
162	SOCIETA' AGRICOLA MONTE ALBANO SRL	270	108.000	120.000,00	6.011.406,57
165	BELLAZOIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	260	6.735	10.102,50	6.021.509,07
169	PIZZULIN DENIS	260	6.530	7.183,00	6.028.692,07
171	COZZAROLO CRISTINA	260	17.017	20.420,40	6.049.112,47

Posiz. in graduat.	Denominazione	punti assegnati	Superficie ammessa (mq)	Importo finanziabile (euro)	Sommatoria contributi finanziati (euro)
173	SOCIETA'AGRICOLA PRINCIPI DI PORCIA E BRUGNERA	250	119.368	120.000,00	6.169.112,47
176	LOVISA FULVIO, MARINO ED ANGELO - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE '	250	35.800	51.520,07	6.220.632,54
177	FORNASIER OSCAR	250	23.799	32.074,78	6.252.707,32
178	JERMANN DI SILVIO JERMANN SRL SOC.AGRICOLA UNIPERSONALE	250	102.200	120.000,00	6.372.707,32
181	BAGNAROL PAOLO	250	12.000	16.743,58	6.389.450,90
193	AGRICOLA MORASSUTTI DOMUS MAURIA SRL	250	9.000	13.500,00	6.402.950,90
199	AZIENDA AGRICOLA LA RAJADE S.R.L. SOCIETA AGRICOLA	240	5.184	7.776,00	6.410.726,90
204	MASOTTI VALTER	230	8.500	10.625,00	6.421.351,90
215	AZ. AGR. AL FARC S.S. DI BRAVIN ADRIANO E BRAGATO DONATELLA	210	10.985	16.477,50	6.437.829,40

14_43_1_DDS_PROG GEST 6293_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 29 settembre 2014, n. 6293/LAVFOR.FP/2014

LR 18/2011. Programma Operativo 2014/2015 - Piano annuale di formazione 2014/2015. Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP). Prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia, che prevede tra l'altro l'impostazione di un piano regionale di formazione professionale da realizzarsi nell'anno formativo che inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo;
VISTO l'articolo 10, comma 18 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, in base al quale, in attesa di una compiuta revisione della normativa regionale in materia, attraverso l'adozione di un provvedimento legislativo organico, la Regione assicura, relativamente ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), il recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni così come definiti dal capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell' articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), e, a tal fine emana indirizzi e direttive che costituiscono anche riferimento per la gestione metodologica e amministrativa dei percorsi formativi;
VISTO il decreto n. 1538/LAVFOR.FP del 10 marzo 2014 che ha approvato il documento "Direttive per la predisposizione del Programma Operativo 2014/2015 - Piano Annuale di Formazione 2014/2015", che prevede la seguente attività con una spesa di euro 22.235.136,00:
PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)
VISTI i decreti con i quali sono stati approvati i percorsi da realizzare nell'anno formativo 2014/2015 n. 4447/LAVFOR.FP del 4 luglio 2014, n. 4693/LAVFOR.FP del 24 luglio 2014 e n. 6052/LAVFOR.FP del 3 settembre 2014;
RITENUTO di provvedere in ordine alla copertura della relativa spesa, prevista in euro 22.235.136,00 come risulta dal prospetto allegato quale parte integrante di questo decreto
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2014/2016 e per l'anno 2014);
VISTO il Programma operativo di gestione dell'esercizio in corso approvato con delibera della Giunta regionale n. 2510 del 27 dicembre 2013;
PRECISATO che la spesa fa carico in parte all'esercizio 2014 in parte all'esercizio 2015 e in parte all'esercizio 2016 e che alla copertura della stessa sono destinati fondi regionali;
ATTESO che gli oneri relativi all'attività di cui si tratta fanno carico al capitolo 5857 del bilancio regionale;
RITENUTO di provvedere in argomento e accertato che il capitolo di spesa presenta la necessaria disponibilità di fondi;

DECRETA

1. Per la realizzazione dei percorsi di IeFP dell'Anno Formativo 2014/2015, approvati con i decreti citati in narrativa, sono prenotate al capitolo 5857, esercizi 2014, 2015 e 2016, le seguenti somme:

		EPF 2014	EPF 2015	EPF 2016	
	SPESA PREVISTA	CAP. 5857	CAP.5857	CAP. 5857	TOTALE CAP. 5857
PROGETTI IeFP	22.235.136,00	6.243.906,10	14.879.473,10	1.111.756,80	22.235.136,00

2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 29 settembre 2014

FERFOGLIA

14_43_1_DDS_PROG GEST 6293_2_ALL1

ALLEGATO AL DECRETO N. 6293/LAVFOR.FP DD 29 SETTEMBRE 2014

LR 18/2011.PIANO OPERATIVO 2014/2015-PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE 2014/2015
PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)

ANNO	NUMERO CORSI	ORE	NUMERO ALLIEVI	PARAMETRO	FINANZIAMENTO
1°	89	1056	1000	€ 6,58	€ 6.948.480,00
2°	84	1056	1000	€ 6,58	€ 6.948.480,00
3°	88	1056	1000	€ 6,58	€ 6.948.480,00
4°	7	1056	200	€ 6,58	€ 1.389.696,00
				TOTALE	€ 22.235.136,00

14_43_1_DDS_REL INT 38

Decreto del Direttore del Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche 10 ottobre 2014, n. 38

LR 19/2000 - Avviso per la presentazione delle domande di contributo per l'anno 2014 in materia di cooperazione allo sviluppo in attuazione della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 1612 di data 13 settembre 2013 e successive modifiche e integrazioni con il quale viene approvata l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
ATTESO che è compito del Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche sostenere e coordinare l'attività di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 30 ottobre 2000 "Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale" ed in particolare l'art. 1 commi 5 e 5 bis, secondo i quali la Regione assume e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale realizzate da organismi pubblici e privati operanti nel proprio territorio e iniziative dirette anche in attuazione di programmi statali, dell'Unione Europea e di Organizzazioni internazionali;
ATTESO che, con deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2014 n. 1504, è stato approvato il "Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale per il periodo 2014-2017" che disciplina l'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale previste dalla legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19;
VISTO il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo per la programmazione 2014-2017 in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale)" approvato con Delibera di Giunta n. 1783 di data 3 ottobre 2014, emanato con Decreto del Presidente n. 197 di data 10 ottobre 2014;
RITENUTO di pubblicare sul BUR l'avviso pubblico allegato quale parte integrante di questo decreto al fine di rendere pubblici i termini per la presentazione delle domande di contributo per l'anno 2014;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014);
VISTA legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24 - Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2550 del 27 dicembre 2013 "LR 21/2007 , art 28 - Approvazione del programma operativo di gestione 2014" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche;
VISTI il Regolamento e le leggi di contabilità dello Stato;
VISTO lo Statuto regionale;

DECRETA

1. E' emanato, nel testo allegato quale parte integrante di questo decreto, l' "Avviso per la presentazione delle domande di contributo per l'anno 2014 in materia di cooperazione allo sviluppo in attuazione della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale)".
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 10 ottobre 2014

FORTUNA

14_43_1_DDS_REL INT 38_ALL1

Avviso per la presentazione delle domande di contributo per l'anno 2014 in materia di cooperazione allo sviluppo in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale)

Art. 1 oggetto

1. Il presente Avviso disciplina la presentazione delle domande di contributo per l'anno 2014 in materia di cooperazione allo sviluppo in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).
2. L'attuazione del presente Avviso rientra nella competenza del Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche, con sede a Trieste (Piazza dell'Unità d'Italia n. 1), di seguito Servizio.

Art. 2 normativa di riferimento

1. I progetti di cooperazione allo sviluppo sono realizzati e cofinanziati ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19, e successive modifiche.
2. Per la presentazione e la gestione dei progetti di cooperazione allo sviluppo trovano applicazione:
- il Programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale 2014-2017 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1504 del 7 agosto 2014;
- il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo per la programmazione 2014-2017 in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), emanato con D.P.Reg. n. 197/Pres. del 10 ottobre 2014, di seguito Regolamento.

Art. 3 soggetti proponenti

1. In conformità a quanto previsto all'articolo 4 commi 2 e 2bis della legge regionale 19/2000 e dal Programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale 2014-2017 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1504 del 7 agosto 2014, possono beneficiare dei contributi di cui al presente avviso i seguenti soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro:
a) Enti locali;
b) Istituzioni pubbliche e private, inclusi gli istituti di ricerca e le associazioni e le istituzioni di rilievo sanitario e culturale;
c) Università e loro Consorzi;
d) Organizzazioni non governative;
e) Organizzazioni di volontariato;
f) ONLUS;
g) Organizzazioni imprenditoriali e sindacali;
h) Associazioni dei corregionali all'estero;
i) Associazioni di immigrati;
l) Enti di formazione.
2. I soggetti beneficiari hanno la sede legale o una sede operativa sul territorio regionale e hanno almeno un anno di esperienza in attività realizzate nei Paesi Terzi. La sede operativa sul territorio regionale deve essere documentabile attraverso atti interni all'organizzazione e/o registrazione formale nonché attraverso documentazione attestante le attività svolte sul territorio regionale.
3. Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda di contributo. In caso di presentazione di più di una domanda di contributo da parte dello stesso soggetto proponente, le domande verranno considerate inammissibili ed escluse dalla valutazione.
4. La partecipazione al progetto di soggetti non inclusi di cui al comma 1 o non aventi sede legale o operativa nel territorio regionale è permessa in qualità di "Partner Associati". In questo caso tali soggetti non sono ammissibili al contributo finanziario regionale. I Partner Associati andranno individuati nella domanda e il loro contributo dovrà essere indicato nella descrizione del progetto. Gli Associati non possono altresì agire in qualità di sub-fornitori nell'attuazione del progetto.

Art. 4 termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo deve essere predisposta secondo le modalità previste all'art. 7 del

Regolamento.
2. La domanda, completa della documentazione prevista all'art. 7 del Regolamento, è sottoscritta in originale, a pena di esclusione, ed è presentata a mani o spedita tramite posta ordinaria, corriere o lettera raccomandata recante la dicitura "LR 19/2000. DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO" al Servizio entro il 9 dicembre 2014.
3. Nel caso di consegna a mano la data di presentazione della domanda è determinata dal timbro datario apposto dall'Ufficio protocollo del Servizio. Per le domande presentate a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale ai sensi dell'articolo 6, della legge regionale 7/2000.
4. La domanda può altresì essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) in conformità alle norme vigenti in materia. In tal caso, la domanda, sottoscritta con firma digitale a pena di esclusione, è inoltrata all'indirizzo di PEC del Servizio relazioniinternazionali@certregione.fvg.it .

Art. 5 norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni di cui al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo per la programmazione 2014-2017 in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), emanato con D.P.Reg. n. …….../Pres. del 10 ottobre 2014.

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: FORTUNA

14_43_1_DDS_TUT INQ 1862_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 23 settembre 2014, n. 1862 STINQ-INAC/531. (Estratto)

Legge 26 ottobre 1995, n. 447. Delibera Giunta regionale 6 giugno 1997, n. 1690. DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale al dott. Paolo De Clara.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

(omissis)

DECRETA

Art. unico

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. 1690/1997 e dell'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 31 marzo 1998, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, al dr. Paolo DE CLARA, nato ad Udine il 18 gennaio 1976 e residente in Comune di Fagagna (UD) in via dal Codarut n. 31.

(omissis)

Trieste, 23 settembre 2014

AGAPITO

14_43_1_DDS_TUT INQ 1889_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 1 ottobre 2014, n. 1889 STINQ-INAC/530. (Estratto)

Legge 26 ottobre 1995 n. 447. Delibera Giunta regionale 6 giugno 1997, n. 1690. DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale all'ing Pasquale De Francesco.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

(omissis)

DECRETA

Art. unico

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. 1690/1997 e dell'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 31 marzo 1998, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, all'ing. Pasquale DE FRANCESCO, nato a Napoli il 2 aprile 1980 e residente in Comune di Sacile (PN) in strada dei Vido n. 22/A.

(omissis)

Trieste, 1 ottobre 2014

AGAPITO

14_43_1_DGR_1782_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2014, n. 1782

Piano dei compiti e delle responsabilità ai fini della sicurezza sul lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 d'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO l'art 3, comma 1, del D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81, per il quale il Decreto de quo si applica a qualsiasi tipologia di attività, sia privata che pubblica e a tutte le tipologie a rischio, e che pertanto anche gli enti pubblici territoriali sono soggetti alle prescrizioni ivi previste imponendo alla Amministrazione regionale precisi obblighi in tema di valutazione e gestione del rischio per la salute e la sicurezza nel posto di lavoro;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera b), contenente le "definizioni" che precisa che "nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa." e che "in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo";

VISTO l'art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che tra le misure generali di tutela prevede, tra le altre, "la programmazione della prevenzione mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro" nonché "la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi" specificando che tali misure non debbano in nessun caso comportare oneri finanziari ai lavoratori;

CONSIDERATO che l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 permane anche in presenza di una delega di funzioni e che tale attività di vigilanza viene ritenuta eseguita con l'adozione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30 del Decreto de quo;

VISTI gli articoli 2, 15, 16 già menzionati, nonché 17,18,19 e 20 che all'interno del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 individuano le figure del "datore di lavoro", del "dirigente" e del "preposto" e del "lavoratore" e ne descrivono le responsabilità;

VISTO il decreto 22 settembre 2014, n. 289/DGen, con cui il Datore di Lavoro ha approvato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il modello di organizzazione e controllo a cui viene fatto riferimento rappresenta la condizione necessaria per richiedere l'esimiente dall'addebito di responsabilità personale agli organi competenti o delegati negli enti pubblici e dall'applicazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 per le società e che il controllo finalizzato all'attuazione del modello di organizzazione rappresenta quindi l'attuazione del dovere di vigilanza residuale posto a carico del datore di lavoro in presenza di deleghe;

PRESO ATTO che con Generalità di Giunta del 18 luglio 2014, n. 1377 si è comunicata l'intenzione

dell'Amministrazione di impostare il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81 del 2008 secondo le Linee guida UNI-INAIL oppure secondo il modello British Standard OHSAS 18001:2007 con la finalità di certificare il sistema stesso;
CONSIDERATO che la delega di funzioni costituisce lo strumento ordinario di attribuzione dei compiti e delle responsabilità in materia di salute e sicurezza e che per avere efficacia l'attribuzione delle deleghe deve essere eseguita nel rispetto di precise prescrizioni così come previste dall'art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e nei limiti di cui all'art. 17 e che pertanto l'Amministrazione regionale dovrà verificare, sulla base della declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative regionali, le posizioni apicali cui sia possibile affidare una delega in virtù delle competenze proprie della struttura cui fanno capo;
PRESUPPOSTO che il primo aspetto da valutare nell'attuazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 riguarda la definizione dei ruoli e delle responsabilità del soggetto preposto alla tutela della salute e alla prevenzione degli infortuni;
DATO che l'esame preliminare della struttura organizzativa rappresenta l'elemento principale da considerare per poter garantire la corretta applicazione normativa in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni e che lo stesso assume una rilevanza ancora maggiore a seguito dell'entrata in vigore del nuovo piano anticorruzione secondo quanto previsto dalla L. 190 del 6 novembre 2012;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2013 n. 0161/Pres. di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres.;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612, al cui allegato "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" all'art. 1, lettera l) individua tra le attività della Direzione generale anche il coordinamento e la verifica dell'attività connessa alla sicurezza, prevenzione e protezione dai rischi professionali, l'onere di provvedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con l'assunzione degli obblighi e oneri previsti in capo al datore di lavoro dalla legge medesima;
PRESO ATTO che ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 suddetta, ricadono gli obblighi e oneri previsti in materia in capo al Direttore Generale che viene così individuato quale "datore di lavoro" in seno all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 2, comma primo, lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
DATO ATTO che appare necessario procedere alla ricostruzione di un sistema di regolamentazione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione regionale coordinando le norme poste dal TU in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro adottato con il D.Lgs n. 81 del 2008 con le disposizioni contenute nel TU del pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, attraverso l'attuazione di un Piano delle competenze e delle responsabilità che individui con chiarezza le responsabilità e i compiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia in capo ai soggetti attori della sicurezza;
PRESO ATTO che il sistema di delega e di sub-delega ai sensi e nei limiti della disciplina di cui agli artt.16 e 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, verrà definito all'interno del Piano delle competenze e delle responsabilità;
DATO che il Piano suddetto consiste nella configurazione e proposizione di un assetto organizzativo della sicurezza per l'intera Amministrazione comprensivo di tutte le mansioni e responsabilità necessarie, che individua così tutti i soggetti competenti ergo responsabili dell'attuazione, gestione e controllo dei processi operativi rilevanti, che hanno un coinvolgimento diretto o comunque un impatto significativo con le problematiche relative alla salute e alla sicurezza;
RITENUTO pertanto di approvare il suddetto documento denominato "Piano dei compiti e delle responsabilità ai fini della sicurezza sul lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia" di cui all'allegato A della presente delibera e di definire le modalità di attribuzione dei compiti e delle responsabilità attraverso lo strumento della delega di funzioni così come indicato negli allegati B e C;
VISTO l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
VISTO lo statuto regionale;
VISTO il D.P.Reg. 5 settembre 2013 n. 161/Pres;
VISTO l'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612;
SU PROPOSTA della Presidente della Regione, all'unanimità

DELIBERA

1. per quanto in premessa, di approvare i seguenti allegati, tutti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- il "Piano dei compiti e delle responsabilità ai fini della sicurezza sul lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia" di cui all'allegato A;
- il modello di delega delle funzioni di cui all'allegato B;

- il modello di sub delega delle funzioni di cui all'allegato C;
2. di dare atto che per l'attribuzione dei compiti e delle responsabilità in materia di salute e sicurezza dovranno essere utilizzati gli schemi di modelli di cui agli allegati B e C suddetti;
3. la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_43_1_DGR_1782_2_ALL1

PIANO DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ AI FINI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Indice

Art 1. Introduzione, oggetto e finalità

Dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i emerge con chiarezza il concetto di "programmazione della sicurezza", da realizzarsi attraverso il coinvolgimento di tutte le figure che all'interno dell'organizzazione partecipano ai processi funzionali volti alla sua gestione. A tal fine appare chiaro, quindi, come sia necessario procedere ad una chiara identificazione di tali figure all'interno della struttura organizzativa dell'Ente Regione FVG, nonché alla definizione dei compiti e delle responsabilità di ciascuna di esse.

Il presente "Piano dei compiti e delle responsabilità" ha lo scopo di identificare le figure coinvolte nella gestione della sicurezza, in maniera diretta o indiretta, all'interno della Regione FVG - e la loro corrispondenza con le figure identificate dal D.Lgs 81/2008 - e di definire i compiti e le responsabilità di ciascuna. Le sanzioni per le violazioni ai compiti e alle responsabilità vengono definite dal D.lgs. 81/2008.

Le figure che l'attuale organizzazione della sicurezza dell'A.R. ha individuato, anche in integrazione al D.Lgs 81/2008, sono:

- il Datore di Lavoro
- i Dirigenti per la sicurezza
- i Preposti
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
- il Medico Competente
- i Lavoratori
- i Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- il Coordinatore della squadra di emergenza
- gli Addetti alla gestione delle emergenze
- I Referenti di sede

Il presente documento viene redatto e proposto dal RSPP al Datore di lavoro, sarà approvato con delibera di Giunta che, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. lo adotterà come prima base del sistema di gestione della sicurezza.

Resta inteso che il Piano è un documento dinamico che andrà revisionato periodicamente dal RSPP ed aggiornato per aderire al meglio alle necessità funzionali della gestione della sicurezza all'interno dell'Ente nonché per essere adattato alle evoluzioni della normativa vigente.

Art.2 La delega di funzioni

1. La delega di funzioni, come definito dall'Art. 16 del D.Lgs 81/2008, costituisce lo strumento ordinario di attribuzione di compiti e di responsabilità in materia di salute e sicurezza.

La delega di funzioni:

a. risulta da atto scritto e reca data certa;
b. viene attribuita a un delegato che possiede professionalità e competenza specifica rispetto ai contenuti dei compiti delegati;
c. garantisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d. individua, in capo al delegato, l'eventuale autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

La delega di funzioni, al fine di assumere nella sua completezza un atto formale, deve essere accettata e controfirmata dal delegato e deve esserne data adeguata e tempestiva pubblicità.

La delega di funzioni non esclude comunque in nessun caso, l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

2. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega non può a sua volta delegare le funzioni delegate.

Art. 3 Il Datore di Lavoro

1. Il Datore di lavoro, per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come previsto dall'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., viene individuato nella figura del Direttore generale, in quanto figura apicale della Direzione generale, struttura di massimo livello organizzativo cui viene attribuita tale competenza dall'Allegato alla DGR del 13 settembre 2013, n. 1612 - Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali.

In particolare l'art. 1, comma 2, lettera l), della Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, specifica che la Direzione Generale coordina e verifica l'attività connessa alla sicurezza, prevenzione e protezione dai rischi professionali, procedendo agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 con l'assunzione degli obblighi e oneri previsti in capo al datore di lavoro dalla legge medesima.

2. I compiti che il Datore di lavoro non può delegare sono:

a. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
b. la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP);

3. Vista l'organizzazione della sicurezza nell'Amministrazione regionale (A.R.), al Datore di lavoro spettano gli ulteriori compiti:

a. nominare il Medico Competente (MC) per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
b. nominare gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);
c. consentire ai lavoratori di verificare, mediante i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
d. consegnare tempestivamente ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), su richiesta di questi e per l'espletamento della loro funzione, copia del documento di valutazione dei rischi;
e. elaborare il modello del documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e le procedure da seguire per la sua applicazione da parte delle stazioni appaltanti in caso di appalto o subappalto di lavori, servizi e forniture;
f. consultare i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nei casi previsti dalla normativa vigente;

g. convocare la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
h. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
i. approvare i piani di emergenza e di evacuazione degli immobili in uso all'A.R. per i quali è prevista la predisposizione di tale documento, nominando contestualmente le squadre di gestione dell'emergenza;
j. può nominare con proprio ordine di servizio il Referente di sede;
k. assicura il buon funzionamento del Servizio di Prevenzione e Protezione.

4. Il Datore di lavoro può delegare i compiti a lui assegnati all'articolo 3.3 ed i compiti allo stesso conferiti dall'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008, nel rispetto dell'articolo 2. (Secondo il modello di delega approvato).

Art. 4 I Dirigenti per la sicurezza

1. Il dirigente per la sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Nella A.R. i Dirigenti per la sicurezza, sono individuati nei direttori centrali, nei vice direttori centrali e nelle figure ad essi equiparabili (es: Segretario Generale della Giunta, Segretario Generale del Consiglio, Avvocato della Regione, ….).

2. Ai dirigenti per la sicurezza sono delegati dal Datore di lavoro i seguenti compiti:

a. identificare tra i propri dipendenti, sentito il RSPP, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
c. richiedere la fornitura dei necessari ed idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) alle strutture preposte, come da indicazioni del DVR e/o dei relativi regolamenti;

d. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
e. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione;
f. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
g. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
h. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa secondo le disposizioni dei Piani di emergenza e di evacuazione della A.R.;
i. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
j. inviare i propri dipendenti alle attività di informazione, formazione e addestramento organizzate dall'A.R.;
k. segnalare le necessità di informazione, formazione e addestramento dei propri dipendenti al RSPP e/o al MC per i settori di propria specifica competenza;
l. in caso di appalto o subappalto di lavori, servizi e forniture, elaborare il DUVRI, sulla base del modello e delle procedure per la sua applicazione predisposte dall'A.R.;
m. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni dei piani di emergenza e di evacuazione della A.R.;
p. comunicare al RSPP ed al MC le variazioni rispetto alle mansioni lavorative svolte dai propri dipendenti, le variazioni rispetto alla collocazione d'ufficio dei propri lavoratori, i nuovi rapporti di lavoro nonché le cessazioni;
q. vigilare sull'adeguatezza della cassetta di primo soccorso (es: completezza del contenuto, rispetto delle date di scadenza, …), richiedendo tempestivamente alla struttura preposta le forniture necessarie;

r. provvedere affinché le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
s. collabora con il RSPP e con il MC fornendo le informazioni in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive e alla descrizione degli impianti e dei processi di lavoro;
t. collabora con il RSPP fornendo le informazioni necessarie alla predisposizione delle procedure operative relative a specifiche attività svolte dal proprio personale;
u. delegare il responsabile alla vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo per i luoghi di lavoro di propria competenza;

3. Viste le competenze di particolari strutture organizzative di massimo livello (Direzioni centrali) definite dall' "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", ai Dirigenti per la sicurezza di tali strutture vengono inoltre delegati da parte del Datore di Lavoro i seguenti compiti:

3.1 Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme

a. comunicare all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori eletti o designati;
b. nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al Medico competente e al RSPP la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato;
c. tenere il registro degli infortuni e gestire le relative comunicazioni all'INAIL;
d. fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, individuati di concerto con il RSPP e il MC;
e. fornire agli uffici le attrezzature e gli strumenti necessari e idonei, individuati di concerto con il RSPP e il MC;
f. fornire agli uffici le cassette di pronto soccorso ed il materiale necessario al loro reintegro;
g. garantire che i luoghi di lavoro, vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

3.2 Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie

a. garantire l'assolvimento degli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso all'A.R.;
b. garantisce la presenza, la manutenzione ed il reintegro dei mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati;
c. garantire che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'allegato IV del D.lgs. 81/2008 – Requisiti dei luoghi di lavoro;
d. garantire che i luoghi di lavoro siano strutturati tenuto conto, se del caso, dei lavoratori disabili;
e. garantire che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
f. garantire la predisposizione, affissione ed aggiornamento delle planimetrie di emergenza e della segnaletica di sicurezza, in accordo con le indicazioni del RSPP;
g. fornire al RSPP le planimetrie per la predisposizione dei piani di emergenza e di evacuazione degli edifici;

4. Il Dirigente per la sicurezza delegato può subdelegare i compiti a lui delegati all'articolo 4 nel rispetto dell'articolo 2. (Secondo il modello di subdelega approvato).

Art. 5 I Preposti

1. Sono da considerare preposti, come definiti dall'art. 2, comma 2 lettera e) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. le persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, al fine di assicurare il rispetto delle misure di prevenzione e protezione.

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all'attuale regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale tale ruolo è identificato nelle figure del: direttore di servizio, posizione organizzativa, coordinatore di struttura stabile inferiore al servizio e loro equiparati.

2. I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni dell'A.R. in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente per la sicurezza sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g. frequentare appositi corsi di informazione e formazione secondo quanto organizzato dall'A.R.;
h. vigilare affinché le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza.

Art. 6 Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell'A.R. è costituito dal Responsabile (RSPP) e dagli Addetti (ASPP) al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il RSPP e gli ASPP sono nominati con decreto del Datore di lavoro.

2. Il RSPP dipende funzionalmente dal Datore di lavoro, coordina gli ASPP e provvede affinché le capacità e i requisiti professionali degli stessi siano adeguati alla natura dei rischi presenti nell'A.R.. Garantisce inoltre l'assolvimento dei compiti a cui il SPP deve provvedere.

Gli ASPP dipendono funzionalmente dal RSPP con cui collaborano per l'assolvimento dei compiti a cui il servizio stesso deve provvedere.

3. Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede:

a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'A.R.;
b. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive dei rischi connessi alle mansioni lavorative presenti all'interno dell'A.R. e i sistemi di controllo di tali misure;
c. ad individuare gli eventuali aggiornamenti delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
d. definire i programmi e individuare i corsi di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;
e. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica sulla sicurezza;
f. a predisporre, con la collaborazione del relativo Dirigente per la sicurezza, le procedure operative per specifiche attività svolte dal personale;
g. alla predisposizione dei piani di emergenza e di evacuazione degli immobili in uso all'A.R., quando previsti;
h. a supportare le strutture competenti nella predisposizione, affissione ed aggiornamento, dei quadri sinottici e della cartellonistica di sicurezza;

4. I componenti del SPP sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;

Art. 7 Il Medico competente (MC)

1. Il Medico competente in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, è nominato con decreto dal Datore di lavoro.

2. I compiti del MC sono:

a. collaborare con il Datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza;
b. programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria secondo le disposizioni di legge attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c. istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
d. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
e. informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
f. comunicare per iscritto, in occasione della riunione periodica sulla sicurezza, al Datore di lavoro, al RSPP, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
g. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;

Art. 8 I Lavoratori

1. Tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'A.R., con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Sono pertanto compresi anche gli stagisti, che possono operare presso l'Ente.

2. In particolare, ogni lavoratore deve:

a. prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
b. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
d. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
e. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
f. segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente per la sicurezza o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e di protezione collettiva e individuale, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera g) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;
g. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
h. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
i. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dall'A.R.;
j. sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal Medico competente (MC);
k. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione ad addetto emergenza, primo soccorso, antincendio.

Art. 9 I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

1. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., all'interno dell'A.R. vengono designati da parte delle Rappresentanze sindacali presenti.

Il numero degli RLS è stabilito, in sede di contrattazione sindacale, in relazione al numero dei dipendenti e alla distribuzione territoriale delle sedi regionali ai sensi dell'art. 38

(prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso) del Contratto collettivo di Lavoro – Stato giuridico del personale 1994-1997. - Area non dirigenziale.

2. Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza:

a. accede ai luoghi di lavoro;
b. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico competente (MC);
d. è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
e. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g. riceve una formazione adeguata;
h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
j. partecipa alla riunione periodica sulla sicurezza;
k. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
m. avverte il RSPP dei rischi individuati nel corso della sua attività;
n. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di lavoro o dai Dirigenti per la sicurezza e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
o. l'esercizio delle funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

3. Gli RLS sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art.10 Le squadre di emergenza

1. Le squadre di emergenza sono composte dal Coordinatore della squadra e dagli Addetti alla gestione dell'emergenza, che sono identificati negli Addetti antincendio e negli Addetti al primo soccorso.

Il Coordinatore e gli Addetti vengono individuati dal Dirigente per la sicurezza tra il proprio personale, specificatamente indicati all'interno dei piani di emergenza e di evacuazione e ricevono adeguata formazione.

Il Coordinatore della squadra di emergenza viene individuato tra gli addetti delle Squadre di emergenza in virtù delle proprie caratteristiche personali, della conoscenza dell'organizzazione del lavoro e dell'immobile e della propria esperienza.

2. Il Coordinatore della squadra di emergenza rappresenta il vertice decisionale per la gestione delle emergenze e, nell'attività ordinaria, è responsabile di assolvere ai seguenti compiti:

a. verificare che quanto disposto dal Dirigente per la sicurezza in materia di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza venga attuato;
b. vigilare affinché le vie di circolazione interne che conducono alle uscite di emergenza e le uscite di emergenza stesse siano sgombre al fine di consentirne l'utilizzo in ogni evenienza, segnalando tempestivamente al proprio Dirigente per la sicurezza situazioni di non conformità;
c. verificare la corrispondenza delle informazioni contenute nel Piano di emergenza e di evacuazione in merito alla distribuzione (piano, stanza) degli Addetti alla gestione dell'emergenza per gli immobili di propria competenza, segnalando tempestivamente al SPP situazioni di non conformità;
d. verificare la conformità della segnaletica di sicurezza e d'emergenza in materia di antincendio, compresi i recapiti telefonici degli enti di pubblico soccorso, segnalando tempestivamente al SPP situazioni di non conformità;
e. verificare periodicamente l'adeguatezza della cassetta di primo soccorso tra cui la completezza del contenuto e il rispetto delle date di scadenza dei prodotti in essa conservati, segnalando tempestivamente al proprio Dirigente per la sicurezza eventuali situazioni di carenza o di non conformità;
f. inoltrare le segnalazioni in relazione al tema della salute e della sicurezza sul lavoro ricevute dagli Addetti o da altri colleghi al proprio Dirigente per la sicurezza.

3. L' Addetto antincendio, in base alla formazione ricevuta, è incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio in caso di pericolo grave e immediato ed in particolare:

a. attua tutti gli interventi necessari a prevenire possibili incendi;
b. interviene in caso di necessità adoperandosi nello spegnimento di un principio di incendio conformemente alla formazione ed all'addestramento ricevuti;
c. vigila sul divieto di deposito di materiali in prossimità dei passaggi di emergenza (corridoi, porte, scale, ecc.), segnalando tempestivamente al proprio Coordinatore della squadra di emergenza eventuali situazioni di non conformità;

4. L'Addetto al primo soccorso è incaricato dell'attuazione delle misure di primo soccorso in caso di pericolo grave e immediato e/o di infortunio ed in particolare attua tutti gli interventi necessari in caso di infortunio o malore, conformemente alla formazione ed all'addestramento ricevuti.

Art.11 Il Referente di sede

1. Il Datore di lavoro, nel caso di sedi regionali di particolari dimensioni, con notevole numero di dipendenti o con particolari complessità connaturate all'immobile stesso, può nominare un dipendente, con proprio ordine di servizio e di concerto con il Dirigente per la sicurezza responsabile, quale Referente di sede, al fine di:

a. coadiuvare i Dirigenti per la sicurezza a capo delle strutture presenti nell'immobile nei propri obblighi e fungere da raccordo operativo con il SPP, allo scopo di fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie al corretto funzionamento del sistema di gestione della sicurezza della A.R.;
b. verificare la corrispondenza delle informazioni contenute nel Piano di emergenza e di evacuazione in merito alla distribuzione (piano, stanza) degli Addetti alla gestione dell'emergenza per gli immobili di propria competenza, segnalando tempestivamente al SPP situazioni di non conformità;
c. verificare la corretta compilazione dei registri di manutenzione presenti nella propria sede da parte delle ditte esterne incaricate dei vari servizi (presidi antincendio, ascensori, presidi sanitari ed eventuali apparecchiature sanitarie presenti), segnalando le non conformità agli uffici competenti nonché al SPP.

Organigramma della Sicurezza della Regione Friuli Venezia Giulia

DATORE DI LAVORO
Direzione generale
DIRETTORE GENERALE

Servizio Prevenzione e Protezione:
RSPP, ASPP

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:
RLS 1, RLS 2, …

DIRIGENTE AI FINI DELLA SICUREZZA
Direzione centrale
DIRETTORE CENTRALE,
VICE DIRETTORE CENTRALE,
(o figure equiparate)

DIRIGENTE AI FINI DELLA SICUREZZA
Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme
DIRETTORE CENTRALE
- Comunicazioni INAIL;
- Registro infortuni;
- Forniture (DPI, attrezzature, Cassette primo soccorso, …)

MEDICO COMPETENTE

DIRIGENTE AI FINI DELLA SICUREZZA
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie
DIRETTORE CENTRALE
- Gestione immobili;
- Conformità luoghi, impianti e dispositivi,
- Cartellonistica sicurezza

REFERENTE DI SEDE
Referente sede 1,
Referente sede 2, …

SQUADRA DI EMERGENZA
Coordinatore,
Addetto antincendio,
Addetto primo soccorso

PREPOSTO
Direttore di servizio,
P.O., Coordinatore

LAVORATORE

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_43_1_DGR_1782_3_ALL2

ALLEGATO B
Modello di delega delle funzioni

Oggetto: delega delle funzioni al Direttore Centrale ______________________________
ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008:

Il Direttore Generale della Regione FVG, in qualità di Datore di Lavoro

Premesso che

- l'art. 2, comma 1, lett b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.", ai sensi del quale "Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo";
- la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612, al cui allegato "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" all'art. 1, lettera l) individua tra le attività della Direzione generale anche il coordinamento e la verifica dell'attività connessa alla sicurezza, prevenzione e protezione dai rischi professionali, l'onere di provvedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con l'assunzione degli obblighi e oneri previsti in capo al datore di lavoro dalla legge medesima;
- ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 suddetta, ricadono gli obblighi e oneri previsti in materia in capo al Direttore Generale che viene così individuato quale "datore di lavoro" in seno all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 2, comma primo, lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- con Delibera di Giunta n. ______ dd. _____ è stato approvato il "Piano dei compiti e delle responsabilità ai fini della sicurezza della Regione FVG" che individua con chiarezza le responsabilità e i compiti previsti in capo ai soggetti attori della sicurezza secondo le prescrizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- con la suddetta deliberazione è stato stabilito altresì di valorizzare l'istituto della delega di funzioni da parte del datore di lavoro;
- che l'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro può delegare alcune specifiche funzioni ai dirigenti, in ragione delle competenze professionali, attuando le direttive ed organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- che le funzioni dei dirigenti dell'amministrazione regionale trovano la propria disciplina nel Capo IV del Decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2013 n. 0161/Pres. di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres.;
- che sono escluse dalla presente delega le funzioni espressamente previste ed indicate nell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, ovvero la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi DVR e la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

- che in relazione alle esigenze organizzative e funzionali nell'ambito della struttura della Amministrazione regionale si rende necessario definire l'attribuzione di obblighi, funzioni e responsabilità che vanno esercitate previa espressa delega da parte del datore di lavoro, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari sopra richiamate;
- le funzioni oggetto di delega sono individuabili nei compiti espressamente elencati nell'Allegato A della delibera______________[●] in data [●] che si richiama integralmente;
- che il soggetto in grado di esercitare tali funzioni, per competenze professionali e ruolo è individuabile nel dott. [●], il quale ricopre l'incarico di *Direttore Centrale / Vice Direttore centrale /* …/ [●];
- l'esercizio della delega è riferito al periodo [________________●] ;

Visto l'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008;

Tutto ciò premesso ,

Delega

Con il presente atto , al dott. ____
[●] in qualità di *Direttore Centrale___ / presso la Direzione Centrale______ /*
Vice Direttore centrale / … [●]
le seguenti funzioni, fermi restando tutti gli obblighi previsti all'articolo 18 del DLGS n. 81 del 2008, affinché le stesse siano esercitate nel periodo[●] :

a. [●]
b. [●]
c. [●]

Il delegato si impegna a svolgere l'incarico conferitogli secondo le norme di buona tecnica ed usando la diligenza professionale.

Data [●]
Il Direttore Generale delegante [●]

Per Accettazione
Il Delegato

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_43_1_DGR_1782_4_ALL3

ALLEGATO C

Modello di sub delega delle funzioni
Oggetto: sub delega delle funzioni al dirigente di unità organizzativa ________ ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Direttore Centrale/ (o il soggetto delegato)

Premesso che

- la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612, al cui allegato "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" all'art. 1, lettera l) individua tra le attività della Direzione generale anche il coordinamento e la verifica dell'attività connessa alla sicurezza, prevenzione e protezione dai rischi professionali, l'onere di provvedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con l'assunzione degli obblighi e oneri previsti in capo al datore di lavoro dalla legge medesima;
- che ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 suddetta, ricadono gli obblighi e oneri previsti in materia in capo al Direttore Generale che viene così individuato quale "datore di lavoro" in seno all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 2, comma primo, lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- con Delibera di Giunta n. _____ dd. _____ è stato approvato il "Piano dei compiti e delle responsabilità ai fini della sicurezza della Regione FVG" che individua con chiarezza le responsabilità e i compiti previsti in capo ai soggetti attori della sicurezza secondo le prescrizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- con la suddetta deliberazione è stato stabilito altresì di valorizzare l'istituto della delega di funzioni da parte del datore di lavoro;
- che l'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro può delegare alcune specifiche funzioni ai dirigenti, in ragione delle competenze professionali, attuando le direttive ed organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- che il suddetto articolo al comma 3-bis. "Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate";
- con delibera su citata è stato stabilito che le figure apicali delegate potranno a loro volta delegare ai propri dirigenti, previa intesa con il datore di lavoro, specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto delle prescrizioni ricordate;
- che in data [________●] è stata acquisita l'intesa con il datore di lavoro;
- che le funzioni oggetto della sub delega sono individuabili nelle funzioni espressamente elencate nel "Piano dei compiti e delle responsabilità ai fini della sicurezza della Regione FVG" di cui all'Allegato A della delibera n. [●] in data [●] e consistono nei seguenti compiti:
  a. [●];
  b. [●];
  c. [●];
- che il soggetto in grado di esercitare tali funzioni, per competenze professionali e ruolo è individuabile nel dott. [●], il quale ricopre l'incarico di responsabile del Servizio/Unità Organizzativa/…/ [____●];

- che l'esercizio della delega è riferito al periodo [●] ;

Visto l'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008;

Delega

per le ragioni e secondo i riferimenti in premessa esplicitati, al dott. [------------●] dirigente/p.o./…_____ dell'amministrazione regionale operante presso [●___] con responsabilità del Servizio/Unità Organizzativa/…/ [____] le seguenti funzioni, affinché le stesse siano esercitate nel periodo [●] :
a. [●];
b. [●];
c. [●];
Copia del presente atto è trasmessa a tutti gli interessati.

Data [●]

Il Direttore Centrale [●]

Per Accettazione
Il delegato

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_43_1_DGR_1784_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2014, n. 1784

LR 4/2008, art. 7, comma 8: Piano di azione locale 2009-2011 della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale - Approvazione variazione n. 2.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), la quale prevede che le Comunità montane e, con riferimento al territorio montano di rispettiva competenza, le Province di Gorizia e Trieste definiscano gli interventi di sviluppo del territorio montano attraverso un documento di programmazione denominato "Piano di azione locale (PAL)", e definisce le modalità di attuazione dei PAL e di finanziamento dei medesimi da parte della Regione;
VISTO l'art. 17 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), che reca norme specifiche relative al finanziamento dei PAL definiti per il triennio 2009-2011;
VISTA la legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), che prevede la soppressione delle Comunità montane e la costituzione, nel territorio montano regionale, degli enti sovracomunali denominati Unioni montane;
VISTO l'art. 10, commi 32-40, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6, che dispone, tra l'altro, l'interruzione del procedimento di costituzione delle Unioni montane e prevede la nomina di commissari straordinari per l'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi degli Enti montani;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 2283 del 15 ottobre 2009, con la quale si approva la partecipazione della Regione al Piano di azione locale per il triennio 2009-2011 della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale (PAL 2009-2011), nella versione definitiva approvata dal Consiglio della Comunità montana con deliberazione n. 23 del 28 luglio 2009;
RICHIAMATO l' "Accordo per la realizzazione del Piano di azione locale per gli anni 2009-2011 della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale (L.R. 4/2008)" sottoscritto in data 18 novembre 2009 dal Presidente della Regione ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale 4/2008, secondo lo schema allegato alla sopra citata deliberazione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2320 del 21 dicembre 2012 con la quale, ai sensi dell'art. 2, commi 64 e 65, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), viene approvata la variazione n. 1 al PAL 2009-2011 della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;
ATTESO che la Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, con nota protocollo n. 5538 del 20 giugno 2014, trasmette la deliberazione del Commissario straordinario n. 59 del 17 giugno 2014 con la quale viene adottata la variazione n. 2 al PAL 2009-2011, come da seguente prospetto riassuntivo:

Intervento (n. priorità e descrizione)	Spesa pubblica prevista			Motivazione (sintesi)
	PAL in vigore	Variazione	NUOVO Quadro finanziario	
2 "Progettazione delle opere di completamento della rotatoria di collegamento al parcheggio di Sella Nevea e di un parcheggio a servizio della telecabina del Monte Canin".	100.000,00	- 5.473,86	94.526,14	Economia di spesa rispetto a previsioni.

5 Modifica denominazione da: “Realizzazione di infrastrutture sul M.te Cuarnan per lo sviluppo dell’attività di volo a vela (Comuni di Gemona del Friuli e Artegna)”; a: “Realizzazione di infrastrutture sul M.te Cuarnan per lo sviluppo dell’attività di volo a vela (Comuni di Gemona del Friuli e Montenars)”.	200.000,00	5.473,86	205.473,86	A seguito dello stralcio di parte dei lavori originariamente previsti (a. realizzazione di un’ area a parcheggio in zona atterraggio parapendii nel Comune di Artegna; b. costruzione di un fabbricato adibito a servizio) - sia per insufficienza di risorse economiche assegnate nel PAL che per la previsione da parte del progetto “Gemona Città dello sport e del benstare” della realizzazione di analogo intervento in prossimità delle aree originariamente individuate - le somme disponibili (euro 67.314,58) saranno impiegate unitamente alle economie dell’intervento 2 (euro 5.473,86), per la messa in sicurezza della viabilità di accesso alle postazioni di lancio del volo a vela presenti sul Monte Cuarnan nei Comuni di Gemona del Friuli e di Montenars.
9 “Progetti di sviluppo degli investimenti aziendali, con priorità riguardanti il recupero, l’ampliamento o la nuova realizzazione di strutture e per gli investimenti previsti in piani di riconversione aziendale”	184.749,60	0,00	184.749,60	Dall’intervento contributivo viene esclusa la previsione, contenuta nel PAL già approvato, di finalizzare il sostegno alla sola innovazione o all’uso sostenibile delle risorse; in tal modo la comunità montana intende privilegiare il rafforzamento della base produttiva, la riconversione o la diversificazione dell’attività d’impresa.
Totali	484.749,60	0,00	484.749,60	

ATTESO, inoltre, che la Comunità montana, con la succitata nota n. 5538 del 2014, ha trasmesso il rapporto annuale di attuazione al 31 dicembre 2013 del PAL 2009-2013, redatto ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge regionale 4/2008 a firma del responsabile del procedimento;
CONSIDERATO che:
- la variazione n. 2 è conforme allo stato di attuazione del PAL al 31 dicembre 2013 come descritto nel rapporto annuale;
- la deliberazione del Commissario straordinario 59/2014 dà conto del consenso dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo del 18 novembre 2009 sulle variazioni descritte e che, quindi, ricorre la circostanza dell’unanime volontà dei sottoscrittori del PAL prevista dall’art. 7, comma 8, della legge regionale 4/2008;
- la variazione n. 2 del PAL 2009-2011 non comporta mutamenti che incidano sulla coerenza del PAL rispetto alla manifestazione di interesse assunta dalla Giunta regionale con generalità dell’1 aprile 2009, n. 805, così come comunicata alla Comunità montana dal Presidente della Regione con nota dell’8 aprile 2009, prot. n. 0004878/SGR-SPM/13.5;
- il piano finanziario è conforme al quadro delle risorse impegnate sul bilancio regionale con il decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 94/SPM del 24 novembre 2009 e, a rideterminazione delle risorse assegnate alla Comunità montana ai sensi dell’art. 2, commi 64 e 65, della legge regionale 14/2012, con il decreto n. 340 del 27 febbraio 2013;
- l’art. 2, comma 69, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, proroga al 31 dicembre 2015 la durata dei Piani di azione locale del triennio 2009-2011 delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste, già determinata ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge regionale 4/2008;
- il piano finanziario allegato alla deliberazione n. 2320 del 2012 sopra citata non corrisponde, per quanto riguarda la distribuzione delle risorse per annualità, agli importi iscritti nelle scritture contabili regionali a seguito dell’emanazione del decreto n. 340 del 2013 sopra citato e che l’approvazione da parte della Giunta regionale della variazione n. 2 al PAL 2009-2011 della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale avviene anche a rettifica del suddetto atto deliberativo;
CONSIDERATO, pertanto, di dover approvare, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge regionale 4/2008, la variazione n. 2 del PAL 2009-2011 della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro

e Val Canale;
CONSIDERATO, infine, che il presente provvedimento è stato diramato ai sensi della circolare della Segreteria generale n. 4/2001 in data 18 settembre 2014;
SU PROPOSTA della Presidente della Regione,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare la variazione n. 2 al PAL 2009-2011 della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, così come adottata con deliberazione del Commissario straordinario della Comunità montana del n. 59 del 17 giugno 2014;
2. di approvare il nuovo quadro finanziario del PAL 2009-2011 della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale di cui all'Allegato A), parte sostanziale e integrante del presente atto;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_43_1_DGR_1784_2_ALL1

Allegato A)

PIANO DI AZIONE LOCALE 2009-2011 DELLA COMUNITA' MONTANA DEL GEMONESE, CANAL DEL FERRO E VAL CANALE (L.R. 4/2008)
Variazione n. 2

QUADRO FINANZIARIO (euro)

INTERVENTO				RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO REGIONALE L.R. 4/2008			
				Anno 2009		Anno 2010	Anno 2011
N. PRIORITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	SOGGETTO RESPONSABILE ATTUAZIONE	SPESA PUBBLICA PREVISTA	U.B. 9.2.2.1158 Capitolo 1051	U.B. 9.2.2.1158 Capitolo 1054	U.B. 9.2.2.1158 Capitolo 1054	U.B. 9.2.2.1158 Capitolo 1054
1	COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA PISTA CICLABILE ALPE-ADRIA NEL TRATTO DOGNA-MOGGIO (Comuni di Dogna, Chiusaforte, Resiutta e Moggio Udinese)	Comunità montana	1.000.000,00				
2	PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA ROTATORIA DI COLLEGAMENTO AL PARCHEGGIO DI SELLA NEVEA E DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA TELECABINA DEL MONTE CANIN	Comunità montana	94.526,14				
3	COMPLETAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI TARVISIO (ADEGUAMENTO A NORME PREVENZIONE INCENDI E PUBBLICO SPETTACOLO E AMPLIAMENTO STRUTTURA PER L'ARRAMPICATA)	Comune di Tarvisio	300.000,00				
4	COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA VIARIA DEL SISTEMA DI ACCESSIBILITA' ALL'ALTIPIANO DI MONTE PRAT (Comuni di Forgaria nel Friuli e Trasaghis)	Comunità montana	630.000,00				
5	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SUL M.TE CUARNAN PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' DI VOLO A VELA (Comuni di Gemona del Friuli e Montenars)	Comunità montana	205.473,86	455.037,83	1.000.331,77	1.054.690,00	1.054.690,00
6	REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA BORGO VALS E MASE IN COMUNE DI VENZONE	Comunità montana	350.000,00				
7	PERCORSO DIDATTICO DALLE RISORGIVE AL TORRENTE ORVENCO (Comuni di Gemona del Friuli, Montenars e Artegna)	Comunità montana	300.000,00				
8	REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE FRA GEMONA E VENZONE (Comuni di Gemona del Friuli e Venzone)	Comunità montana	500.000,00				
9	INVESTIMENTI AZIENDALI (INTERVENTI CONTRIBUTIVI)	Comunità montana	184.749,60				
		TOTALI	**3.564.749,60**	**455.037,83**	**1.000.331,77**	**1.054.690,00**	**1.054.690,00**

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_43_1_DGR_1811_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2014, n. 1811
LR 42/1996 - Riparto delle risorse finanziarie per le spese di gestione delle riserve naturali regionali annualità 2014/2015.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, recante "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare:
- l'art. 1 che definisce le finalità istitutive dei parchi e delle riserve naturali regionali;
- l'art. 31, comma 1, che affida alla Giunta regionale l'individuazione dell'organo gestore delle riserve naturali regionali, previa verifica della disponibilità ad assumere le funzioni di gestione delle medesime;
- l'art. 31, comma 2, il quale dispone che in assenza dell'organo gestore, la gestione delle riserve naturali regionali è affidata alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali e biodiversità, la quale può delegare la gestione, anche di singole funzioni, ai soggetti di cui al comma 1 e stipulare convenzioni con i medesimi per l'esercizio delle funzioni delegate;
- l'art. 31, comma 4, che stabilisce la competenza della Giunta regionale all'approvazione del riparto delle risorse finanziarie per l'esercizio di riferimento tenendo conto degli obiettivi di conservazione e promozione della riserve naturali regionali formulati dagli organi gestori in coerenza con le finalità della legge;
- gli articoli da 41 a 52, che istituiscono le Riserve naturali regionali Lago di Cornino, Val Alba, Valle Canal Novo, Foci dello Stella, Valle Cavanata, Foce dell'Isonzo, Laghi di Doberdò e Pietrarossa, Falesie di Duino, Monte Lanaro, Monte Orsario, Val Rosandra;
- l'art. 84, comma 1, che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere le spese per la gestione delle Riserve naturali;

VISTO l'articolo 9, comma 13 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che istituisce la Riserva naturale regionale della Forra del Cellina;

ATTESO che gli Organi gestori delle Riserve naturali regionali risultano così individuati:

Lago di Cornino	Associazione dei Comuni di Forgaria nel Friuli e Trasaghis Referente Comune di Forgaria nel Friuli (DGR n. 3440/18.11.1997)
Val Alba	Ente Parco Prealpi Giulie (art. 4, comma 4, L.r. 17/2008)
Valle Canal Novo e Foci dello Stella	Comune di Marano Lagunare (DGR n. 3360/7.11.1997)
Foce dell'Isonzo	Associazione dei Comuni di Fiumicello, Grado, San Canzian d'Isonzo e Staranzano Referente Comune di Staranzano (DGR n. 3602/3.12.1997)
Forra del Cellina	Ente Parco Dolomiti friulane (art. 9, comma 14, L.r. 13/98)
Falesie di Duino	Comune di Duino-Aurisina (DGR n. 808/11.5.2012)
Val Rosandra	Comune di San Dorligo della Valle (DGR n. 2005/15.11.2012)

PRESO ATTO che la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata è stata trasferita al Comune di Grado con l'articolo 8 della legge regionale 27.11.2006 n. 24 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport", con relativo capitolo di bilancio;

VISTA la convenzione n. Rep. 148/2012 sottoscritta tra la regione FVG e il Comune di Doberdò del Lago con la quale sono state delegate alcune funzioni di gestione della Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa, rinnovata con nota prot. TBP/25929 di data 12.09.2014 e riscontro prot. 5085/16.9.2014;

PRESO ATTO che non è stato individuato l'Organo gestore delle Riserve naturali regionali Monte Lanaro e Monte Orsario e che, pertanto, ai sensi del citato art. 31, comma 2, alla gestione provvede la struttura regionale competente in materia di ambienti naturali e biodiversità;

PRESO ATTO in particolare, che per le finalità di cui all'articolo 1 della L.r. 42/96, la gestione delle riserve naturali regionali comprende, ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della L.r. 42/1996:
a) l'attuazione delle leggi istitutive, dei piani e del regolamento;
b) la predisposizione di appositi piani annuali e pluriennali per la gestione della fauna e degli habitat naturali, la divulgazione e l'educazione ambientale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'Organo gestore della riserva;
c) la redazione dei piani e progetti necessari nonché la formulazione dei pareri di cui all'articolo 19;
d) altre attività concordate con l'Amministrazione regionale;

ATTESO che le istanze presentate dagli Organi gestori delle Riserve naturali regionali per l'annualità 2014/2015 sono le seguenti:

Beneficiario	Riserva naturale regionale	Prot. richiesta	Fin. richiesto
Comune di Forgaria nel Friuli (referente)	Lago di Cornino	6667/15.9.2014	€ 100.000,00
Ente Parco Prealpi Giulie	Val Alba	875/16.9.2014	€ 48.000,00
Comune di Marano Lagunare	Foci dello Stella e Valle Canal Novo	5646/12.9.2014	€ 130.000,00
Comune di Staranzano (referente)	Foce dell'Isonzo	10105/29.9.2014	€ 200.000,00
Ente Parco Dolomiti Friulane	Forra del Cellina	2315/15.9.2014	€ 75.000,00
Comune di Duino	Falesie di Duino	19812/2.9.2014	€ 49.000,00
Comune di San Dorligo della Valle	Val Rosandra	9120/3.9.2014	€ 86.000,00
Comune di Doberdò del Lago (comma 2, art. 31 L.r. 42/96)	Laghi di Doberdò e Pietrarossa	5198/60/19.9.2014	€ 58.000,00
Importo complessivo chiesto per l'annualità 2014/2015			€ 746.000,00

DATO ATTO che il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità ha svolto l'istruttoria di dette istanze di contributo ai sensi della normativa sopra citata, provvedendo ad accertare la coerenza delle stesse con le finalità della legge regionale 42/1996;
CONSIDERATO che il 31 luglio 2014 ha avuto luogo una riunione di coordinamento con i soggetti gestori delle Riserve naturali regionali nel corso della quale i presenti hanno concordato il riparto delle risorse disponibili a bilancio, compreso parte dell'assestato, in proporzione a quanto assegnato nell'esercizio precedente per cui risulta quanto segue:

Referente Organo gestore	Riserva	Concesso annualità precedente (DGR 2053/2013 e DGR. 256/2014)	Riparto concordato
Comune di Forgaria nel Friuli	Lago di Cornino	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Ente Parco Prealpi Giulie	Val Alba	€ 48.000,00	€ 48.000,00
Comune di Marano Lagunare	Foci dello Stella e Valle Canal Novo	€ 130.000,00	€ 130.000,00
Comune di Staranzano	Foce dell'Isonzo	€ 130.000,00	€ 130.000,00
Ente ParcoDolomiti Friulane	Forra del Cellina	€ 69.000,00	€ 69.000,00
Comune di Duino	Falesie di Duino	€ 49.000,00	€ 49.000,00
Comune di San Dorligo della Valle	Val Rosandra	€ 76.000,00	€ 76.000,00
Comune di Doberdò del Lago (comma 2, art. 31 L.r. 42/96)	Laghi di Doberdò e Pietrarossa	€ 58.000,00	€ 58.000,00
	Complessivo	€ 660.000,00	€ 660.000,00

RILEVATO tuttavia che, mentre i Comuni di Forgaria nel Friuli, Marano Lagunare, Doberdò del Lago, Duino-Aurisina e l'Ente Parco Prealpi Giulie hanno presentato istanza di contributo nella misura di cui alla sopra riportata tabella, peraltro pari al consolidato ricevuto per le annualità precedenti, l'Ente Parco Dolomiti Friulane, il Comune di Staranzano e San Dorligo della Valle hanno chiesto somme superiori;
RITENUTO necessario provvedere al riparto delle risorse finanziarie a favore degli Organi gestori delle riserve naturali regionali, nei limiti sopraripotati e pertanto di accogliere interamente le domande presentate dai Comuni di Forgaria nel Friuli, Marano Lagunare, Doberdò del Lago, Duino-Aurisina e dall'Ente Parco Prealpi Giulie nonché di accogliere parzialmente le domande presentate rispettivamente dall'Ente Parco Dolomiti friulane, dal Comune di Staranzano e dal Comune di San Dorligo della Valle nei limiti dell'importo consolidato degli ultimi anni pari ad euro 69.000,00 per la Riserva della Forra del Cellina, euro 130.000,00 per la Riserva della Foce dell'Isonzo ed euro 76.000,00 per la Riserva della Val Rosandra;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
VISTE le leggi regionali di bilancio nn. 23 e 24 del 27 dicembre 2013;
VISTA la legge regionale 4 agosto 2014 n. 15 "Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016" ;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2510 del 27 dicembre 2013 con cui è stato approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e, in particolare, le direttive impartite per l'attività della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università;
VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" approvato con decreto del Presidente della Regione n. 277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche

e integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università,
all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa
1. di approvare il riparto delle risorse finanziarie destinate alle spese di gestione delle Riserve naturali regionali per l'annualità 2014/2015 come di seguito indicato:

Beneficiario	Riserva naturale regionale	Prot. richiesta	Fin. concesso
Comune di Forgaria nel Friuli (referente)	Lago di Cornino	6667/15.9.2014	€ 100.000,00
Ente Parco Prealpi Giulie	Val Alba	875/16.9.2014	€ 48.000,00
Comune di Marano Lagunare	Foci dello Stella e Valle Canal Novo	5646/12.9.2014	€ 130.000,00
Comune di Staranzano (referente)	Foce dell'Isonzo	10105/29.9.2014	€ 130.000,00
Ente Parco Dolomiti Friulane	Forra del Cellina	2315/15.9.2014	€ 69.000,00
Comune di Duino	Falesie di Duino	19812/2.9.2014	€ 49.000,00
Comune di San Dorligo della Valle	Val Rosandra	9120/3.9.2014	€ 76.000,00
Comune di Doberdò del Lago (comma 2, art. 31 L.r. 42/96)	Laghi di Doberdò e Pietrarossa	5198/60/19.9.2014	€ 58.000,00
Importo complessivo concesso per l'annualità 2014/2015			€ 660.000,00

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla rete intranet ai sensi della vigente normativa.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_43_1_ADC_ATT PROD ISP AGRIFOR GO-TS ELENCO DOMANDE IMBOSCHIMENTO_INTESTAZIONE

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste

Elenco domande ammissibili Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole (Bando 2014).

14_43_1_ADC_ATT PROD ISP AGRIFOR GO-TS ELENCO DOMANDE IMBOSCHIMENTO_TESTO

DOMANDE AMMISSIBILI MISURA 223 - IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE (BANDO 2014)

N. d'ordine	Beneficiario	N. domanda	Stato	Punteggio	Costo ammissibile	Aiuto concedibile
1	Az.Agr. BLASON di BLASON	44750219626	ammessa	15	€ 12.090,00	€ 5.440,50

il Direttore dell'Ispettorato Agricoltura e Foreste di Gorizia e Trieste sede di Gorizia
dott.Aldo Cavani

Gorizia, 07.10.2014

14_43_1_ADC_CULT SPORT DGR 1741 ELENCO ECOMUSEI 2014_1_TESTO

Direzione centrale alla cultura, sport e solidarietà - Servizio beni culturali

LR 10/2006 - Istituzione degli ecomusei del Friuli Venezia Giulia - Elenco degli ecomusei riconosciuti di interesse regionale per l'anno 2014 di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2014, n. 1741.

ALLEGATO A)
ELENCO DEGLI ECOMUSEI RICONOSCIUTI DI INTERESSE REGIONALE

denominazione Ecomuseo	Ente gestore	marchio Ecomuseo
1. Lis Aganis. Ecomuseo delle Dolomiti Friulane	Associazione "Lis Aganis" Ecomuseo delle Dolomiti Friulane- Barcis	nastro verde discendente per volute e denominazione breve.
2. Ecomuseo delle Acque del Gemonese	Centro di educazione ambientale Mulino Cocconi Gemona -località Ospedaletto	Goccia d'acqua stilizzata con il logo dell'Ecomuseo
3. Ecomuseo Val Resia	Comune di Resia	Coturnice stilizzata bianca su sfondo verde di petrolio, con il logo dell'Ecomuseo
4. Ecomuseo I Mistirs	Comune di Paularo	Rappresentazione ad acquerello del paese su uno sfondo di boschi di conifere, con il logo Mistirs a Paular
5. Ecomuseo della Val del Lago	Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale- Pontebba	Airone cinerino stilizzato in volo, di colore verde, con il logo dell' Ecomuseo in colore verde e grigio scuro
6. Territori. Genti e memorie tra Carso e Isonzo	Consorzio Culturale del Monfalconese- Ronchi del Legionari(GO)	Scritta "Territori", in carattere minuscolo, sovrastata da due segni grafici, raffiguranti colline (Carso) e onde (Isonzo)

14_43_1_ADC_INF MOB COM BRUGNERA 51 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio pianificazione territoriale

Comune di Brugnera. Avviso di approvazione della variante n. 51 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 50 del 1 settembre 2014 il comune di Brugnera ha preso atto, in ordine alla variante n. 51 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, che non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale e che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 63 bis, co. 13, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 14, della stessa L.R. 5/2007 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Remo Liani

14_43_1_ADC_INF MOB COM BRUGNERA 52 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio pianificazione territoriale

Comune di Brugnera. Avviso di approvazione della variante n. 52 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 51 del 1 settembre 2014 il comune di Brugnera ha preso atto, in ordine alla variante n. 52 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, che non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale e che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 63 bis, co. 13, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 14, della stessa L.R. 5/2007 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Remo Liani

14_43_1_ADC_INF MOB COM CAMINO AL TAGLIAMENTO 43 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio pianificazione territoriale

Comune di Camino al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante n. 43 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 29 dell'8 settembre 2014 il comune di Camino al Tagliamento ha preso atto, in ordine alla variante n. 43 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate né osservazioni né opposizioni e che non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 14, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Remo Liani

14_43_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1531/14 presentato il 07/08/2014
GN 1532/14 presentato il 07/08/2014
GN 1604/14 presentato il 27/08/2014
GN 1608/14 presentato il 27/08/2014
GN 1628/14 presentato il 02/09/2014
GN 1649/14 presentato il 09/09/2014
GN 1650/14 presentato il 09/09/2014
GN 1716/14 presentato il 22/09/2014
GN 1733/14 presentato il 24/09/2014
GN 1744/14 presentato il 25/09/2014
GN 1746/14 presentato il 26/09/2014
GN 1749/14 presentato il 26/09/2014
GN 1763/14 presentato il 30/09/2014
GN 1765/14 presentato il 30/09/2014
GN 1766/14 presentato il 30/09/2014
GN 1768/14 presentato il 30/09/2014

14_43_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1186 presentato il 29.08.2014
GN 1306 presentato il 24.09.2014
GN 1307 presentato il 24.09.2014
GN 1309 presentato il 24.09.2014
GN 1316 presentato il 26.09.2014
GN 1318 presentato il 26.09.2014
GN 1337 presentato il 03.10.2014
GN 1346 presentato il 03.10.2014
GN 1347 presentato il 03.10.2014
GN 1348 presentato il 03.10.2014
GN 1349 presentato il 03.10.2014

14_43_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della LR 12/2009.

GN 3021/14 presentato il 03/09/2014
GN 3181/14 presentato il 19/09/2014
GN 3182/14 presentato il 19/09/2014
GN 3230/14 presentato il 24/09/2014
GN 3233/14 presentato il 24/09/2014
GN 3234/14 presentato il 24/09/2014
GN 3235/14 presentato il 24/09/2014
GN 3258/14 presentato il 25/09/2014
GN 3259/14 presentato il 25/09/2014
GN 3260/14 presentato il 25/09/2014
GN 3261/14 presentato il 25/09/2014
GN 3271/14 presentato il 26/09/2014
GN 3274/14 presentato il 26/09/2014
GN 3275/14 presentato il 26/09/2014
GN 3279/14 presentato il 29/09/2014
GN 3281/14 presentato il 29/09/2014
GN 3283/14 presentato il 29/09/2014
GN 3285/14 presentato il 29/09/2014
GN 3306/14 presentato il 30/09/2014
GN 3332/14 presentato il 30/09/2014
GN 3335/14 presentato il 01/10/2014
GN 3336/14 presentato il 01/10/2014
GN 3337/14 presentato il 01/10/2014
GN 3338/14 presentato il 01/10/2014
GN 3340/14 presentato il 01/10/2014
GN 3341/14 presentato il 01/10/2014
GN 3347/14 presentato il 01/10/2014
GN 3348/14 presentato il 01/10/2014
GN 3350/14 presentato il 01/10/2014
GN 3351/14 presentato il 01/10/2014
GN 3354/14 presentato il 02/10/2014
GN 3360/14 presentato il 02/10/2014

14_43_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 10900/11 presentato il 10/08/2011
GN 11170/11 presentato il 22/08/2011
GN 11170/11 presentato il 22/08/2011
GN 1706/12 presentato il 13/02/2012
GN 4242/12 presentato il 16/04/2012
GN 263/13 presentato il 09/01/2013
GN 307/13 presentato il 10/01/2013
GN 3032/13 presentato il 07/03/2013
GN 3033/13 presentato il 07/03/2013
GN 6329/13 presentato il 31/05/2013
GN 9113/13 presentato il 07/08/2013
GN 9274/13 presentato il 13/08/2013
GN 9355/13 presentato il 20/08/2013
GN 10465/13 presentato il 25/09/2013
GN 11848/13 presentato il 05/11/2013
GN 12586/13 presentato il 22/11/2013
GN 13931/13 presentato il 27/12/2013
GN 13932/13 presentato il 27/12/2013
GN 14060/13 presentato il 31/12/2013
GN 14077/13 presentato il 31/12/2013
GN 65/14 presentato il 08/01/2014
GN 164/14 presentato il 10/01/2014
GN 165/14 presentato il 10/01/2014
GN 219/14 presentato il 14/01/2014
GN 361/14 presentato il 15/01/2014
GN 765/14 presentato il 24/01/2014
GN 805/14 presentato il 27/01/2014
GN 882/14 presentato il 28/01/2014
GN 1075/14 presentato il 03/02/2014
GN 1104/14 presentato il 04/02/2014
GN 1107/14 presentato il 04/02/2014
GN 1108/14 presentato il 04/02/2014
GN 1109/14 presentato il 04/02/2014
GN 1110/14 presentato il 04/02/2014
GN 1268/14 presentato il 06/02/2014
GN 1315/14 presentato il 07/02/2014
GN 1340/14 presentato il 10/02/2014
GN 1414/14 presentato il 11/02/2014
GN 1542/14 presentato il 13/02/2014
GN 1543/14 presentato il 13/02/2014
GN 1578/14 presentato il 14/02/2014
GN 2180/14 presentato il 03/03/2014
GN 2181/14 presentato il 03/03/2014
GN 2223/14 presentato il 04/03/2014
GN 2334/14 presentato il 07/03/2014
GN 2556/14 presentato il 14/03/2014
GN 2557/14 presentato il 14/03/2014
GN 2581/14 presentato il 14/03/2014
GN 2950/14 presentato il 24/03/2014
GN 3020/14 presentato il 26/03/2014

GN 3105/14 presentato il 28/03/2014
GN 3107/14 presentato il 28/03/2014
GN 3108/14 presentato il 28/03/2014
GN 3109/14 presentato il 28/03/2014
GN 3132/14 presentato il 28/03/2014
GN 3232/14 presentato il 01/04/2014
GN 3242/14 presentato il 01/04/2014
GN 3315/14 presentato il 02/04/2014
GN 3316/14 presentato il 02/04/2014
GN 3827/14 presentato il 16/04/2014
GN 3828/14 presentato il 16/04/2014
GN 3846/14 presentato il 16/04/2014
GN 3848/14 presentato il 16/04/2014
GN 3849/14 presentato il 16/04/2014
GN 3975/14 presentato il 22/04/2014
GN 4059/14 presentato il 23/04/2014
GN 4090/14 presentato il 24/04/2014
GN 4142/14 presentato il 28/04/2014
GN 4145/14 presentato il 28/04/2014
GN 4156/14 presentato il 29/04/2014
GN 4228/14 presentato il 30/04/2014
GN 4259/14 presentato il 30/04/2014
GN 4260/14 presentato il 30/04/2014
GN 4261/14 presentato il 30/04/2014
GN 4300/14 presentato il 05/05/2014
GN 4303/14 presentato il 05/05/2014
GN 4319/14 presentato il 05/05/2014
GN 4352/14 presentato il 06/05/2014
GN 4363/14 presentato il 06/05/2014
GN 4365/14 presentato il 06/05/2014
GN 4366/14 presentato il 06/05/2014
GN 4447/14 presentato il 08/05/2014
GN 4509/14 presentato il 09/05/2014
GN 4510/14 presentato il 09/05/2014
GN 4631/14 presentato il 13/05/2014
GN 4633/14 presentato il 13/05/2014
GN 4634/14 presentato il 13/05/2014
GN 4929/14 presentato il 21/05/2014
GN 4942/14 presentato il 21/05/2014
GN 4960/14 presentato il 21/05/2014
GN 4994/14 presentato il 22/05/2014
GN 4997/14 presentato il 22/05/2014
GN 5197/14 presentato il 28/05/2014
GN 5201/14 presentato il 28/05/2014
GN 5202/14 presentato il 28/05/2014
GN 5203/14 presentato il 28/05/2014
GN 5207/14 presentato il 28/05/2014
GN 5208/14 presentato il 28/05/2014
GN 5271/14 presentato il 30/05/2014
GN 5312/14 presentato il 03/06/2014
GN 5362/14 presentato il 04/06/2014
GN 5410/14 presentato il 04/06/2014
GN 5414/14 presentato il 04/06/2014
GN 5488/14 presentato il 06/06/2014
GN 5522/14 presentato il 06/06/2014
GN 5606/14 presentato il 09/06/2014
GN 5607/14 presentato il 09/06/2014
GN 5609/14 presentato il 09/06/2014
GN 5645/14 presentato il 10/06/2014
GN 5654/14 presentato il 10/06/2014
GN 5655/14 presentato il 10/06/2014
GN 5745/14 presentato il 12/06/2014
GN 5749/14 presentato il 12/06/2014
GN 5755/14 presentato il 12/06/2014
GN 5793/14 presentato il 13/06/2014
GN 5796/14 presentato il 13/06/2014
GN 5858/14 presentato il 16/06/2014
GN 5881/14 presentato il 16/06/2014
GN 5883/14 presentato il 16/06/2014
GN 5959/14 presentato il 18/06/2014
GN 6418/14 presentato il 01/07/2014
GN 6425/14 presentato il 01/07/2014
GN 6430/14 presentato il 01/07/2014
GN 6455/14 presentato il 02/07/2014
GN 6550/14 presentato il 07/07/2014
GN 6551/14 presentato il 07/07/2014
GN 6552/14 presentato il 07/07/2014
GN 6647/14 presentato il 08/07/2014
GN 6891/14 presentato il 14/07/2014
GN 6963/14 presentato il 16/07/2014
GN 7239/14 presentato il 22/07/2014
GN 7242/14 presentato il 22/07/2014
GN 7243/14 presentato il 22/07/2014
GN 7501/14 presentato il 29/07/2014
GN 7502/14 presentato il 29/07/2014
GN 7503/14 presentato il 29/07/2014
GN 7722/14 presentato il 01/08/2014
GN 7735/14 presentato il 01/08/2014
GN 7736/14 presentato il 01/08/2014
GN 7737/14 presentato il 01/08/2014
GN 7740/14 presentato il 01/08/2014
GN 7742/14 presentato il 01/08/2014
GN 7743/14 presentato il 01/08/2014
GN 7757/14 presentato il 01/08/2014
GN 8120/14 presentato il 11/08/2014
GN 8125/14 presentato il 11/08/2014
GN 8126/14 presentato il 11/08/2014
GN 8127/14 presentato il 11/08/2014
GN 8128/14 presentato il 11/08/2014
GN 8335/14 presentato il 21/08/2014
GN 8337/14 presentato il 21/08/2014
GN 8421/14 presentato il 27/08/2014
GN 8563/14 presentato il 29/08/2014

14_43_1_ADC_SEGR GEN_1_UTCERV 13-02 COMPL TAPOGLIANO_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Pubblicazione ex LR 15/2010. Completamento del libro fondiario del CC di Tapogliano n. 2/COMPL/2013.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alle pp.cc. 589, 590/1 e 603/1 del Comune Censuario di TAPOGLIANO.
Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L.R. 11/08/2010 n. 15,

RENDE NOTO

che il progetto di nuova partita tavolare e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FVG.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto di nuova partita tavolare.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
dott.ssa Fabiana CUTTI

14_43_1_ACR_CONS INTERPELLANZE-INTERROGAZIONI_0_INTESTAZIONE

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Adempimenti previsti dagli articoli 146, comma 5 e 151, comma 4 del Regolamento interno del Consiglio regionale. Elenco degli atti di sindacato ispettivo non evasi di cui sono scaduti i termini alla data del 30 giugno 2014.

14_43_1_ACR_CONS INTERPELLANZE-INTERROGAZIONI_1_TESTO

Elenco delle Interpellanze non evase e di cui sono scaduti i termini alla data del 31/03/2014

N.	Consiglieri proponenti	Oggetto	Data presentazione	Data scadenza	Assessore competente
31	NOVELLI, ZIBERNA	Sul monitoraggio delle comunità ROM presenti in Friuli Venezia Giulia	28/10/2013	18/01/2014	TORRENTI Gianni
32	ZIBERNA	Accertamenti italiani alla centrale nucleare slovena di Kr'ko dopo gli ultimi incidenti di ottobre	28/10/2013	18/01/2014	SERRACCHIANI Debora
33	EDERA	Mancanza di personale giudiziario e amministrativo nel Tribunale di Gorizia	28/10/2013	18/01/2014	SERRACCHIANI Debora
36	ZIBERNA	Sulla necessità di affiancarsi ai dipendenti della Villa San Giusto di Gorizia nella richiesta di garanzie salariali verso la proprietà	08/11/2013	18/01/2014	TELESCA Maria Sandra
38	ZIBERNA, NOVELLI	Sulla procedura di mobilità della dott.ssa Patrizia Pavatti dal MIUR FVG alla Regione FVG	19/11/2013	08/02/2014	PANONTIN Paolo
40	ZIBERNA	Modifiche al regolamento ATER, per favorire l'utilizzo di appartamenti sfitti e non agibili, da parte di cittadini in graduatoria	25/11/2013	08/02/2014	SANTORO MariaGrazia
45	ZIBERNA	Il TGR3 Regione Fvg fa un mega spot elettorale pro Renzi: il neo presidente del Corecom Giovanni Marzini intende intervenire oppure ciò gli è impedito dalle "regole di ingaggio" ?	02/12/2013	08/02/2014	SERRACCHIANI Debora
47	ZIBERNA	Un patto generazionale tra chi è prossimo alla pensione ed i giovani in cerca di lavoro	05/12/2013	10/02/2014	PANARITI Loredana
48	ZIBERNA	Annullati i contratti di categoria del personale Ater. Ma solo a Gorizia!	05/12/2013	10/02/2014	SANTORO MariaGrazia
50	ZIBERNA	Il TGR3 Regione Fvg fa un mega spot elettorale pro Renzi: il neo presidente del Corecom Giovanni Marzini intende intervenire oppure ciò gli è impedito dalle 'regole di ingaggio' ?.	09/12/2013	10/02/2014	SERRACCHIANI Debora
51	ZIBERNA	Esiste un documento attestante il monitoraggio voluto dall'O.D.G. n.1 approvato sulla L.R. 6/13?	12/12/2013	18/02/2014	PANONTIN Paolo

52	ZIBERNA	"due diligence" condotta da KPMG di Milano su Mediocredito: da chi è stata commissionata e con quali fondi ?	20/12/2013	30/03/2014	PERONI Francesco
53	ZIBERNA	Insiel razionalizza il personale e licenzia i dipendenti di Insiel Mercato!	20/12/2013	30/03/2014	PANONTIN Paolo
55	ZIBERNA	Gorizia unica provincia senza una TAC a 64 strati	14/01/2014	30/03/2014	TELESCA Maria Sandra
56	NOVELLI, REVELANT, ZIBERNA, RICCARDI	Sulla necessità di un riordino normativo degli interventi economici a favore della montagna	16/01/2014	30/03/2014	SERRACCHIANI Debora
58	CARGNELUTTI	Sulla banda larga nel comune di Arba	16/01/2014	30/03/2014	SANTORO MariaGrazia
59	ZIBERNA	Soppressione di una ambulanza H12 presso il Pronto soccorso di Gorizia, ulteriore taglio della spesa, sulle spalle della Provincia di Gorizia	20/01/2014	30/03/2014	TELESCA Maria Sandra
Totale:17					

Elenco delle interrogazioni a risposta orale non evase e di cui sono scaduti i termini alla data del 31/03/2014

N.	Consiglieri proponenti	Oggetto	Data presentazione	Data scadenza	Assessore competente
29	MARINI	Acquisizione libri fallimento libreria Fenice	08/10/2013	12/01/2014	TORRENTI Gianni
30	MARINI	La pagina in lingua friulana curata dalla Arlef sul quotidiano Messaggero Veneto	10/10/2013	12/01/2014	TORRENTI Gianni
32	GABROVEC	Personale assunto attraverso i fondi della legge di tutela slovena senza competenze linguistiche ?	11/10/2013	12/01/2014	TELESCA Maria Sandra
33	DAL ZOVO	Variante alla SS. 56, oggi S.R. 56	14/10/2013	12/01/2014	SANTORO MariaGrazia
36	USSAI	obbligo vaccinale in età evolutiva e relativa sanzione	17/10/2013	12/01/2014	TELESCA Maria Sandra
37	DAL ZOVO	Situazione studi biomonitoraggio dell'inquinamento e Centrale di Monfalcone	18/10/2013	12/01/2014	VITO Sara
38	DE ANNA	preoccupa lo stato di avanzamento del risanamento ambientale dell'area industriale Caffaro di Torviscosa	18/10/2013	12/01/2014	VITO Sara
39	SANTAROSSA	Quali provvedimenti per impedire la chiusura delle sedi del Giudice di Pace in Friuli Venezia Giulia?	21/10/2013	12/01/2014	PANONTIN Paolo
41	TRAVANUT	Blocco della strada Palmanova-Manzano	30/10/2013	02/02/2014	SANTORO MariaGrazia
42	SANTAROSSA	Ipotizzare un intervento di manutenzione del territorio da parte delle società private che gestiscono i bacini idroelettrici	31/10/2013	02/02/2014	VITO Sara
44	ZIBERNA	Direttore del Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche. Bando pubblico o avviso di chiamata nominativa?	04/11/2013	02/02/2014	PANONTIN Paolo
45	MARSILIO	Viabilità in montagna. Programma degli interventi di manutenzione e migliorìa	07/11/2013	02/02/2014	SANTORO MariaGrazia
46	NOVELLI	Sull'operatività del comitato per la valorizzazione del sito seriale UNESCO di Cividale del Friuli	08/11/2013	02/02/2014	TORRENTI Gianni
47	ZIBERNA	Scomparsa improvvisa dal sito internet ufficiale della Regione del bando pubblico per l'incarico di Direttore del Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche. Opportuna rimozione di atti imbarazzanti o errore ?	11/11/2013	02/02/2014	PANONTIN Paolo

48	ZIBERNA	Bando/concorso per Direttore del Servizio affari generali e legali e di Direttore di Staff rapporti istituzionali presso la Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. Bando pubblico o avviso di chiamata nominativa?	11/11/2013	02/02/2014	TELESCA Maria Sandra
50	MARINI	Dopo l'ufficio scolastico regionale vola in Veneto anche la Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici?	14/11/2013	02/02/2014	TORRENTI Gianni
52	ZIBERNA	Sull'assunzione di 6 psicologi, diversamente dai 5 previsti	21/11/2013	23/02/2014	PANONTIN Paolo
54	ZIBERNA	Chiudono le stazioni di Mossa e Capriva. Isontino sempre più emarginato ed abbandonato dalla Giunta Serracchiani	22/11/2013	23/02/2014	SANTORO MariaGrazia
55	BIANCHI	modalità di realizzazione dell'elettrodotto Wurmlach - Somplago	26/11/2013	23/02/2014	VITO Sara
58	ZIBERNA	Sulla rendicontazione del progetto ADRIA	27/11/2013	23/02/2014	SANTORO MariaGrazia
59	ZIBERNA	Sul conferimento di un incarico da Insiel S.p.A. per attività di consulenza legale nel campo del diritto dell'informatica e privacy	28/11/2013	23/02/2014	PANONTIN Paolo
60	SIBAU	Trasmissione televisiva "Viaggiare Si" di RAI 2 del 25.10.13	02/12/2013	23/02/2014	BOLZONELLO Sergio
63	ZIBERNA	Sulla convocazione della riunione di presentazione delle progettazioni di fattibilità svolte da RFI 'Progettare l'anello metropolitano (WP.2.2)'	05/12/2013	25/02/2014	SANTORO MariaGrazia
64	REVELANT	In merito alla paventata chiusura dell'Ospedale di Gemona del Friuli	10/12/2013	05/03/2014	TELESCA Maria Sandra
65	CREMASCHI, PUSTETTO, ZECCHINON	Trasporto ferroviario; modifiche degli orari e soppressione delle fermate intermedie sui treni pendolari	16/12/2013	05/03/2014	SANTORO MariaGrazia
66	CREMASCHI	Finanziamenti promozione sociale	16/12/2013	05/03/2014	TORRENTI Gianni
Totale:26					

Elenco delle interrogazioni a risposta scritta non evase e di cui sono scaduti i termini alla data del 31/03/2014

N.	Consiglieri proponenti	Oggetto	Data presentazione	Data scadenza	Assessore competente
34	SANTAROSSA	Combattere il fenomeno dei furti di guardrail stradali in collaborazione con Enti Locali e Forze dell'Ordine	12/12/2013	04/01/2014	SANTORO MariaGrazia
35	SANTAROSSA	Attivarsi per migliorare il collegamento viario per la Val Cosa in Comune di Clauzetto (PN)	12/12/2013	04/01/2014	SANTORO MariaGrazia
37	SERGO	Trasferimenti della Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia	18/12/2013	13/02/2014	SERRACCHIANI Debora
39	BIANCHI	Costituzione di parte civile da parte della Regione nel procedimento penale riguardante l'imputazione di delitto contro la pubblica amministrazione ad un componente del Consiglio di Amministrazione uscente di Friulia spa	20/12/2013	13/02/2014	SERRACCHIANI Debora
40	COLAUTTI	Nuovi corsi di formazione dell'Università Bocconi per il personale regionale?	30/12/2013	13/02/2014	PANONTIN Paolo
41	DAL ZOVO	Applicazione del DPR 137/2012 sulla riforma delle professioni nel caso del professionista dipendente pubblico	13/01/2014	13/02/2014	PANONTIN Paolo
42	ZIBERNA	Somministrazione del personale all'Amministrazione regionale a rischio dopo la gara triennale	14/01/2014	13/02/2014	PANONTIN Paolo
43	SERGO, TRAVANUT	Bonifica terreni siti nel Comune di Aquileia tra Corso Gramsci e via Martiri della Risiera di San Sabba	14/01/2014	13/02/2014	VITO Sara
44	ZIBERNA	Somministrazione del personale sanitario regionale a rischio dopo la gara biennale	15/01/2014	13/02/2014	TELESCA Maria Sandra
45	GRATTON	Azioni che la Regione intende intraprendere in merito ai livelli di torio 232 riscontrati nell'area del poligono militare di Cordenons, San Quirino, Vivaro e San Giorgio della Richinvelda in provincia di Pordenone	17/01/2014	13/02/2014	VITO Sara
46	ZIBERNA	Sulle società partecipate dall'Amministrazione regionale	21/01/2014	13/02/2014	PERONI Francesco
47	DAL ZOVO	Inquinamento grotte frazione di Trebiciano	22/01/2014	13/02/2014	VITO Sara

48	ZIBERNA	Impianto di illuminazione Parco dei Poeti a Cormons (GO)	23/01/2014	13/02/2014	VITO Sara
49	FRATTOLIN	Problemi viari ed ambientali da traffico di automezzi pesanti in frazione Ronche di Sacile	23/01/2014	13/02/2014	VITO Sara
51	MARINI, ZIBERNA	Sensibilizzare la Rai ad inserire nuovamente nel palinsesto "Magazzino 18" di Simone Cristicchi	24/01/2014	13/02/2014	SERRACCHIANI Debora
52	FRATTOLIN	Sull'Autorizzazione Unica concessa all'impianto a biomasse a San Foca di San Quirino	28/01/2014	16/02/2014	VITO Sara
53	BIANCHI	Sul Project Financing relativo alla progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di collegamento a fune tra Pontebba e il comprensorio sciistico di Pramollo-Nassfeld	28/01/2014	16/02/2014	SANTORO MariaGrazia
54	RICCARDI	Parere vincolante della Soprintendenza	28/01/2014	16/02/2014	SANTORO MariaGrazia
57	ZIBERNA	Stazione F.S. di Cormòns ed accesso ai disabili	30/01/2014	12/03/2014	SANTORO MariaGrazia
58	PICCIN	Personale dello IAL FVG costretto a contratto di solidarietà: quali azioni della Regione?	01/02/2014	12/03/2014	PANARITI Loredana
59	DAL ZOVO	Apertura del tavolo tecnico regionale incaricato di affrontare le problematiche legate ai rifiuti abbandonati nelle cavità naturali del Carso	04/02/2014	12/03/2014	VITO Sara
60	RICCARDI	Gestione e operatività della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia	12/02/2014	13/03/2014	TELESCA Maria Sandra
61	DAL ZOVO	Convenzione per il servizio di assistenza legale dell'ASS n. 2 Isontina	13/02/2014	13/03/2014	TELESCA Maria Sandra
62	SERGO	Sulla rivisitazione del prezzario regionale dei lavori pubblici in ambito di impianti fotovoltaici	17/02/2014	13/03/2014	SANTORO MariaGrazia
63	SERGO	Fondo di rotazione per il settore agricolo: stipula con la banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa ed interventi di consolidamento del debito	17/02/2014	13/03/2014	BOLZONELLO Sergio

65	ZIBERNA, RICCARDI	La Regione intervenga con maggior decisione per evitare la vendita delle delle Latterie Friulane	18/02/2014	13/03/2014	BOLZONELLO Sergio
66	FRATTOLIN	Inquinamento nel poligono militare "Cellina-Meduna"	18/02/2014	13/03/2014	VITO Sara
67	SERGO	Crollo di una parte di cinta muraria di Palmanova	19/02/2014	13/03/2014	TORRENTI Gianni
68	BIANCHI	sulle necessità dell'iscrizione ad associazioni di categoria quali Confindustria Udine e Confindustria FVG da parte di Insiel spa	20/02/2014	26/03/2014	PANONTIN Paolo
69	BIANCHI	accesso al 'Fondo per lo sviluppo' da parte delle imprese regionali	20/02/2014	26/03/2014	BOLZONELLO Sergio
74	ZIBERNA	Corrisponde al vero che sarebbe stata la Giunta regionale e non la Commissione dei tecnici a scegliere di assegnare l'incarico dirigenziale al dr Fortuna? E' vero che il candidato che avrebbe avuto maggiori titoli lo si vorrebbe compensare con un incarico remunerato?	06/03/2014	26/03/2014	PANONTIN Paolo
71	ZIBERNA	Che la Giunta disponga che le Aziende sanitarie, gli ospedali ed gli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia acquistino beni e servizi da fornitori del Friuli Venezia Giulia e non in Slovenia	26/02/2014	26/03/2014	TELESCA Maria Sandra
72	RICCARDI	Tagli agli uffici di Polizia del FVG	26/02/2014	26/03/2014	PANONTIN Paolo
73	DAL ZOVO	realizzazione del Parco del mare a Trieste e progetto da mettere a bando da parte della Camera di Commercio di Trieste	27/02/2014	26/03/2014	BOLZONELLO Sergio
75	ZIBERNA	Cessare ogni contributo finanziario della Regione a chi nega l'esistenza delle foibe, come disciplinato dall'art. 414 del Codice penale, e tra queste anche alle signore Claudia Cernigoi e Alessandra Kersevan	03/03/2014	26/03/2014	TORRENTI Gianni
76	RICCARDI	Revoca Contributi Aussa Corno	04/03/2014	26/03/2014	BOLZONELLO Sergio

77	ZIBERNA	Corrisponde al vero che sarebbe stata la Giunta regionale e non la Commissione dei tecnici a scegliere di assegnare l'incarico dirigenziale al dr Fortuna? E' vero che il candidato che avrebbe avuto maggiori titoli lo si vorrebbe compensare con un incarico remunerato?	04/03/2014	26/03/2014	PANONTIN Paolo
78	ZIBERNA	Corrisponde al vero che la Giunta regionale avrebbe già deciso, prima addirittura di pubblicare il relativo bando, il prossimo Direttore dell'istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (l'ex Centro di catalogazione e restauro con sede a Passariano a Villa Manin trasformato in istituto con la LR 10/2008) ?	10/03/2014	26/03/2014	TORRENTI Gianni
Totale:38					

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

14_43_3_GAR_AZ TERR ATERGO PIANO VENDITA MONFALCONE_AVVISO

Azienda territoriale per l'edilizia residenziale - Ater - Gorizia
Piano di vendita Comune di Monfalcone - Quartiere di Panzano.

(allegato pubblicazione n. 2165 dd. 16/09/2014)
Si comunica l'apertura dei termini per la presentazione delle istanze di acquisto degli alloggi sfitti di proprietà del Comune di Monfalcone inseriti nel Piano di Vendita Comune di Monfalcone - Quartiere di Panzano.
I soggetti che possono presentare istanza di acquisto sono quelli previsti dal Regolamento per la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ricadenti nella zona sottoposta a Piano di Recupero Quartiere di Panzano.
I soggetti interessati all'acquisto possono presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore 12.00 di VENERDI' 14 NOVEMBRE 2014
Le istanze di acquisto dovranno venir presentate utilizzando il modello predisposto allegando allo stesso la fotocopia carta d'identità o altro documento di riconoscimento e la fotocopia del codice fiscale. I criteri e le modalità per la cessione in proprietà di questi alloggi sono contenute nel Regolamento approvato dal Comune di Monfalcone.
Si rende noto inoltre che qualora l'alloggio e/o il condominio di appartenenza dell'alloggio stesso fossero oggetto di interventi di manutenzione/ristrutturazione approvati/deliberati dopo l'approvazione del Piano di Vendita, L'ACQUIRENTE SUBENTRA IN TUTTI GLI OBBLIGHI ASSUNTI DAL VENDITORE SUCCESSIVAMENTE ALLA SUDDETTA APPROVAZIONE DEL PIANO.
Per eventuali chiarimenti sui criteri, sulle procedure e sulle modalità di vendita è possibile rivolgersi all'Ufficio Patrimonio dell'ATER al seguente numero telefonico 0481/593029 oppure presso la sede dell'ATER nelle seguenti giornate:
LU - MA - GI - VE:...10 - 12
ME:..............................15 - 17
Per eventuali informazioni sugli alloggi e per le visite degli alloggi è possibile rivolgersi all'U.O. Gestione Patrimonio e Ufficio per Panzano del Comune di Monfacone, geom. Patrizia Fois al seguente numero telefonico 0481494282 oppure presso l'ufficio sito in Piazza della Repubblica n° 25 a Monfalcone nelle seguenti giornate:
LU:...................9-12 e 15.30-17.30
MER..................15.30-17.30
VEN..................9-12

ATER GORIZIA - AREA TECNICA
IL DIRIGENTE:
dott. ing. Alessandra Gargiulo

14_43_3_GAR_AZ TERR ATERGO PIANO VENDITA MONFALCONE_TABELLA

PIANO DI VENDITA COMUNE DI MONFALCONE
Quartiere di Panzano

ALLOGGI SFITTI

SCADENZA ore 12 del giorno 14 novembre 2014

Manifestazioni d'interesse all'acquisto da parte dei soggetti a) - b) - c) - d) - e) - ed f) dell'art.3 del Regolamento per la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ricadenti nella zona sottoposta a Piano di Recupero Quartiere di Panzano

	STABILE posizione	Alloggio	indirizzo	PREZZO DI CESSIONE
1	5.012.112	2	Via Bonavia n. 67	€ 38.100,00
2	5.012.112	7	Via Firenze n. 2	€ 35.500,00
3	5.012.113	1	Via Bonavia n. 73	€ 36.400,00
4	5.012.113	3	Via Predonzani n. 6	€ 32.600,00
5	5.012.114	1	Via Cosulich n. 161	€ 33.100,00
6	5.012.114	7	Via Predonzani n. 26	€ 37.800,00
7	5.012.146	3	Via Morosini n. 5	€ 46.800,00
8	5.012.147	3	Via Morosini n. 7	€ 28.700,00
9	5.012.147	5	Via Morosini n. 7	€ 25.700,00
10	5.012.153	2	Via Bonavia n. 79	€ 38.000,00
11	5.012.157	4	Via Gioia n. 13	€ 39.500,00
12	5.012.164	2	Via Vespucci n. 32	€ 62.300,00
13	5.012.164	4	Via Vespucci n. 28	€ 57.000,00
14	5.012.170	1	Via Genova n. 2	€ 48.600,00
15	5.012.199	4	Via Capodistria n. 2	€ 35.500,00
16	5.012.199	6	Via Manin n. 10	€ 31.400,00
17	5.012.206	3	Via Muggia n. 2	€ 39.500,00
18	5.012.206	4	Largo della Pace n. 9	€ 36.600,00
19	5.012.210	1	Via Marco Polo n. 19	€ 34.700,00
20	5.012.210	8	Via Marco Polo n. 19	€ 35.500,00
21	5.012.211	3	Via Marco Polo n. 21	€ 36.000,00
22	5.012.216	5	Via Rossetti n. 10	€ 36.500,00
23	5.012.216	6	Via Rossetti n. 10	€ 36.000,00
24	5.012.216	8	Via Rossetti n. 10	€ 36.500,00
25	5.012.217	3	Via Rossetti n. 8	€ 39.000,00
26	5.012.218	6	Via Rossetti n. 6	€ 38.750,00
27	5.012.218	7	Via Rossetti n. 6	€ 40.500,00
28	5.012.221	5	Via Rossetti n. 1	€ 37.000,00
29	5.012.221	6	Via Rossetti n. 3	€ 31.400,00
30	5.012.223	1	Via Rossetti n. 13	€ 41.700,00
31	5.012.226	1	Via Fiume n. 8	€ 33.800,00
32	5.012.226	6	Via Fiume n. 10	€ 34.900,00
33	5.012.233	1	Via del Mercato n. 6	€ 34.900,00
34	5.012.233	6	Via del Mercato n. 6	€ 38.700,00
35	5.012.304	5	Via Roma n. 15	€ 51.400,00

lì 16/09/2014 n° 2165 **Data di Pubblicazione 16/09/2014**

14_43_3_GAR_DIR FIN PATR AVVISO VENDITA IMMOBILI_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio gestione patrimonio immobiliare - Trieste

Avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la vendita di immobili sdemanializzati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi degli articoli 4 e 4bis della legge regionale 17/2009 e del relativo Regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108. Pubblicato sul BUR n. 34 del 20.08.2014. Esito.

A seguito dell'avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la vendita dei sotto descritti immobili sdemanializzati della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, pubblicato sul BUR n. 34 di data 20.08.2014 e sui siti web della Regione e del relativo Comune,

	N. SCHEDA INV.	PROV.	COMUNE	FG.	MAPPALE (*)	MQ.	ESTREMI DECRETO SDEM.	VALORE A BASE D'ASTA (esclusi oneri fiscali)	ONERI per operazioni di censimento del bene (importo presunto)
¤	622	UD	S. GIORGIO DI NOGARO	2 Sez.B	71	242	1055 dd. 23/05/2014	€ 4.840,00	/
¤	624	PN	FONTANA-FREDDA	12	743	80	1330 dd. 06/06/2014	€ 1.200,00	€ 1.637,98

si informa che non ci sono state manifestazioni di interesse da parte di terzi. Si darà pertanto corso alla vendita diretta, secondo quanto disposto dall'art. 17 del summenzionato Regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Gabriella Pasquale

14_43_3_GAR_DIR FIN PATR AVVISO VENDITA IMMOBILI_2_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio gestione patrimonio immobiliare - Trieste

Avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la vendita di immobili sdemanializzati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi degli articoli 4 e 4bis della legge regionale 17/2009 e del relativo Regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108.

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio gestione patrimonio immobiliare, con sede in Corso Cavour 1 a Trieste, C.F. 80014930327, rende noto che intende verificare la presenza sul mercato di soggetti interessati, oltre agli originari istanti, all'acquisto di uno o più degli immobili così di seguito identificati:

	N. SCHEDA INV.	PROV.	COMUNE	FG.	MAPPALE (*)	MQ.	ESTREMI DECRETO SDEM.	VALORE A BASE D'ASTA (esclusi oneri fiscali)	ONERI per operazioni di censimento del bene (importo presunto)
¤	609	PN	MANIAGO	21	2233 2234	107	1508 dd. 01/07/2014	€ 3.210,00	€ 1.510,08
¤	627	PN	AVIANO	38	698	4.900	1299 dd. 04/06/2014	€ 49.000,00	€ 2.918,24

(*) planimetria in calce

Il valore a base d'asta riferito a ciascun immobile è quello determinato dal competente Servizio demanio e consulenza tecnica, secondo quanto previsto nell'Allegato A alla legge regionale 17/2009.
Si rende noto che saranno a carico dell'acquirente le spese di rogito, gli eventuali oneri per operazioni di censimento del bene nonché le spese per gli oneri fiscali (imposta di registro inclusa).
NORME DI RIFERIMENTO:
- legge regionale 15 ottobre 2009 n.17 e s.m.i.;
- regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. 18 maggio 2012 n. 0108, concernente "Criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" (articoli 13 e seguenti).
Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del Regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. 18 maggio 2012 n. 0108, in caso di una o più manifestazioni d'interesse, il Servizio gestione patrimonio immobiliare provvederà ad avviare una procedura di gara ad evidenza pubblica tra tutti i soggetti interessati compreso l'originario richiedente, che verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più alto, fatti salvi eventuali diritti di prelazione.
L'aggiudicatario della procedura di gara di cui sopra sarà tenuto a rimborsare, al soggetto originario istante non aggiudicatario del bene, gli eventuali oneri sostenuti per le operazioni tecnico amministrative relative al censimento del bene, come da articolo 16 del D.P.Reg. 18 maggio 2012 n. 0108.
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Servizio gestione patrimonio immobiliare, che sarà libero di non dare corso alla presente procedura senza alcun diritto ad indennizzi o rimborsi di qualsiasi natura a favore dei partecipanti.
Il Servizio gestione patrimonio immobiliare non riconoscerà alcuna mediazione né alcun compenso per tale attività.
Le manifestazioni d'interesse all'acquisto del bene in parola dovranno essere redatte in base al modello "Allegato 1" (allegato al presente avviso) e pervenire in busta chiusa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, avendo cura di scrivere sulla busta: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DI IMMOBILI SDEMANIALIZZATI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" , al seguente indirizzo:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie
Servizio gestione patrimonio immobiliare
Corso Cavour, 1 - 34132 TRIESTE
entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 21 novembre 2014 a pena di esclusione - tenendo presente che l'Ufficio protocollo, sito al piano terra, è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16, e il venerdì dalle 9 alle 13.
Ai fini della prova del rispetto dei termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse farà fede il timbro dell'ufficio protocollo di corso Cavour n° 1.
Gli interessati, entro il 14 novembre 2014, potranno chiedere eventuali informazioni via mail all'indirizzo di posta elettronica: patrimonio@regione.fvg.it e telefonicamente (da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12) alla sig.ra Edda Stagno (tel: 040 3772068).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE:
dott.ssa Gabriella Pasquale

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 20/3/2000, n. 7
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Gabriella Pasquale
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Edda Stagno (040 3772068)

ALLEGATI: - Allegato 1

14_43_3_GAR_DIR FIN PATR AVVISO VENDITA IMMOBILI_2_1_TESTO_CARTINE

In bollo, ai sensi di legge € 16,00

ALLEGATO 1

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie
Servizio gestione patrimonio immobiliare
Corso Cavour, 1
34132 TRIESTE

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA VENDITA DI IMMOBILI SDEMANIALIZZATI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.
ai sensi degli articoli 4 e 4bis della legge regionale n. 17/2009 e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108.

Pubblicato sul BUR n. di data

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Il/la sottoscritto/a:

Cognome ______________________________

Nome ______________________________

C.F. ______________________________

Luogo di nascita ______________________________

Data di nascita ______________________________

Cittadinanza______________________________

Residenza in Via/Piazza ______________________________

Cap.________ Comune______________________________Prov.__________

N. telefono______________________________ Fax ______________________________

Indirizzo e-mail ______________________________

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC) ______________________________

Quale: (barrare la casella appropriata)

☐ **Richiedente individuale**

☐ **Titolare/Legale rappresentante di:**

Denominazione______________________________

____

con sede legale in Comune di ______________________________

Via/piazza ______________________________

P.IVA ______________________________ C.F. ______________________________

Iscritta al registro imprese della CCIAA di __________________ al n.______________________________

dal______________________________

☐ **Rappresentante del/della sig./sig.ra** ______________________________ (giusta procura rep.__________________ racc.__________________ di data ______________________________ notaio ________________________ in __________________)

MANIFESTA L'INTERESSE

per l'acquisto degli immobili sdemanializzati di proprietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di seguito descritti:

	N. SCHEDA INV.	PROV.	COMUNE	FG.	MAPPALE (*)	MQ.	ESTREMI DECRETO SDEM.	VALORE A BASE D'ASTA (esclusi oneri fiscali)	ONERI per operazioni di censimento del bene (importo presunto)
☐	**609**	PN	MANIAGO	21	2233 2234	107	1508 dd. 01/07/2014	€ 3.210,00	€ 1.510,08
☐	**627**	PN	AVIANO	38	698	4.900	1299 dd. 04/06/2014	€ 49.000,00	€ 2.918,24

(*) planimetria in calce

e pertanto

CHIEDE

di essere invitato a partecipare alla procedura per l'alienazione del bene suindicato e consapevole della responsabilità penale prevista dall'articolo 76, D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del suddetto D.P.R. e

DICHIARA

- di aver preso visione delle condizioni riportate nell'avviso di vendita pubblicato sul B.U.R. n. di data dell'immobile di proprietà dell'Amministrazione regionale, nonché della documentazione messa a disposizione;
- di prendere atto che l'immobile viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le servitù attive e passive, apparenti, anche non dichiarate con le relative accessioni e pertinenze, diritti, oneri e canoni;
- di accettare, in caso di aggiudicazione a proprio favore, l'obbligo di rimborsare, al soggetto originario non aggiudicatario del bene sopra indicato, gli oneri sostenuti derivanti dalle attività tecnico/amministrative relative al censimento del bene secondo le indicazioni e le modalità che l'Amministrazione regionale provvederà ad indicare;
- di essere a conoscenza, in caso di aggiudicazione a proprio favore, che saranno poste a proprio carico le spese di rogito notarile, l'imposta di registro, le relative volture e trascrizioni e ogni altra spesa derivante e conseguente alla compravendita;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e tali da comportare la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica amministrazione;

In caso di impresa dichiara, inoltre, in qualità di legale rappresentante:

- che la società non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che la società non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Comunica, inoltre, a titolo meramente informativo, di

☐ **Essere**

☐ **Non essere**

in possesso dei requisiti per esercitare il diritto di prelazione agraria, in qualità di confinante dell'immobile di interesse, più sopra contrassegnato.

Allega alla presente un documento di identità in corso di validità.

Data, ___________________________

____
Firma del richiedente

14_43_3_AVV_ASS INTERCOM AVD-VP COM RIGOLATO PCCA_023

Associazione Intercomunale "Alta Val Degano - Val Pesarina" - Comune di Rigolato (UD)

Avviso di approvazione Piano di classificazione acustica - Comune di Rigolato.

IL RESPONSABILE DEL'UFFICIO ASSOCIATO

Ai sensi dell'art.17, comma 8, del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres.

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale di Rigolato n. 30 del 29.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato Piano di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) del Comune di Rigolato
Rigolato, 9 ottobre 2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
geom. Orlando Gonano

14_43_3_AVV_CAFC AVVISO DECRETO ESPROPRIO_011

Cafc Spa - Udine

Avviso emissione decreto di esproprio sui terreni privati per i lavori di adeguamento e ampliamento del depuratore di Villanova Nord in Comune di San Daniele del Friuli (UD).

IL DIRETTORE GENERALE

negli uffici di CAFC S.p.A. di Udine, Viale Palmanova 192, C.F. 00158530303, addì 8 (otto), del mese di ottobre, dell'anno 2014 (duemilaquattordici);

(omissis)

CONSIDERATO CHE CAFC S.p.A. delegato per l'opera in argomento all'esercizio dei poteri espropriativi, come autorità espropriante, intende procedere all'emissione del decreto di esproprio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e sue successive modifiche ed integrazioni, per l'acquisizione di aree a favore del comune di San Daniele del Friuli (C.F. 00453800302) - OMISSIS - VISTI -

(omissis)

RENDE NOTO

IL DECRETO DI ESPROPRIO

Art. 1

E' pronunciata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e sue successive modifiche ed integrazioni, l'espropriazione definitiva A FAVORE del "Comune di San Daniele del Friuli" con sede in Via del Colle, 10 - 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (p.i. 00453800302), con passaggio del diritto di proprietà, sugli immobili espropriati di seguito indicati di proprietà della ditta sotto riportata, OMISSIS

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI - SEZIONE A
1- TRANS GHIAIA S.r.l. con sede in Arzene (PN) C.F. 00609360268 Proprietà per 1/1
f. 26 (ventisei) n. 424 (quattrocentoventiquattro), SEMINATIVO cl. 3 Ha 00.00.28 R.D. euro 0,16
R.A. euro 0,09;
Superficie espropriata mq. 28 (ventotto);
f. 26 (ventisei) n. 422 (quattrocentoventidue), SEMINATIVO cl. 3 Ha 00.10.32 R.D. euro 5,86
R.A. euro 3,46;
Superficie espropriata mq. 1032 (milletrentadue);
f. 26 (ventisei) n. 426 (quattrocentoventisei), SEMINATIVO cl. 3 Ha 00.00.14 R.D. euro 0,08
R.A. euro 0,05;

Superficie espropriata mq. 14 (quattordici);
f. 26 (ventisei) n. 428 (quattrocentoventotto), SEMINATIVO cl. 3 Ha 00.00.64 R.D. euro 0.36 R.A. euro 0,21;
Superficie espropriata mq. 64 (sessantaquattro);
f. 26 (ventisei) n. 167 (centosessantasette), PRATO cl. 3 Ha 00.32.50 R.D. euro 10,91 R.A. euro 5,87
Superficie espropriata mq. 3250 (tremiladuecentocinquanta);
f. 26 (ventisei) n. 436 (quattrocentotrentasei), SEMINATVO cl. 3 Ha 00.39.18 R.D. euro 22,26 R.A. euro 13,15;
Superficie espropriata mq. 3918 (tremilanovecentodiciotto);
f. 26 (ventisei) n. 434 (quattrocentotrentaquattro), SEMINATIVO cl. 2 Ha 00.01.77 R.D. euro 1,23 R.A. euro 0,64;
Superficie espropriata mq. 177 (centosettantasette);
f. 26 (ventisei) n. 438 (quattrocentotrentotto), PRATO cl. 4 Ha 00.35.49 R.D. euro 7,33 R.A. euro 3,67;
Superficie espropriata mq. 3549 (tremilacinquecentoquarantanove);
f. 26 (ventisei) n. 440 (quattrocentoquaranta), PRATO cl. 4 Ha 00.00.51 R.D. euro 0,11 R.A. euro 0,05;
Superficie espropriata mq. 51 (cinquantuno);
f. 26 (ventisei) n. 452 (quattrocentocinquantadue), BOSCO CEDUO cl. 1 Ha 00.05.99 R.D. euro 0,49 R.A. euro 0,12;
Superficie espropriata mq. 599 (cinquecentonovantanove);
f. 26 (ventisei) n. 442 (quattrocentoquarantadue), BOSCO CEDUO cl. 1 Ha 00.09.34 R.D. euro 0,77 R.A. euro 0,19;
Superficie espropriata mq. 934 (novecentotrentaquattro)

(omissis)

Udine, 8 ottobre 2014

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Massimo Battiston

14_43_3_AVV_COM BASILIANO PAC AURESA_26 PRGC_009

Comune di Basiliano (UD)

Avviso approvazione PAC d'iniziativa privata denominato "Pac Auresa", costituente variante n. 26 al PRGC.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - AREA TECNICA

Visto l'art. 17 del DPGR 086/Pres del 25.03.2008

RENDE NOTO

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.07.2014, divenuta esecutiva in data 20.08.2014, è stato approvato il Piano Attuativo Comunale, d'iniziativa privata, denominato "PAC AURESA" costituente variante n. 26 (variante non sostanziale) al Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.P.Reg. 86/2008.

Basiliano, 7 ottobre 2014

IL TITOLARE DI POSIZIONE AREA TECNICA:
geom. Giorgio Bertetti

14_43_3_AVV_COM CAVASSO NUOVO_DET 212 LAVORI BORGO PETRUCCO_026

Comune di Cavasso Nuovo (PN)

Determinazione n. 212 del 10.10.2014 (Estratto). Lavori di riqualificazione borgo Petrucco e realizzazione parcheggio nel borgo storico in frazione Orgnese - Liquidazione indennità esproprio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

VISTA la delibera n. 97 del 31/10/2012, immediatamente eseguibile, della Giunta Comunale di Cavasso Nuovo con la quale viene approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione borgo Petrucco e realizzazione parcheggio nel borgo storico in frazione Orgnese;
CHE con l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera in parola;
VISTO il piano particellare di esproprio approvato unitamente al suddetto progetto definitivo-esecutivo;
VISTO che sono state osservate tutte le disposizioni concernenti la partecipazione degli interessati previste dall'art. 16, comma 4 e art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 327/01;
VISTO il decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione prot. n. 1305 del 21/03/2014, con il quale è stata determinata, in via provvisoria, l'indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari degli immobili interessati dalla realizzazione dei suddetti lavori;

(omissis)

DETERMINA

1) di disporre, ai sensi dell'art. 20 e art. 26, del D.P.R. n. 327/01, il pagamento e la liquidazione ai sotto indicati proprietari e per gli importi a fianco di ciascuno indicati, dell'indennità provvisoria accettata, riguardante l'esproprio dei terreni di proprietà interessati dai lavori di riqualificazione borgo Petrucco e realizzazione parcheggio nel borgo storico in frazione Orgnese - in Comune di Cavasso Nuovo (PN), ammontante complessivamente a €. 7.459,65:
- SARTOR Marie Therese nata a Liegi (B) il 04/03/1949 c.f. SRT MTH 49C44 Z103O e residente a Maniago in Via C. Percoto, 13, prop. 1/2 fg. 13 mappale 305: indennità provvisoria di esproprio da liquidare €. 2.740,65, a mezzo OMISSIS;
- LORENZETTI Maria nata a Milano il 11/03/1937 c.f. LRN MRA 37C51 F205E e ivi residente in corso ventidue marzo, 28, prop. 1/2 fg. 13 mappale 306: indennità provvisoria di esproprio da liquidare €. 2.359,50, a mezzo OMISSIS;
- LORENZETTI Emilia nata a Limbiate (MI) il 18/05/1943 c.f. LRN MLE 43E58 E591C e residente a Milano in Via Paravia Pier Alessandro, 2, prop. 1/2 fg. 13 mappale 306: indennità provvisoria di esproprio da liquidare €. 2.359,50, a mezzo OMISSIS;

(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Paolo Rangan

14_43_3_AVV_COM CHIONS 45 PRGC_022

Comune di Chions
Avviso di riadozione della variante n. 45 al PRGC.

IL RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, c. 5, della LR n°5/2007 e dell'art. 17, commi 4 e 8, del DPReg. n°089/Pres./2008;

RENDE NOTO

che il Comune di Chions ha riadottato con delibera consiliare n. 51 del 27 settembre 2014 la variante n. 45 al PRGC.
Detta variante al Piano Regolatore Generale Comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
Chions, 10 ottobre 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO:
arch. Golfredo Castelletto

14_43_3_AVV_COM CORMONS PAC LA BOATINA_003

Comune di Cormons (GO)
Approvazione del Piano attuativo comunale (PAC) denominato

“La Boatina” Zona omogenea “G2” Zone per strutture ricettive turistiche esclusi campeggi - Loc. Boatina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della L.R. 5/2007,

RENDE NOTO

che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 29.09.2014, il Comune di Cormòns ha approvato il PAC di iniziativa Privata denominato “LA BOATINA” - ZONA OMOGENEA “G2” - Zone per strutture ricettive turistiche esclusi campeggi - Loc. Boatina.
Cormons, 7 ottobre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Fulvio Ceccotti

14_43_3_AVV_COM CORNO DI ROSAZZO 25 PRGC_020

Comune di Corno di Rosazzo (UD)
Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 25 non sostanziale al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

VISTO l’art. 63 della LR. 5/2007 e s.m.i.
VISTO l’art. 17 comma 4 del Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29.09.2014, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n. 25 al P.R.G.C. vigente.
La deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, sarà depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal 13.10.2014 al 21.11.2014 compresi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Corno di Rosazzo, 10 ottobre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO:
geom. Andrea Tomadoni

14_43_3_AVV_COM FAEDIS 15 PRGC_014

Comune di Faedis (UD)
Avviso di adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Visto l’art. 63, comma 5, della Legge Regionale 5/2007;
Visto l’art. 17, comma 4, del D.P.Reg 20.03.2008 n. 086

RENDE NOTO

- Che con deliberazione consiliare n 03 del 10.06.2014, divenuta esecutiva a termine di legge ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/03, è stata adottata la VARIANTE N.15 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE.
- Ai sensi dell’art. 17, comma 4 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, verrà depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta

giorni effettivi, dal 22.10.2014 al 02.12.2014 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
- Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 02.12.2014, chiunque può presentare al Comune osservazioni.
- Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Faedis, 8 ottobre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA:
geom. Angelo Pelizzo

14_43_3_AVV_COM FAEDIS 19 PRGC_013

Comune di Faedis (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, co.8 del D.P.Reg. 086/2008, attuativo della L.R. 5/2007 e succ. modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che con deliberazione n 04 del 10.06.2014, esecutiva, il Consiglio Comunale di Faedis ha approvato la variante n. 19 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Faedis, 8 ottobre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA:
geom. Angelo Pelizzo

14_43_3_AVV_COM FAEDIS 20 PRGC_015

Comune di Faedis (UD)
Avviso di adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Visto l'art. 63, comma 5, della Legge Regionale 5/2007;
Visto l'art. 17, comma 4, del D.P.Reg 20.03.2008 n. 086

RENDE NOTO

- Che con deliberazione consiliare n 22 del 26.06.2013, divenuta esecutiva a termine di legge ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03, è stata adottata la VARIANTE N.20 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE.
- Ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, verrà depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 22.10.2014 al 02.12.2014 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
- Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 02.12.2014, chiunque può presentare al Comune osservazioni.
- Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Faedis, 8 ottobre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA:
geom. Angelo Pelizzo

14_43_3_AVV_COM GORIZIA 39 PRGC_018

Comune di Gorizia
Avviso di adozione e deposito della variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI TECNICI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

Visto l'art. 17, comma 4 del Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5,

RENDE NOTO

Che il Comune di Gorizia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.09.2014 ha adottato la variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale - non sostanziale ai sensi dell'art. 63, comma 5, lett. a) della L.R. n. 5/2007 e smi..

La deliberazione e gli elaborati tecnici costituenti la variante stessa, saranno depositati per 30 (trenta) giorni effettivi, presso l'Ufficio Pianificazione Urbanistica (sede di Via Garibaldi n. 7) a decorrere dal giorno 22 ottobre 2014 e sino a tutto il giorno 2 dicembre 2014.

Le opposizioni e le eventuali osservazioni degli aventi diritto, redatte su carta semplice, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune oltre che con raccomandata postale anche con posta certificata al seguente indirizzo: comune.gorizia@certgov.fvg.it entro la data improrogabile del 2 dicembre 2014.

Che la medesima deliberazione ai sensi della L.R. 16/08, art. 4, comma 3, esclude, in considerazione della scarsa significatività delle modifiche urbanistiche operate dalla variante in argomento, la necessità di attivare le procedure di "Valutazione Ambientale Strategica".

Gorizia, 9 ottobre 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI
TECNICI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO:
ing. Mauro Ussai

14_43_3_AVV_COM MANZANO 21 PRGC_004

Comune di Manzano (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale inerente l'adeguamento dell'intersezione tra la variante esterna di Manzano e via Giotto, avvenuta con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 07.07.2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti del comma 8 del 17 del D.P.Reg. del 20.03.2008 n. 086/Pres,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24.09.2014 è stata approvata ai sensi degli art. 24 e 63 della L.R. 5/2007 la Variante n. 21 al P.R.G.C. avente ad oggetto la modifica zonizzativa per l'inserimento di un vincolo preordinato all'esproprio richiesto dalle opere di adeguamento dell'intersezione tra la variante esterna di Manzano e via Giotto.

Manzano, 6 ottobre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA:
dott. arch. Marco Bernardis

14_43_3_AVV_COM PORDENONE 116 PRGC_016

Comune di Pordenone
Avviso di approvazione della variante n. 116 al PRGC.

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.

Visto l'art. 17, comma 8, del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica si sensi della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 22.09.2014 il Comune di Pordenone ha approvato la variante n. 116 al P.R.G.C. conseguente all'approvazione del progetto "Realizzazione di un terminal studenti in viale Venezia a Pordenone e della relativa viabilità ciclo-pedonale: sovrappasso sulla SS 13 e collegamenti pedo-ciclabili tra quartieri scolastici e terminal studenti";

Pordenone, 6 ottobre 2014

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.:
ing. Marco Toneguzzi

14_43_3_AVV_COM PORDENONE 130 PRGC_017

Comune di Pordenone
Avviso di approvazione della variante n. 130 al PRGC.

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.

Visto l'art. 17, comma 8, del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica si sensi della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 22.09.2014 il Comune di Pordenone ha approvato la variante n. 130 al P.R.G.C. conseguente all'approvazione del progetto della nuova destinazione d'uso di Palazzo Badini.

Pordenone, 6 ottobre 2014

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.:
ing. Marco Toneguzzi

14_43_3_AVV_COM REANA DEL ROJALE_ VAR 1 PAC ONE MORE SRL_025

Comune di Reana del Rojale (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano attuativo comunale d'iniziativa privata presentato dalla Società One More Srl.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

ai sensi e per gli effetti dell'art.25 della legge regionale n.5/2007 e dell'articolo 7, comma 7, del D.P.Reg. n.086/Pres. del 20/03/2008

RENDE NOTO

che con deliberazione del consiglio comunale n. 47 del 18/09/2014, immediatamente esecutiva, e' stata approvata la variante n. 1 al piano attuativo comunale d'iniziativa privata presentato dalla societa' ONE MORE s.r.l.

Il P.A.C. in oggetto entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Reana del Rojale, 13 ottobre 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Bruno Pugnale

14_43_3_AVV_COM SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO DECR 4161 ESPROPRIO_006

Comune di San Martino al Tagliamento (PN)
Decreto di esproprio n. 4161 del 06.10.2014 - Opera Realizzazione di un percorso ciclabile intercomunale tra gli abitati Arzene e San Martino al Tagliamento - 1° Stralcio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

DECRETA

1) L'espropriazione a favore del COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO - Piazza Uberto I° n. 1 - 33098 San Martino al Tagliamento - (PN) - CF.00203720933, degli immobili di seguito descritti, necessari per la realizzazione di un percorso ciclabile intercomunale tra gli abitati Arzene e San Martino al Tagliamento - 1° Stralcio, di proprietà delle ditte sotto elencate:

1	DITTA:Gattolini Paolo nato a Valvasone (PN) il 15/09/1938 CF. GTT PLA 38P15 L657R - prop. 1/1					
	Foglio	Mappale	Sup.mq	Sup.esproprio	Qualità	Indennità €
	10	1019 (ex 334)	140	140	seminativo 3°	2.662,50
	10	1020 (ex 334)	10	10	seminativo 2°	150,00
	10	1024 (ex 431)	20	20	seminativo 2°	300,00
2	DITTA:Damiano Stefano nato a Coseano (PN) il 31/10/1964 CF. DMN SFN 64R31 D085I - prop. 1/1					
	Foglio	Mappale	Sup.mq	Sup.esproprio	Qualità	Indennità €
	10	1029 (ex 591)	10	10	seminativo 2°	150,00
	10	1026 (ex 532)	240	240	seminativo 2°	3.600,00
3	DITTA:Decorfel S.P.A. con sede a Presezzo (BG) CF. 03118210164 - prop. 1/1					
	Foglio	Mappale	Sup.mq	Sup.esproprio	Qualità	Indennità €
	10	1034 (ex 886)	300	300	area urbana	11.400,00
4	DITTA:Immobiliare San Giacomo S.R.L. CF. 01387730938 - prop. 1/1					
	Foglio	Mappale	Sup.mq	Sup.esproprio	Qualità	Indennità €
	10	1033 (ex 877)	70	70	area urbana	2.660,00
	10	1035 (ex 889)	60	60	area urbana	2.280,00
	10	1036 (ex 915)	20	20	area urbana	760,00
5	DITTA:Petracco Rosa nata a Valvasone (PN) il 15/12/1929 CF. PTR RSO 29T55 L657L - prop. 8/12					
	Scodellaro Danilo nato in Canada il 17/05/1964 CF.SCD DNL 64E17 Z401F - prop. 1/12					
	Scodellaro Nadia nata in Canada il 09/01/1958 CF.SCD NDA 58A49 Z401S - prop. 1/12					
	Scodellaro Patrizia nata a San Martino al Tagliamento (PN) il 27/12/1953 CF. SCD PRZ 53T67 H999Y - prop. 1/12					
	Scodellaro Rita nata in Canada il 20/02/1966 CF.SCD RTI 66B60 Z401S - prop. 1/12					
	Foglio	Mappale	Sup.mq	Sup.esproprio	Qualità	Indennità €
	10/a	977 (ex 248)	150	150	semin arbor 1°	2.250,00

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO:
ing Massimo Biasutti

14_43_3_AVV_COM SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO DECR 4162 ESPROPRIO_005

Comune di San Martino al Tagliamento (PN)

Decreto di esproprio n. 4162 del 06.10.2014 - Opera Realizzazione di un percorso ciclabile intercomunale tra gli abitati Arzene e San Martino al Tagliamento - 1° Stralcio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

DECRETA

1) L'espropriazione a favore del COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO - Piazza Uberto I° n. 1 - 33098 San Martino al Tagliamento - (PN) - CF.00203720933, degli immobili di seguito descritti, necessari per la realizzazione di un percorso ciclabile intercomunale tra gli abitati Arzene e San Martino al Tagliamento - 1° Stralcio, di proprietà delle ditte sotto elencate:

DITTA:Cecchini Giuseppe nato a Sedegliano il 11/09/1954 CF.CCC GPP 54P11 I562L - quota 3/9							
Cecchini Luigi nato a Sedegliano il 10/11/1947 CF.CCC LGU 47S10 I562Q - quota 3/9							
Cecchini Maria Teresa nata a Sedegliano il 14/06/1956 CF.CCC MTR 56H54 I562H - quota 3/9							
ESPROPRIO							
FG	MAP.	ZONA PRGC	SUP.	€/MQ	IND.	MAGGIORAZ.	TOTALE
10	1022 (ex 395)	VIABILITA	50	10,00	500,00	250,00	750,00
						50%	
	1030 (ex 592)	VIABILITA	100	10,00	1.000,00	500,00	1.500,00
						50%	

DITTA:Lenardon Eligio nato a Valvasone il 21/05/1943 CF. LNR LGE 43E21 L657W - quota 1/1							
ESPROPRIO							
FG	MAP.	ZONA PRGC	SUP.	€/MQ	IND.	MAGGIORAZ.	TOTALE
10	1032 (ex 807)	VIABILITA'	10	1,58	15,80	7,90	23,70
						50%	
	1027 (ex 589)	VIABILITA'	130	1,58	205,40	102,70	308,10
						50%	

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO:
ing Massimo Biasutti

14_43_3_AVV_COM SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO DECR 4163 ESPROPRIO_007

Comune di San Martino al Tagliamento (PN)

Decreto di esproprio n. 4163 del 06.10.2014 - Opera realizzazione di un percorso ciclabile intercomunale tra gli abitati Arzene e San Martino al Tagliamento - 1° Stralcio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

DECRETA

1) L'espropriazione a favore del COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO - Piazza Uberto I° n. 1 - 33098 San Martino al Tagliamento - (PN) - CF.00203720933, degli immobili di seguito descritti, necessari per la realizzazione di un percorso ciclabile intercomunale tra gli abitati Arzene e San Martino al Tagliamento - 1° Stralcio, di proprietà delle ditte sotto elencate:

DITTA:Coronica Renato nato a Trieste il 05/02/1968 CF.CRN RNT 68B05 L424J - quota 1/4							
Lenisa Patrizia nata a Sacile il 13/04/1960 CF.LNS PRZ 60D53 H657Z - quota 1/4							
Immedia SRL con sede in Sacile CF.01557960935 - quota 1/4							
De Lorenzi Claudio nato a San Vito al Tagliamento il 30/03/1966 CF.DLR CLD 66C30 I403L 1/4							
ESPROPRIO							
FG	MAP.	ZONA PRGC	SUP.	€/MQ	IND.	MAGGIORAZ.	TOTALE
10	1018 (ex 333 sub.1)	VIABILITA'	20	10,00	200,00	100,00	300,00
						50%	

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO:
ing Massimo Biasutti

14_43_3_AVV_COM SESTO AL REGHENA 38 PRGC_012

Comune di Sesto al Reghena (PN)
Avviso di approvazione variante 38 al PRGC.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Ai sensi L.R. n. 5/2007 art. 63 co.5 e Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 086/Pres./08-art. 17,

RENDE NOTO

che, con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 29.09.2014, esecutiva, è stata approvata la Variante n. 38 al Piano Regolatore Generale Comunale.
La stessa è resa esecutiva il giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.
Sesto al Reghena, 22 ottobre 2014

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO:
geom. Edi Innocente

14_43_3_AVV_COM SESTO AL REGHENA 39 PRGC_021

Comune di Sesto al Reghena (PN)
Avviso di deposito relativo all'adozione Variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale - Integrazione e modifica al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

- Vista l'art. 63 co.5 della L.R. 23 febbraio 2007 n. 5 e s.m.e.i.
- Visto l'art. 17 del Regolamento di Attuazione - D.P.Reg. 086/Pres. del 20.03.2008

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.09.2014, esecutiva il giorno 20.09.2014, è stata adottata la Variante puntuale n. 39 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Ai sensi art. 17 co. 4 del Regolamento di Attuazione - D.P.Reg. 086/Pres. del 20.03.2008, la deliberazione di adozione divenuta esecutiva, con i relativi elaborati di Piano, vengono depositati presso il Servizio Tecnico comunale, per la durata di trenta giorni effettivi, a far data dal giorno 22.10.2014 e sino al giorno 02.12.2014 compreso.
Entro il periodo di deposito citato, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente .
Sesto al Reghena, 22 ottobre 2014

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO:
geom. Edi Innocente

14_43_3_AVV_COMUNITA MGCFV DECR 124 ESPROPRIO_024

Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale - Area territorio e ambiente - Servizio espropriazioni - Pontebba (UD)
"Realizzazione della strada antincendio Magracis-Monte Albignons, in Comune di Forgaria nel Friuli e di Pinzano al Tagliamento" - Decreto di esproprio n. 124.

Provvedimento di acquisizione sanante di immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico (Art.42-BIS del D.P.R.327/2001) a favore della Comunità Montana del Gemonese Canal del Ferro e Val Canale, avente sede in Pontebba (UD), ente beneficiario dell'acquisizione dei beni immobili ubicati nel Comune di Forgaria nel Friuli (UD) occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Sono acquisiti al patrimonio indisponibile della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, avente sede in via Pramollo 16 - 33016 Pontebba (UD), c.f.: 93014310309, gli immobili identificati come di seguito:

Comune Censuario Forgaria nel Friuli (UD):

Fg.28 mappale 609 mq.95 bosco ceduo
Bortolossi Alberto il 29/01/1970 a Udine - prop. 1/1
Indennità complessiva depositata € 150,10.-

Fg.29 mappale 321 mq.35 bosco ceduo
Clemente Elisabetta il 01/01/1900 a Forgaria n.Fr. - prop. 1/1
Indennità complessiva depositata € 55,30.-

Fg.29 mappale 315 mq.38 bosco ceduo
De Nardo Lucia il 07/01/1909 a Forgaria n.Fr. - prop. 1/1
Indennità complessiva depositata € 60,04.-

Fg.29 mappale 362 mq.160 prato
Clarino Leonardo il 21/09/1923 a Forgaria n.Fr. - prop. 1/1
Indennità complessiva depositata € 422,40.-

Fg.29 mappale 391 mq.105 bosco ceduo
Chieu Eleonora il 21/04/1922 a Pinzano al Tagliamento PN - prop. 1/7
Chieu Enrico il 25/09/1913 a Pinzano al Tagliamento PN - prop. 1/7
Chieu Irma il 02/08/1920 a Pinzano al Tagliamento PN - prop. 1/7
Chieu Italia il 01/04/1915 a Pinzano al Tagliamento PN - prop. 1/7
Chieu Lina il 29/10/1908 a Pinzano al Tagliamento PN - prop. 1/7
Chieu Quarta il 14/09/1911 a Pinzano al Tagliamento PN - prop. 1/7

Nardini Alfredo il 25/10/1930 a Pinzano al Tagliamento PN - prop. 1/7
Indennità complessiva depositata € 165,90.-

Fg.29 mappale 354 mq.150 prato
De Simon Bianca il 25/05/1938 a Forgaria n.Fr. - prop. 39/360
De Simon Clementina il 01/01/1900 a Forgaria n.Fr. - prop. 78/360
De Simon Leonardo il 15/09/1957 a Spilimbergo - prop. 24/360
De Simon Margherita il 11/07/1952 a Spilimbergo - prop. 24/360
De Simon Marisa il 08/10/1950 a Forgaria n.Fr. - prop. 39/360
De Simon Vittoria il 01/01/1900 a Forgaria n.Fr. - prop. 78/360
De Simon Vittorio il 01/01/1900 a Forgaria n.Fr. - prop. 78/360
Indennità complessiva liquidata € 35,20.-
Indennità complessiva depositata € 228,80.-

Fg.29 mappale 333 mq.50 prato
De Nardo Gaia il 22/01/2001 a San Daniele - prop. 1/1
Indennità complessiva liquidata € 132,00.-

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva.

(omissis)

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul B.U.R. della regione FVG ai sensi del comma 5 dell'art.23 del D.P.R. 327/2001. L'opposizione del terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla

pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata.

Art. 6

Il presente decreto verrà trasmesso in copia integrale entro 30gg., alla competente Corte dei Conti ai sensi del comma 7 art. 42bis del T.U.E.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunica che avverso il presente atto, può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente o per via straordinaria al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla sua pubblicazione

Pontebba, 10 ottobre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI:
dott. Lorenzo Beltrame

14_43_3_AVV_FVG STRADE PROVV 639-649_008

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Provvedimenti dal n. 639 al n. 649 del 2/10/2014 - Lavori di riqualificazione della SS 56 (ora SR 56) nella tratta da Udine al raccordo autostradale Villesse-Gorizia sulla SS 305 (ora SR 305) al confine della Provincia in località Villanova dello Judrio con innesto sulla SS 56 (ora SR 56)".Fissazione indennità e impegno di spesa a favore di ditte proprietarie con relative liquidazioni e pagamenti.

IL PRESIDENTE

(omissis)

DISPONE

di ordinare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 70 della L.R. 14/2002 ss.mm.ii. e art. 20 - 50 del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii., il pagamento a favore delle ditte di seguito elencate e per gli immobili interessati l'importo complessivo di € 81.894,25, quale indennità da corrispondere per l'occupazione temporanea di aree occupate per esigenze di cantiere, così come risultante nei sottoscritti schemi a favore di:

1) TONUT Gianni, propr. 1/1
p.c. 2232/6 (ex 2232/2a), vigneto, sup. da restituire mq. 143
p.c. 2242/3 (ex 2242/1a), vigneto, sup. da restituire mq. 237
C.C. Cormons:
indennità a saldo = € 1.076,41.

2) LOSETTI Ennio, propr. 3/4
p.c. 1328/45 (ex 1328/26a), vigneto, sup. da restituire mq. 477
p.c. 1328/47 (ex 1328/27a), seminativo, sup. da restituire mq. 1.190
p.c. 1328/63 (ex 1328/5c), strada, sup. da restituire mq. 25
C.C. Cormons:
indennità a saldo = € 1.801,18;

3) BELTRAME Ornella, propr. 1/4
p.c. 1328/45 (ex 1328/26a), vigneto, sup. da restituire mq. 477
p.c. 1328/47 (ex 1328/27a), seminativo, sup. da restituire mq. 1.190
p.c. 1328/63 (ex 1328/5c), strada, sup. da restituire mq. 25
C.C. Cormons:
indennità a saldo = € 600,40.

4) SGUBIN Elvia, propr. 1/4
p.c. 1287/7 (ex 1287/3a), bosco spontaneo, sup. da restituire mq. 321

C.C. Cormons:
indennità a saldo = € 38,45;

5) SGUBIN Franca, propr. 1/2
p.c. 1287/7 (ex 1287/3a), bosco spontaneo, sup. da restituire mq. 321
C.C. Cormons:
indennità a saldo = € 76,91;

6) TIBALD Manuela, propr. 1/12
p.c. 1287/7 (ex 1287/3a), bosco spontaneo, sup. da restituire mq. 321
C.C. Cormons:
indennità a saldo = € 12,82;

7) SGUBIN Massimiliano, propr. 1/12
p.c. 1287/7 (ex 1287/3a), bosco spontaneo, sup. da restituire mq. 321
C.C. Cormons:
indennità a saldo = € 12,82;

8) SGUBIN Marco, propr. 1/12
p.c. 1287/7 (ex 1287/3a), bosco spontaneo, sup. da restituire mq. 321
C.C. Cormons:
indennità a saldo = € 12,82.

9) KOCINA Ileana, propr. 1/1
p.c. 1318/8 (ex 1318/4a), orto, sup. da restituire mq. 140
C.C. Cormons:
indennità a saldo = € 340,28.

10) SPESSOT Paolo, propr. 1/1
p.c. 2213/8 (ex 2213/1a), seminativo, sup. da restituire mq. 351
C.C. Cormons:
indennità a saldo = € 318,09.

11) Comune di CORMONS, propr. 1/1
p.c. 1691/6 (ex 1691/2a), strada, sup. da restituire mq. 155
p.c. 1442/4 (ex 1442/2a), strada, sup. da restituire mq. 165
p.c. 3373/1-3-4 (ex 3373a-c-d), strada, sup. da restituire mq. 294
p.c. 1691/8 (ex 1691/3a), strada, sup. da restituire mq. 113
p.c. 1733/2 (ex 1733/1a), seminativo, sup. da restituire mq. 363
C.C. Cormons:
indennità a saldo = € 452,40.

12) SIMONIT Mario, propr. 1/1
p.c. 1333/3, scarpata, sup. da restituire mq. 52
C.C. Cormons;
p.c. 485, seminativo, sup. da restituire mq. 162
C.C. Mariano del Friuli:
indennità a saldo = € 127,98.

13) COSER Fabio, propr. 1/2
p.c. 2250/1, vigneto, sup. da restituire mq. 132
p.c. 2251/2, vigneto, sup. da restituire mq. 90
p.c. 2251/3, vigneto, sup. da restituire mq. 18
C.C. Cormons:
indennità a saldo = € 304,58;

14) MACOR Daniela, propr. 1/2
p.c. 2250/1, vigneto, sup. da restituire mq. 132
p.c. 2251/2, vigneto, sup. da restituire mq. 90
p.c. 2251/3, vigneto, sup. da restituire mq. 18
C.C. Cormons:
indennità a saldo = € 304,58.

15) TENUTA DI ANGORIS, propr. 1/1
p.c. 1279/6 (ex 1279/1a), prato, sup. da restituire mq. 597
p.c. 1311/4 (ex 1311/1a), vigneto, sup. da restituire mq. 359
p.c. 1317/19 (ex 1317/2a), vigneto, sup. da restituire mq. 1.097

p.c. 1336/12-15 (ex 1336/7a-c), bosco spontaneo, sup. da restituire mq. 1.369
p.c. 1339/6 (ex 1339/1a), vigneto, sup. da restituire mq. 523
p.c. 1341/14 (ex 1341/3a), bosco spontaneo, sup. da restituire mq. 181
p.c. 1342/13 (ex 1342/6a), vigneto, sup. da restituire mq. 357
p.c. 1355/3 (ex 1355/1a), vigneto, sup. da restituire mq. 1.616
p.c. 1357/5 (ex 1357/1a), vigneto, sup. da restituire mq. 960
p.c. 1357/7 (ex 1357/4a), vigneto, sup. da restituire mq. 20
p.c. 1358/3 (ex 1358/1a), vigneto, sup. da restituire mq. 127
p.c. 1358/5 (ex 1358/2a), vigneto, sup. da restituire mq. 102
p.c. 1359/3 (ex 1359/2a), vigneto, sup. da restituire mq. 600
p.c. 1384/3 (ex 1384/1a), vigneto, sup. da restituire mq. 1.015
p.c. 1385/3 (ex 1385/1a), vigneto, sup. da restituire mq. 1.727
p.c. 1386/5 (ex 1386/1 a), vigneto, sup. da restituire mq. 496
p.c. 1386/7 (ex 1386/3 a), vigneto, sup. da restituire mq. 535
p.c. 1387/3 (ex 1387/1 a), vigneto, sup. da restituire mq. 363
p.c. 1388/3 (ex 1388/2 a), vigneto, sup. da restituire mq. 213
p.c. 1389/3 (ex 1389/1 a), vigneto, sup. da restituire mq. 664
p.c. 1450/3 (ex 1450/1 a), vigneto, sup. da restituire mq. 674
p.c. 1450/5 (ex 1450/2 a), vigneto, sup. da restituire mq. 1.084
p.c. 1451/3 (ex 1451/2 a), vigneto, sup. da restituire mq. 154
p.c. 1482/3 (ex 1482/2 a), vigneto, sup. da restituire mq. 458
p.c. 1449/1 (ex 1449 a), vigneto, sup. da restituire mq. 39
p.c. 1484/4 (ex 1484/2 a), vigneto, sup. da restituire mq. 654
p.c. 1490/3 (ex 1490/1 a), vigneto, sup. da restituire mq. 895
p.c. 1490/5 (ex 1490/2 a), vigneto, sup. da restituire mq. 878
p.c. 1448/5 (ex 1448/2 a), vigneto, sup. da restituire mq. 63
p.c. 1463/1 (ex 1463 a), vigneto, sup. da restituire mq. 929
p.c. 3172/6 (ex 3172/2 a) , vigneto, sup. da restituire mq. 100
p.c. 3178/4 (ex 3178/2 a), vigneto, sup. da restituire mq. 29
p.c. 1365/1 (ex 1365 a), vigneto, sup. da restituire mq. 462
p.c. 1366/1 (ex 1366 a), vigneto, sup. da restituire mq. 592
p.c. 1453/1 (ex 1453 a), vigneto, sup. da restituire mq. 1.449
p.c. 1464/1 (ex 1464 a), vigneto, sup. da restituire mq. 539
p.c. 1465/1 (ex 1465 a), vigneto, sup. da restituire mq. 148
p.c. 1485/1 (ex 1485 a), vigneto, sup. da restituire mq. 634
p.c. 1486/1 (ex 1486 a), vigneto, sup. da restituire mq. 461
p.c. 1493/3 (ex 1493/1 a), vigneto, sup. da restituire mq. 248
p.c. 1950/1 (ex 1950 a), bosco, sup. da restituire mq. 1.007
p.c. 3335/5 (ex 3335/3 a), vigneto, sup. da restituire mq. 86
p.c. 3172/3, vigneto, sup. da restituire mq. 41
p.c. 3178/1, piazzale, sup. da restituire mq. 23
p.c. 1360, vigneto, sup. da restituire mq. 109
p.c. 1361, vigneto, sup. da restituire mq. 69
p.c. 1362, vigneto, sup. da restituire mq. 89
p.c. 1363, vigneto, sup. da restituire mq. 97
p.c. 1466, vigneto, sup. da restituire mq. 485
p.c. 1473, vigneto, sup. da restituire mq. 469
p.c. 1476/1, vigneto, sup. da restituire mq. 101
p.c. 3168, prato, sup. da restituire mq. 90
p.c. 1278/3, prato, sup. da restituire mq. 61
p.c. 1311/3, vigneto, sup. da restituire mq. 656
p.c. 1317/5, vigneto, sup. da restituire mq. 555
p.c. 1317/3, vigneto, sup. da restituire mq. 20
p.c. 1318/3, bosco, sup. da restituire mq. 10
p.c. 1341/2, vigneto, sup. da restituire mq. 97
p.c. 1342/1, vigneto, sup. da restituire mq. 778
p.c. 1342/2, vigneto, sup. da restituire mq. 82
p.c. 1342/3, vigneto, sup. da restituire mq. 4
p.c. 1359/1, vigneto, sup. da restituire mq. 90

p.c. 1382, vigneto, sup. da restituire mq. 26
p.c. 1383, vigneto, sup. da restituire mq. 87
p.c. 1451/1, vigneto, sup. da restituire mq. 161
p.c. 1452/1, vigneto, sup. da restituire mq. 634
p.c. 1468/2, vigneto, sup. da restituire mq. 1.185
p.c. 1482/1, vigneto, sup. da restituire mq. 475
p.c. 1484/3, vigneto, sup. da restituire mq. 105
p.c. 3335/2, vigneto, sup. da restituire mq. 30
C.C. Cormons:
indennità a saldo = € 75.912,03.

16) TENUTA DI ANGORIS, propr. 1/1
p.c. 1357/9 (ex 1357/3a), vigneto, sup. da restituire mq. 73
p.c. 3172/11 (ex 3172/4a), vigneto, sup. da restituire mq. 28
p.c. 3169/9 (ex 3169/6a), prato, sup. da restituire mq. 30
p.c. 1317/22 (ex 1317/3a), vigneto, sup. da restituire mq. 18
C.C. Cormons:
indennità a saldo = € 502,50.

(omissis)

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.:
dott. ing. Luca Vittori

14_43_3_CNC_AZ SS5 SORTEGGIO COMMISSIONE_010

Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" - Palmanova (UD)

Sorteggio componenti Commissione di valutazione procedura selettiva di conferimento incarico di direzione di struttura complessa.

Ai sensi dell'art.10, comma 4, dell'allegato alla DGR n.513 del 28 marzo 2013 "Direttive agli enti del Servizio Sanitario Regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza sanitaria appartenente ai profili professionali di medico, veterinario, farmacista, odontoiatra, biologo, chimico, fisico e psicologo negli enti del Servizio sanitario regionale in applicazione dell'art.4 del D.L. 13.9.2012, n.158, convertito nella legge 8.11.2012, n.189" si rende noto che in data 1° dicembre 2014, alle ore 9.00, presso la sede legale dell'A.S.S. n.5 Bassa Friulana - S.C. Gestione Risorse Umane e Affari Generali e Legali - via Natisone - Palmanova (UD) - fraz. Jalmicco - si procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti la Commissione di valutazione della procedura selettiva, indetta con decreto del Commissario Straordinario n.298/2014, finalizzata al conferimento dell'incarico di direzione della Struttura Complessa Ginecologia e Ostetricia.

S.C. GESTIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI E LEGALI
IL DIRIGENTE FF:
dott.ssa Elena Cussigh

14_43_3_CNC_AZ SS6 CONCORSO OSTETRICA_019

Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" - Pordenone

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - Ostetrica.

In applicazione della delibera n. 300 del 3.9.2014 del Direttore Generale si rende noto che è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA
Profilo professionale: collaboratore professionale sanitario
Personale: professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Categoria D - fascia iniziale

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979, n. 761 e successive integrazioni e modificazioni, dal D.P.R. 220 del 27.3.2001, dalla Legge 20.5.1985, n. 207, dalla Legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.M. 58/97, dal D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dal D.P.R. 487/94 e dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
L'Amministrazione garantisce la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'art. 7, 1° comma del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i. Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196.
Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12.3.1999, n. 68, dall'art. 18 del D.Lgs. 215/2001 e successive modifiche e integrazioni, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Si precisa che è avvenuta l'ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 relative alla comunicazione alla Provincia competente per territorio dei dati relativi alla procedura di assunzione.
Sono di seguito riportati:
nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Diploma universitario di ostetrica conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni ovvero i diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;
2. Iscrizione all'albo professionale delle ostetriche attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 (autocertificazione).
PROVE D'ESAME:
PROVA SCRITTA: Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti alle seguenti materie: legislazione sanitaria, legislazione ed ordinamento professionale, principi di organizzazione sanitaria, elementi di metodologia dell'educazione sanitaria, metodologia dell'autoformazione e della formazione del personale di supporto, qualità dei servizi sanitari ed accreditamento professionale;
Oppure: Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti:
A) L'area delle discipline fondamentali relative all'ambito professionale dell'ostetrica: infermieristica generale e clinica.
B) L'area etico deontologica: la responsabilità deontologica e il codice deontologico dell'ostetrica.
C) L'area della legislazione sanitaria e dell'ordinamento professionale: legislazione sanitaria nazionale e regionale; norme e decreti sul profilo professionale a concorso.
D) L'area del diritto amministrativo e del lavoro: il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e in particolare nel Servizio Sanitario Naz.le; codice di comportamento e profili di responsabilità del dipendente pubblico; cenni sul D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
PROVA PRATICA: Effettuazione, esecuzione ed interpretazioni di esami per il monitoraggio della gravidanza - Prestazioni legate alla prevenzione oncologica - Controllo puerperale - Assistenza al parto nelle varie presentazioni - Conduzione del corso di psicoprofilassi al parto;
Oppure: - Esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale nell'ambito di quanto segue: predisposizione di piani assistenziali, esempi di utilizzo di protocolli assistenziali e simulazioni di interventi clinici infermieristici.
PROVA ORALE: Legislazione sanitaria, legislazione ed ordinamento professionale, principi di organizzazione sanitaria, elementi di metodologia dell'educazione sanitaria, metodologia dell'autoformazione e della formazione del personale di supporto, qualità dei servizi sanitari ed accreditamento professionale. Elementi di informatica e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta fra: inglese - francese - tedesco;
Oppure: colloquio attinente le discipline proposte per la prova scritta.
NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI
1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria
La graduatoria, approvata al termine delle operazioni concorsuali dall'Azienda, rimane valida, nei limiti

delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o per assunzioni a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, presso l'Azienda.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761; ovvero i requisiti di cui all'art. 7,comma 1 della L. 6.8.2013, n. 97. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7.2.1994, n. 174);
b. idoneità fisica all'impiego;
c. titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive carriere.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione (Allegato 2)

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria e precisamente: Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" - Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone;
Le domande devono essere presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7.2.1994, n. 174);
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) la lingua straniera prescelta per la verifica della conoscenza della stessa;
i) di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata;
g) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono ed eventuale indirizzo e-mail. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).
Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
L'omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso.
Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
- originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di Euro 10,33 in nessun caso rimborsabile e ciò ai sensi del D.L. 30.12.1982, n. 952, intestata all'Azienda. Il versamento della tassa di concorso deve essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- mediante versamento diretto presso gli sportelli del Servizio di Tesoreria - Unicredit Banca S.p.A. - Via Mazzini, 2 - Pordenone;
- mediante conto corrente postale n. 10058592 intestato a: Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" - Servizio di Tesoreria.
- mediante bonifico bancario a favore del Servizio di Tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli

Occidentale" con codice IBAN n. IT29R0200812510000002845354.
Nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce.
- un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non redatto in forma di autocertificazione, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- tutte le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengono opportuno far valere agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. Si precisa che, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L. 12.11.2011, n. 183, "Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalla dichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e s.m.i." (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).

Ai sensi della sopra citata L. 183/2011 e secondo quanto stabilito dalla Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a far data dall'1 gennaio 2012, è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere o accettare certificati contenenti informazioni già in possesso delle P.A.;
- eventuali documenti probatori per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- un elenco, datato e firmato, in carta semplice, dei documenti presentati, numerato progressivamente in relazione al corrispondente documento.

Qualora il candidato presenti delle pubblicazioni, le stesse devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco.
4/bis. Modalità di presentazione per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: (Allegato 3)
Le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte dal candidato, devono essere rese come segue:
a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedite o consegnate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
b) davanti al dipendente addetto, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore.
La compilazione delle dichiarazioni sostitutive senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità delle stesse.
Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.
Il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:
1) per le attività lavorative svolte: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale dell'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, svolto in regime di dipendenza o libera professione, come socio lavoratore, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale (in tal caso deve essere dichiarato anche l'impegno orario settimanale); il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici.
Per i servizi prestati nel S.S.N., deve essere attestata la ricorrenza o meno delle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979.
Per le attività prestate in base a rapporti convenzionali, deve essere attestata, oltre all'attività svolta, anche la durata e l'orario di attività settimanale.
Per i servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate o accreditate (art. 21 del D.P.R. 220/2001) quest'ultima caratteristica deve espressamente risultare.
Per i servizi prestati all'estero dovrà essere indicato l'avvenuto riconoscimento ai sensi della L. 735/60 (art. 22 del D.P.R. 220/2001).
Per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate ai sensi dell'art. 22 della L. 24.12.1986, n. 958, dovranno essere indicate tutte le situazioni attestate nel Foglio Matricolare dello Stato di Servizio (art. 20, comma 2, del D.P.R. n.

220/2001).
2) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito; nel caso di laurea la specifica classe di appartenenza della stessa, se conseguita ai sensi del vecchio o nuovo ordinamento;
3) per l'Iscrizione all'Albo: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Albo. Indicare eventuali periodi di sospensione e relative cause;
4) per le attività svolte a titolo di frequenza volontaria/tirocinio deve essere indicata la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, il periodo e l'indicazione delle ore effettuate;
5) per la partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento, deve essere indicato il titolo del corso, la data/periodo ed il luogo di svolgimento oltre che il nominativo dell'Ente/Azienda che lo ha organizzato; il candidato dovrà altresì specificare se vi ha partecipato quale relatore o uditore; dovrà essere inoltre indicato il numero dei crediti formativi assegnati per l'evento;
6) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata il candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali.
L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00 e s.m.i., è tenuta a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. , il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e corredata dalla documentazione richiesta dal bando deve essere intestata al Direttore Generale dell'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" e presentata con le seguenti modalità:
in busta chiusa direttamente presso l'Ufficio protocollo - 3° piano - stanza 55 - Via della Vecchia Ceramica n. 1 - Pordenone, da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Oppure: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" - Via della Vecchia Ceramica 1 - 33170 Pordenone
Oppure: invio alla casella di posta elettronica certificata: Ass6PN.protgen@certsanita.fvg.it, entro la data di scadenza riportata sul frontespizio del presente bando mediante l'utilizzo di casella di posta elettronica certificata (PEC) personale con le seguenti modalità di firma:
a) sottoscrizione mediante la firma digitale, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;
b) firma autografa del candidato debitamente scansionata e unitamente alla scansione dell'originale di un valido documento di riconoscimento.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria o da PEC non personale anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovrà essere riportata l'indicazione del concorso cui il candidato intende partecipare, e deve essere altresì indicato il mittente con il relativo indirizzo.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'Azienda sanitaria non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.
Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali, telegrafici o informatici.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è adottata dal competente Organo dell'Azienda ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede della prova scritta saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -

4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”, non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova. L’avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. In relazione al numero dei candidati, la prova orale può essere effettuata nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi. Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal DPR 220/2001 agli artt. 8, 20, 21 e 22.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così suddivisi:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale;
La ripartizione dei punti per la valutazione dei titoli viene così stabilita:
a) titoli di carriera: 15 punti;
b) titoli accademici e di studio: 5 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
d) curriculum formativo e professionale: 7 punti.

10. Valutazione delle prove d’esame

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.
Nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, ai sensi della L. 191/1998, sarà preferito il candidato più giovane di età.
La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio provvedimento, alla dichiarazione dei vincitori.
La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall’Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l’ammissione al concorso. L’Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) profilo professionale e relativo trattamento economico;
d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
e) durata del periodo di prova,
f) sede di prima destinazione dell’attività lavorativa.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento e revoca della

procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del Direttore Generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale. Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico ivi previsto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

17. Trattamento dei dati personali (Allegato 1)

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata. Si precisa che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati richiesti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro con l'A.S.S. 6 Friuli Occidentale di Pordenone.

INFORMAZIONI:
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio del Personale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" - Via della Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone (tel. 0434/369868 - 369877) nei giorni feriali, sabato escluso. L'estratto del presente bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.
Sito web: http://www.ass6.sanita.fvg.it

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Fabio Samani

Referente per la pratica: Lina Grazia Tonin
0434369868 - e-mail lina.tonin@ass6.sanita.fvg.it
S.C. Politiche e Gestione Risorse Umane
Responsabile del procedimento: Lina Grazia Tonin

ALLEGATO 1)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy:
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ad oggetto "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali", si comunicano le seguenti informazioni al fine del trattamento dei dati richiesti:

Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro con l'A.S.S.6 Friuli Occidentale di Pordenone.

Modalità di trattamento
I dati verranno trattati con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Codice privacy.

Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori.

Conseguenza del rifiuto dei dati
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l'interessato non potrà partecipare alla selezione.

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati:
Istituti Previdenziali e Assistenziali

Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice Privacy:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
   a) dell'origine dei dati personali;
   b) delle finalità e modalità di trattamento;
   c) della logica applicata n caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
   d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
   e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
   a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
   b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
   c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento dei dati è la: Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale"
Via Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone

Il Responsabile del trattamento dei dati è: Dirigente Responsabile del Servizio Politiche e Gestione delle Risorse Umane - Tel. 0434/369877 – 0434/369868 Fax 0434/369911

Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a:
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale"
Via Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone
Tel. 0434/369988 – Fax. 0434/523011 – e-mail: urp@ass6.sanita.fvg.it

ALLEGATO 2)

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SERVIZI SANITARI N. 6
"Friuli Occidentale"
PORDENONE

Il/La sottoscritto/a ____
nato/a a ______________________________ (Prov. _____) il __________________
residente a ______________________________(Cap__________) (Prov. _____________)
Via ____ n. ____________
E-Mail________________________________

C H I E D E

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n. ____ post__ di ____ presso codesta Azienda con scadenza il _________________________.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:
(barrare la voce che interessa)

☐ di essere in possesso della cittadinanza italiana;

☐ di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro dell'Unione Europea: ________________________________ e di godere dei diritti politici e civili nello Stato di appartenenza e provenienza;

☐ di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1 della L. 6.8.2013 n. 97(Allegare documentazione probatoria).

☐ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________;

☐ di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: _____________________________;

☐ di non avere mai riportato condanne penali;

☐ di avere riportato le seguenti condanne penali (*da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale*) ____;

☐ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

☐ di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei seguenti requisiti specifici richiesti dal bando:

- Diploma/Diploma universitario/Laurea in ______________________________________ conseguito il __________________ presso ______________________________________;
- Iscrizione all'albo delle Ostetriche della Provincia di __________________________________;

☐ *(solo per i candidati di sesso maschile)* di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ____;

☐ di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ____ ____ ____;

☐ di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi servizio dell'A.S.S. 6 Friuli Occidentale di Pordenone;

☐ di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata al bando;

☐ di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana *(dichiarazione riservata ai cittadini stranieri)*;

☐ di avere diritto alla riserva dei posti, ovvero, di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ____;

☐ di necessitare, per l'espletamento delle prove, dei seguenti ausili o tempi aggiuntivi, in relazione al proprio handicap ai sensi della L. 104/1992 e s.m.i.: ____;
e a tal fine allega certificazione medica rilasciata dalla competente Azienda sanitaria;

☐ che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente bando è il seguente:
Sig. ____
Via/Piazza ____, n. _______
C.A.P. _________ Città ________________________________ Prov. _____
Tel. _________________________________E-Mail___________________

☐ lingua straniera prescelta: □ inglese □ francese □ tedesco.

Dichiara inoltre

- che tutti i documenti presentati in fotocopia sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 18 e 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. e sono indicati nell'allegato elenco firmato e redatto in carta semplice;
- di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. in caso di false dichiarazioni.
- Allega fotocopia del documento di identità personale in corso di validità.

Luogo e data ______________________________

Firma ____________________________________
(per esteso e leggibile)

ALLEGATO 3)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ATTIVITA' LAVORATIVE SVOLTE
(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt____
nat__ a ____ il _____________
residente a ____________________________________in via _____________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di aver prestato servizio presso:
Ente/Amministrazione ____
Sede di servizio____
in qualità di ____
con rapporto di lavoro (barrare la voce di interesse)

- ☐ dipendente dell'Ente/Amministrazione
- ☐ dipendente di cooperativa/agenzia interinale ecc.
- ☐ libero professionista
- ☐ collaborazione
- ☐ altro (specificare)____

impegno orario:

- ☐ a tempo pieno (ore _____ settimanali)
- ☐ a tempo parziale (ore ________ settimanali)

periodo/i lavorativi:

dal ________________ al ___________________

dal ________________ al ___________________

periodo/i interruzione:
dal _________________al ___________________ motivo:____
dal ________________ al___________________ motivo:____
Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

___________________, *li* _________________

Il/La dichiarante

____

N.B: DA COMPILARE IL PROSPETTO IN TUTTE LE SUE PARTI PER CIASCUN IMPIEGO SVOLTO

ALLEGATO 4)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
TITOLI DI STUDIO
(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ________________________________ il ___________

residente a ____

in via ____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di essere in possesso del/i seguente/i titoli/i di studio:

☐ **Diploma** ____

conseguito presso ____

in data ___________

☐ **Laurea in**____

____
(specificare se ai sensi del vecchio o nuovo ordinamento e indicare la classe di laurea)

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_________________, *li* ________________

Il/La dichiarante

____

ALLEGATO 5)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

PARTECIPAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE, CORSI AGG.TO, CONVEGNI

(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il __________

residente a ____

in via ____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di aver partecipato ai corsi, attività formative, convegni di seguito elencati:

Ente Organizzatore	Uditore/ Relatore (U/R)	TITOLO DEL CORSO	Periodo DAL-AL	Luogo di svolgimento	Esame finale SI/NO	Crediti ECM

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

__________________, *li* ________________

Il/La dichiarante

____

ALLEGATO 6)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(artt.19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____________________________________ il ______________

residente a ______________________in via ______________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

____

____

____

____

____

____

____

____

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_______________, *li* _______________

Il/La dichiarante

____

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.
A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali